This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

600075584Z

STORIA

DEL

CONSIGLIO DEI PATRIZI

DI TRIESTE

DALL' ANNO MCCCLXXXII ALL' ANNO MDCCCIX

CON DOCUMENTI

VOLUME UNICO

AUTORE P. KANDLER

TRIESTE 1858

TIPOGRAFIA DEL LLOYD AUSTRIACO

LIBRERIA SCHUBART
246. h. 42

BIBLIOTHECA · BODLEIANA ·

PREFAZIONE.

Antonio dei Giuliani, filosofo, pubblicista, economista, ammiratore dei progressi dell'emporio triestino scriveva nel 1785:

A Trieste venga l'uomo di riflessione a meditare sopra il modo con cui nascono e si fondano le città: a Trieste venga il ministro a compiacersi negli effetti delle solitarie occupazioni del suo gabinetto; il legislatore ad apprendere l'arte di servirsi delle facoltà degli uomini per condurli loro malgrado ad una felice esistenza. Si formarono dei Codici criminali, e lo spirito umano si esaurì nell'invenzione dei rigori più barbari e più atroci per bandire i delitti e per mettere un'argine alle sedizioni ai tumulti; ed una popolazione composta di varie nazioni ed in parte di fuggitivi, di banditi, di micidiarj e bisognosi stranieri, vive pur quivi tranquilla per nessun'altra ragione, se non perchè l'uomo nato per essere agitato, vi trova nell'innocente e facile esercizio della sua industria la sua felicità e contentezza. Il peso di una vita miserabile ed un'oziosa imaginazione portano ordinariamente gli uomini a quegli eccessi che per lo più non si pensa che a punire quando spesso manca nel legislatore l'arte di ottener tutto dagli uomini senza mai violentarli.

(*Riflessioni politiche sopra il prospetto attuale della Città di Trieste.* Vienna, Gay, 1785).

Quarant'anni più tardi, appunto nel 1825, Pasquale Besenghi degli Ughi, isolano, storico, letterato di gran merito, poeta, che visse molti anni in Trieste e vi moriva di cholèra nel 1849, prendendo a sferzare in certe sue satire la città tutta ed il più delle persone di allora, celato il nome di Trieste sotto quello di Cucibreck e suppostala nelle Indie, fingeva che un potentissimo Principe, Achabar di nome, l'avesse emancipata.

Cucibreck, a suo dire, era allora una molto trafficante città sul Golfo di Bengala. La sua origine perdevasi tra le nuvole, e si aveva in tanta venerazione che generalmente teneasi per fermo che fosse la più antica terra del mondo. — Di lei si raccontavano le più maravigliose tradizioni.

Dicevasi per esempio: che Vismì uscito dal ventre di Parabrama, l'avesse prima fondata — che di poi sendo quivi la reverenda autorità delle leggi così divine come umane quasi caduta e dissoluta, fosse stata la città posta orribilmente a ruba ed a fuoco — che finalmente Vismì ripopolasse quel luogo, rammassando quanti mariuoli e gaglioffi e paltonieri potè trovare, col bizzarro consiglio, che se dai primi dabben uomini sì maledetta progenie ne era sortita, costoro oltre misura svergognatissimi in una ben costumata e gentile posterità, si sarebbero quando che sia tramutati. Cucibreck offeriva agli occhi del peregrino osservatore l'aspetto di un'altra Babele, ubi nullus ordo sed sempiternus horror. Tale era la confusione e lo scompiglio che nulla più. Se si mettevano per esempio in capo di venire a fine di tal cosa, era certo che andavano a riuscire per altra opposita parte. — Tutti coloro che avevano preso a soggiornare in quella terra erano gente di razza e di religione e di costumi si differenti e lontani che neanche Asmodeo gli avrebbe potuti appajare: concordissimi però (cacciata da parte la coscienza) nelle bellissime attitudini dello spirito e della disinvoltura mercatantesca e nelle inesauribili risorse della loro solerzia.

E narrato le sognate vicende di questa affrancata città coi modi di satirico, chiudeva così:

Achabar dopo aversi in cotal guisa per certo dato tempo sollazzato, ordinò che Cucibreck, non atta a reggersi da sè per la molta babuassagine dei cittadini che la componevano, ritornasse sotto l'antica sua signoria. E così finivano le glorie di Cucibreck.

(*Saggio di Novelle Orientali* — Venezia 1825).

Domenico dei Rossetti, pubblicista e civilista, consigliere del Comune, amatissimo di patria, cui dedicò ogni studio per lo suo miglior reggimento, laudato dal severissimo Besenghi *per la nobilissima e veramente prodigiosa costanza nella quale ebbe l'invitto coraggio di durare tant'anni a fine di ingentilire o almeno dirozzare quel rude scoglio di mare col soffio umanissimo della coltura e delle lettere*, il Rossetti così scriveva ad amico nel Gennajo del 1819. Non esitiamo a pubblicare lo scritto, dacchè lo scrittore è in miglior vita, la parte cioè che occorre.

Se il compiuto stabilimento del sistema municipale venisse ad effetto tra noi quale sta nella mia mente e nel mio desiderio, ed ancorchè nulla si perfezionasse nel commerciale; tuttavia confido che Trieste conseguirebbe l'assoluta primazia fra le piazze commerciali dell'Adriatico e del Mediterraneo, e che si eleverebbe felice emulatrice di tutte le maggiori capitali dell'Impero Austriaco, per non restare inferiore che alla sola Metropoli di Vienna.

La franchigia quasi assoluta del commercio ristretta a questo porto capace di moltissimi perfezionamenti parziali e generali, dee nel corso degli anni chiamarvi ed accrescervi le ricchezze. Queste dovranno dalla prudente intelligenza di chi le acquistò, assicurarsi alla famiglia di lui, il quale a tal uopo abbandonerà il commercio, acquisterá possidenze urbane e rusticane per abbellire quelle e rendere fertili le seconde e

procurarsi da entrambe un reddito utile e sicuro, mentre la giusta sua ambizione lo spronerà al giovamento del municipio, che allora non sarà più tenuto a vile, come lo è pur troppo al presente. La seguente sua generazione, meglio educata ed instruita di lui, sarà meno servile e meno egoistica, e perciò più amatrice del sapere e delle arti. Intanto come i negozianti fortunati ed onesti si ritireranno per restare ricchi cittadini e patrizi, e gli sventurati e dolosi andranno cadenti e sparendo dal civile consorzio, aprirassi lo stesso campo fecondo per altri che sopraverranno a correre la sorte medesima. Così le ricche e comode famiglie cittadine ed aliene al commercio si aumenteranno progressivamente a vantaggio e decoro del municipio senza pericolo di mercantili sinistri.

Quanto più cresce il movimento e la prosperità dei commercianti e dei cittadini, tanto più ricche si fanno le fonti dell' Erario municipale. Questo non più soggetto alle metodiche ora palesi ed ora paliate decimazioni: non farà giammai tesoro della moneta, ma la spenderà ben tosto per le moltissime ed importantissime opere di pubblico bisogno, utilità e decoro, per le quali potrebbero fin d' adesso impiegarsi parecchi milioni senza taccia di superfluità non che di prodigalità.

La popolazione crescerà; cresceranno le industrie urbane e commerciali; ma l' industria rusticana come non potrà con eguali proporzioni dilatarsi stante l' incapacità naturale del suolo del nostro territorio, ne trascorrerà tantosto i confini ed andrà a giovarsi dell' Istria infelicissima ed abbandonata. Ma l' alpestre territorio nostro cangierà tuttavia di aspetto, da poi che le autorità municipali per coltivarlo più saggiamente e per rimboscarlo gli dedicheranno quelle sollecitudini che finora furono pur troppo, starei per dire, donate per la sua devastazione.

Le scienze e le arti belle verranno finalmente a fare dimora in queste città, ove sono ancora straniere ad onta delle cure che alcuni pochi ebbero da parecchi lustri a questa parte per chiamarvele a qualche modo. E spero che vi si riuscirà purchè ci sia dato un' affatto diverso e più ragionevole sistema di pubblica e privata istruzione, il quale, come è, parmi diretto ad insegnare qualche cosa e sempre male a chi nulla dovrebbe imparare, ed a fare che nulla apprendano coloro che dovrebbero imparare molto e tutto bene.

In questo quadro che vi vado segnando così a brani del bene da me sperato, mi rattrista non potervi con eguale fiducia accennare due miglioramenti dello stato presente, ma ben anzi doverne temere il contrario. E sono il lusso e la scostumatezza, di cui intendo favellare. Veggo pur troppo avere questi gettato ormai sì profonde radici, che il loro progredimento sembra insuperabile.

(*Sette lettere del Rossetti su cose Municipali.* — Manoscritto di mia proprietà).

Il Giuliani patrizio di puro sangue, come si vuol dire oggidì, guardava la nuova città quasi la vecchia fosse già spenta od incapace di vita novella: quell' improvviso, repentino, precipitoso operare, quella libertà di agire non frenata non contenuta non diretta da alcuna delle antiche instituzioni e da ordinamenti, quello stato pressochè naturale in cui gli uomini si movevano non per l' impero di legge ma ad impulso di interesse personale, aveva imposto a quel filosofo scrutatore profondo

dell' indole delle civili società, e lo portò a tale punto da credere possibile e da desiderare che Trieste divenisse repubblica. Noi l' abbiamo conosciuto e riverito, ma allor fatto vecchio e vedute nel frattempo le rivoluzioni che tanto agitarono l' Europa, era d'opposto avviso; ed abbiamo letto il suo nome unico degli antichi Patrizi in supplica che desiderava lo ristabilimento del Patriziato.

Il Besenghi, educato ai tempi napoleonici, e veduto i rovesci di più d' un governo, guardava la società umana spoglia di Patriziati, di Nobiltà, di Caste e di Ceti, credeva doversi collocare sovra ogni cosa la sapienza e la virtù e da queste attendeva la pubblica felicità. Della libertà al modo del Giuliani diffidava interamente. Il suo severo giudizio era nel 1825 più che tale, vociferavasi prossima un' autopolitia comunale, della quale rideva e fe' ridere quei lettori tutti che da lui non erano frustati.

Il Rossetti non aveva la beatificante gioja del Giuliani, nè la diffidenza del Besenghi; tratto più al deplorare che all' increpare lo confortava speranza di abbinare l' antica condizione, gli antichi ordinamenti del Comune, alle esigenze dissolventi della nuova città, egli credeva e sperava vedere i Patrizi a braccio dei Negozianti di Borsa, e questi terminare nel Patriziato; ed ogni pubblica felicità riponeva in questo.

Nobili tutti e tre di nascita, non vi davano importanza maggiore che si doveva specialmente in tempi nei quali quell' ordine non aveva in Trieste importanza, ed estinta affatto ogni distinzione, o privilegio come dicevano, anco i segni tenevansi celati.

Noi stiamo lontani del tutto dalle questioni di forma sociale o reggimentale, le quali frequenti, sonore, agitatissime, svariate in tesi, non passano poi in pratica, che s' accorge avere duopo di altro per dare effetti; noi preferiamo di collocarci sul seggio della storia, nella quale tutti quelli che uscendo dalla sfera del circolo privato, per entrare in quello della pubblica vita, senza loro saputa, forse contro loro volontà, senza ponderazione e senza rimorso, prendono parte attiva.

Da altri si narri quali fasi abbiano avuto le felicità vedute dal Giuliani, da altri si narri la storia delle moderne alternantesi autonomie e la pubblica prosperità derivatane; noi narreremo le vicende di quel Patriziato che per tanti secoli ha retto il Comune di Trieste. Possiamo farlo perchè quel corpo è da cinquant' anni estinto, nè del Consiglio patriziale dura in vita che un solo individuo il nobile Carlo de Rossetti; ned è tale da prendere ombra che del corpo patriziale si tenga pubblica parola.

Riverenti al Domenico de Rossetti; ed alle sincere sue affezioni a Trieste, ci proponiamo parlare di quel Patriziato, del quale egli desiderava lo ristabilimento, e ci proponiamo di parlarne, non già per venire in suffragio al divisamento di ristabilirlo, di farne elemento della società triestina, molla di pubblico reggimento, ma per mostrare come quella instituzione abbia vissuto, come decaduta, come perita, come tornati vani li sforzi a rialzarla; il che gioverà forse a porre in debita luce il severo giudizio, le satiriche profezie del Besenghi, che dichiarava inetta allora la città a reggersi da sè; a porre in luce il giudizio del Giuliani cui l' interesse individuale e la piena emancipazione da ogni sociale ordinamento, erano sufficienti a produrre la pubblica felicità. E volentieri abbiamo dato preferenza alla storia del Patriziato, perchè disfatto quel sistema sociale, nelle svariate e molteplici rifazioni si veggono ricomparire cose dell' antico, delle quali i proponenti medesimi non saprebbero dare ragione, se non fosse desiderio dell' antico, il che poi non è, dacchè lo si ignora; se non fosse di quello imitazione, il che neppure è. E si veggono proporre cose che credute nuove sono ripetizioni di cose vecchie e cadute, rifatte e ricadute.

A voi, io scrittore, mi rivolgo antichi Padri di questa Patria, a voi nobili Patrizi tutti che per otto secoli ne dirigeste il governo; voi siete scomparsi dalla terra e dalla memoria degli uomini sorvenuti, periste senza che neppure fosse annunciata la morte vostra; tenuti peggio che il malfattore espiante sul patibolo i delitti, non aveste quale ha costui l' onore dei pubblici proclami. Io che desidero sciogliere un voto di gratitudine devo aggirarmi pei cimiteri a rintracciare le povere vostre ossa sconvolte, gettate da canto, calpestate, lordate; non pietra o carta ha fatto ricordo di voi; il palazzo delle vostre radunanze, le sale dei vostri convegni, più chiese da voi alzate, le opere di vostra pietà, le istituzioni vostre sono rovesciate, distrutte; e tocca a me per il primo a rompere la pace dei vostri sepolcri, a parlare di voi, mezzo secolo appunto dacchè il vostro ordine cedette all' estremo fato. Io, non patrizio, cui neppure è lecito dirmi cittadino, mi sono proposto di fare officio pietoso, di raccoglier le vostre ossa disperse, di comporle a tumulo, di sovraporvi la Croce ed il Titolo.

E lo faccio in espiazione, di quelle irrisioni alle quali giovanetto, io pure batteva le mani. Abbiamo fatta a voi straniera la patria vostra, vi abbiamo appena accordato l' intelletto del giumento, vi abbiamo cacciato dovunque ci avvenne di incontrarvi come animali che conveniva distruggere, vi abbiamo

annichilito; le opere vostre tutte le abbiamo distrutte, anco le tombe.

La legge del taglione ci attendeva a sua volta e giustamente ci rimproverava il — non fare agli altri quello che non vorresti fatto a te —, ma non vi abbiamo creduto.

Addio Corvo Bonomo: il Codice delle leggi che componesti nel 1365 durò nella essenza fino al cessare del corpo; l'antichissima tua famiglia non conta che un solo individuo e sarà l'ultimo. Addio Domenico Pica, addio Adelmo Petachi, addio Antonio Dominici; quell'AVGVSTA CASA cui recaste nel 1382 il voto e la sommissione di Trieste, è sempre Sovrana di questa città. Addio Giovanni Antonio Leo, addio Domenico Burlo, non ha Trieste patito più eccidio, dacchè voi le impetraste salvamento da Pio II nel 1463. Addio Gian Francesco Bonomo; quel Convento in cui esalasti l'anima per trentadue ferite avute dai Veneti sulle contigue mura, dura ancora. Addio sventurate vittime delle discordie cittadine, addio Gian Antonio Bonomo, addio tu pure infelice Andrea Fisnich che col laccio al collo testavi. Addio gentil poeta latino Rafaele Zovenzoni, e voi onestissimi Stefano Renck, Giovanni Wassermann che stranieri avete redento da sventure la città. Addio Pietro Bonomo; le tue parole, il tuo amore di patria, il tuo coraggio, la tua saggezza, operarono il salvamento di Trieste, che preferisti a Vienna; l'instabilità delle cose umane tutto cangia, il palazzo ove davi si saggi consigli è ora ospitale di pazzi. Addio Pietro dei Giuliani; quelle cose che Carlo V non giunse a concederti per Trieste, le diede Carlo VI. Addio Andrea Rapicio fiore dei colti ingegni dell'età tua. Addio valoroso Daniele Francol. Addio faceto poeta italiano, Austriaco Wassermann. Addio Casimiro Donadoni; quell'emporio a formare il quale tanto adoperasti l'ingegno la penna e la parola, ha diffuso il nome suo per tutto il globo. Addio Cristoforo Bonomo-Stettner, cultore delle cose antiche. Addio Aldrago dei Piccardi, le bende vescovili non han più cinto il capo di triestino. Addio voi tutti che tanto avete amato questa città e che a fronte alta dicevate: Trieste è a noi patria.

RIPOSATE IN PACE

I.

LA PIAZZA ED IL PALAZZO.

Le città che non hanno reggimento e vita municipale, neppure hanno piazza; l' uomo ristretto ai bisogni della vita fisica, alla passività nel pubblico governo, allo isolamento, non ha bisogno che di strade per muoversi, di larghi per respirare aria più libera; al più ha bisogno di Mercato. L' indole delle città si manifesta alla loro costruzione e distribuzione, come l' indole dell' uomo si manifesta alla faccia. Le città baronali, ancorchè col progresso del tempo e per le avute libertà, fatte municipali, manifestano l' origine loro nella forma, la quale si limita a lunghi lunghi filari di case da un lato e dall' altro di una via principale, a piedi di un colle sul quale sta il castello del Barone; e citerem fra le prossime Gorizia e Lubiana per non andare più in là. Larga quell' unica via, nè calcolata punto sulle convenienze di salubrità, i radi vicoli sono angiporti anzi che strade.

All' invece le città municipali sono disposte a forma di corpo per lo più quadrato, calcolato sulla presuntiva condizione sviluppata del Municipio nei tempi futuri, cinte di mura sacrate dalla religione, sacre le porte della città, presidiate le mura da torri, come famiglia che vuol da sè custodire le cose proprie, anzi che lasciarle alla protezione del barone; ripartita la città dapprima a vie maggiori che veramente sono quelle del movimento generale; le aree risultanti da sifatto scompartimento suddivise da vie minori che dicevano vicinali, e di rinnovo aperte, su queste aree minori, vie che sono piuttosto di accesso alle case, le vie medesime poste a dispendio o del Municipio, o del vicinato, o dei consorti secondo indole loro. Nel sito più elevato della città collocata la chiesa unica, come quella che ne sta a presidio e tutela; la parte più nobile della città, i vici, provveduti di cappelle locali, che non vanno parificate alle chiese. Nella città, nel sito più nobile collocata la piazza, che non va confusa coi mercati, sulla piazza il palazzo e la torre segno visibile di giurisdizione; sulla torre le campane a convocazione dei Magistrati, dei Consigli, del popolo. Entro la città collocati

alcuni mercati che sono per li bisogni della cucina, gli altri mercati collocati fuor delle porte, come fuor delle porte i Conventi di frati minori, i navali, li opifizi strepitosi, le arti sordide. Nella piazza collocate le magistrature, le sale di radunanze, le arti ed i traffici più nobili, e fatta convegno dei cittadini, sia per gli affari della vita pubblica e privata, sia per lo vicendevole conversare, sia per semplice divagamento. La piazza luogo di pace, così che lo snudar ferro, o fare minaccie è gravemente punito; i delitti commessi sulla piazza sottoposti a pena doppia di quella che se altrove perpetrati; cosicchè (se è lecito il paragone) come ogni chiesa aveva il sacrato religioso, la piazza era il sacrato civile.

E questi ordinamenti materiali di città erano sapientissimi, ed ancor che uniforme prodotto di generale sistema, assai prudenza e previdenza esigeva la loro applicazione; questi ordinamenti materiali erano effetto degli ordinamenti di Comune. Così che a tutta certezza poteva dirsi, città che non ha piazza cittadina, ma soli mercati, non essere ancora nella condizione di comune, essere assembramento di persone che sè sole e la loro vita privata curano; città che non ha palazzo, non avere reggimento a Comune; città che non ha torre e campane non avere giurisdizione propria di rango maggiore; città che non ha distribuzione ed assegnazione di parti, non vivere vita municipale, ma se ne ha il nome averne il nome soltanto.

Antichissime sono le città e le instituzioni municipali ed antica ancor ravvisabile la loro distribuzione materiale, e le parti singole; e se avvenne che sifatte città abbiano perduta la municipalità colla perdita di questa, perdettero le parti singole la loro destinazione, rimasti luoghi senza vita, e facilmente destinabili a tutt' altro uso, come ne diede l' esempio Trieste nella sua decadenza municipale, reiteratasi due volte.

La Colonia romana ebbe senz' altro le forme materiali e gli ordinamenti di Municipio che si dissero romani perchè trasportati da questi, ma che sono di origine italica antica; non è di queste che intendiamo annojare il lettore.

Carlo Magno, aveva promesso all' Istria ed a Trieste la conservazione della condizione municipale, l' autopolitia, quale durava sotto il precedente dominio bizantino, e questa sua volontà confermata da Lodovico non venne frastornata da fatti speciali repentini, ma è naturale che Trieste posta entro reame le di cui instituzioni erano baronali, terminasse coll' entrare in quel reggimento. La preservazione della Municipalità, ancorchè dovesse seguire col modo di non deviare mai dall' antico ed esistente, non era poi sì facile, nè sempre possibile; a farlo occorreva conoscenza delle leggi e delle instituzioni romane, che era trasportata in semplice pratica, questa pure alterata per lo svariato gius che reggeva le singole persone secondo loro origine e condizione; perchè se le persone di chiesa professavano il gius romano qualunque fosse la loro origine, i baroni professavano per le baronie loro un gius tradizionale feudalesco, lo Svevo, il Bavaro, il Franco, il Longobardo, professavano il gius della patria originaria; le forme di reggimento baronale erano diverse dal municipale. A mantenere poi vivo il reggimento municipale, occorreva assai sapere e prudenza che quei tempi non conoscevano o non curavano; la Municipalità cesse alla Baronia.

E Baroni di Trieste coi diritti di Baronia maggiore erano i Vescovi, per donazione di Re Lottario, e durarono in dominazione quattrocento anni. Durante il quale tempo, non cessò il Comune, ma era confinato per le giurisdizioni a giudicatura di piccole cause e di piccole contravvenzioni, per la finanza a piccoli dazi per sopperire li piccoli dispendî; niun ingerenza nè per li mestieri, nè per le arti, nè pel traffico, niun diritto di fare provvedimenti amministrativi; e vi aggiungiamo niun Consiglio, bensì Vicinia. Da un Atto dato completo dal Romanin Samuele, vedesi chiaramente che niun Consiglio v'era; ma che la volontà del Comune manifestavasi ad individualità di voti, di tutti; ciò che dicevano anche *Università*, e che progredendo, il secol presente disse *voto universale*.

Sennonchè le condizioni depresse derivate da quel sistema suscitarono desiderî, che la Scuola di Bologna ed i Giureconsulti promossero a tutto potere ed a tutta fede, facendone uscire quelle Municipalità del medio tempo, che i meno esperti dissero Repubbliche, immemori che la libertà municipale dei Giureconsulti non mai si staccò dalla riverenza al potere Imperiale, la quale fu tanta, mentre il potere imperiale andava in vapori, che ebber rimprovero di servili.

La pace di Costanza, creduta frutto di guerra nazionale, non era più che la fissazione della sfera d'attività dei Comuni, sfera che sembra sì piccola; e tanto le città alleate dello Imperatore, quanto le ostili a lui ed i baroni dell'una e dell'altra parte ebbero eguale parte nelle libertà municipali, ed eguale soggezione all'Autorità Imperiale e dei Vicari in Italia.

E fra li Comuni che senza reclamo o forza, sibbene per effetto di principî universalmente addottati, viddero allargate le condizioni loro, e scemato il poter baronale che sovra loro stava, furono le città dell'Istria, ancor che il Patriarca appunto allora ampliasse i poteri baronali, e fosse superiore di altri baroni minori.

Cominciano col 1200 a figurare alcuni Podestà ed anche di Trieste, nello stesso tempo in cui il Vescovo Signore cominciava a coniare moneta; ma le notizie sono vaghe, più vaghe ed incerte le condizioni, e dacchè il Comune di Trieste potè conservare il testo delli suoi Atti di affrancazione, e dei suoi ordinamenti e delle sue leggi; a questi documenti è meglio attenersi, perchè ci mostrano fino da origine lo sviluppo progressivo dell'autonomia dal 1253 fino al 1468 quando ebbe gravissima alterazione, fino al 1523 in cui cessata l'autonomia continuò l'autopolitia.

Al 1253 poniam l'epoca di incipiente emancipazione dalla Signoria dei Vescovi, compiùta nel 1295, sostenuta colla violenza nel 1313, legittimata per Giudicato arbitramentale nel 1353.

Gli ordinamenti di Comune erano allora: tre Giudici o Consoli, un Consiglio, non giudizio civile, non penale, non autonomia; nel 1295 si aggiunsero queste. Difficile opera è il riconoscere la disposizione materiale dell'antica città.

Guida fedele a siffatte indagini è dapertutto l'antica distribuzione della città, la quale dura e si manifesta nelle linee antiche di distribuzione mantenute dalle moderne costruzioni, ancorchè alterate in parti di minore entità, ma appunto le parti che stanno intorno la piazza, e che altravolta dicevano il Rione o Contrada del Mercato, subirono tali modificazioni da non poter colla sola inspezione della odierna materialità,

giungere a ricognizione dello stato che immediatamente precede, o di più antico. Di che è causa lo stato sociale di Trieste, repentinamente passato da suddito baronale a municipale perfetto, l'ampliazione che si diede alle instituzioni municipali le quali diedero occasione ad ampliare gli edifizi, a cangiarne la destinazione. I tumulti del 1468 recarono grandissimi danni alla città, così nella diminuzione del popolo, come nel guasto delle fortune, la città decadde, ed i plebei che presero gran parte alle pubbliche cose in rimpiazzo dei nobili uccisi, banditi, esuli, siccome i novelli che vennero dalle parti di Napoli e d'Italia centrale, intenti più al personale vantaggio, nè ben affetti alla antica città, e delle cose di questa ignari, non ebbero nè potevano portare alle instituzioni patrie ed ai monumenti quelle affezioni che fanno prediligere le cose antiche, vero essendo il detto — ad uomini nuovi, cose nuove —. Descrizioni di singole parti della città, non possono sperarsi, e per quante ricerche venissero fatte, tutte tornarono inutili. Vedute o disegni fatti nei secoli decorsi o sono oltremodo imperfetti siccome le monete, i suggelli. Le scolture e le pitture raffiguranti la città in mano di Santi protettori sono o arbitrarie o vaghe di troppo, un disegno che fu tratto dall'Archivio generale di Venezia dà qualche luce, quelli da 150 anni in qua sono troppo moderni.

Mancano storie scritte; non già che gli antichi abitanti le spregiassero, anzi all'opposto ne menavano pompa, ma erano tradizioni, non bene certe, che i novelli ricusavano, e che terminarono in sciocche borie municipali. Non mancavano belli ingegni, ma datisi alla poesia latina, preferirono scrivere versi gentili; i lavori di alcuni andarono perduti, e sarebbersi perduti anche i due unici cronacisti, l'Ireneo e lo Scussa, se il Municipio non avesse fatto stampare la prima parte di quello, e se il manoscritto dello Scussa non fosse passato in mani conservatrici.

Dovette trarsi notizie dalle intestature di contratti, e da roli di guardie, da atti civili che a migliaja fur svolti, miserevole e facchinesca fatica, della quale è dubbio, se trovi compenso nel lambiccato. A queste si aggiunsero altre cose che per lo studio delle storie patrie e per altre vie furono note.

La città materiale era compatta, cinta di mura e torri, ripartita in quattro quartieri, non avendo oggigiorno sufficienti notizie per portarli a sei, come è verosimile che fossero. Ed erano: *Castello*, il quale comprendeva il più della città dall'alto del colle al clivo di Santa Maria Maggiore; e senz'altro era questa la primitiva colonia romana; ed il nome di Castellum sembra registrato da Strabone la dove dice di Trieste *Frurion*.

Mercato, al mare, sottoposto al Castello, dal quartiere detto altravolta degli Ebrei fino a piazza Cavana.

Riborgo, quartiere a levante di Mercato, nella parte piana;

Cavana altro quartiere a ponente pure in piano.

Quelli che si potrebbero aggiungere:

Chaboro l'antico Campidoglio che sull'alto del colle faceva corona alla città.

S. Lorenzo, del quale è noto il nome primitivo, poi fu giardino dei Capitani, or possessione Ellul, e ritenevasi in *Castello*.

Questi due ultimi quartieri erano malconci e pressochè derelitti, argomento di sollecitudini per ripopolarli.

Il Duomo era in *Castello,* come in Castello era la chiesa di San Silvestro. Non conviene credere che il nome venisse dall' odierno Castello, il quale fu decretato da Federico III nel 1470, ed allora e lungamente poi ebbe il nome di *Castrum,* e di *Fortezza* ed è fuori del recinto della contrada di Castello; nè ebbe il nome dal Castello che i Veneziani costrussero dicendolo *Amarina,* che questo era in altra contrada, in Riborgo, sull' odierno Corso; il Castello di Federico era in contrada *Cabóro.*

In Castello e presso al duomo era l' Episcopio, or distrutto, e la Canonica pei Canonici allor tenuti a vita comune.

In *Mercato* era la Piazza ed il Foro, quella ove è l' odierna piazza del Rosario, però maggiore, e veramente Mercato; questo ove è la piazza piccola, però più allargata giungendo dal Malcantone alla via che mette dalla Loggia a S. Silvestro, ove nuovo progetto collocherebbe la Casa del Comune.

Questo Foro era veramente la piazza vecchia, sebbene non ne portasse costantemente il nome per ciò che si dirà più tardi. Ed in questo Foro stavano quegli offici di Comune, come erano allora ristretti, crediamo alla esistenza di un palazzo, il quale sarebbe stato del Comune, non del *Gastaldo,* pensiamo che il Gastaldo avesse abitazione presso l' Arco che dicono di Riccardo, dove certamente v' erano prigioni. E le prigioni sempre trovavansi vicine al palazzo, come si vidde in Trieste, si vede in Venezia ed in tante città.

Il palazzo comincia colla autonomia del Comune, col palazzo comincia la piazza. Tutta la odierna piazza è terreno sottomarino portato ad aria per sovrapposto materiale, sia per naturale effetto, sia per incuria di governo, sia di proponimento. Parte del foro e tutta la piazza erano bacino di porto romano, del quale rimane il mandracchio. Dal lato di S. Pietro, fino da tempi romani era terreno largo che sembra usato per costruzioni, dal lato opposto il molo non era più largo di 6 piedi. Nel costruire la casa fu Costanzi, era Vicedomineria, si posero a giorno la gradata di approdo, e collonnette per assicurare le barche. Sembra che il bacino del porto romano andasse lentamente ingombrandosi, e che quel corpo avanzato che formava altre volte la piazza fosse il prodotto dei moli del Mandracchio, i quali facevano resistenza alli dilavamenti del mare, mentre erano nucleo d'addossamento a melme e rovinacci.

Col 1252 comincia nel Comune il diritto di avere palazzo che certo era collocato ove stava il così detto Teatro vecchio, dirimpetto alla Casa odierna del Comune. Da un affresco potemmo riconoscere che questa parte di palazzo avesse le finestre a semicerchio e ad una sola apertura di luce, il che è per noi indizio di tempo precedente all' altra parte di palazzo, di cui parleremo più tardi e che aveva le finestre binate ed a sesto acuto. Nel 1295 vi si aggiunse la torre segno visibile di alta giurisdizione, e progredendo nell' interrimento si costruì l' altra metà del palazzo al di là della torre, il quale faceva fronte alla piazza risultante dal terreno fra la Casa del Comune ed il palazzo, così che la piazza aveva forma di plinto. Questo palazzo complessivo era compiuto nelli primi anni del secolo XIV, ma crediamo che sempre si sia lavorato intorno, come avviene di pubblici edifizî.

E non appena compiuto che già dal lato del palazzo guardante il Mandracchio gettavansi a ridosso rovinacci e terra e formavasi altra

piazza che dissero la nova, tolta poi per fabbriche soprapostevi, così che il palazzo alzato in riva al mare vi rimaneva discosto. La piazza ebbe compimento di forma colla costruzione della chiesa di S. Pietro opera di pia volontà di un negoziante di drapperie che mentr' era in vita ebbe nome Pietro Onorati, la quale era contigua alla casa ove abitava il Podestà poi il Capitano. Or della Piazza diremo le parti principali.

Il palazzo. in complesso aveva forma di due ale ai fianchi di una gran torre che stava sulla fronte verso la piazza, decorata, e sulla quale si collocarono più tardi due figure enee mobili che battevano le ore, che il volgo prendendo argomento dal colore del bronzo ossidato, li diceva i mori di piazza, e per derisione diceva l' uno Michez, l' altro Jachez, che sarebbero Michele e Giacomo, nel modo come uno slavo direbbe all'altro. Sulla torre era l'orologio, fatto collocare fino dal 1356. Nessun vessillo alberavasi sulla torre, ciò facevasi sulla loggia del Comune; bensì apposita scala metteva alla torre, la quale anzi che delle due ale fare un corpo solo, divideva il gran corpo in due palazzi l' uno a sinistra il vecchio, l' altro a destra il nuovo.

Sulla torre stavano le campane del Comune tre di numero, una delle quali era la maggiore e la dicevano così, altra la dicevano dell' arrengo, la terza era per gli offici civili.

Il palazzo era sovra arcate portate da colonne, che le dicevano *volti*, e tra questi ve ne era uno che dicevano il gran volto, non sappiamo se fosse quello che corrispondeva alla Torre. Dal lato del Mandracchio non v' erano arcate; sotto il corpo del palazzo vi erano stazioni che oggi diressimo botteghe le quali venivano date a locazione. Il palazzo era ad un piano solo, la cresta era decorata di merlature alla forma di quelle che usavano i Guelfi. Di quale materia fosse il palazzo lo ignoriamo, di cotto no certo, lo crediamo piuttosto costrutto in pietra grigia; bianca per le parti di decorazione. Nè si risparmiarono come materiale pietre romane; nel disfarsi il palazzo vecchio si trasse antica non ignobile inscrizione, la cui leggenda fu raccolta dall' Ireneo e dallo Scussa.

Più scale mettevano al piano superiore, delle quali una era la maggiore; ignoriamo come fosse scompartito nell' interno, ci è noto soltanto che vi era una Sala grande ed una minore, una vecchia ed una nuova; che in una di queste sale erano statuette con leggende in caratteri gotici, e che vi erano pitture sulla tavola, ed anche sulla tela, il celebre Bassano era stato chiamato a dipingervi. Certamente vi erano anche gabinetti, ed abbiamo notizia di certa finestra intelerata nella stanza del Podestà, ma nè questi, e per conseguenza neppure il Vicario, od il Luogotenente, od il Giudice dei Maleficî vi abitavano, lo sappiamo perchè un Capitano austriaco dei primi tempi, volle nominare un Vicario, adducendo che l' età progredita non gli concedeva la fatica delle scale per recarsi all' officio. Nel palazzo non vi erano che le sale per le radunate del Consiglio Maggiore che era di 180 individui, del minore di 40, per le sedute come dicono oggi, di altri collegi, dei Savî, della guerra, della Balia; il palazzo era veramente di Consiglio e non più, crediamo che solo nei primi tempi vi si tenessero Corti di Giustizia. Entro il palazzo vi era l'armeria, di spade, lancie, corazze projettili e simili; v' erano anche prigioni, una delle quali era sotto una

scala, non prigioni di pena, che le pene erano morte, bando e multa, ma prigioni di arresto. La prigione delle donne era separata da quella degli uomini; ambedue crediamo non fossero più che locali piccoli oscuri. La prigionia scontavasi nella *Basta* del Comune, nome frequente allora, divenuto celebre per la Basta di Parigi che dicevano la *Bastille;* la Basta era specie di Torre; le formole delli drammi han conservato l' indicazione delle prigioni — *il fondo di una torre*, e sulle torri esponevansi per tre giorni i dannati a morte nelle cappelle che stavano sovra ogni torre, per cui ancora il volgo dice dei tre ultimi giorni di un dannato a morte — *l' han posto in chiesuola* — ancor che oggidì non si ponga in cappella.

I dibattimenti della giustizia civile e penale, tenevansi in altri edifizî, però sulla piazza, i Vicari sedevano frequentemente nella chiesa di S. Pietro, il Giudice del Malefizio sulla loggia odierna del Comune.

La cappella di S. Pietro alzata per legato di Pietro Onorati chiudeva una fronte minore della piazza, con architettura che crediamo simile a quella del palazzo, o più veramente materiata come il palazzo; fu alterata più tardi, poi levatane una parte, però quella che rimase non era la chiesa di S. Pietro, piccola cappella, che per apertura di volto comunicava colla odierna la quale era sala di dibattimenti. Ed era costume che si cominciasse la giornata coll' ascolto di una Santa Messa; crediamo che il Podestà avesse dalle sue stanze finestra sulla chiesa, e passaggio per quella parte che ora è sacristia ed abitazione di Cappellano.

Nè alcuno rimanga scandalezzato che nelle chiese si tenessero radunanze e si facessero atti di governo civile; queste non erano chiese pubbliche, il solo duomo era vera Basilica, le altre erano cappelle private. Così in Pirano nel quale i cinque quartieri erano separati da mura, e nel quale le gelosie quartierali non hanno cessato del tutto, il consiglio si radunava alternatamente in una delle cappelle regionarie, in S. Pietro, in S. Clemente, in Santo Andrea, nella cappella di piazza vecchia, in Santo Stefano. Ed anche in Trieste dopo che S. Pietro divenne cappella del palazzo e della piazza, avvenivano adozioni, legittimazioni, arrogazioni ed altri atti di giustizia volontaria, in S. Silvestro, in S. Sebastiano.

Contigua alla cappella di S. Pietro, era la residenza del Podestà occupante la strada che mette al Corso, la casa che fa angolo verso piazza tra Corso e Malcanton, un cavalcavia su quella che dicevano e dicesi ancora bocca di Piazza, e quelle due casette che stanno fra bocca di piazza e l' odierna casa del Comune. Vi abitavano anche i due Vicarî, m non costantemente. Il Palazzo del Podestà era sovra arcate e sotto gli archi stavano botteghe date in affitto; in questa casa teneva il podestà i cavalli che era in debito di avere pronti, stalla che poi fu trasferita ove è oggidì il Caffè degli Specchi.

L' odierna Casa del Comune era senz' altro pubblico edifizio, ma variò così di forma come di destinazione. Vi si distinguevano quattro corpi, il principale dell' odierno, quale era prima dell' aggiunta di quattro finestre dal lato della loggia odierna, ed era corpo fiancheggiato da due loggie, ove solevano i Consiglieri venire all' aria, e questa era la sala ove radunavasi la Quarantia, almeno di solito; era sovra arcate, e prima del 1790 in cui fu rifatto l' edifizio vedevansi sulle pareti

esterne pitture a fresco, che gli *inglesi* venivano ad ammirare (per inglesi alla fine del secolo passato ed anche in questo si indicavano gli amatori di pitture, per gli intelligenti non si aveva nè si ha nome). Poi veniva altro corpo, verso l' odierna loggia, che crediamo fosse questo la loggia; poi la Stuba del Comune, nella quale si tenevano i dibattimenti civili e penali.

Altro corpo rimaneva, occupato oggi dall' Officio Edile, del quale la costante destinazione antica non ci è nota, crediamo variasse nel variare dei tempi, crediamo fosse antico fontico, al principio del secolo passato fu Vicaría, al principiare del presente Officio del Magistrato e Biblioteca. Il pianterra era ad arcate, così che tutto il giro della piazza aveva portici e botteghe o stazioni.

Il quarto lato della piazza era aperto, congiungendosi con piazza minore che dicevano del pozzo del Mare, e questa parte la dicevano *Capo di Piazza;* ed in questa era altro pozzo che dicevano dei cavalli; il pozzo del mare aveva catena e stagnati per estrarre l' acqua. La piazza del pozzo del mare poteva considerarsi appendice della piazza, su questa stette la casa di abitazione del Vicario per lungo tempo, ma non era edifizio destinato perpetuamente a tale uso.

Alla chiesa di S. Pietro era la pietra del bando, sulla quale salito il banditore, a suono di trombetta proclamava ordini di governo; alle scale del palazzo si faceva altrettanto; sulla piazza stavano due colonne l' una sostenente il Santo Patrono, l' altra il simbolo della dominazione, ed erano ove sta ora la fontana; al palazzo eravi la così detta *pigna*, pietra in forma di tale frutto, con anella fisse, alle quali si attaccavano condannati esposti così al pubblico ludibrio; sulla piazza e pensiamo dinanzi la torre era il sito delle giustizie capitali, se il delitto non richiedeva altra pena maggiore, lo trascinamento a coda di cavallo e l' appensione alle torri; in piazza seguiva la decapitazione semplice, l' appiccatura fu in uso come solita pena a tempi tardi.

Sul Foro stavano gli offici amministranti; v' era la loggia che poi si disse vecchia nella quale i tre giudici solevano sedere al loro banco per ascoltare e risolvere le questioni e le querimonie degli amministrati; la Procuratìa, che dicevano Procurarìa, residenza del Procuratore generale, l' Officio di esazione dei Dazi, l' Archivio degli atti in apposito edifizio che dicevano la Vicedominaria, il banco dei Cambî, il forno pubblico del Comune, il sito ove stavano pubbliche le misure così lineali che cube; i cancelli di notai, le botteghe di trafficanti. E vi erano loggie, a riparo delle quali stavano le venditrici di pane e perfino le loggie dei brigenti o facchini, provvedendosi così per questa povera classe contro le pioggie ed il sole. Il foro dopo la creazione della piazza rimase mercato di pane, di frutta, di fiori, alla cui vendita la piazza era interdetta.

Formatasi la piazza si provvedette alle appendici di questa. Sulla piazza era la Casa detta degli Ebrei, pubblici feneratori, chiamati dal Comune, a condizioni precise, e crediamo fosse contigua alla chiesa di S. Pietro; poi veniva e dietro palazzo (ove sta ora la casa del Casino vecchio e tedesco), il Macello, le stalle del podestà; fra il Palazzo ed il Mandracchio case del Comune destinate ad esercizio di arti, a botteghe; il postribolo; poi ove è la locanda grande, locande per mercanti, specialmente slavi e tedeschi, e di nuovo ove è casa Pitteri, luoghi per

albergare forestieri. Entro la piazza stava il Medico condotto, il Chirurgo che dicevano Barbiere ed aveva apposita officina, la Spezieria del Comune, le bische di giuoco che in ogni altra parte di città e ad un miglio di distanza era interdetto, e quelle altre case destinate alle necessità od alle agiatezze della vita comprese le voluttà. Gli orefici, gli spadari, le arti sordide e strepitose erano interdette, così il commercio, ed il deposito di ogni merce o materiale.

La piazza era designata da segni visibili di confine, fossero dipinti o di pietra, non siamo giunti a vederne alcuno. Gli Statuti avevano cura di disegnarli esattamente, ma registrandosi nomi di persone per indicare le case torna pressochè impossibile il rintracciarle. L'ultimo Codice degli Statuti non fa descrizione ma si riporta alle marche visibili.

Però siamo in grado di dire che entro i confini della piazza si ritenevano la casa odierna del Comune e le appendici che vi stanno a dritta ed a sinistra, la isola Pitteri, tutto il corpo del palazzo, la chiesa di S. Pietro e l'abitazione contigua del Podestà o Capitano, così che nella piazza si comprendevano le case poste entro i confini. Nella piazza era compresa la piazza del pozzo del mare, ne era escluso il Foro del Comune.

La piazza di Trieste veniva così ad essere escorporata dalla contrada del Mercato a cui naturalmente apparteneva per formare corpo che non era sottoposto alle leggi, comuni ai quartieri della città, ma godeva privilegi così di favore, come di carico, di favore per la pubblica pace guarentita, per le doppie pene comminate, per la tolleranza di giuochi e di altre turpitudini, interdette fuor dei confini di quella.

Ed egualmente crediamo fosse corpo privilegiato il *Chaboro* come quello che veramente stava sotto giurisdizione militare, ma col tempo decaddero più cose.

La piazza era presidiata da corpo armato, come il Chabor; sulla torre eravi guardia; però mentre nel Chabor si tenevano stipendiarî o veri soldati, nella piazza tenevasi guardia soltanto da cittadini.

Solevano le piazze antiche decorarsi con monumenti di onore per uomini benemeriti, e molti avanzi si hanno in Trieste romana di statue alzate nella parte nobilissima del Foro; ma Trieste del medio tempo non lasciò traccia, ed il piedestallo che reggeva la statua equestre di Fabio Severo, serviva quale pietra di bando. Ned è a credersi che il genio municipale sì prevalente allora, comportasse che a private persone si facessero tali dimostrazioni, se ne fecero dopo il 1700, ed anzi si andò tanto innanzi da collocare nell'odierna casa del Comune lapida in onore dell'arcivescovo Michele Brigido, del quale per Trieste non sono noti li titoli a benemerenza, se non fosser quelli di essere nato in Trieste, di aver avuto sedia in Consiglio e di essere stato fratello del Governatore di allora.

Neppure ai Principi si costumò nei tempi più addietro di porre segni pubblici, si cominciò con Ferdinando I in di cui onore, imitando i romani, si alzò colonna con sovrapposta Aquila però nella piazza del Pozzo del mare; nella maggiore si posero colonne con statua in bronzo a Leopoldo I, con statua in marmo a Carlo VI, la prima delle quali fu trasferita dirimpetto alla Borsa.

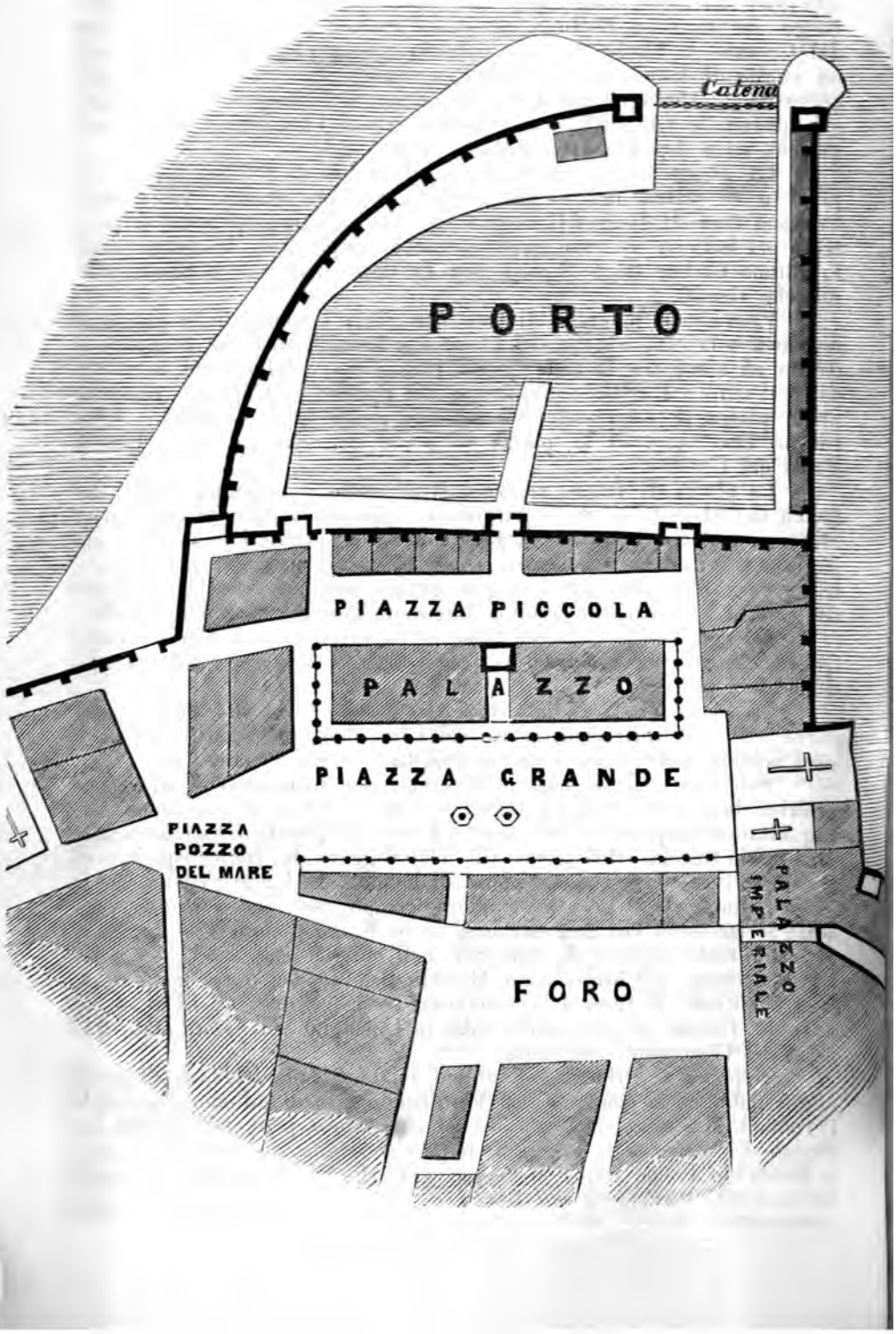
Catena
PORTO
PIAZZA PICCOLA
PALAZZO
PIAZZA GRANDE
PIAZZA
POZZO
DEL MARE
PALAZZO
IMPERIALE
FORO

Sulla piazza inalberavansi il vessillo del Comune, dalla loggia, in altri siti si alzavano pennoncelli colla bandiera però a segno di festività soltanto.

Sulla piazza che dicevano anche la grande, facevansi allegrezze pubbliche; si dava la caccia del toro, si suonava a festa dinanzi alla loggia dai Pifferi, ossia stromenti da fiato, nella festa dei fiori si cuocevano e distribuivano alla plebe le fritelle, sulla piazza si facevano le giostre, alle quali dapprima venne assegnata la piazza nuova dietro il palazzo, poi fatte libere anche in altre parti di città. Delle quali è memorabile che volendosi tenere, era debito di darne avviso alla Magistratura la quale faceva proclamare la giostra; e se proclamata, i giostranti non erano imputabili delle morti o ferite sia dei giostranti medesimi, sia degli astanti; in difetto di annuncio la giostra che dicevano anche bagordo, era punita colla legge contro le ferite e la morte. E quando sifatti giuochi sanguinosi cedettero il campo alle finte battaglie, alle *moresche*, si battevano queste sulla piazza, e su questa facevansi i giuochi dei così detti *istrioni* e dei *giuocolatori*, di quelli cioè che davano spasso al pubblico sia con giuochi di destrezza, sia con salti, e balli su funi, sia con canti e narrazioni; gl' istrioni coi pifferi accompagnavano la Processione del Corpus Domini. Dal che deve dedursi che gli istrioni sapevano anche cantare sul serio, come i cantanti delle opere, e non erano sempre buffoni, come il nome autorizzerebbe a credere, o giocolieri soltanto.

PALAZZO PVBBLICO

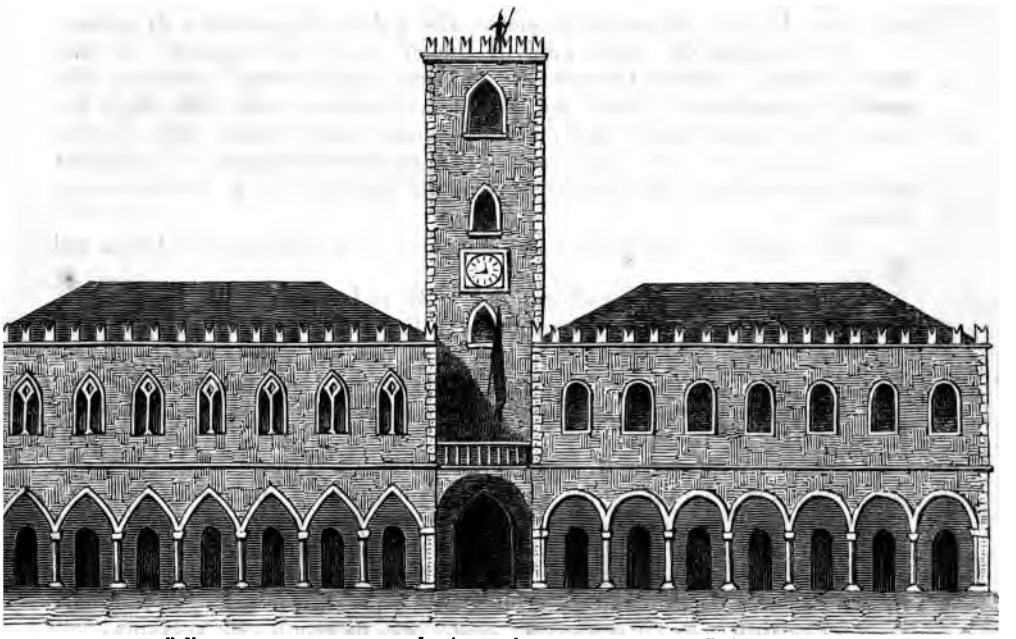

Il Nuovo. *Loggia grande.* *Il Vecchio.*

Così la piazza mentre durò la vita municipale, fu la sala di conversazione, di divertimento, e di affari per tutta la città, e quando

vennero in voga i Teatri stabili ed i Casini, sulla piazza fu il teatro, e sulla piazza il casino che dissero di S. Pietro o dei Nobili, il quale dura tuttora sotto nome di Casino vecchio.

Una parte della piazza riservata era per li nobili, quella che era più prossima alla chiesa di S. Pietro; solevano radunarvisi le patrizie e passeggiare sotto i portici ed uscire dalla Porta del porto, per recarsi sui moli del Mandracchio e sul grande a pigliare i freschi. In tempi più visini non isdegnavano sedere al caffè ed al casino, però con qualche lavoro tra le mani.

La casa dove si abita corrisponde sempre alla persona che vi ha stanza ed è segno della considerazione in che si tiene ed è tenuta. La storia dei palazzi municipali è la storia del municipalismo.

Gli antichi Patrizî avevano due palazzi sulla piazza e la piazza medesima, vi avevano cappella, cappellani, orchestra, cantori, predicatori, avevano altro palazzo per le radunate minori, e la curia per gli officî; il Podestà aveva proprio palazzo.

Distrutti i due palazzi per incendio, altro ne fu sostituito, che era la metà dei vecchi, quello del Podestà, divenuto imperiale non fu usato.

A tempo di Giuseppe II, il palazzo fu adoperato esclusivamente per teatro, il consiglio passò nella casa dell' odierno Magistrato, ove eravi sala del Consiglio dei quaranta nel sito che corrisponde sopra offici della cassa civica; magnifica scalea vi conduceva, aperta soltanto all' occasione delle grandi radunate; la piazza già convegno dei Patrizî, loro sala, divenne allora mercato di erbaggi, di frutta, di polleria, le statue di Leopoldo I e di Carlo VI si trovarono contro aspettazione in mezzo alle ceste di pomi, di aranci, in mezzo alle gabbie di piccioni e di galline.

Il consiglio dei primi anni di questo secolo allorquando si alzò nuovo teatro, poteva tornare al Palazzo, ma si tenne piuttosto alla casa del magistrato rifatta nel 1790 e radunavasi nella sala degli incanti, che era anticamera di livree delle stanze del Preside, sulla loggia.

Non di rado avveniva che il consiglio fosse chiamato a radunarsi nelle stanze private del governatore o del preside; in S. Pietro non si radunò più.

Il consiglio napoleonico radunavasi nell' anticamera di livree del Maire.

Il consiglio Ferdinandiano del 1839 radunavasi sulla loggia, che era sala di incanti, non più anticamera di livree; nè mai altrove.

La Costituente del 1848 si radunava ora nel palazzo della Borsa, ora nella sala d'incanti, così anche il consiglio del 1849, secondo stagione.

L' odierno consiglio radunavasi nel palazzo di Borsa, poi variò da Borsa a sala di incanti.

Strano divario fra il modesto comune di Trieste che accoglieva nei suoi palazzi l' imperatore Federico con tutta la numerosa corte (e preparavasi accogliere Massimiliano), e gli faceva omaggio mentre stava seduto sul trono, ed in quelle sale dava feste, convitti, allegrezze — ed il moderno comune della città di Trieste che ha rango di provincia da corona e titolo di Città immediata, chiedente a prestito le sale per radunare i suoi Consigli non di tre o due cento, ma di meno che sessanta.

Ora 1858 lasciati i molti progetti di non molto addietro del 1816 cioè, del 1827, del 1846 si addottò magnifico piano, del quale si può desiderare che venga tosto ad effetto.

Diamo alcuni testi di provvedimenti per la piazza antica tratti dai Codici degli antichi Statuti.

1321. Ordinamus quod quodlibet dominium quatuor mensium debeat et teneatur facere fieri super ripam maris incipiendo a paladis Cavane et veniendo versum palacium Comunis duodecim passus murorum sine voltis, altorum de supra terram uno passu Comunis sub pena centum lib. pro quolibet potestate et Judice, et nihilominus sequens regimen judicum debeat et teneatur facere aptari domum novam Comunis de cameris et caminis et aliis dicte domui necessariis sub dicta pena.

1323. Muri novi incepti — a palada Cavane ad portum.
II L. 139. Ordinamus quod in libertate domini Potestatis Judicum vel Rectorum qui pro tempore erunt sit in aptando Palacio Comunis vel muros inceptos Civitatis solos super mare expendendo ipsi C lib. parv. in aptando Palacium Comunis predictum.

1325. Statutum est de novo quod illi de Contrata Rene a domo S. Alberici botez superius usque ad domum Justi de Sulimbant tam a parte superiori quam inferiori vie teneantur facere fieri unam viam suis expensis per quam possit iri per Januam donote ad puteum novum positum prope Januam Riburgi et aptare sive aptari facere fontem in Rena positum sub domo domini Matthei Bajardi suis expensis.

1325. Statuimus de novo quod Fontechus Comunis qui est apud veterem logiam Comunis reducatur in logiam et pro logia remanere debeat.

— Statutum est de novo quod ille tres staciones Comunis Tergesti que sunt sub vetere palatio Comunis deinceps non affitentur modo aliquo ingenio sive causa et remanere debeant in comune et hoc a festo S. Michaelis in antea.
Ordinamus quod domus comunis ubi moratur potestas bene debeat aptari. — St. L. 1, R. 32.

1325. Statutum est de novo quod fient domus post Palatium Comunis super terram Comunis sitam apud domum olim domini Johannis de Hereurico per Comune Terg. factis ipsi domibus in eis stare abitare et laborare teneantur butiglarii et non alibi, que domus fieri debeat et compleri per Comune Tergesti usque ad proximum festum S. Laurentii nuper venturi et quod Potestas cum Judicibus qui pro tempore fuerint debeant et teneantur facere fieri et compleri dictas domos sub pena quinquaginta lib. parv. pro potestate et XXV lib. pr. pro quolibet Judice et nichilominus facere et complere teneantur dictas domos. Et sequens dominium teneatur et debeat exigere dictas penas sub dicta pena.

1325. Statutum est de novo quod magnum fontachum Comunis Terg. palmentetur et aptetur pro ut dominio videbitur expedire cum denariis fontachi et quod potestas qui pro tempore fuerit cum suis judicibus teneatur eligere duos homines qui electi deputentur supra dictum laborerium complendi et provideatur dictis duobus hominibus de Camera Comunis de eorum labore in discretione dominii.

1326. Quod quodlibet dominium quod erit pro tempore teneatur et debeat expendere L lib. par. in aptando menia Civitatis Tergest. incipiendo a turri Celle usque ad Turrim Tigoris quondam dni. Marci Ranfi sub pena XXV lib. par. pro potestate et judice contrafaciente.

1327. Additum et ordinatum est quod confines plateae habeantur a novis turribus seu piscarie et fraternitatum et fosatum penes domum Comunis citra versus plateam Comunis et in civitate Tergestina prout antiquitus fuerunt et erant.

1328. Additum est quod Staciones existentes sub palacio veteri affitentur et affitari debeant pro comuni a modo in antea ad comodum et utilitatem Comunis Terg.

1331. Statutum est de novo quod sequens dominium teneatur augmentare stationem Procurarie Comunis in qua generales procuratores habitant ad exigendum condemnationes videlicet quod dictam stationem fieri facient et trahi in longum tantum quantum capit et tenet Janua logie. Et quod murus logie qui est ubi Judices sedent ad banchun juridicum destruatur taliter quod logia nova remaneat aperta tota versus logiam veterem ubi solent Judices sedere causa reddendi jus. Et quod banchus Juridicus fiat in nova logia que est penes fontachum sub pena XXV liber pro quolibet Judice.

1332. Ordinamus quod dominium nuper intraturum a die septimo presentis mensis januarii in antea teneatur et debeat facere fieri domus post palatium Comunis cum denariis deputatis pene fontacharios comunis occasione Turris de Gritimberch sub pena lib. C parv. pro potestate et quolibet Judice. Et super hoc eligantur in majori consilio duo boni viri qui balolentur unus contra alium et qui obtinebunt per majorem partem majoris Consilii firmus sit ad officium dictorum domorum fiendarum. Et confirmatus refutare non possit sub pena L lib. parv.

1332. Additum et correctum est quod quodlibet regimen Judicum teneatur ponere et poni facere libras trecentas parvorum ad minus apud Fontecharios Comunis et causa aptandi et aptare faciendi palacium domos et Waita Comunis et predicti Judices sint absoluti a quolibet opere murorum donec dicti palacium domus Waite fuerint aptate et teneantur facere incipere ad laborandum a media quadragesima proxima ventura in antea sub pena centum lib. par. pro quolibet Judice contr.

1335. Statutum est de novo quod sequens dominium, debeat facere reaptare muros Civitat. Terg. penes Januas S. Michaelis et Donote. Et incipere muros gironis piscarie secundum tenorem reformationis majoris Consilii sub pena XXV lb. parv.

— Nulla persona Civis vel habitator Tergest. sit ausa vel presumat modo aliquo currere vel bagordare cum aliquo equo vel supra aliquem equum in aliqua parte seu loco in civitate Terg. excepto quam in platea comunis civ. Terg. post palacium Comunis et hoc sub pena C. soldorum parv. pro qualibet persona contrafacente et qualibet vice.

1337. Statutum est de novo quod per Comune Terg. fiat una domus post Palacium Comunis videlicet apud voltos Comunis versus domos Butiglariorum ad usum Mercatorum Sclaborum et aliorum qui conducunt

victualia in Civitate Terg. qui possent tenere equos et alia sua animalia in dicta domo. Et fiat de petra cocta coperta cum cuppis et Judices qui intrabunt ad regimen de Mense Madii prox. venturi hoc facere teneantur.

1337. Additum est quod vetus logia Comunis Tergesti in qua conservantur armamenta Comunis fiat super duobus voltis de lapidibus et muri ipsius logie lavorentur et fiant tam a parte versus palacium quam a parte versus logiam panicocullorum cum lapidibus coctis, quod laborerium facere debeant Judices pro Comune qui tempore Madii proximi venturi ad regimen intrabunt et sint ipsi Judices et regimen excusatum de non faciendo muros Civitatis per totum eorum regimen secundum formam Statuti murorum.

1337. Additum et quod Fontichus Comunis Terg. fiat subtus vetus Palatium Comunis ubi morantur equi potestatis et staratichum Comunis Terg. fiat in fonticho Comunis ubi nunc est fontichus, et equi Domini Potestatis stare debeant et teneri in domo Comunis in qua olium morabatur Nicolaus Novellus et in dicta domo fieri debeat stabullum pro equis Potestatis. Et quod dominium quod fuit ad regimen de mense Madii venturi facere teneatur predicta cum denariis de fontecho sub pena librarum XXV pro quolibet Judice contrafaciente.

1338. Additum est quod Judices qui intrabunt ad officia mensis Januarii in antea emere pepige (*sic*) debeant ad eorum postam trabes faciendi seu regendi plantonas vel tabulas et trabes necessarias pro aptacione dicti Fontachi mutando mutandis sub Palatio veteri sub pena lib. L pro quolibet Judice, pro quo remanet predicta complendi nec predicta proponi debeant neque possint in majori Consilio quin perficiatur dictum opus sub pena lib. C pro potestate vicario loco pot et lib. L pro judice contrafaciente.

1342. Quod Potestas et Judices futuri de Mense Januari teneantur et debeant reducere et reduci facere in fontacho Comuni Staraticum, et Fontachus Comunis reducetur post palacium Comunis subtus novum palacium comunis.

1350. Ordinamus quod confines platee civitatis Tergesti sunt infrascripta videlicet a domo heredum qm. S. Vigelmini Copa citra versus plateam Comunis, et per stratam que protendit a dicta domo per ante domum que fuit qm. S. Bertucii Renaldi et Stationes usque ad Forum Comunis et ad domum heredum qm. Ser Nicolai de Galvano et a dicta domo ipsorum qm. S. Nicolai de Galvano citra per stratam que protendit versus puteum maris per ante domum S. Gregorii de Leo et heredum qm. Ser Andree de Judicibus usque ad domum heredum qm. domine Perare uxoris olim S. Francisci Rubei et a dicta domo citra versus plateam Comunis et in palacium Comunis et post palacium comunis et a Turri Piscarie usque ad turrem fraternitatum et fossatum positum penes domum Comunis sitam post palacium comunis citra versus Palatium Comunis ed a dicta turre Piscarie citra versus ipsam domum heredum dicti qm. S. Vigelmini Copa usque ad ipsam domum prout ipsa confinia antiquitus scripta et designata sunt in dicta domo heredum dicti qm. S. Vigelmi Copa in domo heredum dicti qm. S. Nicolai de Galvano et in domo heredum ipsius qm. domine Pierre alias uxoris ipsius S. Francisci Rubei.

1365. Ordinamus quod confines plathee Civ. Terg. sint infrascripti Videlicet a domo heredum qm. S. Guilli Coppa citra versus plateam Comunis et per stratam que protendit a dicta domo per ante domum . . . . qm. S. Bertucii Rinaldi et staciones usque ad forum comunis et a domo heredum qm. Nicolai de Galvano et dicta domo ipsorum hered. qm. S. Nicolai de Galvano per stratam qar. protendit versus puteum maris per ante domum qm. S. Gregori . . . . . et heredum qm. S. Andreae de Judicibus, usque ad domum heredum qm. D. Pere . . . . . ris qm. S. Francisci Rubei et a dicta domo citra versus plateam Comunis per ante domum qm. S. Acharisii et Domum heredum qm. S. Iohannis Morteglo et domum S. Petr . . . . leo et per plateam Comunis et a turi piscarie usque . . . . fraternitatum et fosulam sive curniglum copertum lapidibus positum pene . . sit post palacium Comunis citra versus palacium Com. Et a dicta turri . . . . . ipsam domum hered. qm. S. Grenvilli Copa usque ad ipsam Domum . . . . . scripti et designati . s . in dicta domo hered. qm. S. Gr. . . . . Nicolao de Galvano et in domo heredum ipsius qm. Domini . . . . . .

1411. Additum et statutum est quod nulla persona tenens hospitium in civitate Tergesti qui non habeat stabulum in domo sua recipiendi et hospitandi octo equos ad minus. possit tenere hospitium nisi in domibus Comunis qui sunt ibi retro ubi antiquitus fuit palatium Comunis.

Item additum est quod quinque staciones quae sunt sub palatio Comunis a facie anteriori debeant de cetero incantari et dari quolibet anno ad fictum, sicut alie domus Comunis.

Dopo il 1421. Statuimus et ordinamus quod confines plateae Civitatis Tergesti sint isti videlicet a domo quae fuit quondam Ser Petri Paduini, quae est super angulo apud domos habitationis Domini Capitanei mediante via supra qua est posita figura confinium citra versus plateam a dicta domo per stratam pubblicam quae est ante domum abitationis quondam Ser Petri Belli: quae strata etiam vadit versus puteum maris per ante Domum heredum olim Francisci Bandella includendo ipsam stratam usque ad Domum Ser Valesii, et a dicta domo Ser Valesii versus Plateam per ante domum Comunis in qua solent habitare Vicarii. Et per ante Domum Ser Christophori de Jachogna et domum quae fuit Ser Jance de Spagnolis usque ad turrim Fradaiae usque ad turrim Pischariae: et inde usque ad Domum praedictam domini Capitanei includendo ipsam Domum et usque ad praedictam domum olim Ser Petri Paduini. Et declaramus quod domus et habitationes posite inter dictos confines interius idest a parte interiori ipsarum intelligantur esse in platea et in eis commissa dicantur esse commissa in Platea exceptis Palatio Comunis et logia comunis et domo Starii ubi venditur farina et frumentum, domo becariae videlicet infra tenutam becariae et Ecclesiam Santi Petri et domo praedicta habitationis domini Capitanei et Domo Comunis in qua habitant Vicarii.

II.

FORMA DEL CONSIGLIO E DEL REGGIMENTO DI TRIESTE

AL TEMPO DELLA DEDIZIONE NEL 1382.

Il Comune di Trieste passava in dominio della Serenissima Casa d' Austria nel 1382 quale, uscito dal medio tempo nel 1216, erasi formato nel 1253 e nel 1295, e quale trovavasi per la emancipazione avuta nella Pace di Torino del 1381.

Il Comune antico romano coll' ordine pressochè nobile di cento decurioni fra i maggiori censiti, con due duumviri alla testa durava nella memoria degli uomini meglio che altrove, perchè Trieste senza patir sovversione, dal dominio romano era passata a quello dei Goti, da questo ai Bizantini, e non apparteneva più a Costantinopoli allorquando legge di Leone richiamava alla podestà imperiale, il diritto di amministrare i comuni. Però anteriori a Giustiniano sono le leggi che convertivano i corpi decurionali in veri corpi amministranti, e con tali oneri che il sottrarsi alla curia era desiderio e bisogno; fino dai tempi di Giustiniano i vescovi ebbero sorveglianza sui comuni, sempre maggiore quanto più nei laici scemava quella sapienza, della quale la Chiesa si era fatta depositaria e custode.

La conquista di Carlo Magno avvenuta nel 789 aveva tolto le giurisdizioni che i comuni urbani avevano su altri comuni, attribuiti al supremo Magistrato provinciale; e li comuni urbani medesimi furono dati in amministrazione a magistrati regi; ed ancor che sui reclami degli istriani che volevano ristabilita l' antica forma di reggimento a comune fossesi promesso qualcosa; pure l' aggregazione di Trieste al Reame Franco d' Italia, portò di conseguenza se non la totale cessazione almeno tale sbiadimento delle antiche forme, che durante il primo dominare dei vescovi cui fu dato il Comune di Trieste, non seppimo trovare traccia di reggimento a consiglio, bensì di magistratura locale scelta dal vescovo medesimo; di propria autonomia, neppure traccia.

La pace di Costanza alla quale parteciparono i vescovi di Trieste, deve avere portato qualche allargamento nelle forme di comune, che già Ottone aveva di alcun che ampliato però alla forma di quei tempi.

Nel 1200 Trieste aveva rappresentanza, ma non più che assembramento, senza numero fisso di votanti, senza voto curiato, piuttosto vicinia. In carta del 1202 edita completa dal chiar. Romanin in cui il Comune di Trieste prometteva obbedienza, fedeltà, e tributo al Doge Enrico Dandolo che recavasi a Costantinopoli in crociata, vedesi il Comune di Trieste rappresentato dal gastaldo vescovile, che era l'alto Giudice del civile e del penale, da tre Giudici comunitativi che più tardi si dissero Consoli, e più tardi ancora Rettori, e da una turba di persone di ogni condizione, che veramente potrebbe dirsi radunanza di popolo; di Consiglio neppure un segno. Registriamo i nomi di queste persone.

Vitalis Gastaldio
P. Judex
Wodolricus Judex
Jo. Judex
Maurus
Diettemarus
J. de Porta
M. do Offo
Anto. sl. de Azzo
Almericus de Ghenanna
Az. Murator
Paganns
Ca. Bruda
Lo. de Jema.
Wisman
Lo. Cervo
Bernardus
Lo. de Feltro
A. de Dobrofin
F. de Lintondo
Lo. Corgna
Zanitus
Dominicus
F. de Melenda
Lannis
B. de Jema.
B. de Hellaro
M. de Justa
A. Berra
Mar. Bonfilius
D. de Laurentio
Justinus
V. Ramfo
Jacob Gradigna
Ve. Conzarosa
R. Faber
C. Piot
Bernardus Depirisenda
M. Saleth
B. Susol
Al. de Helica
Vidoto
Ca. Faber
D. Mancula
Dnicus. Niblo
Gandius
N. Zinh.
Lo. de Piran

N. de preweceli
Dnicus. de Jema.
Nicholaus
A. frat. Ejus
Lo. de Matheo
D. Mulinar
A. de Clarissima
Lo. de Audinu
Gandi
Vipart
Agustin
J. filius Ejus
Lo. Maugaran
Lo. de Cruce de via
M. de Umera
Vi. Pavilla
Urso
Jubanus
N. filius Cadoli
C. filius Dnici
Triesto Suteg
M. Berra
M. Bagnario
J. Mulla
L. de Fabia
H. decitta
Zà de Isolfer
Triest Pavor
B. de Liprando
T. de Madrelda
D. Eemariota
Jo. Capellar
D. de Benedicta
R. Ruffus
Artamisadro
W. filius Gostanti
Mauro de Ptott
M. Blanc
M. Bolesta
De de Antonia
P. Vigalator
Triest de Justina
A. Melisz
Salewardus
D. Tidadol
D. de Vivera
D. de Carobio
Berto becabo

M. Sterperol
D. de Alfrina
Lo. Mulinar
L. de Hellaro
Cost. Mancula
A. Ros
R. Zurlot
Zà Cacarin
Sobossclau
L. sine Bragis
B. Taiaburse
R. de Grumam
M. Cegot
Lo. de Droca
Zarlo
Urso Magister
Ve. de sco. Salvatore
Justus de Vera
M. Rablo
D. Zalco
D. Curivet
Henricus de Armelenda
Cadol de Laureza
Jo. de Diedemma
B. de Piderna
B. Portonar
D. Butigna
D. Mesotto
C. de Caretta
Justus de Todolfus
Tho. de Pratheu
De de Donato
Witman
Timoteus
Carolus filius ieme.
D. Mesaldo
Al. filius Felicia
F. de Rivola
C. filius Valere
Jo. Glamonam
Ar. Cacarin
C. Mancula
Al. de Daniel
D. nepos triesto Delpavor
D. Gosoldo
Wocina
P. de Pap
Martinus Zurlot

V. filius Ade
Michel de Lena
Jo. Sclavo
M. de Margarita
M. Mostel
Al. de Cono
Colmau
A. de Tupista
Arbori
Leo
Marin Pilizar
Dragongna
Jo. de Rosetta
Dnicus. de Dnico. pbri.
Triebez
Baro. Niblo
Ludo Lampo
Al. de Adela
P. filius Venerio
Beren. filius Alfenie
Jo. Girda
Dnicus.
Jacobus
Venerius fili Ripaldi
Hettich
Marin filius Angnele
Colman Ro
L. Cormoneso
Jo. frat. Arbono
B. de la Curte
Tristan
D. frat. Girardini
B. de Ingaldeo
Marquardus de Sobongna
Cresius filius Salvie
D. Marcheso
N. Budina
Dnco. de Pnna.
Liepardus
Justo de Daniotta
Agino de Sinesia
Justus de Sonde
Dnicus Pises
P. de Scritazza
Venerius filius Gaudi
H. filius Peniolf
D. Malfanto
Jo. Salamon
Wido
Jo. Dracco
P. filius Ejus
Colman Capellario
Albericus frat. Natal.
Dnicus. filius Almerici
Seluich Caligar
Agino Bobie
Costantinus filius Goster
Bisselan
An. Magister
Jo. de Leo
B. frater Gaudi
M. Zusol
E. de Smerada
R. Curius

R. Padrus
Niexco
D. filius Hermitae
L. Lallo
Leonardus
Gonterus filius Vodolrici
Lazerus filius Remenardi
L. de Albingherulus
Bello Capellar
Math. Mesaldo
Adalgherus
Justus de Walpurga
W. scoda. bor.
Jo. de remedia
Phylip.
D. filius Ejus
M. Abbatîsse
Jo. Trevisan
W. de Alduito
A. filius Almerici
Aldericus filius Maralde
Don. filius Mariote
Ottobonus
Wolriza
Bertaldus filius Marcellao
H. filius Wolpii. Pbri.
Andrea Budina
Juan Mulinar
W. Asgni.
Zanetus
D. Capelar de Rivola
Ogerius Miles
Blageninus
Jo. de Dumina
Ludoniblo
M. filius Auliveri
Zurman
De Lena
Todolf
P. Caligar
Saumich
Ravantinus
M. filius Donati
P. Calcangno Caligar
Jo. de Cola
Stephanus Faber
Zeno
P. Bocabo
Jori Delvolta
Megnardus
Zilius
Gheroldus
Veceli beccar
Walter Sclavo
Artive Pilizar
A. Borma
Jacob Cirus
Vitalis nepos Gastaldio
M. filius Widonis
Jo. frat. Ejus
Stanco crabre
Lacca
Manoles
D. Mursel

Costantinus fil. Artuicho
Jo. Mancula
Martinus Berra
Coaldus
B. Piùla
F. de Andrea de Mergrat
A. Deboczan
Stoianus Sclavo
P. Magister
Waltram
M. Bragher
Diettericus
Ottonellus
Leonardus Caligar
C. Claba
M. de Lazero
Zilius
Girardinus
Sergius filius Gaudi
V. de dna. Pirma
Blagosit
Dom. Lilice
Vodolricus de Got.
A. gener ejus
Tephani
Zan de Grumaz
Remenardus
M. Littes
Jo. Blanco
M. generus Blagosiz
Peruinus
D. Smeth
Ripaldus de Demadonie
Jo. Lons
Adam
D. Burda
Ar. de Subilia
Jo. Marcha
Peceli
O. Inzingnosus
Matheus filius Remenardi
David
M. de Bertus
Vital de Liprando
Miro
O. Trinoga
Jacobus Conas
A. de Rivela
Warnerius Pilizar
Jacob Uvilla
Cancianus
Ludic
Ludo de Mactilda
D. Boccasinus
M. Magister
D. Miriz
Matheus de Contasia
B. de Tupista
Cancianus
Bonaldus
M. Zampar
Dnicus. Zampar
P. de Andrea de Marina
Marco de Gliroca

Matheus filius Marie
Jacob de Pirisenda
D. filius Salevuardi
Vitalis Caligar
Jo. Marcha
Bertolas
H. de la Musena
Ar. Caligar
Jacob de porta filius Justini
Jo. Budina
Aspus
M. frater Ejus
H. Fadena
Ripald
F. Tessutor
H. de Salvia
Jo. Niblo
M. Bona Feber
Maria Worcin
Az. filius Armelende
W. de Tupista
Wecele de Gabelda. —

Nel 1216 fu certamente podestà in Trieste, come lo fu in Capodistria, in quell'anno medesimo in cui Milano dettava le leggi statutarie; e dalla presenza di Podestà dovressimo dedurre la presenza di Consiglio; ma i Podestà mancano poi per lunga serie di anni, e propriamente fino al 1295; il Gastaldo ricomparisce non già quale economo delle finanze vescovili, sibbene quale supremo magistrato. I Giudici che erano Magistratura cittadina, nel 1223 pigliano titolo di Consoli, ma la nomina era dei Vescovi. Nel 1236 seguì emancipazione del Comune, ed allora pare che si fosse formato Consiglio a numero certo, nel quale si arrolarono genti plebee. Ed ancor che quella emancipazione non dovesse tenere in tutto oltre vita del Vescovo, e ripigliassero questi l'autorità loro, pure il Consiglio non sembra essersi licenziato, e ne abbiamo prova in fatto certissimo dell'anno 1246. Tredici famiglie che dicevansi d'antica nobiltà triestina, temendo non andasse macchiata la purità del sangue, sedendo in Consiglio con plebei, unironsi in Confraterna nella chiesa di S. Francesco, or B. Vergine del soccorso, alla quale non potevano inscriversi che i loro nati da legittimo matrimonio fra pari, esclusa ogni altra nobiltà fosse pure cospicua, e nelle pubbliche ambulazioni prendeva questa fraterna il posto immediatamente dopo i giudici, con precedenza al Consiglio medesimo. Diffidando del Comune avevano affidato la preservazione e custodia di loro nobiltà all' Ordine dei Fratelli Minori di S. Francesco d' Assisi; diffidando delle instituzioni municipali, e temendo andare confusi coi novelli aggregati, si chiusero in fraglia religiosa, la quale era al coperto d'ogni prepotenza, o violenza. Il registro della Confraterna era il libro d'oro, per eccellenza di quella antica nobiltà. Il che avverte che fino dal primo formarsi di Consiglio, durava per tradizione l'antica distinzione fra nobiltà e plebe; che nei Consigli dovessero sedere i nobili soltanto (nobili decurionali) che la plebe era ristretta all'Arrengo soltanto, divise però le cariche fra nobili e plebei.

Questo ordine durava senz'altro nel 1295 ed ancora nel 1319, però i Consiglieri che essere dovevano in numero di 160 (non comprese le cariche cadute in persone estranee al Consiglio) non duravano in munere che un anno soltanto, ed erano scelti dal Podestà, il quale poi li pigliava nell'ordine dei nobili — ma come sembra non di debito assoluto. La *serratura* (così detta) del Consiglio diede consistenza al Patriziato; ma ignoriamo in qual tempo fossesi addottata. I Veneziani la decretarono nel 1297; Pirano la volle nel 1300; poco stante avvenne altrettanto delle altre città istriane; nel 1350 la era in Trieste, ma tra il Codice Statutario del 1319 e quello del 1350 possono essersi presi provvedimenti non giunti fino ai dì nostri. Portava la serratura che i Consiglieri durassero in carica tutta la vita che non potesse essere del Consiglio se non quegli il di cui padre, ed il di cui

avo fossero stati Consiglieri; il numero di questi erasi accresciuto di 21, ma in compenso entravano in Consiglio i pretestati, ossia i govani, senza voto per un tempo determinato.

Il Patriziato era già formato a corpo chiuso, al tempo della dedizione, ed a questa epoca riferiamo lo stato suo.

Credevasi allora fermamente che il reggimento pubblico esigesse virtù d'animo, altezza d'intelletto, conoscenza delle leggi e delle instituzioni, sapienza, prudenza e fermezza; qualità che ricusavansi alla plebe, ignorante, versatile, capricciosa, venale, quella plebe della quale Dante che visse in quel secolo cantò — questa impudente schiatta sol s'indroca contro chi fugge, ma a chi gli mostra il dente ovver la borsa, come agnel si placa. Credevasi allora che il governo di plebe fosse il peggior possibile, e di breve durata, facile a pigliarsi da Signorotto. Allora credevasi che la plebe dovesse essere governata, anzicchè governare, ed instituita non nelle lettere a lei inutili, ma nell'obbedienza, nella pietà, nell'esercizio delle arti, ed a lei provveduto affinchè vivesse comoda e felice.

L'ordine cui attribuivasi l'attitudine a reggere si era quello dei Nobili, o dei Patrizi, come quelli che per agî di vita potevansi dare allo studio delle lettere, alle esercitazioni militari, alla pratica delle cariche, come quelli che meglio potevano formare il cuore alle virtù, e pel continuo esercizio delle cariche, prendere sapienza e prudenza. L'ordine dei patrizi non era chiuso onninamente; vi partecipava il clero, perchè la chiesa non conosce caste, non conosce che ministero di chiesa e popolo, vi partecipavano i graduati in qualche arte liberale o studio universitario, anche i notaî, anche li speziali, i militi; l'aggregazione al Consiglio per le vicissitudini umane era frequente, le famiglie si surrogavano ad ogni estinzione, si accrescevano ad ogni insufficienza di individui. La plebe non era esclusa onninamente nè dall'amministrazione, nè dal Consiglio; imperciocchè la prima carica dopo i Giudici rappresentanti quali elisir il patriziato, la carica di Cancellier di palazzo era per li plebei, onorifica e lucrosa ed a vita; officî minori e lucrosi erano riservati a plebei, siccome il Cavalier del Comune, gli Stimatori, i Cancellieri dei varî rami di amministrazione che dicevano Notari; i sei Capi dei Rioni, plebei tutti, entravano in Consiglio, tutti questi però mentre erano in carica, e votavano al par dei Patrizi; più tardi prevalendo l'ordine patriziale le cariche per plebei scarseggiarono.

I Patrizi avevano diritto di patronato sulla plebe, questa aveva diritto di clientela sui Patrizi, per cui il Patrizio era il soccorritore del plebeo, il consigliero, il tutore, e la plebe riconoscente si affezionava così che pel Patrizio faceva virtuosi sagrifizî. Nelli privati contatti nessun sussiego fra gli uni e gli altri, anzi confidenza ed affabilità, così che plebei non erano esclusi dalla frequenza di case patrizie, nè dall'intimo conversare, la religione li faceva fratelli, la patria comune li faceva concittadini; meno le cose di governo erano a parità di condizione, lo stesso patrizio fuor di consiglio era al par della plebe suddito della legge, sottoposto all'autorità, l'allocuzione soltanto era variata dal *Lustrissimo* — al *Vu*. La distinzione della popolazione in caste, sì naturale e facile in gente che non sa sollevarsi fino al concetto di cittadino, non era poi tale qual parecchi secoli più tardi la si vidde, e che riscontreremo. Il Patrizio non aveva potere alcuno in sè,

come i nobili feudali, egli era soggetto al pari del plebeo, alle stesse leggi, alli stessi tribunali, alle stesse pene; di un foro, o di una legge privilegiata neppur lontano sentore; gli stemmi senza segno di nobiltà, non interdetti alla plebe, erano segni anzi che stemmi; il porto d'armi vietato così al patrizio come al plebeo ove non fossero di servigio; la varietà del vestito fuor di carica a seconda dell'agiatezza, non imperata; la varietà del vestito non era segno di presenza di caste, come neppure oggidì l'uniformità dell'abito che non fa distinguere il famulizio domestico dal padrone, non è attestazione di mancanza di caste. Più tardi dopo il 1600 quando vennero i desiderî di nobiltà imperiale, le cose si cangiarono alquanto, ma erano cose non triestine, eran venute dal di fuori. Quelli che dicevansi privilegî di patriziato erano poi poca cosa, e riducevansi a poter essere del Consiglio, a poter coprire certe cariche con esclusione di plebei, a non prendere per debito le armi in milizia (e ciò venne tardissimo e ad imitazione di nobiltà d'altre provincie, che anzi i patrizi dovevano tutti tenere armi e prenderle in servigio della patria) del qual privilegio poi non fecero uso.

E di confronto a questi privilegi, molti erano gli obblighi, quello di servire nelle cariche, il più delle quali se non erano gratuite poco mancava, di sottostare a dispendî non leggeri di casta e di offici. I patrizi mai godettero pei loro palazzi il diritto di asilo, non lo ebbero che i Conventi, neppure le chiese, per quanto ci è noto.

Il patriziato era un' ordine, era una casta, dalla quale dovevano prendersi i membri del consiglio, secondo deliberazione del Consiglio. *Consigliere* e *Patrizio* non era identica cosa; ogni consigliere od era patrizio di nascita, o patrizio di aggregazione, non ogni patrizio era altresì consigliere. L'ordine dei Patrizi non formava collegio o corpo; la rappresentanza dell'ordine patriziale non era nell'ordine medesimo, ma nel Consiglio, il quale poi rappresentava anche i cittadini, anche gli abitanti, anche il Comune, ma non il popolo. Nè il Patriziato, nè la cittadinanza, poteva conferirsi da altri che dal Consiglio, lo poteva il Principe, ma ne fe' uso dopo il 1500.

Patriziato e plebe non erano che stratificazioni d'una e la stessa cosa; nel Comune di Trieste tutti e due avevano un solo titolo e questo solo potevano e dovevano portare negli atti tutti così pubblici come privati, ed era quello di *cittadino di Trieste*, titolo che alli stessi Vescovi che erano Conti di Trieste, venne imposto, ed in Trieste l'usavano negli atti, nelle inscrizioni, sulle tombe. In Trieste il patrizio, il nobile, il plebeo erano cittadini, nè oltre i cittadini vi erano che i distrettuali, e gli Ebrei. Ma nei primi tempi delle presenti istorie non era interdetto agli Ebrei, nè ai villici distrettuali il farsi cittadini.

Si è fatta domanda se i patrizi per la sola aggregazione al Consiglio divenissero nobili, domanda che poi non è di facile soluzione; i nobili patrizi e non patrizi lo negavano; i patrizi non nobili lo sostenevano; certamente il Consiglio siccome corpo, era nobile e sebbene tardi, il Comune portò e porta sullo stemma una corona, ma non ci fu dato di vedere tali segni prima del 1464. Pensiamo che il Consiglio seguendo le forme di allora, tenevasi pareggiato ad un nobile e ne portava la indicazione; ma la fraterna dei nobili ci ammaestra che la nobiltà non veniva dalla aggregazione, e che i patrizî medesimi si distinguessero fra loro in nobili ed in plebei, ancorchè pel di fuori si

compiacessero ad udire il Lustrissimo, titolo che era delli antichi Re longobardi e dei Re franchi.

Non possiamo sottotacere della cittadinanza triestina, nella quale comprendevansi i patrizi ed i plebei. Il diritto della quale portava di avere domicilio stabile in Trieste, di sottostare alle leggi statutarie così civili che penali, mentre gli esteri, i distrettuali erano soggetti al gius comune ed all' arbitrio dei giudici, di sottostare soltanto alle Magistrature civiche, di essere sudditi del Principe, di fruire dei privilegi da lui conceduti alla città di Trieste, od ai cittadini, anche fuori di Trieste, di aspirare alle cariche non riservate ai patrizi, di avere la protezione del Comune fuor di patria, di prendere parte all' Arrengo, di prendere parte alle Vicinie del Quartiere o Contrada ove abitavano; di portare le armi così per la guardia della città, come per la difesa contro nemici esterni, di fruire delle instituzioni cittadinesche, di portare il titolo politico di *cittadini di Trieste.* Al quale titolo solevasi poi unire l' indicazione se il cittadino fosse altresì abitante di Trieste, dacchè ammettevansi cittadini domiciliati altrove, non però oltre numero preciso di anni. Ai quali diritti corrispondevano li obblighi di ubbidienza, e di opere nelle cose di pubblica utilità del quartiere a cui erano inscritti. Gli incoli, i forastieri nè i vantaggi avevano nè i pesi, però largamente ammessi, se mercadanti, ad ogni sicurezza e libertà sia naturale sia pattuita; tra forestieri ed esteri non v' era alcuna differenza, considerandosi Trieste come Stato da sè.

La cittadinanza facilmente aquirivasi, sia per concessione di Consiglio, sia per ammissione di legge. Il solo Consiglio impartiva cittadinanza che venisse chiesta, unica condizione il giuramento di fedeltà al Principe ed al Comune, di obbedienza alle Autorità tutte, promessa di vivere e morire in Trieste; non ci è accaduto di leggere che fosse stata ricusata ad alcuno. La legge attribuiva la cittadinanza a chiunque nascesse in Trieste, non per lo diritto di quasi eredità inventato in Francia a tempo della rivoluzione per colpire gli emigrati, ma per lo principio di sovranità territoriale che applicavasi ad uomo che nasce libero, principio che non permetteva di trattare una condizione politica quale un patrimonio di famiglia. Anche le donne erano cittadine, ed i fanciulli. La legge attribuiva la cittadinanza all' incola da dieci anni, all' incola da cinque anni che sposasse cittadina triestina recante in dote non grande patrimonio, così che il numero degli abitanti per poco non corrispondeva al numero dei cittadini, s' intende cristiani.

V' era la schiavitù non però di indigeni, nè di cristiani liberi, bensì schiavi nati nei paesi ove si teneva la schiavitù fossero cristiani od infedeli. Li Ebrei non erano schiavi ma potevano tenere schiavi che non fossero cristiani, gli schiavi venivano comperati, ma la schiavitù non sembra essere andata al di là della vita dello schiavo, i figli erano liberi, di che però non diamo garanzia, avendo veduto in paesi vicini, menzione di schiavi nati in casa. Tutto il 1400 vidde schiavi in Istria ed in Venezia; di Trieste abbiamo letto emancipazione di schiavo etiope, che era già battezzato.

Il patrizio, il cittadino erano capaci di proprietà piena entro la città, che formavasi dal caseggiato e dalle contrade esterne; l' ebreo era capace di dominio utile soltanto e soltanto entro la città, anzi entro rione destinato agli Ebrei, uno solo di questi, il Banchier del Comune

poteva alloggiar sulla piazza in casa del Comune. Il distrettuale era capace soltanto del dominio utile nelle ville che formavano il distretto, la sua condizione era quella di colono ereditario a censo fisso, era libero della persona e poteva emigrare, ma colla terra passava a nuovo direttario, perchè *la terra era la padrona del villico non il proprietario della terra,* così distinguevano col Codice Teodosiano i Giure-Consulti.

Tali erano gli elementi che componevano il Comune di Trieste, come si muovesse la macchina dell'amministrazione in precedenza alla dedizione, siamo per narrarlo, macchina che durò essenzialmente fino alla caduta del Consiglio Municipale avvenuta come vedremo nel 1809.

La dipendenza ed indipendenza del Comune si esprimeva colla formola annessa all'Officio di Podestà — Pro Comuni Tergesti Potestas, spiega Comune indipendente; pro Serenissimo Archiduce o Duce, pro Ducali Dominio Venetiarum spiega dipendenza.

Il Consiglio Maggiore era composto di centottantun Consiglieri, ed oltre questi vi entravano per diritto di carica gli Officiali, i quali non fossero già Consiglieri, durante la carica, però soli il Cancelliere, il Protettore ed il Nodaro dei Malefici.

La carica di Consigliere era a vita, l'assenza non portava cessazione dalla carica.

Non era lecito di ricusare la carica, la ricusa era nulla.

Per essere del Consiglio è necessario che vi sieno stati i maggiori, il padre cioè l'avo paterno e il proavo paterno, non i materni.

Non può essere del Consiglio chi è cittadino di altra città, terra o luogo.

In caso di morte di un Consigliere, i giudici scelgono a brevi e sorte il mancante, nei due ultimi giorni di loro reggimento; se mancano tre, ogni giudice sceglie uno. Se però il numero dei mancanti fosse maggiore di tre, ed il numero dei mancanti potesse ripartirsi in tre, ogni giudice sceglie la parte che gli tocca.

I Consiglieri devono avere l'età di 15 anni, nati da legittimo matrimonio, nè spurii, nè bastardi, tanto da parte di donne che di uomini sino al terzo grado. I Consiglieri al di sotto di 18 anni non possono votare in Consiglio a meno che non sieno officiali; questi sedono al banco presso la stangada nel palazzo; se non intervengono al Consiglio non possono essere puniti.

Non è lecito di cacciare dal Consiglio a motivo di domicilio altrove tenuto.

Qualora sull'asserzione di morte di Consigliere assente venisse nominato altro ed il creduto morto ritornasse, riprende seggio in Consiglio e ne esce il surrogato.

I Consiglieri giurano sequimen consilium et credenciam, e di venire al Consiglio ogni qualvolta odano la campana, o vi venissero invitati; devono consigliare sopra ogni proposta, di buona fede, senza frode, amore, timore, prezzo, o preghiera, devono favorire il Podestà, i Giudici, i Rettori nel progresso aumento e buono stato della città, e far eseguire le ordinanze ed i capitoli addottati dalla maggioranza del Consiglio.

Devono avere una balestra pronta con 25 piloti, nè questa cedere o prestare.

Non possono intervenire in Consiglio ove trattisi del loro interesse personale, nè arringare in Consiglio oltre la proposta del Podestà e dei Giudici, nè fare da sè proposta nuova, e facendola sieno multati ed il deliberato sia nullo. Non arringare nessun arrengatore, non sparlare delle arrenghe o delle proposte fatte o che si propongono, nè in Consiglio, nè fuori, nè battere i banchi colle mani o coi piedi, nè mentre l' arrengatore è in ringhiera, sotto pena di XL frissachensi. Non alzarsi in Consiglio per rissare, nè alzarsi dal posto per sedere in altro; nè uscire da Consiglio prima che il partito sia preso. I parenti devono uscire, lo possono gli officiali del Comune.

Il Podestà non può congregare il Consiglio, bensì i tre Giudici, per deliberazione loro anche di maggioranza. Deliberata la congregazione del Consiglio, il banditore la annuncia alle scale del Palazzo, ed in ognuno dei Quartieri della città, ammonendo che quando suonerà la campana i Consiglieri vadano a Consiglio.

Le proposte deliberate dai Giudici si annunciano al Consiglio dal Podestà.

Non si possono fare proposte sulle cose già contenute nelli Statuti, a meno che gli Statuti medesimi non lo ordinino. Le proposte prima di essere annunciate devono scriversi dal Cancelliere nel quaderno apposito; e queste si leggono, poi il Podestà propone. E lette o fatte le proposte, i Giudici eleggono due Savî fra i Consiglieri i quali sotto giuramento siano tenuti di consigliare ciò che credono di maggior utile e vantaggio al Comune; però ad ogni Consigliere è lecito di fare altrettanto, purchè non escano dalle proposte. Le cose dette da questi devono venire registrate nel quaderno. Ed oltre la proposta il Podestà, i Giudici ed i Rettori devono fare il *partito*, o la mozione, a bossolo e balle, eccettuato il partito di fare arringo.

E venendo addottato di fare partito, il Cancelliere deve prima leggere il consiglio di quelli che sostengono l' utilità, poi degli altri, indi si procede alla ballotazione del partito di utilità, poi alla ballottazione del consiglio contrario, nell' ordine come vennero accampati, un consiglio contro l' altro, e l' ultimo addottato resti fermo. Il Podestà è il primo a votare; le balle devono essere numerate dal Podestà o dal suo Vicario, e numerati i Consiglieri presenti; e se si trovassero più balle che consiglieri si torni a capo.

Nessuna petizione di parte colla quale si chieda o danaro o cose del Comune, sia portata in Consiglio Maggiore, se prima non è stata addottata dal Consiglio Minore o dei Savî con due parti di voti, sopra almeno trenta votanti.

Nessun banditore od alcuno della famiglia del Podestà possa essere presente in Consiglio, se non quando si nominano gli officiali, le balle e pissidi devono venire date in Consiglio dal Cancelliere di sotto la loggia, dal Nodaro dei Malefici e dai Cancellieri del Comune. Durante la congregazione del Consiglio, due uomini stanno sulle scale del palazzo.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere mandate ad effetto se non sono contrarie agli Statuti, e devono essere lette nella radunanza prossima susseguente. Non può proporsi alcuna modificazione degli Statuti che risguardino la Potestaria, nè di dare libero arbitrio al Podestà. Niuna parte che superi 20 soldi di grossi valga se non presa

da tre parti del Consiglio. Eccettuato se riguardano il Patriarca di Aquileja, il Conte di Gorizia od il Vescovo di Trieste.

I Giudici scelgano, nel Consiglio maggiore, quaranta buoni uomini dell' età di anni 30, che credono i migliori per consigliare sul buono stato del Comune; di uno stesso casato non possano essere che tre; della casata dei Giudici non possano esserne che due. Questo sia il Consiglio dei Sapienti e duri quanto il reggimento dei Giudici che li hanno eletti; però possano i nuovi giudici scegliere quelli nominati dai predecessori. Il numero di quaranta non possa essere accresciuto. Nei 40 non si comprendano il Podestà, i Giudici in attività ed i predecessorî dei Giudici i quali tutti hanno voce e voto. Nel resto si proceda come nel Maggiore. — Il numero legale sia di 30.

Se viene deliberato di fare proposta al Consiglio Maggiore, il Podestà ed i Giudici devono proporla entro otto giorni. Non si può dar lettura di suppliche nel Consiglio Minore, se i Giudici non lo ammettono. Le petizioni che i 40 rimettono al Consiglio Maggiore, devono prodursi dai Giudici entro otto giorni.

Il Consiglio Maggiore ha il titolo di Nobile, di Reverendo. Le suppliche chiudevano colla formola: che Iddio conceda buono stato e libertà perpetua al Comune.

La città di Trieste aveva il titolo di *Alma*.

Duca Leopoldo d' Austria nell' accogliere la città di Trieste in perpetua sudditanza e devozione concedeva che la città di Trieste reggesse se medesima colle leggi che si era date e che allor duravano, coi Corpi amministranti e colle Magistrature volute dalle leggi, e confermava i Consigli municipali di Trieste; anzi ordinava che la città, il Comune ed i cittadini di Trieste fossero obbligati a formare il Consiglio, a nominare gli officiali secondo lo Statuto e secondo le Consuetudini della città di Trieste.

Sifatti Statuti erano quelli compilati nel 1365, diciasette anni prima, essendo Podestà Giovanni Foscari di Venezia, e questi medesimi erano correzioni dell' anteriore Statuto che fu dell' anno 1350, Statuti ai quali i Giureconsulti Veneti davano la forma; la materia davasi dal Consiglio medesimo e dalle persone meglio esperte.

La pianta amministrativa del Comune di Trieste, non ebbe cangiamenti per la dedizione, le stesse Magistrature, gli stessi Consigli, gli stessi Collegi, gli stessi elementi sociali, la stessa coordinazione o subordinazione degli ordini sociali; il cangiamento non toccava che la persona, la titolatura del Podestà, e la durata della carica altra volta semestrale e di elezione del Consiglio; l' indole del Comune certamente ebbe cangiamento in ciò che postosi sotto Principato, ed avendo riconosciuto nel Principato tuttociò che era vera e naturale Signoria, il Principato avrebbe potuto quandochessia esercitare i poteri secondo cangiamenti alle condizioni governamentali di Trieste, siccome più tardi avvenne.

Conservatosi l' atto integro di dedizione, o più veramente, il diploma che Duca Leopoldo rilasciava in risposta, nel quale tutto il sistema di reggimento è registrato, crediamo miglior cosa darne il testo medesimo voltato in italiano; il latino fu più volte e da noi medesimi in altri incontri stampato.

" Nel nome del Signore, Amen. Noi Leopoldo per la grazia di Dio Duca d' Austria, Stiria, Carintia e Carniola, Signore della Marca e di Pordenone, Conte di Absburgo, del Tirolo, di Ferrete e di Kiburgo, Marchese di Burgovia e di Treviso, Landgravio di Alsazia. Riconosciamo e confessiamo per Noi, pei nostri eredi, e pei nostri successori presenti e futuri, che i nobili, sapienti e fedeli a noi dilettissimi, il Comune, il Consiglio ed i Cittadini della città di Trieste, considerando i carichi grandi ed insopportabili della città e le oppressioni che ebbe a soffrire finora per il frequente cangiamento di dominio siccome è notorio; considerando che i patti e le convenzioni coi quali diedero al patriarca di Aquileja, il Reverendissimo Padre in Cristo Marquardo or defunto, ed alla sua chiesa, la città ed il distretto di Trieste, sieno stati manifestamente violati ed infranti; considerando inoltre che confinando alcune terre e distretti e dominî nostri col loro territorio possiamo difenderli più validamente che qualunque altro principe e potentato; considerando precipuamente che alcuni progenitori nostri di buona memoria godevano nella città di Trieste buoni diritti e li esercitarono, i quali non immeritamente si rinnovano in noi per successione ereditaria hanno inviato gli onesti e sapienti Adelmo dei Petazzi, Antonio de Domenico, e Nicolò de Picha Procuratori della città e del distretto di Trieste, Sindici, Nuncii ed Ambasciatori a ciò legittimamente ed insolidariamente costituiti con pienezza di poteri chiamando Noi in loro vero e naturale Signore e Principe e coll' aiuto di Dio in precipuo difensore della detta città, dei castelli di lei e del distretto, degli abitanti e dei distrettuali, siccome appare da pubblico stromento del comune e della città di Trieste sigillato col sigillo della Comunità, e consegnatoci dai sopradetti Procuratori e Sindici:

„Noi Duca Leopoldo riconoscendo come benefizio grazioso la placida loro obbedienza abbiamo accettato ed ammesso gli infrascritti articoli, modi ed osservanze con essi loro e con tutti gli abitanti della città e del distretto, siccome quì sotto si contiene.

„Noi Duca gli eredi e successori nostri dovremo governare, mantenere e difendere la città ed il distretto di Trieste, ed i castelli, tutti i cittadini e gli abitanti, i loro beni e possessioni in qualunque parte si trovino contro qualunque persona, siccome faciamo degli altri nostri fedeli e sudditi, e siccome abbiamo consuetudine di fare; Noi non venderemo la predetta città di Trieste, i di lei diritti e pertinenze a nessuna persona fisica o morale, nè li obbligheremo, affitteremo, daremo in enfiteusi o feudo in qualsiasi modo; Noi anzi non alieneremo dalle nostre mani e potere la città, i castelli, il distretto dovendo rimanere in perpetuo inviolabilmente attaccata al Principato e titolo dei Duchi d' Austria.

„Noi Duca, i nostri eredi e successori avremo ed abbiamo il diritto di preporre alla città di Trieste il Capitano a nostro beneplacito, quantunque per le usanze il Capitano della città si potesse cangiare ogni anno; volendo riservato a Noi, ai nostri eredi e successori, di tenere in carica il Capitano fino che piace a Noi, a meno che non sia meritevole di venire cangiato per cause ragionevoli.

„Il Capitano da Noi deputato dovrà tenere presso di sè due Vicari idonei periti dei sacri canoni e delle leggi civili siccome compagni, e tenere famulizio come è disposto dagli statuti e consuetudini di

Trieste. Il quale Capitano percepirà dal Comune e dal Consiglio di Trieste quattro mila lire di piccoli per onorario suo e dei suoi. Sarà dovere del Capitano di reggere, governare e mantenere fedelmente la città ed il distretto, i cittadini e gli abitanti secondo li statuti e le consuetudini di Trieste; i quali statuti e riforme dovranno essere valide e ferme anche pei posteri senza dolo e frode.

„Per le sentenze del Capitano, dalle quali si vorrà appellare, il Consiglio di Trieste dovrà due volte l'anno, cioè alla fine di ogni sei mesi, deputare Sindici ed Officiali idonei, i quali abbiano a pronunciare secondo gli statuti e le consuetudini, se la querimonia sia giusta.

„Di ogni condanna pecuniaria, delitti, eccessi, multe, in qualunque modo avvenute in Trieste, la metà integra spetterà a Noi siccome a naturale Signore.

„Le condanne suddette, il vino di cui più abbasso, i dazi, le gabelle, le dogane ed altre esazioni che spettano al dominio di Trieste, si esigeranno da quelli che Noi, i nostri eredi e successori troveranno di deputare ad esigerli; però la metà delle condanne dovrà passare al comune di Trieste affinchè possa pagare l'onorario di 4000 lire al Capitano, e dare a Noi ed ai nostri eredi e successori l'annuo tributo del vino di cui si dirà più abbasso; e possa pagare i salari dei medici e degli ufficianti di detta città, riparare le mura, le porte, le strade e provvedere ad altre necessità.

„Noi, i nostri eredi e successori avremo la potestà di imporre alla predetta città dazi, mude, gabelle, dogane e di esigerli a nostro piacimento entro o fuori delle porte d'essa città, però colle seguenti condizioni — di tutte le merci che verranno esportate dalla città di Trieste per la via di mare, si pagheranno li dazi, le mude, le gabelle, le dogane al nostro dominio, eccettuato il vino di Ribolla, pel quale non si pagherà cosa alcuna; similmente di ogni mercanzia che verrà a Trieste per la via di mare si pagheranno le imposte, eccettuato ciò che si introduce in Trieste per la via di mare per servire all'uso e consumo dei cittadini e degli abitanti, come frumento, sale, vino, uve, ed altri commestibili, i quali generi devono essere totalmente esenti. Qualunque animale sortirà dalla città di Trieste e dal distretto per portarsi in altre regioni per la via di terra, sarà soggetto al dazio, muda, dogana. Gli animali, somieri ed altri che entrano per la via di terra nella città di Trieste e nel distretto per uso degli uomini, purchè non si trasportino in altre parti, devono essere totalmente esenti da imposta.

„La città, il comune, ed i cittadini di Trieste dovranno e devono scegliere il Consiglio, gli Officiali, ed Officianti secondo gli statuti e consuetudini della città di Trieste.

„I cittadini di Trieste, i loro eredi e successori dovranno ogni anno nel giorno di s. Giusto martire, il quale cade nel dì 2 di novembre, dare a Noi, ai nostri eredi e successori nella città di Trieste a titolo di censo annuo cento orne di vino Ribolla della miglior qualità che si potrà avere in quell'anno.

„Fino a che i due castelli di Montecavo e Moncolano verranno custoditi a spese di Trieste, il Capitano nostro si farà dare giuramento corporale dai custodi che ogni mese verranno mandati dai cittadini, che dessi coi castelli saranno fedeli ed obbedienti alla nostra magnificenza, ai nostri eredi ed ai nostri successori, e ciò si osserverà fino a

che prenderemo in consegna detti castelli, e vi destineremo alla custodia altre persone.

„Per ultimo la detta città ed i di lei abitanti non verranno minimamente impediti nei loro introiti e redditi, nè aggravati più di quello che sopra fu detto, se pur ciò non avvenga a domanda nostra o dei nostri successori, e di beneplacito dei cittadini e distrettuali.

„Noi Duca Leopoldo tutte e singole le cose soprascritte abbiamo approvato ed approviamo, di certa nostra scienza per noi pei nostri eredi e successori ricercando l' onesto notaro ed i nobili infrascritti a voler sottoscrivere le presenti in testimonianza di verità.

„Dato e fatto nel nostro castello di Gratz, nella sala ducale l'anno del Signore mille trecento ottantadue, indizione quinta, il dì ultimo di settembre all' ora dei vesperi o quasi, in presenza del Notaro pubblico infrascritto, del Reverendissimo Padre in Gesù Cristo Federico vescovo di Bressanone, Cancelliere della nostra Curia ducale; degli egregi e valorosi Goffredo Mulner, ed Enrico Gessler vassalli della nostra Curia ducale, e Magistrati della camera, di Giovanni Rischach e Flach vassallo e nostro Consigliere, dei provvidi e discreti Conrado Impiber, ed Andrea pievani nel detto Vico, nella Marca presso Sittich delle diocesi di Seckau e di Aquileja, e di molti altri testimoni chiamati e pregati specialmente per quest' atto.

„Ed io *Paolo del fu Ulmano da Castelrut*, chierico della diocesi di Bressanone Notaro pubblico per autorità imperiale, a motivo che Burkardo de Stain della diocesi di Costanza per la stessa autorità pubblico Notaro è impedito da altri gravi negozi, pregato da lui con grande diligenza e insistenza di assisterlo nella scrittura di questo stromento lo scrissi tutto di proprio pugno, lo ho redatto in questa pubblica forma, e vi apposi il segno del mio Tabellionato in testimonio della verità, così rogato da ambedue le parti.

„Io *Burkardo di Stain al Reno*, diocesi di Costanza, Notaro giurato per pubblica autorità, fui presente a tutte le singole sopra esposte, mentre si trattavano ed a richiesta d' ambedue le parti lo ho redatto nella presente forma pubblica, ma impedito da altri ardui affari feci scrivere il presente instromento da altra persona, la di cui scrittura io approvo come fosse mia propria, e riconosco che il suggello del suddetto illustrissimo Principe fu appeso al presente stromento in certezza e migliore evidenza delle cose premesse„.

L' ordine patriciale, ed il Consiglio ebbero maggior potere e considerazione, dopo la dedizione alla Serenissima Casa, di quello che avessero avuto per lo innanzi, al che molte cagioni furono efficaci. I Podestà scelti fra i Veneti o mandati dai Veneti erano troppo esperti del pubblico reggimento per concedere che la pianta amministrativa venisse alterata e che le singole parti del reggimento venissero spostate. Gli Statuti mossero sempre guerra all' arbitrio e posero pene gravissime a chiunque l'avesse proposto, divieto al Podestà che l' avesse accettato, i Consigli temevano che il Podestà non la volesse fare da padrone, il Podestà d' altra parte voleva mantenere integra la sua posizione.

La pace di Torino del 1381 aveva riconosciuta la indipendenza di Trieste dai Veneti e dai Patriarchi di Aquileja, Trieste era veramente ciò che allora si diceva Repubblica Signora di se medesima, e come Repubblica si dava in sudditanza alla Serenissima Casa, con quella forma di reggimento che appunto aveva allora. Il Duca aveva il diritto di nominare il Podestà, ma volle poterlo nominare a vita, anzi che a periodi di un anno, come prima si voleva. I principi Austriaci nominarono a Podestà con titolo di Capitani illustri soggetti insigniti di altre e maggiori cariche, che del minuzioso reggimento di piccolo comune non avevano la volontà e le conoscenze. Fino dal primo darsi alla Serenissima Casa, aveva Duca Leopoldo provveduto per due Vicarî l'uno pel civile e l'altro pel penale, e questi erano Vicarî del Capitano e però Vicarî nati e non nominati; la nomina era del Consiglio. Il Capitano aveva bensì il diritto di nominare un suo Luogotenente, ma essendo il Vicario Civile naturale Luogotenente del Capitano, in casi temporanei solevano i Capitani nominarli Luogotenenti. I Capitani poi venivano all'ingresso del loro officio, per pigliare il possesso della carica e ricevuto il bastone dal Consiglio, prestato al Consiglio il giuramento di fedeltà al Comune e di osservanza dello Statuto se ne andavano, di che poi non erano contenti i Patrizi, e ne avevano fatto reclami al Duca, minaccie ai Capitani pretendendo che stassero a residenza, anzichè alla Corte, o come era solito, nel Castello di Duino, e giunsero fino a sospenderne le paghe; ma l'uso era frequente in altre provincie austriache di cariche meramente titolari, l'esercizio degli officî dandosi ad altri. I patrizî si addattarono, e trovarono miglior conto nel Vicario Civile nominato e pagato da essi loro, che durava un solo anno in carica, e che avrebbe potuto essere o confermato o rieletto. E per tali cose i Patrizi furono veramente i padroni di Trieste, e quel potere sì facilmente accresciuto per l'assenza ed inazione dei Capitani fu esercitato con prepotenza e con modi violenti, fino dal principiare del Reggimento sotto i Principi Austriaci. La dedizione era stata ocsasione di malumori, dei quali non siamo giunti a conoscere l'indole, bensì abbiamo saggio della estensione in ciò che i bandi e le morti non furono risparmiate; e contro il clero si invei talmente nel 1384 che l'Arcidiacono de Dominicis il primo officiale del Vescovo fn appeso alle forche, altri vennero trattati come refrattari.

III.

IL POTERE DEL CONSIGLIO SI CONCENTRA NELLA BAÍLIA;

ONNIPOTENZA DI QUESTA, SUO FINE.

La dominazione temporale dei Patriarchi d' Aquileja vergeva al suo termine, il governo era debole, e male gradito, non già perchè ecclesiastico, che d' ecclesiastico non v' era che il nome, tutte le cariche ed anche le somme essendo in mano di laici, ma perchè agitatissimo per le elezioni di Patriarchi stranieri ora da Francia, or da Germania, or da altrove, per la incertezza delle elezioni quali fatte dal Capitolo, quali dal Papa, quali da Potentati, per cui non sapevasi quale fosse il legittimo, ed ognuno pretendeva di esserlo, per li partiti che le città ed i nobili prendevano chi per l' uno chi per l' altro degli eletti, per la prepotenza dei maggiori feudatari, e per l' inerzia del massimo, il Goriziano; per le armi unghere che venute a sostenere il patriarca trattavano l' amico come il nemico. Soffiava in questo incendio il veneto Leone mostrando ai Comuni sicurezza contro potenti baroni, sapienza di leggi, libertà di reggimento municipale, vivere più franco e lieto; mostrava ai Feudatari una costituzione che avrebbe dato parlamento in cui i nobili avrebbero seduto in numero certo con voto libero, con deliberazione di collegio a maggioranza di voti, provvedendo come membri del Principato alla felicità della provincia. Nè di Prelati, nè di interdetti, nè di scomuniche avea timore il Leone alato, pratico come era nel maneggiare di Bolle e di Brevi, a suo modo. Il Principe veneto preparavasi di poggiare colle armi i moti dei Friulani, pigliando in signoria gli stati del Patriarca. Il Duca d' Austria ne aveva avuto avviso, chè indifferenti non potevano essere a lui questi moti, perchè la Contea d' Istria nella sua massima estensione con Visinada, Torre, Piemonte dal lato dell' Adriatico, con Barbana dal lato del Carnero, confinavano con paesi tenuti dal Patriarca siccome Albona e Pinguente; i duchi stessi erano vassalli del Patriarcato; i Conti di Gorizia vassalli del Patriarca e sulli stati dei quali i duchi avevano l' aspettativa di successione potevano oscillare, e fare ciò che poi fecero, riconoscendo la Repubblica veneta in alto Signore del Goriziano, e ricevere da lei

l'investitura: un pericolo sovrastava, sia per conquiste di Veneti, sia per le bande dei partigiani del Patriarca, che avrebbero potuto raccogliere per se i brandelli di quello stato, sia per gli Ungheri che venuti in soccorso del patriarca Tech avrebbero potuto tenere per sè qualcosa; gli Ungheri assai più tardi fecero mostra di avere diritti sull' Istria su Trieste per gli ajuti dati al Patriarca, il quale, ungherese, si volle avesse fatta loro cessione delli diritti suoi al Principato. Trieste non poteva essere indifferente a quei moti, perchè cedendo Muggia ai Veneziani, li avrebbe avuti ad immediati confinanti, e potevasi temere un colpo di mano, venisse dai Veneti, venisse dagli Ungheri, o da altri.

Giunse ordine a Trieste dal Duca di stare sulle guardie, di rinforzare le mura, e di prepararsi, divieto assoluto di venire ad offese. Proposta la bisogna in Consiglio (che anche i decreti del Principe si ballottavano) provvedute armi ed armati, conciate le mura e rifatte ove occorreva, venne instituito un Magistrato speciale sotto nome di Bailia o Balía, pei pieni e sciolti poteri che aveva, eletto dal Consiglio dei Patrizi, in persone che erano patrizie e membri del Consiglio.

Siffatto Magistrato componevasi di sei Sapienti da eleggersi, e dei Giudici in carica, ed avrebbe avuto plenipotenza di fare, ordinare e procurare tutte e singole le cose che a loro sarebbero sembrate utili pel bene e per la conservazione dello stato di Trieste, della città e del territorio. E quanto fosse per essere fatto, deliberato e provveduto dalla Bailia a maggiorità di voti, abbia ad essere fermo ed immutabile, nello stesso modo come fosse fatto dall' intero Consiglio maggiore dei Patrizi, investiti come erano di podestà e libero arbitrio.

Questa Bailia, onnipotente, doveva durare soltanto per quattro mesi, instituita come fu, unicamente pei casi di novità, e pel pericolo di guerra. Furono membri di questa Bailia, Ambrogio dell' Argento, Nicolò de Adam, Messalto dei Messalti, Giovanni de Bonomo, Antonio de Vedano, Giovanni de Tefanio, Giudici erano li Cristoforo de Burlo, Zorobabele o come lo dicevano anche Roba de Leo, Lazzaro de Basilio, tutto fior di patrizi, meno il Vedano che era famiglia del 1300 non più antica.

Ma i casi temuti tirarono in lungo, la occupazione del Patriarcato tirò in lungo e la Bailia ebbe occasione di durare oltre il tempo preveduto. Diremo di lei che prima sua cura civile fu di aprire libro nel quale dovevansi registrare tutte le deliberazioni prese dal Consiglio, registrare tutte le persone che entravano in Magistrature ogni quadrimestre, e ciò dicevano di fare ad imitazione dei Romani antichi, dai quali pretendevano discendere; gli atti della Bailia si tenevano separati. Ordinato loro dal Duca d' Austria di tenersi sulla perfetta neutralità, si posero in figura d' importanza, richiamarono i banditi, raccolsero genti, nelle trattative di pace fra Veneziani e Sigismondo Re d' Ungheria che sosteneva il Patriarcato, Trieste fu luogo ove convennero gli ambasciatori per trattare di pace; più tardi quando rotte le tregue ricominciò la guerra, Trieste vietò ai proprî di servire in guerra tutte due le parti contendenti; nata sommossa nel distretto di Montecavo per tutta pena a quei villici ribelli, li consegnarono al Duca affinchè li dasse in custodia al Vicedomo del Carnio, a ciò provassero la differenza dall' essere sudditi della alma città di Trieste, e l' essere sudditi di altra provincia a modo feudale.

Opera di questa Bailia si fu la compilazione delle Leggi Statutarie di Trieste, servendosi dell' assistenza del valentissimo Giure consulto Pavese, Dr. Agostino d' Ozola e li faceva tradurre in italiano volendo che sieno compresi dal volgo; ma le interminabili questionerie degli avvocati, fece sì che poco dopo si cassasse la traduzione, volendosi autentico il solo testo latino. Dei quali statuti è fatale la perdita del primo libro nel quale contenevansi la forma di governo del Comune di Trieste, senz' altro modificata dopo la dedizione con aumento dei poteri del Consiglio e dell' ordine patriziale. Pur troppo deve dirsi irreparabile la perdita. Era nei destini che quei libri andassero a male. Nel 1447 Guido dei Pagliarini insigne Giureconsulto riminese, posto in sindicato, cioè a dire sottoposto a processo per riconoscere se certa sua sentenza civile fosse giustamente pronunciata, s' appigliò al partito di bruciare il libro in pergamena, pel quale delitto venne condannato alla pena di morte sulle forche; però egli non aveva atteso in Trieste la sentenza e quando fu pronunciata, respirava altra aria. Gli statuti furono ricopiati da altro esemplare che avevasi; nell' occupazione veneta del 1509, passarono a Venezia quale trofeo di guerra, furono reclamati, ricusati, ricuperati, servirono a materia delle riforme di Ferdinando I, nè più di loro s' ebbe contezza. Una copia in carta bombacina che riconosciamo scritta di carattere del Giovan Daniele de Marcatelli padovano, ascritto fra i Patrizi di Trieste, serviva per assenso di Massimiliano Imperatore, in supplemento all' originale che era in Venezia, ma non conteneva che il libro II e III i quali trattano del gius e del procedimento civile, e del gius penale, esemplare divenuto superfluo dopo il ricupero degli originali e dopo la Riforma Ferdinandiana. Quali vicende abbia poi avuto quel libro, l' ignoriamo; nel 1848 ci fu offerto l' acquisto. Porta le impronte di essere stato svolto assai, ed in margine sono annotati alcuni canoni di giurisprudenza ignota alli Statuti, e che venivano in rinforzo dell' autorità imperiale.

La Bailia crebbe i suoi poteri, specialmente a carico dei Vescovi, dei quali era gelosa non ritornassero alle antiche giurisdizioni. Estinta la casa dei Vinchumberg feudatari del vescovo, pretese caducato a se anzi che al vescovo quel feudo, ed armata mano lo prese in possesso. Volle che i vescovi deposto il titolo di Conti di Trieste, usassero all' invece quello di *cittadini*. Morto nel 1416 il vescovo Nicolò de Carturis, prese in possesso i beni del vescovato, dichiarò officiali del Comune gli amministratori vescovili, e pretese il diritto di presentare all' elezione del Capitolo la persona che voleva a Vescovo, nè fece alcun caso della scomunica pronunciata, dalla quale facilmente fu liberata. (In prossima città abbiamo potuto vedere come allora si procedesse: scomunicata ed interdetta dal clero la città, la città interdiceva il clero; pena gravissima a chi gli recasse acqua e legne, a chi gli dasse viveri, e sopra tutto a chi andasse a lavorare le terre dei chierici). Si ordinò che nessun giudice potesse pronunciare in quelle materie delle quali avessero disposto li Statuti, ancorchè per la giurisprudenza di allora fossero di competenza del giudice ecclesiastico. Nominatosi dal Papa il Vescovo di Trieste, la Bailia lo ricusò e vuol quello proposto da lei, per cui schiamazzi, disordini, interdetti, scomuniche, alle quali si cedè per ritornare alle questioni in miglior occasione.

Nè meno impetuosa e briaca di potere si mostrò la Bailia verso

singole persone amministrate e verso li stessi nobili patrizî; arresti, appiccamenti, bandi. Nel 1419 si diè fuoco alla Vicedominaria, ignorandosi da chi nè per quale motivo. (Si avvicinava il tempo che dovesse avere fine). Ad un tale che dicevasi ingiuriato e minacciato di vita da tale altro, si diè licenza di ammazzarlo. Sembra in vero strano che la Bailia essendo emanazione del Consiglio medesimo, e rinnovata di quadrimestre in quadrimestre, potesse durare per tempo lungo in tanta onnipotenza, in tanta auge e farsi superiore ad ogni legge ad ogni ordine del Comune, ma la cosa era ormai di partito, ed il partito dei Bailisti era trionfatore, il solo principe poteva darvi termine ed impedire che finisce in guerra civile. E Federico lo fece. La Bailia aveva dannato al bando tre patrizî, Giusto Petazzi, Orobono, o come per vezzo si diceva Boncino de Belli, e quello stesso Antonio da Vedano, che fu dei primi della Bailia, espulsi tutti e tre dal Consiglio. Richiamatisi al Duca, e fatte a lui patenti le cose, veniva ordine al Consiglio di richiamare i banditi, di cassare le sentenze, e di riporli in Consiglio. Il Consiglio deliberò, e come sembra l'appoggio del Principe diè coraggio a quelli del Consiglio che della Bailia avevano più timore che propensione; le sentenze furono casse, il bando revocato, gli espulsi vennero riabilitati. La quale revoca portava colpo mortale alla Bailia; si chiese dagli avversi a questa che il Principe la sciogliesse, e venne il decreto; ma come era pratica allora, il decreto fu argomento di discussione del Consiglio, la Bailia si dimenò come belva che si vede attaccata da cani, ed ai quali non poteva fuggire; fece, come oggidì si direbbe capitolazione salvando la vita, incendiando armi, bagagli ed archivi. Ma quegli odî non cessarono allora, rimasero fuoco sotto alla cenere, che divampò più tardi come vedremo, ed al grande incendio erano presenti ed attori e vittime parecchi di quelli che erano stati della Bailia, o contro di lei. La deliberazione del Consiglio è atto tale che merita di essere registrato.

Nel Palazzo nuovo del Comune, in pieno Consiglio maggiore ecc. I Giudici del Consiglio in forza del potere dato loro dal Consiglio di fare la proposizione che fanno, propongono pel bene e per la pace e per la conservazione di quest' alma città, la cassazione del Collegio detto della Bailia con tutti e singoli li statuti addizioni e provvisioni fatte da esso collegio, e aggiunte nel loro capitolare, e che se qualcuno volesse riproporre la Bailia cada nella pena di morte. E tanto propongono affinchè in quest' alma città e fra i cittadini possa durare l'unione, l'amore, la pace, e sieno evitati li tanti scandali provenuti da quel collegio, come tutti sanno.

Però a condizione:

I. Che le sentenze fatte finora debbano durare valide, eccetto quelle contro Orobono de Belli, Giusto de Petazzi ed Antonio de Vedano, che il Signore nostro ha ordinato sieno revocate. Le altre condanne pronunciate rimangano valide, però i condannati abbiano facoltà di fare e disporre dei loro beni e delle loro cose come a loro piace, in tutto e per tutto come avrebbero potuto fare prima delle condanne.

II. Che le persone le quali presero parte alla Bailia, non azzardino rivelare in nessun tempo od in modo alcuno per se o per altra persona, e nemmeno memorare qualcosa che sia stata detta o trattata nel collegio sovradetto sotto pena di spergiuro e di cento libre di piccoli,

oltre la pena minacciata dalli statuti. Con ciò che ognuno possa accusare, e l'accusatore abbia la terza parte della multa e sia tenuto secreto, e si creda a tale accusatore con un solo testimonio degno di fede, e l'accusatore sia tenuto secreto, e si possa procedere dalla Curia dei Malefici, non ostanti gli statuti che vi fossero in contrario.

Se qualche persona condannata dalla Bailia si facesse ad ingiuriare colle parole od in altro modo, o la facesse ingiuriare, sia condannata in libre cinquanta di piccoli. E se tale condannato offendesse o facesse offendere uno che sia stato della Bailia, cada nella pena di cento ducati d'oro. E che tali pene abbiano luogo oltre le pene che il Gius e li Statuti minacciassero, non ostante sifatte leggi e statuti.

Chiedendo e requirendo essi Giudici che tutti i Consiglieri prendano la cosa in consulta e determinino quanto crederanno essere meglio all'utile onore e stato pacifico della città e di tutti i cittadini, pronti essi Giudici di mandare ad esecuzione quanto sarà deliberato.

La consulta fu lunga, nè si ebbe che la maggioranza dei voti la quale stanziò:

che sia cassato il Collegio della Bailia e tutti gli statuti, addizioni, provvisioni prese da detto Collegio ed inserte nel loro Capitolario

che il libro contenente tali ordinamenti sia bruciato nella Sala del palazzo in modo che tutti possano vedere

che se alcuno accuserà di ingiurie od offese fatte ad uno dei membri della Bailia, sia creduto alla persona offesa, pienamente e sopra suo giuramento, senza prova per testimonî, non ostante legge alcuna in contrario sia civile, sia canonica.

Che non soltanto le persone condannate che offendessero i membri della Bailia, ma qualunque altra persona che li offendesse cada nella stessa pena.

La cassazione della Bailia non ne distrusse lo spirito e le opere, la scissura era entrata fra i patrizî, l'ostinazione era tale che nessuna delle due parti avrebbe ceduto e tosto o tardi si sarebbe venuti a cose estreme, ma non possiamo giudicare delle vie battute dalli Balianti, ignorando, causa la perdita delli Statuti, il modo con cui componevasi il Consiglio patriziale; dall'apertura di un Libro dei Patrizi del 1429 dovrebbe dedursi che allora avessero consolidato il sistema che poi ha durato lungamente; certo è di questi tempi la formola di aggregazione al Patriziato che durò lungo tempo.

I patrizii, intendiamo il partito dominante non prese sgomento dall'abolizione della Bailia ma continuò in sua intenzione di accrescere il potere dell'ordine, del Consiglio e della città, così al di dentro come al di fuori. Dato termine alle questioni per confini coi Duinoti, e coi Goriziani, e volendo concentrare in Trieste i commercî, nè potendolo fare colle persuasive, dacchè i Carniolici volevano libertà di andare ove meglio loro piacesse, e gli Istriani ed i Veneti amavano vederli in Capodistria, vennero al partito di comperare il Castelnovo e le giurisdizioni, che così padroni dei passi che dal Carnio mettono in Istria, potevano dirigere il movimento del commercio ove meglio volevano. Il danaro occorrente lo diede il patrizio Nicolò Bajardi, che ne fu anche il primo Castellano.

Fatte le fortificazioni, e dato statuto a quel Castello, si cominciò tosto a porre in esecuzione la forzosità delle strade. Anche nell'interno

del Comune vollero aggrandito il potere, e come per Castelnovo adoperarono danaro, l'usarono anche pel rimanente. Gli Arciduchi avevano nel governo del Comune, l'officio di Capitano di loro nomina, che era il rappresentante del Principe e la suprema Magistratura, avevano l'officio di Vicedomino o Questore, cioè a dire il Ricevitore generale del Principe sia della metà delle multe, sia del quarantesimo sulle merci venute da mare, sia delle dogane di terra che erano in Prosecco ed in S. Pietro di Madras, dell'utilità di beni privati che il Principe aveva in Trieste siccome spettante alla sua Camera. Tutte queste cose volevano i Patrizî avere in loro mano, che così liberati da questi offici esercitati per conto ed in nome dell'Arciduca, poter meglio, secondo intenzione loro provvedere alla pubblica cosa. Offerirono di prendere tutti questi officî e le rendite in appalto, a tempo, calcolando che avutele una volta, non sì facilmente uscirebbero loro di mano, esausto come era sempre l'erario di Federico Imperatore; ed ebbero per danaro ciò che avevano desiderato; il Consiglio fu onnipotente.

Ma il Principe veneto mal comportava che li mercanti carniolini venissero distratti dalle città che solevano frequentare, Muggia cioè, Capodistria, Isola, Pirano, e fece monitori, minaccie; inutilmente. Decretò il blocco dalla parte di mare, intercettando le comunicazioni, ma nè giovò ad impedire che barche uscissero ed entrassero, nè piegò l'animo dei Triestini a pensieri di pace. In Trieste le agitazioni furono grandi, il partito che dominava, voleva la guerra, per ingenita inclinazione alle armi, per tracotanza, sperando in uno di quei casi di guerra che altrevolte erano stati propizî ai Triestini; fu addottata la guerra. I Veneti, visto che altro non rimaneva, entrati in Corgnale che era dei Conti di Gorizia, alzarono bastita, la presidiarono con soldati incaricati di scortare i mercanti al passo di Montecavo, ed a Capodistria, e cominciarono le offese. Il Castello di Montecavo si diede ai Veneti per tradimento (così dicevano) del castellano; S. Servolo altro Castello si arrese tosto, il Castelnuovo bloccato, nè riuscito ad entrarvi il soccorso inviato, dovette capitolare; tutto l'agro di Trieste fu in mano dei Veneziani. La città venne assediata da parte di terra, ma i Veneti avevano per altri assedi imparato da qual parte doveva attaccarsi, piantarono batterie a S. Vito, dinnanzi a Porta Cavana e sulle alture di S. Giacomo, mentre corpi di armati chiudevano i passi del Monte Spaccato e di Prosecco, pei quali poteva venire soccorso alla città. Quattro batterie galleggianti, dovevano offendere la città dal lato di mare; il golfo era presidiato da flotta e da barche armate. Ai modi di guerra di allora apparteneva il *guastare*, ed appositi corpi vi erano di *Guastatori*, recrutati fra contadini che volessero maneggiare l'ascia.

La campagna fu tutta all'intorno guastata, recisi cioè fino a radice gli olivi, le viti, gli alberi tutti; rotti gli argini delle saline. La città assoldò armati di fuori, qualche ajuto di Carintiani inviò Federico, si armarono patrizi e cittadini, si fecero sortite e colpi di mano con svariata vicenda; il dispendio di questa guerra era sostenuto dai patrizi medesimi. Crollarono per colpi di cannone le mura dal lato di Cavana, si sostituirono tosto ripari colle rovine delle case; si respinsero gli assalti; ma i viveri si consumarono, le sortite non davano grande soccorso; si giunse a tanto da mangiare animali schifosi, cuojo am-

mollito; era l' estremo momento di pensare a salvezza per altra via. Pio II sommo Pontefice, stato altravolta vescovo di Trieste, benevolo a Trieste e riverito dai Triestini, si mosse alle preghiere di triestino che stava alla sua corte; il Nuncio pontificio in Venezia, il cardinale Bessarione ebbe ordine di trattare di pace; a risolvere il Senato, Pio II riprendeva in grazia Pandolfo Malatesta Signore di Rimini, ribelle guerreggiato dal Papa e che era ben gradito ai Veneziani. La pace fu segnata in Venezia nel Monastero di S. Giorgio Maggiore, segnavano per li Triestini Domenico Burlo ed Antonio de Leo. Trieste dovette perdere le tre Castella, Nuovo, S. Servolo, Montecavo; lasciare libere le strade di commercio, chiedere in ginocchio perdono al Principe veneto, confessarsi in colpa, riconoscere che i triestini erano ricettatori di briganti e di ladri, promettere di fare giustizia.

Ecco il testo memorabile del Trattato di Venezia:

" Avendo i Triestini nei tempi passati, con molte novità ed ingiurie recate ai sudditi del Serenissimo Principe ed Eccellentissimo Signore Cristoforo Moro per la grazia di Dio Doge di Venezia e dell' illustrissimo Dominio Veneto, stancato il Ducale dominio e provocatolo a certi provvedimenti per la difesa e tutela dei proprî sudditi; così che esasperata la colpa e la pertinacia di essi Triestini giunsero le cose fino a guerra necessaria, all' assedio ed all' assalto della loro città.

„Essendo la quale oppressa da grandissima fame e stretta per modo che in pochi giorni facile sarebbe stata la presa, ed inevitabile la resa, il Santissimo Padre e Signor nostro Pio II Romano Pontefice, a mezzo del Reverendissimo signore Bessarione Cardinale di Nicea, suo Legato a latere presso il Serenissimo Doge e l' Eccellentissimo Ducale dominio fece istanza che venisse perdonato ai Triestini, e si piegassero gli animi alla pace. Il Serenissimo Doge e l' inclito Dominio per la somma loro reverenza e devozione alla sede Apostolica, ed al Santissimo Padre, per l' affezione e stima che hanno verso il Reverendissimo Signor Legato, aderirono all' inchiesta.

„Per le quali cose i Magnifici e Chiarissimi Nobili signori Matteo Vitturi Procurator di S. Marco, Nicolò Tron e Vettor Soranzo, Sindici e Procuratori del Serenissimo Principe e dell' Illustrissima Signoria, danno clementemente la pace ed il perdono pei motivi sovradetti ai prudenti signori Domenico de Burlo ed Antonio de Leo, Oratori Sindaci e Procuratori del Comune di Trieste, i quali umilmente ed a ginocchi piegati, in presenza del Reverendissimo Cardinale Legato, confessarono la colpa e l' errore, supplicarono perdono e pace.

„La quale è agli infrascritti patti, capitoli e condizioni.

„Il Castelnuovo, il Castello di Montecavo, la Bastita o Grotta di S. Servolo rimarranno in modo libero al ducale Dominio, coi territorî, diritti, giurisdizioni, abenze e pertinenze che vi sono congiunte, con tutte le rendite ed emolumenti, comecchè castella e luoghi conquistati dal serenissimo ducale Dominio in giusta guerra, e con giuste armi. Concede il serenissimo Dominio per atto di clemenza e ad istanza del reverendissimo Cardinale Legato che le persone private e particolari, possano continuare nel possesso delle terre che avevano entro i suddetti territori.

„La dogana di Montecavo rimane libera al Serenissimo Dominio Ducale, e se mai per qualche convenzione spettasse all'Imperatore una parte di quella dogana o qualche altra utilità, sarà tenuta a risponderne la città di Trieste, e col proprio indennizerà l'Imperatore, così che la dogana rimanga in perpetuo liberamente e pacificamente al Serenissimo Dominio Veneto.

„Le strade dovranno rimanere libere aperte, e senza impedimento alcuno e sotto nessun pretesto o colore potranno costringersi i Mulattieri ed altri che venissero dalle parti superiori o ritornassero a recarsi contro volontà in un sito piuttosto che nell'altro, ma liberamente potranno recarsi colle vettovaglie colle merci o colle cose loro ove lor meglio aggrada.

„Il Comune di Trieste, i cittadini od altri quai siensi, non potranno vendere sale, sotto qualsiasi pretesto ai sudditi della Ducal Signoria, o spedirlo nei luoghi soggetti a questa, o tenerlo, nè far mercato di sale con alcun suddito veneto, sia in grande o piccola quantità, nè venderlo a chi volesse estrarlo per la via di mare, nè mandarlo per la via di mare. E facendo il contrario la Serenissima Signoria di Venezia potrà distruggere le saline dei Triestini, nè mai più potranno rinnovarsi. Il Comune si obbligava di fare editto in proposito, minacciata pena di morte ai contravventori, e di confisca di beni.

„Il Comune di Trieste non potrà dare ricetto ai furbi agli assassini ed alli scellerati, che pei loro delitti non possono stare sul territorio veneto, o non hanno potuto starvi, nè a quelli che rubano danari o cose dei sudditi veneti; nè ai fuggiaschi. Anzi li daranno nelle forze del Principe veneto, e li consegneranno ad ogni richiesta di lui o dei rettori sotto pena di 1000 ducati, e se sono ladri, risponderà oltre la pena, delle robe rubate. E similmente daranno ai patroni gli schiavi fuggiaschi colle robe che avessero involato.

„Il Comune di Trieste dovrà fare ai sudditi veneti giustizia pronta e sommaria, i quali di qualunque condizione e qualità avessero crediti verso i cittadini e gli abitanti così della città come del territorio, e far eseguire senza tergiversazione le sentenze.

„Ritornando in Trieste Cristoforo Burlo, come è suo dovere, si restituiranno a lui le possessioni e le cose tolte dal Comune, e sia condonato a lui l'esilio, la taglia e le cose fatte o decretate contro di lui, e sia restituito in pristino.

„Rimangono fermi e validi i patti, i capitoli, i patti, le onorificenze e le obbligazioni così vecchie come nuove che il Comune di Trieste deve alla chiesa di S. Marco ed al dogado di Venezia; così che per la presente pace si intenda piuttosto aumentato che derogato.

„Gli oratori di Trieste nel promettere rendono grazie al Serenissimo Doge ed all'illustrissimo Dominio Ducale. Fatto in Venezia il dì 12 novembre 1463 nel Monastero di S. Giorgio maggiore nella Camera di residenza del reverendissimo Cardinale Legato, in presenza di lui, e del reverendissimo arcivescovo Sipontino, dell'abbate Bernardo di S. Giustina, del D. Lauro de Fano, di Girolamo Malipiero e di Pietro Antonio de Urbino cameriere del reverendissimo Cardinale Legato„.

Firmavano il segretario ducale Febo Cappella, ed il Nodaro ducale Bartolomeo della Piazza.

L' Imperatore Federico lodava la costanza, la virtù, la fedeltà dei Triestini, ed in premio concedeva novo scudo d'armeggio che è l' usato oggidì.

"Federico per la Iddio grazia, Imperatore dei Romani, sempre Augusto, Re d'Ungheria, di Dalmazia e di Croazia, duca della Austria, della Stiria della Carintia e del Carnio, Signore della Marca Schiavona e di Pordenone, Conte in Absburgo Tirolo, Ferrete, ed in Kiburg, Marchese della Burgovia, Landgravio dell'Alsazia.

„Agli onorevoli Prudenti Fedeli nostri diletti, i giudici, il consiglio, i cittadini e gli incoli della nostra città di Trieste, la nostra grazia imperiale ed ogni bene.

„Essendocchè fra tutte le cose che cercano gli uomini, prima di ogni altre si abbiano in estimazione l' integrità della fede, la costanza dell'animo e la fortitudine; e la fede, data che sia, deve osservarsi non solo nelle private contrattazioni ma altresì nelle pubbliche cose dai sudditi verso i loro signori e padroni, così nelle prospere come nelle avverse vicende, specialmente da quelli che naturalmente l' ebbero dai progenitori e dai parenti, e cercarono di conservarla inconcussa in tutti i pericoli e le avversità; si hanno presso tutte le genti per degni di somma lode di sommi onori e di fama esperimentati così nei pericoli, ed ottengono perpetua ed indelebile fama e memoria nei posteri.

„Degni di massima lode e di estimazione non solo per le nazioni italiche e le germaniche e per qualunque altra, celebrandi e laudandi sono i fedelissimi nostri cittadini Triestini, i quali nelle passate guerre ed assedî mossi loro dai veneti a suggestione dei sudditi delle prossime città dell' Istria, specialmente dei Giustinopolitani e di altri emuli loro, così fedeli e fermi furono nella fede e devozione a noi ed alla Casa d' Austria, che meritamente vogliamo dare loro condegna retribuzione e grazia, desiderando non solo conservarli nell' antico stato e grado, ma anzi maggiormente accrescerlo ed estollerlo; abbiamo creduto di decorare la città con titoli d' onore e con insegne araldiche condegne alla fedeltà dei cittadini affinchè tutti facilmente comprendano e veggano, avere noi dato premio di nostra liberalità e gratitudine pari ai loro meriti, ed a ciò che avendo quotidianamente avanti gli occhi quasi uno specchio e pegno della nostra munificenza, e soddisfazione, pei quali l'amore la fede la devozione a noi agli eredi e sucessori nostri, si confermi in perpetuo ed indelebilmente.

„Abbiamo quindi deliberato di accrescere li armeggi e le insegne pubbliche della città, colle armi e colle insegne della nostra Casa ducale in perpetuo onore della detta città e dei fedeli nostri cittadini, statuendo con ducale costituzione che la città ed il Comune di Trieste da oggi in poi portino la vittoriosa Aquila bicipite del Sacro Impero nella parte superiore dello scudo, coi suoi proprî e naturali colori; nella parte inferiore poi l' armeggio del nostro Ducato d' Austria coi suoi colori rosso di sopra e di sotto, bianco nel mezzo, ad eguale tripartizione di traverso; dalla base dello scudo s' alzi la tricipite lancia di S. Sergio martire protettore della città e del popolo, la quale lancia da tempi antichi servì di singolare armeggio alla città; un cuspide della lancia in linea retta giunga fino alla parte superiore dello scudo nel quale è l' Aquila ad ali tese; gli altri due cu-

spidi da un lato e dall' altro, nella fascia bianca sieno curvati a modo di falci ripiegati verso l' asta; con questa differenza che mentre negli antichi armeggi la lancia era di color ferreo naturale, da ora in poi sia di colore d' oro.

„Inoltre a sempre maggiore laude ed onore della detta città e dei cittadini, per grazia singolare concediamo che sovra lo scudo si collochi aurea corona in segno di virtù e di vittoria riportata contro i loro nemici, e di porre lo stemma così coronato in tutti i tempi e tutti i luoghi sulle porte, sulle torri, sulle mura, sul palazzo del Comune, sulle case private e pubbliche, come anche sulle bandiere sui vessilli, sulle tende e padiglioni, sui sigilli maggiori e minori, ed in ogni cosa addatta ad armeggio, siccome armi ed insegne proprie e peculiari della città ecc. ecc. senza contraddizione e molestia od impedimento di Noi e dei Nostri, così dell' Impero che del Ducato d' Austria ecc., Ordinando a tutti e singoli i Principi così ecclesiastici che secolari, duchi, marchesi, conti, baroni ecc. ecc.

„Dato in Cittanova (Wiener Neustadt) il dì vigesimo secondo di febbraro, l'anno dall'incarnazione millesimo quadrigentesimo sessagesimo quarto, duodecimo del nostro impero, vigesimo quarto dei nostri regni, dell' ungarico il quinto„.

Singolare contrasto fra i due diplomi quello del Doge di Venezia che dichiarava i Triestini ladroni e pirati, continuando quel vezzo antico di coprire la pretesa di dominare le coste tutte dell' Adriatico dicendole infeste alla pubblica sicurezza in mare; e quello dell' Imperatore Federico che estolleva le virtù e la fedeltà dei Triestini, li proponeva a modello di tutte le nazioni, e li voleva laudati e premiati a perpetuità. Se Imperatore Federico poggiasse la conclusione della pace di Venezia, se vi rimanesse straniero è cosa che ignoriamo, s' interpose Giorgio Podiebrad Re di Boemia ed altro principe tedesco, sappiamo soltanto che la cessione del Castelnovo, e delle dogane imperiali entro il territorio di Trieste si lasciò pacificamente sussistere, e che ritornarono in mano del Principe in seguito a leggittime guerre posteriori; la città di Trieste non fù chiamata a prestare indennizzo all' Imperatore al che si era obbligata nella pace di Venezia.

Della quale è memorabile essere stata l' ultima che i Patrizi conchiudevano di propria autorità con Potentato, quasi i patrizi fossero principi di Trieste; però continuarono di inviare ambasciatori ad ogni occasione d'elezione di nuovo Doge, e sollennemente mandavano ogni anno ambasciata a recare l'annuo tributo della ribolla e dell' olio a Venezia, locchè durò fino a Massimiliano, ne fù più preteso da Imperatore Ferdinando I impoi.

Del resto dobbiamo ricordare che il diritto di muover guerra non era allora riservato ai Principi, lo avevano i Comuni autonomi ed i grandi Baroni; lo stesso diploma di Federico manifesta che la guerra contro Trieste era stata mossa dalle città istriane prossime, Muggia, Capodistria, Isola e Pirano; il Principe Veneto venne in loro ausilio ed appoggio.

1426, 16 Decembre.

Abolizione del Collegio della Bàilia in Trieste, pena di morte a chi propone lo ristabilimento.

(Libro dei Consigli).

Millesimo et indictione et die supra proxime descriptis. In palatio novo Comunis et in dicto eodemet majori Consilio ut supra ad sonum campane et voce preconum more solite congregato supradicti domini Judices Tergesti ex auctoritate dicti Majoris Consilii sibi in hac parte concessa ut sub proximo apparet proposuerunt spectabilibus Consiliariis dicti Majoris Consilii. Qualiter ipsis dominis Judicibus et aliis quibuscunque bonis civibus Tergesti videbatur in casu quod suis Reverentiis placeat quod pro bono et pacifico statu et conservatione hujus alme civitatis, cassaretur collegium Baylie et autoritate dicti Majoris Consilii cum omnibus et singulis statutis et additionibus sive provisionibus per dictum collegium et sub capitulario dicti collegii factis sive additis vel adjunctis. Et quod amplius non esset neque fieret tale collegium Baylie sed imo si quis unquam amplius diceret sive tractaret quod tale collegium fieret, cadere debet ad penam capitis et amissionis vite. Ad hoc ut in hac Civitate Tergesti et inter cives possit esse unio amor et pax et ut tot scandalis per dictum collegium occursis ut omnibus manifestum fuerat obviari possit et provideatur. Cum hoc tamen quod cassationi et annullationi dicti collegii deberet addi et provideri sive adnecti omnia infrascripta. Videlicet:

Primo. Quod omnes sententie per dictum collegium hactenus late remanere debeant firme, excepta sententia contra S. Antonium de Vedano, S. Horebonum Belli et Justum Petachium qd. S. Benvenuti lata, quam Dominus noster mandavit retractari, que sententia cassa remanere debent in omnibus et per omnia juxta mandatum sive tenorem literarum prelibati Domini. Salvo tamen et excepto quod omnes et singuli per dictum collegium hactenus condempnati facere et disponere possent de omnibus eorum bonis et rebus quidquid vellent, in omnibus et per omnia pront facere poterant antequam condemnati fuissent dictis sententiis non obstantibus.

Item. Quod aliqua persona que fuerit de aliquo ex predictis collegiis vel in ipso assumpta non audeat vel presumat aliquo modo vel aliquo tempore revellare per se vel alium nec memorare aliquid quod sit vel fuerit dictum vel tractatum in aliquo collegio vel per aliquem de dicto collegio, sub pena perjurii et librarum centum parvorum pro quolibet contrafaciente et vice qualibet contrafacta ultra omnem penam Juris et Statutorum Tergesti. Cum hoc quod de predictis omnibus quilibet possit accusare et accusator haberet terciam partem condempnationis et teneatur secretus, et talis accusatoris sacramento credatur cum uno solo teste fide digno et quod semper de predictis possit procedi per curiam maleficiorum Tergesti, non obstantibus aliquibus statutis Tergesti et in contrarium dictatibus.

Item. Quod si qua persona hactenus usque in diem presentem condemnata in aliquo ex collegiis preteritis Baylie sive in presenti collegio aliquo modo de verbis in futurum injuriabitur vel fecerit injuriari alicui persone que fuerit de tali collegio in quo seu per quod fuerit

condemnata, quod talis persona sic injurians vel injuriari faciens cadat ad penam librarum quinquaginta parvorum pro quolibet contrafacente et vice qualibet contrafacta. Et si talis persona sit in aliquo ex dictis collegiis condemnata modo aliquo in futurum per se vel alium offenderet sive offendi faceret de factis aliquam ex talibus personis que fuissent de tali collegio in quo seu per quod fuisset condemnata, quod tunc talis persona sic offendens sive offendi faciens de factis ut supra cadat et cadere debet quotquot essent ad penam centum ducatorum auri pro quolibet contrafaciente et vice quolibet contrafacta. Et quod premissa haberent locum et exequerentur ultra omnem aliam penam tam Juris quam Statutorum Tergesti; nonobstantibus aliquibus legibus vel statutis seu ordinibus Tergesti in contrarium facientibus quibuscunque et nullo in contrarium obstante.

Petentes et requirentes prefati domini Judices his sicut supra expositis et prepositis ut superius predictis omnibus omnes Consiliarii predicti Majoris Consilii consulere et determinare deberent quidquid ipsis melius videtur pro utilitate et honore et pacifico statu predicte civitates Tergesti et omnium civium ejusdem, cum ipsi domini Judices parati forent executioni mandare quidquid in ipso Majori Consilio determinaretur etc.

Qua proposita sic per antedictos dominos Judices facta, et posito partito ad pissides cum balotis, post longam consultationem super predictis habitam, captum firmatum et determinatum fuit per majorem partem Consiliariorum dicti Majoris Consilii.

Quod dictum Collegium Baylie cum omnibus suis statutis et additionibus sive provisionibus per dictum Collegium et sub capitulario dicti Collegii factis sive additis vel adjunctis cum clausulis superius declaratis cassetur in omnibus et per omnia et modis et formis superius in proposita expressis et declaratis, et quod liber dicti Collegii comburetur super magna sala dicti palatii omnibus presentibus. Hoc insuper addito supradictis quod si contigeret aliquo de supradictis modis in proposita declaratis aliquam partem que de aliquo ex dictis collegiis vel de presente esset sive fuisset aliquo modo vel ingenio de factis offendi ab aliqua persona que condemnata fuisset in tali sive per tale collegium de quo fuisset in tali sive persona sic de factis offensa; quod tunc et eo casu plenarie credi et stari debeat sacramento talis persone offense de omni offensa contra et in quam persona de factis facta sine aliqua testium probatione, non obstantibus aliquibus statutis Tergesti vel legibus civilibus vel canonicis in contrarium facentibus etc. Ita etiam quam hec finalis clausula que incipit *hoc insuper addito* locum similiter habeat tam contra personas condemnatas que offenderent de factis ut supra, quod contra quaslibet alias personas per quas tales persone condemnate facerent offendi ut dictum est, videlicet quod similiter credi debeat de omni maleficio facto commisso sacramento persone offense ut supra dicitur.

IV.

I MALUMORI ED I TUMULTI.

La pace di Venezia aveva suscitato odî gravissimi fra cittadini; le tre castella erano perdute e passate in mano del nemico che circondando Trieste chiudeva le vie al commercio, il mare rimaneva se non chiuso, sottoposto a tali sorveglianze da parte dei Veneti, che il navigare era quanto camminare per casa altrui; il dominio delle acque era perduto ed il far sale era quanto il coltivare i campi altrui. Gli onori dati dallo Imperatore al Comune non erano gran fatto curati, così che neppure ne facevano uso, non per disprezzo ma per dolore; i premi a singole persone invidiati sotto specie di disprezzo, dati a qualche forestiero, del quale avrebbero desiderato sconoscere o dimenticare i meriti.

Quelli che confidavano in disperatissima difesa e volevano esperimentare la ultima sorte di un assalto, incolpavano i prudenti, che non volevano si stuzzicasse il Leone, di avere voluto vendere la città al Conte Angelo, e ne indicavano preciso il prezzo del tradimento fino all'ultimo bagattino, e la voce divulgata colle male arti di partito trovava appoggio nel tradimento dei comandanti delle castella, ogni inevitabile soccombenza era vendita della patria. Quelli che consideravano impossibile la resistenza a Venezia, nulle le lusinghe nell'ajuto di altri, e buona fortuna avere salvato la vita sacrificando alcune membra, consideravano gli altri siccome fuor di senno, che nelle pubbliche cose prendevano a consigliero anzi che la prudenza, l'impeto. Ambedue le parti erano oppresse dalle comuni sventure che l'una all'altra rimproverava siccome da lei causate; l'una e l'altra parte volevano tenersi in potere, pensando il proprio avviso essere quello che doveva salvare gl'interessi della patria, e con ogni modo fosse anche inonesto mantenersi. Entro Trieste il dire che uno teneva pei Veneziani, era quanto il dire ad una vecchia che era strega; il laco, la pozzanghera ed il fuoco erano pronti; ed il tenere pei Veneziani era anche l'avere accondisceso a pace umiliante. Mentre un partito aveva forza entro Trieste, l'altro doveva trovarla fuori, la cercò nello Imperatore.

Debole o quasi nullo il governo imperiale in Trieste, le fazioni ebbero dopo la pace di Venezia tutta libertà di azione, ed occupate le cariche potevan opprimere li contrari. Persone distinte per virtù, per magistrature sostenute, furono perseguitate, Gianantonio Bonomo, Pietro Pellegrini, Catarino Burlo, Lazaro Basegio, Francesco Burlo, Giov. Giacomo Bonomo furono presi a mira, condannati per furto e banditi; il che era poi facile. Perchè ogni officiale che avesse maneggio di pubblici danari, non era allora tenuto a deposito dei danari pubblici avuti; anzi dovendo il funzionario fare i dispendi col proprio denaro in mancanza del pubblico, poteva versare in proprio il denaro pubblico. Ma nella scarsezza del danaro facile era l' accusare di furto ed il volere che fosse.

La condanna dei sovraindicati avveniva nel Settembre 1467, ma altri o condannati o tementi il bando avevano abbandonata la città, fra questi Nicolò Mercatelli, Bernardo Petazzi, Pietro Massaro, Francesco Burlo, Nicolò Massaro, Giorgio Gorgis.

Questi banditi (ci si perdoni l' uso della voce allora usata) ripararono a Duino, ove fecero capo nel Tomaso Ellacher capitano di Duino, e nel Nicolò Luogar amministratore della Signoria di Vipacco. Questa che potrebbe dirsi Trieste esterna si rivolse allo Imperatore con ripetute querimonie, ed era fra li oratori il Marcatelli, chiedendo meno giustizia per sè di quello che riordinamento della cosa pubblica di Trieste, depressione del partito baccante; suggerendo quali mezzi propizi, invio di truppa, costruzione di fortezza, delegazione di Commissari a rifare il governo, cassazione dello Statuto, punizione dei prepotenti. L' Imperatore mosso dalle istanze ripetute, e di persone che a lui erano gradite, assentiva, si nominavano a commissari imperiali Niclas Luogar castellano di Vipacco, Tomaso Ellacher castellano di Duino, e lo stesso Giorgio Cernomel che era Capitano di Trieste. Ma di questi tre, il Luogar era solo l' uomo, come oggidì si direbbe, di azione, Tomaso Ellacher era nome che mai fu declinato, fuorchè all' occasione della nomina, Giorgio Cernomel, mite, prudente e meglio calcolatore nell' interesse dello Imperatore era annichilito per la nomina stessa della Commissione, e doveva ben presto venire supplantato dal Luogar, come anche avvenne. Così che questo Triumvirato concentravasi nella persona del Luogar, cui faceano corona di consiglieri i rifuggiti a Duino. Quali poteri ricevesse il triumvirato lo ignoriamo, propendiamo a credere che fossero soltanto generali, diretti solo a togliere il guasto da quella città, che pochi anni in precedenza Imperator Federico aveva laudata per devozione e coraggio.

Un corpo di stipendiari, cioè a dire di truppe pagate, non di raunaticci, in numero di mille, venne destinato a scorta delli commissari sotto il comando del nobile Andrea de Dictistaner (così troviamo scritto) o se retta è la lezione di Dietrichstein.

I commissari fecero il loro ingresso fra Natale ed Anno nuovo, Natale che fu del 1467, e furono ricevuti pacificamente, quasi nulla sovrastasse alla città. Il di primo dell' anno giunsero le truppe guidate dai banditi di Duino, e di notte entrarono per la porta di Donota, quasi venissero a sorprendere città sospetta; occuparono senza ostacolo alcuno il Taber e le bastiglie; le chiavi delle porte erano come di regola a mani del Capitano Giorgio Cernomel, così che la città fù

in pien potere dei Commissarî. Ma l' arrivo dei banditi, cui si pongono a carico parole di minaccie nell' atto dell' ingresso, e fatti violenti, avvertì parecchi della burrasca che minacciava, e presero il largo ricoverando su terre venete confinanti.

Il Luogar fatta fidanza nel presidio militare, nell' appoggio dei banditi, nella tranquillità del popolo, passò ai fatti. E prima cosa si fu di riabilitare i banditi tutti e di togliere le sentenze che li avevano condannati o proscritti; poi di fare prigioni quelli che a lui sembravano sospetti, e farli recare a Duino, in quel castello che era in governo di Tomaso Ellacher; poi diè mano a rifare il reggimento.

Il Luogar giunto a Trieste trovò già fatte le nomine degli officiali che dovevano entrare in carica il 1.° gennajo; volendole stornare, e credendo di non poter annullarle, s' appigliò alla forza, e fatti arrestare i giudici eletti, i cancellieri, i provvisori, i vicedomi, li trasportò a Duino, compagni agli altri precedentemente arrestati; dannò al bando Cristoforo Monticuli o da Sassuolo, il quale per l' officio frequente in famiglia si disse *dei Cancellieri.* Furono arrestati Leonardo Burlo, Francesco dall'Argento, Domenico Giuliani, giudici, Giovanni Cigotti, vicedomino, Pietro Rizzio, Nicolò Teffanio, Giov. Antonio Bachino, Odorico Giuliani, Lazzaro Bajardi, Andrea Pace, Almerigo Lessizza, Michele Baseo. Le case di questi si diedero a saccheggio. Indi radunato il Consiglio, ed ammessovi il popolo tutto, chiese che a restituire l' ordine, e per quella volta soltanto, gli venisse data facoltà di nominare a suo piacimento le cariche, e l' ottenne, non più a voto collegiale di Consiglio, ma a schiamazzo di Vicinia, senza numerazione di voci. Elesse a giudici Antonio Leo, Nicolò Messalti, Tomaso Chicchio. Il caso secondò il Luogar, perchè mancato il Vicario ed insieme Giudice dei Malefici Sebastiano Bagnarola nel 18 gennaro, carica che era nell' alto governo del Comune di grandissima importanza e di nomina del Consiglio, egli per le facoltà avute nominò il napoletano Giov. Battista dei Pizzoli, stato Vicario altre volte, allora domiciliato in Trieste, nativo della città di Chieti.

Nelle quali nomine non era a biasimarsi che il modo estralegale ed inusitato, perchè cadute sovra persone di senno e di virtù, ma queste nelle fatali scissure di quei tempi, non tutte tali da ripromettersene pacificazione; però i Consiglieri privati che circondavano il Luogar lo traevano a violenti misure; e tanto fecero che alle loro pressanti istanze, Federico standosi in Graz nominava in Capitano di Trieste il Niklas Luogar, in luogo del Cernomel, ed ingiungeva agli abitanti di Trieste di averlo a tale e di prestargli obbedienza; più che altri, Domenico Burlo volle il Luogar a Capitano. Ciò avveniva nel febbraro 1468, la domanda erasi fatta dai giudici allora in carica.

Arrivato a termine il primo reggimento, che avvenne alla fine di aprile, i giudici in carica che pur erano da sua parte, lo scongiurarono a lasciar libere le nomine, ma il Luogar facilmente tratto all' ira, si lasciò talmente trasportare, che se il Pizzoli non si fosse posto frammezzo avrebbe posto le mani sull' Antonio Leo. Luogar di suo potere nominò i giudici e furono: Domenico Burlo, Nicolò Massaro, Nicolò Toffanio; nominò a vicedomino Giannantonio Bonomo; alle altre cariche, fossero di officiali maggiori, di minori o di serventi, nominò persone a lui interamente ligie e devote, colle quali credette muoversi disimpacciato.

Con questo nuovo ministero pensava compiere il divisamento di dare al Comune altra pianta, ed altra condizione, nel che poi non meritava biasimo, essendo la prepotenza oligarchica eccessiva, e le scissure interne di famiglia tenendo agitata la città tutta per le ricchezze e clientele. Nè quelle scissure e prepotenze erano per partito come or si direbbe politico, e che l' una parte volesse reggimento largo e di patrizî, l' altra volesse reggimento concentrato ed imperiale; tutti e due i partiti volevano larghezze, ed erano affezionati all' antica forma per abitudine di vita, per tradizione degli avi, per boria nobiliare, siccome i fatti posteriori lo manifestarono. Il partito che era dominato, voleva farsi dominatore, e qualunque modo si mostrasse efficace, sarebbe stato abbracciato, l' uno il dominato credette riuscire mediante il governo imperiale, l' altro mediante l' impeto di plebaglia concitata; e l' uno e l' altro partito rimase soccombente; restò a galla il patriziato ma ne sofferì la città tutta.

Dei quali, per comodità di narrazione l' uno chiameremo dei *Capitanali*, l' altro delli *Statutarî*; capo di quello il Giannantonio Bonomo, capo di questo l' Antonio Bonomo. I capitanali vennero a determinazione di cangiare lo stato di Trieste, e fattane offerta all' Imperatore Federico, colle armi imperiali tenere in sommessione li statutarî. La nomina di Commissarî, l' allontanamento del Cernomel, la presenza di guarnigione e la nomina a Capitano del Luogar, non erano lo scopo come pria asserivasi, erano il mezzo ad ottenere ciò che allo Imperatore non si ebbe coraggio di chiedere, e che si voleva partisse dai soggetti medesimi, mediante abdicazione del potere reggimentale che aveva il Comune. Apparisce che nel giorno 28 maggio 1468, la plebe, il popolo, i nobili, il consiglio, gli officiali ed i giudici avessero di unanime consenso fatta carta di abdicazione allo Imperatore Federico III; il Luogar non vi figura. Ecco l' atto:

Noi Giudici, Consiglio ed Università della città di Trieste, facendo per noi, eredi e successori nostri, riconosciamo, confessiamo e faciamo palese in perpetuo ed a chiunque vedrà, leggerà od udira leggere le presenti, oggi ed in futuro; come i nostri predecessori memori dei soccorsi, dei benefici fatti dalli illustri Duchi e dalla inclita Casa d' Austria, abbiano con lettere patenti riconosciuti essi Duchi, loro eredi e successori in veri, naturali ed ereditarî Signori di essi loro, della città e del distretto di Trieste, e di tutte le dipendenze derivanti;

Considerando le fatiche, i soccorsi, i dispendî, i sussidî ed i beneficî che il Serenissimo ed invittissimo Principe e Signore il Signor Federico Imperatore dei Romani sempre Augusto ecc. ecc. Signor nostro clementissimo, ha clementemente e premurosamente adoperato in nostro vantaggio, specialmente nella ultima guerra ed assedio, liberandoci con mano potente dai nostri nemici, e difendendoci; considerando che in futuro sarebbero a giovarci ancor più;

Considerando ancora che nel reggimento e governo finora avuto ed usato, non possiamo più trarre vita tranquilla, nè agevolmente essere retti;

Noi radunati nel palazzo nuovo del Comune di detta città, come è di consueto, a suono di campana;

Tenuto fra noi comune consiglio, presa matura deliberazione e

fatto conveniente colloquio, non per dolo o timore, o per qualsiasi suggestione o causa, sibbene di unanime consenso, di libera spontaneità, di nostra scienza certa e di tutti i nostri, semplicemente, liberamente, facendo per noi, eredi e successori, in quel miglior modo, via, forma che possiamo e vagliamo:

Faciamo assegnamento, consegna, ed abdicazione al prefatto Serenissimo Signore, Signor Federico, ai suoi eredi e successori Duchi d' Austria, del reggimento e del governo qualunque del quale finora abbiamo usato, così ed in modo, che da ora in poi il detto Signor nostro Serenissimo, il Signor Federico, i di lui eredi e successori Duchi d' Austria, sieno ed essere debbano nei tempi futuri ed in perpetuo veri naturali, ereditarii ed irrecusabili Signori e proprietarii della città e distretto di Trieste, dei diritti e delle pertinenze in qualunque modo spettanti alla città e distretto, con tutti i diritti predetti, e dipendenze, integralmente, liberamente, e senza contraddizione nostra e di ciascuno di noi, li tengano e li possedano, e con ciò abbiano da ora il pieno dominio utile e diretto, il mero e misto imperio, ed ogni giurisdizione; da ora in poi possano reggere, disporre con pieno diritto dei redditi introiti e provventi così nella città come al di fuori, esigerli, percepirli averli in proprio; ordinarli, alienarli con pieno diritto e ad arbitrio loro. Eccettuate soltanto le proprietà della Comunità che sono situate fuori della città di Trieste, le quali devono rimanere inviolate alla città, e similmente i dazi ed i proventi della comunità i quali sono entro la città, e furono soliti a riscuotersi dagli officiali della Comunità, ed oggigiorno da essi si riscuotono; ed eccettuata la metà di tutte le pene pecuniarie che in futuro si imporranno dalla Curia dei Malefici; l' altra metà delle pene rimanendo a Sua Serenità, agli eredi e successori suoi, Duchi d' Austria. Ed i Giudici, il Consiglio ed il Comune non possano fare mai alcun concordio col condannato per riguardo alla metà della pena che viene a Sua Serenità, senza espressa licenza e volontà di Sua Serenità,dei di lui eredi e successori Duchi d' Austria, o degli officiali loro a ciò deputati. Coi quali dazi e proventi e metà di multe che rimangono alla Comunità e che saranno esatte dagli officiali di questa, la Comunità pagherà al Capitano mandato dai Duchi d'Austria a Trieste, lire 4200 di piccoli di corrente moneta, a titolo di salario del Capitano, del Vicario, del Giudice dei Maleficî e dei loro famigliari, e lo pagherà al Capitano presente od assente, purchè in caso di assenza abbia sostituito un' idoneo Luogotenente, che non sia cittadino di Trieste. E dovrà la Comunità coi detti proventi pagare i salariati ed officiali del Comune, ristaurare le mura, le torri della città, le strade così interne come esterne, e provvedere alli altri bisogni secondo le contingenze dei casi; così che nè Sua Serenità, nè i di lui eredi e successori Duchi d' Austria, possano essere mai tenuti ad alcuna contribuzione per queste spese; però i salari potranno essere moderati dal Comune di volontà e consenso di Sua Serenità e dei Duchi d' Austria successori, o del Capitano. Gli officiali poi del Comune che verranno temporariamente incaricati dell' esazione dei redditi, dazi, multe spettanti alla Comunità, sieno tenuti a rendere conto alla stessa Comunità, in presenza del Capitano o del Luogotenente, affinchè non sia fraudata la Comunità.

Offeriamo e promettiamo inoltre per noi, per gli eredi e successori

nostri cittadini di Trieste al prefatto Serenissimo Signor nostro, Signor Federico, ai di lui eredi e successori Duchi d'Austria, di dare ogni anno ed in perpetuo, il dì della festa di Ognissanti, nella città di Trieste, oltre le cose premesse, cento orne di ribolla, e cinquanta orne di moscatello, dei migliori che si potranno avere in città e questo a titolo di onoranza speciale.

Sua Serenità, i di lui eredi e successori Duchi d'Austria possano direttamente o mediante Capitano reggere, amministrare e governare detta città, e distretto di Trieste, con tutti i suoi jus e pertinenze; rivocare a beneplacito il Capitano da essi nominato, il quale Capitano in nome loro amministrerà la giustizia ed il gius nella città e nel distretto, o personalmente o mediante sostituto, cui dovrà aggiungere uno o due dottori, od almeno licenziati, i quali in luogo del Capitano amministrino la giustizia nella città e nel distretto, così nel civile come nel criminale; e questi sostituti potranno rivocarsi e nominarsene altri ad arbitrio. I quali Capitano, Vicario e Giudice dei Maleficî, ognuno e tutti dovranno fare giustizia a tutti ed a cadauno secondo la forma dello statuto esistente o di quelli statuti che in futuro saranno fatti dalla Comunità, e saranno approvati e confermati da Sua Serenità, dai di lui eredi e successorî; ed in caso di insufficienza delli statuti, secondo la forma del gius Comune. E da ogni sentenza definitiva od interlocutoria, dalle quali per diritto si può appellare, sia lecito ad ognuno di appellare, e vaglia anche nel tempo di sindacato; ed i sindaci poi sieno eletti dal Capitano o dal Luogotenente o dalla Comunità una volta l'anno, e ciò per evitare le spese. Così però che se alcuno troverassi gravato da qualsiasi sentenza definitiva od interlocutoria, possa appellare alla Serenità Sua, agli eredi e successori Duchi d'Austria od a quello o quelli che in loro luogo verranno a ciò deputati; e quanto sarà deciso in appello sia fermo e valido, senza ulteriore eccezione o reclamo.

I cittadini della città di Trieste possano e debbano eleggere tre giudici e ventiquattro consiglieri idonei, di buona fama, imparziali, i quali staranno in Consiglio maggiore di essa città, ed eleggere del pari tutti gli officiali. Nella quale elezione tutti e singoli i cittadini di Trieste, i quali hanno case in questa città, vi hanno residenza, erano e sono da antico cittadini, possano e debbano avere voce ed interesse; i giudici e consiglieri poi così eletti a giudici ed a consiglieri, non possano entrare in carica se prima da Sua Serenità, di lui eredi e successori Duchi di Austria, o da quegli che sarà stato deputato da essi loro specialmente, non sieno stati approvati e confermati.

Che se uno o più dei giudici, eletti come fu detto, venisse dai Duchi o dal loro Delegato rifiutato, i cittadini dovranno in allora nominarne un'altro od altri idonei in loro luogo, però di consenso ed assenso dei Duchi d'Austria o del loro Capitano; ed i giudici così eletti approvati e confermati possano convocare il loro Consiglio maggiore, e quello dei venticinque però col consenso e di volontà del Capitano o suo Luogotenente, facendoli consapevoli di ciò che nell'uno o nell'altro Consiglio fosse per proporsi da loro, e non altrimenti; nei quali consigli e collegio deve essere presente il Capitano, od il suo Luogotenente in caso di assenza o di altro impedimento, e senza presenza di uno di questi non si possa tenere consiglio o collegio; e se i

giudici osassero fare o proporre cosa alcuna, e senza l' espresso assenso del Capitano convocare il Consiglio o Collegio, cadano issofatto nella pena della testa e della confisca di tutti i beni, e tutte le cose dette o fatte senza volontà del Capitano sieno nulle e di niun vigore.

I Giudici eletti approvati e confermati come sopra, durino nel loro officio per un anno intero.

Le lettere che si scrivessero a qualunque dominio od altri dalla città di Trieste, dovranno scriversi in nome del Capitano, dei Giudici, del Consiglio e del Comune di Trieste; e se pervenissero lettere da altri dominî o comunità, dirette al Comune di Trieste, dovranno presentarsi al Capitano, ed in suo difetto al Luogotenente, ed il Capitano ne farà la risposta in nome dei Giudici, del Consiglio e della Comunità. Sarà lecito però alla Comunità di scrivere sotto nome dei Giudici, del Consiglio e della Comunità a Sua Serenità, ai suoi eredi e successori i Duchi d' Austria, qualunque lettera secondo la contingenza dei casi. I Giudici che facessero in contrario, cadano nelle pene sopradette della testa e della confisca.

I Giudici abbiano potere di giudicare ogni questione fra speciali persone, fino alla somma di dieci lire ed al di sotto di moneta corrente anche nelle cause del Comune; e per volontà delle parti possano pronunciare di qualunque somma; nelle cause penali non abbiano giurisdizione alcuna sotto qualsiasi specie o forma sotto le pene sopra indicate; ma il Capitano ed il Luogotenente abbiano esclusiva giurisdizione criminale, ed abbiano giurisdizione appellatoria in tutte le cause pronunciate dai giudici, nei modi e nelle forme sopra indicate. Il Vicario poi ed il Giudice dei Maleficî nominati dai Duchi o dal Capitano, licenziati od amessi che sieno non potranno essere giudicati da altri che dal Capitano o da quello che verrà deputato da Sua Serenità.

Inoltre il Giudice, il Consiglio maggiore, il Consiglio di ventiquattro, non avranno in futuro potere alcuno di bandire dalla città di Trieste alcun cittadino od abitante o distrettuale, di accogliere nella città alcun bandito senza espressa e speciale licenza di Sua Serenità, dei suoi eredi e successori Duchi d' Austria.

Potremo noi i nostri eredi e successori una volta l' anno intorno la festa di S. Martino fare statuti i quali se pareranno idonei ed utili, potranno approvarsi e confermarsi da Sua Serenità, dai suoi eredi e successori Duchi d' Austria; gli statuti, correzioni, addizioni fatte da noi, se non saranno approvati e confermati da Sua Serenità, sieno issofatto di niun valore.

Sua Serenità, i suoi eredi e successori Duchi d' Austria potranno costruire nella città di Trieste in qualunque luogo loro piaccia uno o più castelli, per la costruzione dei quali, noi vogliamo e dobbiamo cooperare coi carriaggi ed in altri modi come meglio potremo. Avendo ferma ed indubbia speranza che Sua Serenità, i di lui eredi e successori Duchi d' Austria difenderanno, proteggeranno, governeranno e manterranno con ogni potere come finora generosamente lo hanno fatto, la città, il distretto, ogni e singoli i cittadini, gli abitanti ed i distrettuali, e come difendono le altre loro città. E che la città ed i cittadini, gli eredi e successori di questi, rimarranno sempre ed in perpetuo sotto il suo dominio e quello della Casa d' Austria, e che in nessun tempo i Duchi d'Austria saranno per vendere, permutare, dare in pegno od

enfiteusi, la città ad alcuna persona od università, od alienare altrimenti la stessa da sè e dalla Casa d' Austria.

Inoltre di ogni porta di città si avranno tre chiavi, una a mani del Capitano o Luogotenente, le altre due a mani di due cittadini destinati dal Capitano; così che l' uno senza dell' altro non possa aprire le porte.

Sua Serenità, gli eredi e successori, duchi d' Austria potranno ad arbitrio disporre ed ordinare nella città di Trieste o nel distretto, un Granaro o Fontico di frumento, ed ogni provvedimento ed ogni cosa per l' utilità di Trieste cangiare alterare corregere diminuire ed accrescere a loro arbitrio e beneplacito, non ostante qualunque cosa in contrario.

Ed in testimonianza delle cose sopradette tutte, in evidenza e forza perpetua, consegniamo al Serenissimo Signor nostro Sig. Federico ai suoi eredi e successori Duchi d' Austria, le presenti lettere munite dell' impronta del sigillo della città di Trieste.

Dato e fatto il dì 28 del mese di Maggio dell' anno del Signore 1468.

Il quale atto avrebbe cangiato totalmente quelle condizioni che allora dicevano lo Stato e l' Onore di Trieste, facendola scadere fino a solita comunità, togliendole quei maggiori poteri che la facevano somigliante a Stato autopolitico e che erano stati acquistati sopra i Vescovi col danaro e coi tumulti. Il concetto di Comune quale allora volevasi, nulla aveva di comune veneto od italiano, s' accostava al tipo di comune austriaco, per esempio di Neustadt e di Vienna, nei quali Comuni il potere giudiziario e penale, il potere di governo, era del Capo del Comune; v' era un consiglio di 24 individui, che appunto sono i designati per Trieste, e v' era poi uno non sappiamo se collegio o congrega di cento individui, tutti a vita.

Secondo questa abdicazione il Comune di Trieste sarebbe rimasto entro stretti limiti, nessun potere di giustizia civile, nessuno di penale, che sarebbersi esercitati dai Ministri dei Duchi; il potere del Comune limitato alla decisione di piccole cause pecuniarie, delle quali sarebbe stato giudice in appellazione il Capitano ducale; nessun potere correzionale anche in minime cose, che tutto era riservato al Capitano. Del patrimonio pubblico sarebbero rimaste al Comune le proprietà fondiarie nel distretto, le quali poi erano della categoria di dominio diretto delle terre dissodate, ed un alto dominio dei terreni vacui, dei pascoli cioè e dei beni sterili, specie di bassa signoria che neppure avrebbe unito il diritto di governo del distretto; nella città tutto il patrimonio pubblico sarebbe divenuto del Principe, all' infuori di alcuni dazi, che le pratiche d' allora credevano proprî del Comune, e che pensiamo non andassero al di là del dazio spina e di qualche minore di consumo, gli altri tutti divenuti del Principe, non però la metà delle pene pecuniarie, le quali volontariamente assegnate al Comune furono destinate a dotazione del salario del Capitano, della ristaurazione delle mura e delle strade così interne come esterne. Così che il palazzo del Comune, gli edifizj per la giustizia, per le carceri, lo stesso Fontico divenivano proprietà del Principe; l' autonomia del Comune tolta intieramente ed attribuita al Principe, concesso una sol volta l' anno di fare proposizioni.

L' autopolitia del Comune paralizzata perchè ad anno i giudici, scelti non dal Consiglio, ma dal popolo intero, dall' universalità, la

quale poi mancava come di saggia e ferma volontà, delle forme altresì per manifestarla; egualmente di nomina del popolo un consiglio di 24, tutti poi Giudici e Consiglieri questi di approvazione e conferma capitanale, sottoposti a rifiuto ed espulsione; pena di morte e di confisca di beni ai giudici che mancassero alle forme prescritte. Il Consiglio maggiore limitato alla conferma degli officiali che il Consiglio dei 24 avrebbe proposto, aveva già in seno e questi 24 voti, e tre dei giudici, e la persona del Capitano, il Consiglio maggiore nominato dal Capitano medesimo e purgabile da lui, sarebbe stato ridotto a nulla da poco che era prima. Ed a questi cangiamenti, alli quali non sembravano preparati o disposti gli abitanti s' aggiungeva l' altro umiliante, la costruzione di uno o più castelli, ai quali gli abitanti medesimi avrebbero fornito e materiali e carriaggi, come il villico suddito al barone. Col quale sistema sarebbero rimaste umiliate le ambizioni municipali che erano più dei nobili che del popolo, ed il popolo chiamato a nominare i Triumviri giudici, ed i ventiquatro, sarebbe stato facilmente mosso ad ostilità contro i decurioni; il troppo potere nel Capitano avrebbe preferito gli stranieri od ambiziosi o più facilmente maneggiabili, agli indigeni ostinati.

L' atto non sembra partito dalla volontà dello Imperatore ancorchè in quello stesso anno egli portasse restrizioni ai comuni di Vienna e di Neustadt; nè le cose che poi seguirono in Trieste per riavere l' antica forma hanno nulla di comune colle turbolenze di quei tempi in altre città austriache, colle quali Trieste non fu in contatto alcuno, nè intelligenza. Quando esso fu libero padrone del comune, come vedremo, ed avrebbe potuto senza ostacolo attivare le nuove instituzioni, esso ristabilì il reggimento gradatamente come era prima della sommossa, concesse l' autonomia nelle cose di urgenza o di minore importanza, serbato a sè il diritto del presidio militare, della legislazione e della appellazione, che a lui come naturale Principe spettava e che l' atto di dedizione aveva esplicitamente riconosciuto. Quel cangiamento non era richiesto dalle condizioni dei tempi, imperciocchè la vecchia forma di reggimento, che oggidì sarebbe impossibile, sembrava allora per la lunga osservanza quasi naturale ed era gradita.

Il popolo non l' attribuì all' Imperatore, lo credette opera di un partito che voleva cangiare lo stato di Trieste che voleva togliere il governo della città all' ordine patriziale, per darlo non al popolo ma al Capitano.

L' atto di abdicazione non era certamente opera del Consiglio di Trieste, nè dei Magistrati che vi figurano, nè della universalità dei cittadini, i quali ignari della dottrina costituzionaria niun altra forma di reggimento conoscevano che la propria avuta dagli antenati, formatasi nel lento svolgere dei secoli, secondo le bisogna e l' indole del popolo. L' atto venne da fuori di Trieste, e fu accolto dall' un partito come soglionsi accogliere misure che rechino nocumento al partito avversato. È poi facile il credere a qualche mistificazione; l' atto non era firmato, l' appensione di un suggello facile. Nelle carte da noi vedute nessuno dei testimoni di quei fatti ne fa cenno; lo ristabilimento poi dell' antica forma e la mala fine del Luogar, vengono in conferma che fosse un' eccesso di poteri.

Questo atto fu recato all' Imperatore mentre era in Gratz, da due

oratori, dal Nicolò Mercatelli, padovano d'origine, venuto maestro di scuola a Trieste, e se non erriamo da Nicolò Massaro. Al Mercatelli toccava in Gratz un colpo di coltello dal triestino Nicolò Prima; il fatto potrebbe far sospettare che fosse per odio di parte, e che il de Prima fosse delli statutarî.

L'Imperatore diede risposta il dì 3 agosto da Gratz, ci è ignoto cosa rispondesse, ma è facile il supporre che desso credendo sincero l'atto e di universale volontà dei Triestini dichiarasse di volerli compiacere. Dovendo dare qualche tempo alla scrittura della risposta, ed all'invio a Trieste, crediamo non andare errati nel supporre che la risposta giungesse il dì 14 e se ne facesse pubblicazione; mancavano quindici giorni all'entrata delle nuove cariche ed alla loro elezione che più non doveva farsi; la pubblicazione anzi che calmare incitò gli animi a disperate imprese.

Capo della parte statutaria si fe' Antonio Bonomo, cui fu ajutante il proprio figlio, nemici personali e giurati di Gian Antonio Bonomo e di Domenico Burlo. Il popolo e la plebe erano aizzati da certo Antonio Luchès plebeo, che dava luogo alle conventicole, e le solite speranze di plebe, vino e rubba. Il Luogar sembra essere stato troppo fidente dei propri partigiani, e della soldatesca che presidiava il Taber colle Bastite inferiori; mille uomini stavano a sua disposizione. Nel dì 15 di agosto, giorno sacro all'Assunzione della Santa Vergine, di presenza della plebe agricola e salinara in città, di riposo per le maestranze, l'Antonio Bonomo dato di piglio alla campana dell'arrengo, chiamava a raunata il popolo, faceva chiudere le porte di città, non così sollecitamente che parecchi, preparati al caso, non fuggissero, faceva assaltare a massa di popolo le bastite con felice esito, il Taber con mala riuscita, e circondato il palazzo contiguo alla chiesa di S. Pietro così che non fosse possibile sortita, arrestava il Luogar ed estorceva da lui precetto di liberazione dei prigioni di Duino, faceva arrestare i partigiani del Capitano; fedele a questi rimase il solo G. Antonio Bonomo, Lorenzo Bonomo si tenne da prima in dubbia posizione, poi si decise alla fuga. L'ordine di liberazione dei prigioni recato in Duino ebbe esecuzione, e ritornati questi in Trieste ne fu cacciato il Luogar che riparò a Duino, raggiunto più tardi dal vescovo Antonio Goppo che lontano dalle questioni cittadine, inorridì alla vista delle scene di sangue, e de' parziali saccheggi. Imperciocchè la notte dei 16 agosto (per la maniera di calcolare il giorno dal tramonto pensiamo fosse ancora il dì 15 la sera), derubate alcune case di nobili sulla piazza, alle catene del palazzo (alle stanghe che tenevano salde le volte) all'infernale chiarore di faci, fra le imprecazioni e le derisioni di briaca plebaglia, appiccavansi quindici magistrati dell'ordine plebeo e del patrizio, Giannantonio de Bonomo al poggiuolo del palazzo, così che il poggiuolo e le quattordici arcate del palazzo pubblico erano bruttate coi cadaveri di quindici malfortunati. E tutti gli officiali sarebbero morti se ad uno dei giudici in carica, e ad altri magistrati non fosse riuscita la fuga a Duino. Non sentenza di Giudice o di Consiglio li dannò a morte, ma urli di frenetici; non perirono per le mani di carnefice, ma di manigoldi, di Andrea Luches di cui abbiamo detto, di Antonio Tornaja, del cognato del Luches; Giovanni Corazza dava mano all'opera iniqua. Morirono così Gian Antonio Bonomo, stato Giudice e ripetute volte

magistrato, Comandante delle milizie urbane, padre di Pietro che poi fù Vescovo; i Giudici in carica Nicolò Messalti, e Tommaso Chicchio; Domenico Burlo, amico e familiare di Papa Pio II, maneggiatore della pace del 1463 che salvò Trieste dall' eccidio; Nicolo Toffanio, stato Giudice e Magistrato; il Cavaliere del Comune Antonio Spiguloni; Caterino Burlo, Nicolò Stoyan patrizi; i plebei Giorgio Sartore, Antonio di Enrico, Andrea Fisnich, Nicolò da Muggia, Giacopo Bellaschena ed altri due di cui ignoriamo il preciso nome; Antonio Leo nobile e benemerito sfuggì alla sorte che gli sovrastava, non sappiamo per qual caso, certamente egli non morì allora, morì di mala morte più tardi. Ed in quell' infernale baccano, udivasi pietosa dichiarazione, Andrea Fisnich mentre aveva il collo nel laccio, a tutta voce gridava: Fratelli, ascoltate; la mia vigna in Corgnoleto, la goda in vita sua mia sorella; dopo morte vada alla Fraterna del Santissimo Corpo di Cristo. Agli interfetti davasi ecclesiastica sepoltura dai Canonici del Duomo, chè le leggi di allora neppure ai giustiziati negavano l' onor del sepellimento e della tomba.

La città non ne prese sgomento, solo alcuni ed il più forestieri rifuggirono al Taber, ma per breve; chè l' ebbrezza del trionfo non dava tempo di pensare a disordini, e quando il pensiero era venuto, il reggimento stava ricomposto e nella forma usitata ed antica, senza che neppure mancasse il Capitano; perchè Giov. Battista Pizzoli erane Luogotenente e Vicario, stato altre volte in tale carica; dotto e prudente giureconsulto, valoroso nelle armi, conoscente dei Triestini e conosciuto, Conte Palatino pei meriti civili e militari del 1463; il quale dettosi Luogotenente e Vicario, ed annunciato che esercitava l' officio per l' autorità della sua carica (sorpassando da chi l' avesse), esercitò come nulla fosse avvenuto e non intermise le corrispondenze coll' Imperatore, e come è a credere col Luogar medesimo e col comandante Dietrichstein. Contro il Taber dopo il dì degli appiccamenti fu tentato od assalto o sorpresa, e seppimo come in sifatte spedizioni, costringendosi tutti gli abili a prender parte, siccome debito e gloria di cittadino, parecchi se ne sottraessero prezzolando forestieri a mese che andassero a pigliare le busse per loro. E non mancò di affluire ciurmaglia da ogni lato venuta a pescare nel torbido, la quale per viltà della condizione sfuggita ai castighi, o perchè tenutasi all' indietro, o perchè facile a girar di banderuola; fu poi necessità, ristabilita che fu la quiete e l' ordine, di farne espulsione, non perchè macchinassero contro il Governo, del quale non si diedero alcun pensiero, ma perchè abituati ad ogni mal fare. Nè fu questa la minima delle piaghe lasciate da quel tumulto.

Rifatto col settembre il Reggimento nell' antica forma, ricomposto il Consiglio, i nobili vi trovarono i popolani tutt' altro che disposti a ritornare nella vita privata; l' universalità del suffragio non era loro spiaciuta; dovette venirsi a componimento ed accogliersi in Consiglio sessanta plebei, che non ommisero di attribuirsi rango di nobili decurionali; ma ridotti a numero, ed a voto, anzi che a schiamazzo, durarono anche poi senza grave turbazione della pubblica cosa.

Diamo l' Albo dei Consiglieri di allora:

Toffanio Vincenzo
Pace Lorenzo
Leo Andrea
Mirissa Domenico
Rubeis Giovanni
Leo Antonio
Burlo Leonardo
Lessizza Clemente
Mirissa Giacomo
Lissizza Almerigo
Bajardì Francesco
dell' Argento Francesco
Basileo Nicolò
Basileo Giusto
Mirez Nicolò
Bitino Nicolò
Garzulla Giovanni
Toffanio Cristoforo
Marzario Nicolò
Babich Michele
Mirez Baldassare
Rubeis Giusto
Giuliani Domenico
Ravizza Giacomo
Padovino Pietro
Bachino Giov. Ant.
Goppo Bartolomeo
Bonomo G. di Rizzardo
Stella Cristoforo
Bonomo Antonio
Mirissa Andrea
Bajardi Antonio
Bajardi Lazzaro
Argento Leonardo
Toffanio Nicolò
Argento Marco
Mirez Antonio
Sussmann Guido
Mirissa Almerigo
Coppa Servadio
Francol Simone
Rizio Pietro
Goppo Michele
Scavalgatis Francesco
Climse Andrea
Pettazzi Bernardo
Mirissa Antonio
Pelegrini Pietro di Giov.
Mirez Pietro
Cigotti Giov. di Dom.
Nedello Lorenzo
Francol Cristoforo
Rubeis Laz. di Daniele
Cergna Matteo
Burlo Pietro
Coppa Guglielmo
Cucagna Francesco
Fantisello Sergio
Rubeis Giacomo
Giuliani Odorico
Pace Andrea
Leo Pietro

Aldigarda Antonio
Basileo Francesco
Trina Michele
Cancellieri Cristoforo
Giuliani Pietro
Zovenzoni Raffaele
Mirissa Bartolomeo
Bonomo Cristoforo
Valter Cristoforo
Adami Giusto
Gerot Francesco
Stella Giacomo
Marcatelli Nicolò
Bonomo Lazzaro
Rossi Lazzaro di Giov.
Cacarino Cristoforo
Rosso Giovanni
Bonomo Giusto
Rossi Franc. di Daniele
Brischia Antonio
Basileo Antonio
Toffanio Ettore
Giuliani Ottobono
dell' Acqua Andrea
Bonomo Odorico
Basileo Michele
Blagosich Nicolò
Blonda Giacomo
Wrisingoj Pascolo
Padovino Giovanni
Valter Antonio
Adami Michele
Belli Nicolo
Cigotti Cigotto
Clugia Nicolò
Brischia Sandro
Belli Giovanni
Mirissa Matteo
Bajardi Cristoforo
Pettazzi Giov. Cristoforo
Bonomo Lorenzo
Coppa Cristoforo
Bonomo-Rebecco Crist.
Gerot Domenico
Toffanio Rainaldo
Bacchino Cristoforo
Burlo Cristoforo
Ravizza Andrea
Basilio Pietro
Vrisingoj Pietro
Cigotti Natale
Bajardi Nicolò
Bonomo Giacomo
Rubeis Bartolomeo
Cigotti Giov. di Leon.
Bonomi Bonomo di Ant.
Blagosich Ant. Giusto
Mirez Battista
Brischia Matteo
Brischia Giusto
Novello Giov. di Flor.
Mirissa Nicolò

Goppo Natale
Basilio Domenico
Sussmann Enrico
Belli Lazzaro
Chicchio Domenico
Bonomo Giov. di Giov.
Vrisingoj Ant.
Basileo Giovanni
Goppo Lazzaro
Nedello Montulo
Petazzi Giacomo
dell' Argento Omobono
Mirissa Bernardino
Bonomo Pietro di Crist.
Novello Pietro
Stella Francesco
Giuliani Daniele
Mirez Natale di Pietro
Argento Pietro
Jacogna Bertone
Goppo Giusto
Bajardi Appollinare
Argento P. di Leon.
Basileo Nicolò
Rubeis Tommaso
Stella Pietro
Valter Giovanni
Mirez Vitale
Bachino Giusto
Bonomo Tommaso
Toffanio Dionisio
Cigotti Nicolò
Francol Lazzaro
Vrisingoj Giusto
Andrius Cristoforo
Vrisingoj Michele
Stella Giovanni
Vrisingoj Gianorio
Stella Battista
Giuliani Giusto
Spiguloni Michele
Jacogna Francssco
Massaro Simone
dell' Argento Nicolò
dell'Argento Piet. Paolo
Rizio Domenico
Leo Geremia
Bachino Geremia
Bonomo Bonomo
Cancellieri Battista
Mirissa Franc. di Alm.
Bonomo P. di Franc.
Pettazzi Pietro
Zurrina Antonio
Basileo Daniele
Argento Ambrogio
Padovino Cristoforo
Padovino Crist. qm. Piet.
Padovino Francesco
Rizio Rizio
Rubeis Daniele
Pace Giovanni

Marcatelli Giov Daniele
Adami Cristoforo
Rubeis Nicolò di Giac.
Belli Rizzardo
Belli Pietro
Toffanio Odorico
Bonomo Rizzardo
Cigotti Domenico
Basileo Daniele di Ant.
Dusmerio Pietro
Argento Vitale
Cancellieri Pietro
Bajardi Servolo
Mirissa Pietro
Giuliani Bartolomeo

Consiglieri tratti dalla plebe:

Longo Pietro
Adamo Marco
Ancona Stefano
Arimino Giacomo
Mugla (Muggia) Gianorio
Dusmerio Dusmerio
Parj Matteo
Argento Cristoforo
Corgnalo Pietro
Cilo Giovanni
Tomice Tomaso
Permanno Nicolò
Raupret Giovanni
Marafono Baldassare
Vercoian Giovanni
Vremo Leonardo
Parentino Pietro
Groppo Nicolò
Laude Nicolò
Canziano Matteo
Fabiano Giusto
Smuch Marco
Bertosio Giovanni
Alber Giovanni
Negri Pietro Giovanni
Castellino Nicolò
Malgranello Florito
Laurentio Silvestro
Vilelmo o Guielmo Giov.
Candidis Giacomo
Jurizza Giovanni
Stajer Federico
Peterlin Servolo
Marafono Antonio
Orso Domenico
della Spada Pietro
Torondolo Cristoforo
Arbi Antonio
Luches Andrea
Morario Giacomo
Calandra Cristoforo
Tirino Domenico
Permanno Battista
Pera Costantino
Cosichar Bartolomeo
Gerardo Giacomo
Pace Giacomo
Ferniach Domenico
Vipago Nicolò
Cossez Michele
Carlobo Francesco
Pietro Domenico
Ciz Simone
Vipago Giacomo
Primos Tommaso
Salis Baldassar

I profughi riparati a Duino furono mantenuti a spese dell' Imperatore, autorizzato il Luogar ad erogare i danari dalle rendite di Vipacco e Duino, tenendone conto. Se il Vescovo fosse tra i soccorsi nol sappiamo, certo che egli dimorò lungamente a Duino.

Durò il Comune circa undici mesi in balìa di sè medesimo, nè pare che la pubblica tranquillità fosse turbata; la guarnigione del Taber stava guardando ingiù. Verso il finire di luglio si mossero le truppe di esecuzione, 3000 uomini alla cui testa si pose il Luogar, per ricuperare Trieste dalle mani dei tumultuanti; ed in coda a questi vennero i fuorusciti che stavano a Duino; la truppa avanzò come ad assalto di città nemica. Li statutarî si posero in difesa, e raunati quanti possibile, mossero incontro ai soldati coi quali combatterono sulle alture della Madonnina, coperti da cannone che avevano collocato sull' altura di S. Lorenzo. È certo fu disperata la resistenza, se tutti i caporioni di questa milizia improvvisata rimasero uccisi sul campo, dei quali ci sono noti i nomi soltanto di Cristoforo Cancellieri quello che fu il primo ad essere bandito dal Luogar, dei patrizi Pietro Longo, Antonio Mirissa, Antonio Zurina, Antonio Peregrini, dei popolani Nicolò Pertol, Martino Grana, Francesco Filosio.

Penetrata la truppa nella città ed occupata la piazza, venne deputata Commissione militare permanente, e bandito il saccheggio che durar doveva tre giorni e durò. Quanti di caporioni furono presi colle armi in mano e resistenti, vennero giudicati, e decapitati sulla piazza; morirono così Domenico Giuliani, Antonio Licino, Giovanni Antonio Leo, Lazaro Rossi, Martino Govedo, Stefano d' Ancona, Cristoforo Stella, Odorico Giuliani, Antonio Mirissa, Antonio Peregrini, Stefano Bonomo ed altri parecchi dei quali non pervennero a noi i nomi. Nella città fu universale lo spavento e la sollecitudine di nascondere effetti,

di darli in custodia a chi si calcolava dover andare immune, di celarsi, di sfigurarsi, di darsi a fuga; a molti riuscì di ricoverare nella prossima Muggia, una quarantina di persone di qualche conto. I fuorusciti di Duino diressero le vendette, ma non furono i soli, chè di quelli medesimi i quali fecero l'orgia infernale del 16 agosto, univansi ai soldati e li guidavano alla preda, o fingevansi soldati dell'Imperatore. I secondarî che combattettero, si fecero prigioni e si mandarono a Duino, però avevano facoltà di riscatto che andava a benefizio dei soldati arrestanti. Vecchi, donne, fanciulli, riparavano ai Conventi, S. Cipriano ne era zeppo.

Poi si procedette alla confisca, in modo alquanto singolare; sottoposti a confisca erano gli uccisi, ed i fuggiaschi. Si prese il partito di fare appello, quelli che non si presentavano erano tenuti in conto di ribelli, i beni loro applicati al Fisco. Dal quale procedimento nacquero poi equivoci, perchè citate e non comparse persone che erano assenti in servigio dell'Imperatore, o per gli interessi suoi, ebbero nonostante i beni confiscati, e ci vollero Rescritti Imperiali per far loro restituire li beni appresi, e tra questi registreremo Matteo Chicchio che appunto allora serviva l'Imperatore. Atti di pietà, alternavansi con ogni genere di frodi, di vendette private, di empietà.

Il reggimento nella città devastata, rimase nel solo Capitano e nel Vicario Pizzoli, tutta la finanza pubblica ed i beni dei confiscati furono in governo di Giovanni de Wassermann duinese, e di Stefano de Renck tedesco da Nordlingen, che non era suddito dell'Imperatore, Giov. Battista di Santo Genesio da Chieti amministrava la giustizia penale, le dogane erano in governo di Vito Perl. Cessarono i giudici e le cariche tutte, cessarono i consigli, per gli ordinari affari si delegarono dal Capitano due Giudici, a tempo non fisso, cariche che talvolta si coprirono da supplente, essendo i più di quelli che avrebbero potuto coprirle, o sospetti o ricusanti. Il Capitano prese stanza nel Taber. Questo rovescio di reggimento e questo guasto, lo dissero *la distruzione di Trieste*, voce che venne in tanta frequenza da trovarla adoperata negli atti pubblici fino a venti anni più tardi per indicare l'anno 1469.

Mentre la città era in condizioni sì depresse, fu annunciato l'arrivo dello Imperatore, e tutte le speranze si dirigevano a lui contro il quale in verità non vi fu ribellione o mala volontà, ed il quale poteva venire fra sudditi che avevano lagnanze soltanto contro la fazione contraria, cui attribuivano le sventure patite. Nel maggio venne l'Imperatore con seguito di grandi, non tenne dieta delle provincie prossime come da qualcuno si disse, tenne corte di giustizia. Condannò al taglio della testa Antonio Bonomo, che se ne stava riparato in Muggia, condannò al bando trenta fuggiaschi, tra i quali Gian Giacomo Bonomo, altro Gian Antonio Bonomo, Bonomo Bonomo, Lazzaro Rossí, Cristoforo Bajardi, Giusto Adamo, Paride Pizoldei che crediamo fosse dei Pellegrini. La sentenza fu pronunciata nella sala maggiore del palazzo comunale, presente l'Imperatore e ne fu banditore quello stesso Nicolò Marcatelli, che aveva recato all'Imperatore nel 1468 la abdicazione del Comune; la registrarono nei loro quaderni, il Wassermann Questore in Trieste, e Stefano Renck, quaderni che non giunsimo a vedere. Nella stessa sala Raffaele Zovenzoni, entrato in Consiglio nel

1468 lo salutava con carme saffico, eccitandolo a marciar contro il Turco; ne aveva in premio il titolo di poeta laureato. Ecco il Carme:

Christe, terrarum dominator orbis:
Cujus ad nutum cadit omne fatum:
Qui regis coelos: regis et profundi
Carceris umbras:
Perde Turcorum rabiem cruentam:
Perde cervices nimium superbas.
Perde vesanum genus impiumque
Mauchmetticorum.
Qui tuas foede populantur urbes
Vinciunt, vexant, feriunt, trucidant,
Virginum stupris veneranda passim
Templa prophanant.
Pro dolor! Sanctos cineres tuorum
Martyrum spargi rapidis procellis,
Et crucem, clavos, chlamydem, coronam
Urier igni.
Surge tu Caesar Friderice dirum
Sanguis et dextra gladium corruscans
I prior, grandes aquilas sequemur,
Auspice Christo.

Federico III perdonava alla città, le ridonava la sua grazia, vietava che dei fatti di quel tumulto si facesse parola; e dopo partito, da Volkermarckt di Carintia ordinava che si ristaurassero le mura e nel sito del Taber si costruisse fortezza atta così a contenere i facinorosi, come ad allontanare i nemici esterni. Furono persone gradite Lorenzo Bonomo, Bernardo Petazzi.

Così terminarono i tumulti, i capi dei quali ebbero tutti mala fine, la comune credenza mantenuta a lungo voleva tutti così dell' uno come dell' altro partito immeritevoli dei supplizi, attribuiti soltanto ad odio di parte. Depauperate le famiglie, perduti i beni, morti ed assenti il meglio dei cittadini, prostrato il commercio, incerto l' avvenire, unica speranza era l' Imperatore, nè fu vana speranza, come nel progresso di queste istorie ci faremo a mostrare. È primo esaudimento di queste speranze fu il richiamo del Luogar avvenuto nel giugno 1470, mandato a Capitano di Duino, e che poi esso pure fece trista fine.

EPISODÌ DEI TUMULTI.

Piace a noi registrare alcuni episodi del periodò discorso e delle persone che vi fecero comparsa, quasi a riposo dei nostri lettori.

Federico venuto in Trieste prese alloggio nel palazzo vescovile, e non avendo l' uso della lingua italiana, fu interprete per la durata di sua presenza il vescovo Antonio Goppo; e questi a sua volta non avendo l' uso spedito della lingua tedesca fu necessità ricorrere alla latina. Federico mostrossi facile, purchè non fosse pel richiamo dei

banditi. Antonio Peregrini era stato giustiziato, ed i beni confiscati, la vedova sua niun altro mezzo aveva con che campare la vita. Ammessa alla presenza dello Imperatore, ed esposta a voce la domanda per bocca del vescovo Goppo intercessore, a voce l'Imperatore fe' grazia volentieri, ed essendo presente nella sala Taddeo Francol più prossimo parente ed erede presuntivo del giustiziato, gli volse la parola dicendogli piacevolmente: già voi dei beni ne avete a dovizie. Pure quello stesso Taddeo de Francol, parecchi anni più tardi mosse lite alli detentori di quei beni e nel processo veniva dalla difesa citato a testimonio del dono, pel quale nessuna scritta erasi fatta, la persona del Vescovo medesimo, il quale anche comparve in giudizio, e testificò.

Fra le cornacchie venute in Trieste al tempo dei tumulti per spigolare in tanto cimitero si fu anche certo Alessandro che soleva chiamarsi dalla sua patria Cremona, di ignoto casato, e che vediamo suscitare liti, dovute al di lui genio, anzicchè alla volontà dei clienti. Nè citeremo due in cui figurano attori due militari. Martino Dietrichstein comandante delle truppe in Trieste di presidio nel Taber, partecipò per diritto di guerra al sacchegio, e fece sua preda tutto il mobiliare di casa Stella sita in Riborgo; Cristoforo Stella pigliato il giorno dell'ingresso delle truppe era stato decapitato sulla piazza, rimaneva di lui, la moglie Darda, figlia di Rantolfo Bajardi. Dietrichstein aveva preso i danari, li ori, le argenterie, aveva lasciato nel quartiere i letti, le biancherie che facevansi ascendere a 700 zecchini d'oro, il numero e la descrizione dei letti mostrano che la casa era di ricco padrone. La Darda aveva saputo mettere in salvo questi effetti, dandoli alla spicciolata in custodia a persone fidate, e quando il Dietrichstein assentatosi ritornò, non trovò gli effetti, la Darda ricusava di consegnarli. Dietrichstein la chiamò in giùdizio dinanzi al Gian Battista Pizzoli; fu proposto arbitramento in otto giudici quatro per ognuno dei litiganti. Furono arbitratori per la Darda il vescovo Antonio Goppo, Matteo Chicchio, Lazzaro Bajardi, Pietro Paduino, il meglio dei personaggi di conto della città; furono arbitratori pel Dietrichstein l'Alessandro da Cremona avvocato della causa, Giovanni Eriz Castellano di Mocolano, i militi Giovanni Offaltrer, ed altro di cognome Sustos, chè nessun cittadino aveva voluto assumere tale officio. I Giudici della Darda furono di avviso affatto opposto dei giudici del Dietrichstein, nè vi ebbe modo di portarli a concordio. Pizzoli allora nominò un soprarbitro nella persona di Francesco dell'Argento, ma nè questi nè altri volle immischiarsi in tale faccenda, e fu ordinata la prosecuzione della lite nella via ordinaria. Costretta la Darda alla difesa oppose il perdono e l'amnistia data dallo Imperatore, il silenzio imposto ai fatti della sommossa, e ne recò il documento; ma perchè scritto in tedesco fu rimessa a produrlo in traduzione italiana o latina. E lo produsse, ma non registrata nelle tavole processuali, rimase a noi ignoto, ned è registrato negli Archivi di Vienna o di Gratz. Pizzoli tagliò il processo. Dal quale apprendiamo che al giudice si ricorreva in ogni contingenza anche non strettamente civile; che il giudice stava nel giudicare agli atti recati in processo, ancor che i fatti fossero della vita pubblica non della privata, e sì notori da non averne bisogno di prova. Nessuno meglio del Pizzoli conosceva il perdono dato dallo Imperatore, desso che era primo fra i Magistrati, ed al quale

senz' altro può attribuirsi il consiglio a perdono, piuttosto che al Luogar troppo offeso nella persona e troppo insultato all' atto del suo arresto, troppo inasprito per lo scorno della sua cacciata; piuttosto che ai rimasugli dei propensi al Luogar, troppo feriti, sfregiati e maltrattati.

In altra lite figura questo stesso Alessandro da Cremona, in patrocinio di un milite. Antonio Mirissa, uno dei primi arrestati dal Luogar, e liberato il di 15 agosto, caldissimo statutario, combattendo era in procinto di soccombere, quando certo Ans o Hans o Jance, che dicevano teutonico, ma che era carniolico, e pratico di Trieste e conoscente del Mirissa, lo tolse ai soldati che l' investivano e lo fece suo prigioniero. Disse di volerlo salvare ed anzi che condurlo dinnanzi ai Commissarî lo scortò a casa Goppo ove abitava il Mirissa, ed offerì alla moglie di farlo salvo, qualora a lui si dessero venti ducati d' oro. Ned avendoli la moglie in pronto offerì a lui in pegno ricca veste muliebre, che accettò; ma poi non tenne parola; denunciato da lui il Mirissa, fu giudicato e giustiziato sulla piazza. La vedova lo chiamò in giudizio, chiedendo restituzione della veste, data per causa che poi non fu mantenuta, e dei fatti addotti recò prove irrecusabili. L'Alessandro ammise i fatti, ricusò la restituzione, adducendo che non aveva potere di salvare ribelli, e che il Mirissa era ribelle all' Imperatore; rinfacciato del modo traditorio, disse che Mirissa era traditore, e che un traditore vale un tradimento e mezzo. Pizzoli lo condannò, l'Alessandro oppose la mancanza di giurisdizione nel Giudice civile a conoscere di siffatte cose, e che si provocava al Capitano dal quale diceva avere presa parola, e reclamava a sè il giudizio. Pizzoli allora ordinò che la sentenza fosse tosto messa ad esecuzione e così fu. Fu dannato nelle spese del processo, ed il Pizzoli proclamava che lo aveva condannato secondo gli Statuti di Trieste, ai quali si sarebbe attenuto fino a che l' Imperatore non lo avesse esplicitamente vietato. Una revoca esplicita non aveva avuto luogo nè allora nè poi. Questo Jance non era soldato volgare, se ebbe poi a moglie la figlia del nobile Simone de Francol, e se fu ascritto fra i cittadini di Trieste.

Grande in ogni tempo fu la libertà del dire nella giustizia civile, i fatti dell' uno e dell' altro partito si espongono senza riguardi, si ammettono le prove, si accolgono le deposizioni dei testimoni, si pronuncia, tanto era la giustizia da sè. Diamo un caso. Bartolomeo Cergna moriva nel 1468, e chiamava in erede certo Antonio Buffon barbiere o basso chirurgo che nell' agosto si mostrò più largo di bocca che pronto di braccia; era di quelli che mandavano all' assalto del Taber gente pagata, ed ei vi mandava certo Goina venuto a Trieste in cerca di venture, ambedue poi cacciatisi nel Consiglio dopo che nel 68 si dovettero ammettersi plebei. Il testamento era stato accolto dal nodaro Zovenzoni, a farlo valido dovevasi vicedominarlo, cioè produrlo all' Officiale destinato di trarne copia e tenerla in atti ed a contrassegnare l' autografo. Il testamento fu recato al Gian Antonio Bonomo, mentre era vicedomo nel secondo reggimento del 1468, creatovi dal Luogar. Ma il fratello e naturale erede del defunto, chiese l' eredità in giudizio sostenendo: che il testamento era difettoso delle formalità essenziali: che il Gian Antonio siccome dannato per furto e bandito era incapace di carica pubblica: che il Luogar non aveva potere di condonare le conseguenze

della condanna: che il Luogar non era legittimo capitano, e che tutti gli atti del suo governo erano illegali e nulli. Il Buffon, che aveva ajutato a cacciare il Luogar, e che non sarebbe stato alieno dal battere le mani o dall'ajutare se lo avessero appiccato, il Buffon che poi fu consigliere del Comune libero, sostenne ed offerse di provare che tutti gli atti del Luogar erano legittimi, che il Luogar era vero Capitano, che aveva legittima autorità, che il Giannandrea era legittimo Vicedomo. Si trattava di un' eredità! lo avrebbe anche giurato. Quando, durante i dibattimenti, entrati i tre giudici ordinavano che per le insorte novità, e per altri buoni riguardi si sospendesse il corso della giustizia fino a prossima giornata di foro. Queste novità e buoni riguardi erano i tremila uomini comandati dal Luogar che presentatisi dinnanzi Trieste, si accingevano ad assalirla. Non sappiamo se la lite siasi continuata, certamente non comparve tosto il Buffon che si tenne celato nei primi tre giorni delle esecuzioni, e ritirato per tre mesi.

Sorpasseremo i ributtanti processi che i Bonomo in auge e grazia fecero contro i Bonomo dannati e fuggiaschi per le sostanze che correntezza di fisco e pietà di amici avevano riservato agli innocenti bambini, il Bonomo Lorenzo macchiò sè medesimo; anche i rigori di fisco hanno i loro limiti, più le pretese di ricchi parenti. I rigori non furono quali si dissero, altro era il proclama, altro i fatti, gli agenti fiscali, ed il giudice ebbero ordini secreti. La pietà di parenti ed amici copriva col nome di questi molti beni; i beni medesimi confiscati erano in fruizione delle vedove, degli orfani, per beni spettanti a banditi vedemmo decreti di giudice che deputava curatore il fratello, il parente, dato giuramento di ben amministrarli, nè dei redditi ci accadde veder fatta parola o reso conto; quella stessa vedova cui Federico fece dono dei beni del marito giustiziato, li aveva goduti imperturbatamente, e lo diceva allo Imperatore nel mentre gliene chiedeva dono.

Gli esuli e li banditi (erano due le categorie) vissero altrove, e si piantarono in case, ricusato di rientrare ancor che graziati in Trieste.

Niklas Luogar che in prima linea figura nei fatti di quei tempi, tolto al Capitanato di Trieste, ebbe quello di Duino, ed ancor che fatto Eques Auratus, non fu in grazia all'Imperatore ed a ragione; perchè li eccessi che laceravano Trieste, potevano togliersi con altri modi, che non i troppo drastici da lui voluti, i quali suscitando tumulti con isfregio di lui furono causa di eccidî e di sventure. L'Imperatore lo fece arrestare nel 1478, lo pose libero alle istanze di potenti amici, però volle che rinunciasse alle pretese di indennità che vantava contro il Comune di Trieste pei fatti del 1468, ed ogni ragione su Duino, ed avveniva ciò quando Federico attendeva a migliorare le condizioni di Trieste. Luogar riparò in Trieste e visse tre anni ancora, presso il suocero suo Nicolò Rauber, che era Capitano di Trieste. Visse ritiratissimo entro il recinto del castello. nè di lui dopo la rimozione si ha memoria fuor dei processi causati dal suo procedere, o pell' acquisto di una possessione in Prosecco che aveva comperato da quello stesso Giov. Antonio Bachino, che nel gennaro 1468 avea fatto arrestare e tradurre a Duino. Moriva nel Castello di Trieste nel 1481, e raccoglieva le sue ultime volontà, quello stesso Stefano Renck, recato da lui in Trieste nel 68; il testamento fu rogato *more theutonico*, nè fu vicedominato. L'ospitale di S. Giusto ebbe legato di 21 zecchini;

furono celebrate undici messe al Duomo, a soldi 4 l'una per elemosina; fatti i Novendiali nei quali si diedero ai poveri pane e vino con dispendio di una Lira e due soldi. I pochi vestiti relitti furono stimati e venduti all' asta.

Stefano Renck fu persona di grande prudenza, di santa vita, di rara probità, e fu somma ventura che egli e Giovanni Wasserman avessero grandi poteri in momenti in cui impunito e facile era il prevaricare. Fedele allo Imperatore di cui si fece suddito volontario nel 1473, amò i triestini, fu giusto e moderato, non ebbe timore dei sospetti facili allora, si fè triestino, non di nome, ma di pensare e di cuore, sposò la vedova del giustiziato Cancellieri, fu Nodaro, Vicedomo, Consigliere, piantò famiglia che durò poco, e morì compianto da quelli stessi contro cui fu mandato, amato dallo Imperatore per la fedeltà e per la saggezza dei consigli dati.

Giovanni Wassermann si fè triestino, e fu stipite di famiglia ricca di fortune e di belli ingegni, che durava al principiare del secolo XVIII. Fu frequente in quella casa il nome battesimale *Austriaco*.

Del Vito Perl Mudaro, che vediamo scritto Fait Perl avressimo a dire qualche taccherella. Non ricusava ancorchè doganiere di associarsi ad imprese mercantili, le quali poi non crediamo andassero disgiunte da contrabbando, non diciamo nello Stato, ma per Venezia e Romagna; in un processo civile fra ebrei, lo troviamo donato per atto che non potrebbe sì facilmente giustificarsi qualificato a rimunerazione. Abbiamo veduto chiamata in giudizio la vedova del Perl sua erede, da soldati per paghe che il marito doveva.

Lorenzo Bonomo raccolse i maggiori frutti ed onori da quei tumulti, nei quali mostratosi dapprima incerto, si vidde poi che il partito vincitore era quello che a lui gradiva. Arrichito oltre modo, chè avido era, alzato a Conte Palatino più pei meriti del caso che suoi, indotto, vendicativo, litigante, cortigiano, perduta la moglie non ebbe a chi trasmettere per discendenza i suoi titoli e le sue ricchezze; disamato dai suoi più prossimi, che ricusarono eseguirne le volontà. In morte ordinò costruzione di chiesa e dotazione di due sacerdoti a servizio di questa, la volontà ebbe effetto per la chiesa, ignoriamo se pei sacerdoti, ben dotati se riguardiamo ai tempi. Volle fossero mandati cerei e persone a pregare per lui, a Loreto, a S. Giacomo di Compostella, ai Santuari più lontani, a quello di S. Maria di Grignano non occor dire, lasciò legati alle Monache di Trieste, e chiamando erede un suo lontano parente, fè forte legato (per quei tempi) ad una sua massaja; la eredità durò brevemente nel ramo a cui l' aveva destinata.

Il Pizzoli del quale altamente stimiamo il valore, la prudenza, la giustizia, fatto già Conte Palatino, donato dallo Imperatore di una casa sulla piazza, fattosi triestino, non ebbe durata di famiglia, e sì che l'Imperatore fu facile a riconoscere legittime due sue figlie, procreate secondo che egli disse e l' Imperatore fe mostra di credere, l' una con donna libera, l' altra con donna maritata ma che egli supponeva libera, e recò queste turpitudini in grembo alla propria famiglia.

Dei Petachi, di un Bernardo, si dice in diploma assai più tardo che fosse della parte capitanale, esposto a gravi pericoli e danni, e fosse lui il consigliatore di mandare truppe in Trieste, e di costruirvi fortezza; lo vediamo figurare tra quelli che assunsero offici dopo il

ritorno del Luogar, ma il suo nome non l'abbiamo trovato dal 1468 al 1470 nè fra gli oppressori nè fra gli oppressi; ned ebbe da Federico onori che lo collocassero nella lista dei benemeriti; cominciò a figurare dal 1470 in poi ammassò grandi ricchezze che prepararono la via ai poteri ed agli onori; a tempi di Leopoldo divennero i Petachi Conti Baroni di Castelnovo, di S. Servolo e di Schwarzenegg, Cavalieri, Mitrati, Ciambellani.

Ma di uno ancora di quei tempi vogliam parlare di Michele Prima, per sopranome Rusiz. Ignaro dello scrivere così che i contratti faceva da altri firmare, di professione mulattiere o carettiere trasportante merci da Pettau e da Lubiana a Trieste, rimasto oscuro nei fatti del 1468, seppure non partecipe di fatti che niuna meritano menzione nella storia, nè dei loro autori, venne in tale grazia per fatti supposti od esagerati, che Federico gli diè diploma di suo commensale e familiare, per cui ebbe agevolezze grandissime pel movimento sulle strade di commercio, senz'altro convenienti pei contrabbandi, e tali agevolezze che l' Erario divenne suo creditore. Ma alzato in boria, nè potendosi reggere nella via, fu processato, condannato, oppresso dai creditori; riparò a Pettau, nè più si lesse il nome di Michele de Prima detto Rusiz.

V.

SOSPENSIONE E RESTITUZIONE DEL CONSIGLIO.

Ripigliando il corso delle storie del Consiglio patriziale diremo che ristabilita la tranquillità colle armi, si provarono le fatali conseguenze di tanto disordine, così nelle fortune delle famiglie patrizie, come nelle persone.

Il partito di quelli che avevano protratta la Baìlia, che avevano provocato la guerra di Venezia, che poi avevano inferito contro gli opposti era rimasto soccombente. La battaglia, le giustizie sulla piazza avevano tolte molte vite, poi vennero i bandi di Federico che colpirono non meno di trenta individui.

Del partito contrario altri erano morti di laccio, altri sparpagliati, così che neppure questo partito poteva dirsi vincitore; la plebe era entrata in patriziato, v' erano i fuorusciti, da nessuno cacciati, e che avrebbero potuto ritornare alla patria, ma che allontanatisi per orrore di quelle scene, non più vollero rientrare, pigliando stanza in città d' Italia, Padova, Bologna, nell' Istria, nel Friuli, in Pordenone che era austriaco; così che il numero dei patrizî rimasti erasi di molto diminuito, le fortune impoverite. I rimasti ancor che avessero abborrito le eccedenze dei Bailisti, erano alieni dal voler ridotta l' alma città di Trieste a condizione di distretto, e gli illustrissimi, nobili, reverendi Patrizî ridotti a condizione di plebe serviente, e tolte le proprie leggi, e le proprie magistrature, od abbandonare la convinzione che era utile il concentrare i commercii in Trieste, ed il concentrare anzi le magistrature tutte, almeno il Vicedominato e la dogana nel consiglio medesimo, pagandone avversuale allo Imperatore; ma temevasi dei pochi che gettatisi a partito interamente opposto, e suggeritori di estreme misure provedevano poi alla propria borsa, ed alla propria vanità. Dal che venne che si astennero dall' assumere officî o cariche, dal prendere parte alla pubblica cosa, sperando sempre nello Imperatore, il quale veduto come le cose andavano peggiorando, avrebbe restituito l' antico governo. La guerra civile scoppiata non era ribellione a lui e dalle

carte che ci fu dato di vedere di quei tempi, nessun' indizio vi ha che volessero mancare alla fede, nè Federico lo pensò, o lo sospettò mai, che anzi tenne per fedelissima la città, nè alcuno dei successori suoi pensò di trovarvi sospetto o prova ancorchè non dovressimo dubitare che le accuse fossero abbondanti. Era una abbaruffata fra cittadini ebbri, nella quale ben ben percossi dagli opposti, e cacciati fuor di stanza, questi avevano chiamato la guardia per rientrarvi, e la guardia fu ricevuta a sassate, e non sarebbe successo questo, se dietro la guardia non fossero venuti gli altri a fare le fiche; la guardia aveva menato di fucile e di bastone, e chi potè scappare scappò per non andare in prigione, e parecchi di quelli che furono nella stanza durante l' abbaruffata ed al soppraggiunger della pattuglia, non vollero più saperne di rientrare ove erasi fatto tanto baccano.

Un governo fu improvisato, i giudici furono due, non più tre; fu fatto un consiglio non di 181, non di 224, non di 260, neppure di 24 come volevano i capitaniali, ma di soli dodici, tutti nominati dal capitano; il Vicario civile, il giudice dei Malefizi essi pure dal capitano. Nella diffidenza e nel rifiuto degli indigeni, si presero a giudici persone anche non austriache, sudditi veneti, il capitano esercitava da se gli atti di governo e di giustizia, od almeno li imperava. Servì un Bernardo Petazzi la cui famiglia montò a grandi ricchezze poi ad onori, servì Lorenzo Bonomo, servirono sudditi veneti. Il capitano non fece leggi, nè poteva farle, Consiglio non v' era che le facesse, l' autonomia era stata tolta, ed il Principe aveva riassunto l' esercizio dei suoi naturali poteri. La città fu governata con decreti di Principe, che senz' altro dovevano registrarsi e porsi ad esecuzione, il che continuò anche quando Federico concesse al Comune parte di autonomia, siccome vedremo. E l' Imperatore volle tolto il popolo alla autocrazia dei Patrizî anche nella giustizia civile e penale. Le sentenze delle Magistrature triestine erano inappellabili, credendosi fermamente la giustizia mai poter essere incerta e la facesse certa lo studio della giurisprudenza, la quale era in altissimo onore, ed a dovizie ricompensata; a giudici del civile e del penale chiamavansi insigni giureconsulti, i tre giudici che giudicavano delle piccole cause escussorie facevano come per tradizione avevano appreso, le forme dei processi così civili come penali erano sapienti, libere e fornite di ogni guarentigia di imparzialità, le cause tutte perorate in pubblico. In casi gravi si chiedeva consulta all' Università di Bologna, di Ferrara, meno frequentemente a quella di Padova, più raro a quella di Pavia. L' ingiustizia non poteva provenire (pensavano) da errore di mente o da ignoranza; sibbene da pravità o quasi. Per cui in luogo di appellazioni si aveva il Sindacato, specie di accusa che veniva portata al Consiglio contro qualunque Magistrato, nè questi veniva sciolto, se non iscorso il tempo alle accuse, che si proclamava a suon di tromba per le piazze e per le vie; od assolto il Magistrato dall'accusa data di avere fatto sentenza ingiusta. Ad ascoltare il processo si destinavano patrizî dinnanzi ai quali venivano le parti; in caso dubbio, Consulta di università; se l'accusa era ammessa, la parte ricominciava il processo, il Magistrato condannato nei danni, nelle spese, in multe, in prigionia. Federico Imperatore senza levare il sindacato che era agli occhi d' allora instituzione santissima e guarentigia contro arbitrî di giudice, introdusse le appellazioni in cause oltre certa somma di dena-

ro, così nelle cause civili come nelle penali; i giudici del civile e penale maggiore obbedirono, per rispetto, come scrivevano, alla Maestà dell'Imperatore dalla quale ogni giustizia procede. L'appellazione non era a Tribunale formato, ma alla persona medesima dell' Imperatore, il quale ordinava ai litiganti di comparire in giornata indetta, in Vienna dinnanzi alla persona destinata ad ascoltarle. Al popolo piacque questo richiamo dalle sentenze di Trieste e volentieri vi si appigliava, ma poi il viaggio lungo, dispendioso, faceva si che o le parti non vi si recassero, o la ricca soltanto. S'aggiunga che il giudice destinato a pronunciare, ignaro delle leggi di Trieste, instituito nel Gius quale in Germania era adottato e nelle leggi Imperiali faceva nascere gravi disaccordi; nè poi in Vienna si prendevano le cose tanto per sottile, nè con quel rigore di litigare al quale erano abituati i Triestini; l'appello allo Imperatore poteva far uscire temperamento di caso, anzi che sentenza; i triestini erano poi puntigliosi nei litigi. E durò lungamente credenza e fino alla fine del secolo passato che un viaggio a Vienna recasse miglior vantaggio che volumi di scritture, e si raccontavano casi di pronta clamorosa giustizia. Abbiamo anche veduto prendere le appellazioni altra via, l' Imperatore cioè rimetteva il processo al Vescovo, od al capitano od a tutti e due, perchè pronunciassero, e pronunciavano come si suol dire de bono et aequo.

Ma la inazione del consiglio dei Patrizî, e la chiamata di stranieri ad amministrare secondo le leggi patrie, recava tale lentezza che non più, per cui l'Imperatore ordinava che il corso degli affari fosse celere, e la procedura regolare, però senza effetto alcuno. Ciò avveniva nel 1476. Troviamo notizia che nel 1478 il Consiglio maggiore fosse ristabilito, ed esercitasse alcuni poteri che nel Comune erano sommi, non però quello di fare leggi o di nominare le Magistrature, bensì quello di aggregare cittadini, e lo apprendiamo da fatto che merita essere registrato apparendo da questo il modo che si usava nel procedere. Steffano Renck da Nordlingen erasi mandato in Trieste quale vicedomo nel 1470 ed era la persona che poi fu onnipotente; e come vicedomo sarebbe stato (all'uso tedesco) la prima persona dopo il capitano e quella che lo avrebbe rimpiazzato in caso di impedimento; in Trieste non era così, dacchè il Vicario civile era il Luogotenente legittimo; Renck non era suddito, nè poteva coprire cariche. Nel 1473 chiese di esser fatto cittadino, a quella consulta di dodici che simulava il consiglio, fu accettato, non prestò giuramento alcuno. Nel 1478 Renck riconoscendo che la sua aggregazione era partita da chi non ne aveva i poteri, che non era nelle forme regolari, e che mancava a lui la condizione esesnziale il giuramento di essere fedele all' Imperatore ed alla città di Trieste, rinnovò la domanda al grande consiglio, e venne ammesso.

Non abbiamo potuto risapere nè quanti patrizî antichi fossero allora in consiglio, nè quali le persone; nell' Albo del 1510 troviamo alcuni di quelli stessi plebei che figurano nell'Albo del 1469 ma ben più plebei di nuova aggregazione e forestieri; però il numero dei Patrizî era senz' altro diminuito, perchè troppe furono le uccisioni, numerosi i banditi, numerosi i fuorusciti; e siccome tra patrizî furono quegli odi e quelle ire, il corpo patriziale sofferì assai più che il popolo o la plebe. Al riordinarsi il consiglio nel 1510 il numero legale era di

220 consiglieri, e con buona ragione possiamo ritenere che questa cifra non si fosse allora fissata, sibbene in precedenza e da Federico medesimo.

Il consiglio non aveva la nomina dei magistrati, questa era in potere del capitano, che sceglieva chi meglio a lui gradisse e pel tempo di suo piacere, causa questa di tale arbitrario procedere che Federico nel 1485 ordinava che li officiali al Banco dei Malefici ed alla Vicedomineria venissero ad ogni quattro mesi cangiati dal capitano.

Nel 1490 si ordinava l'applicazione delle leggi Imperiali ai crimini non contemplati dallo statuto, od ai quali non veniva imposta pena conveniente: e questa era disposizione che riguardava più prossimamente i crimini di alto tradimento e di lesa Maestà. Lo statuto vi provvedeva e gravissima era la pena, strascinamento a coda di cavallo, appensione per la gola sulle torri più alte e visibili, esposizione sulle forche, ma questa pena era tanto per chi fosse infedele al Principe che al Comune; i crimini poi di offesa Maestà non erano comprensibili dacchè il solo Comune si vedeva in Trieste, ma dopo il 1469 il Principe si mostrò in sua pienezza di poteri.

Però queste nuove leggi portarono conseguenze che lo stesso Federico ebbe a biasimare, ed ecco quali. Il Vicario, il primo Magistrato di giustizia, era e doveva essere un forestiero e lo si prendeva da Italia per necessità di lingua. Or questi, insigni giureconsulti, erano instituiti secondo la scuola d' Italia, nella giurisprudenza e leggi Teodosiane e Giustiniane, in quel Gius Municipale che sebbene modificato da città a città, pure era modellato sopra un solo tipo. Grande era il rispetto dei giureconsulti alla Maestà ed al potere Imperiale, ma questo potere era alla romana; di costituzioni Imperiali germaniche non avevano conoscenza, nè grande amore. Altrettanto era del giudice dei malefici, altra somma Magistratura, in ramo penale. Ad ambedue questi supremi Magistrati era facile e pronta la conoscenza del Gius Statutario. Che se i Vicari si fossero presi daGermania, sarebbe stato di loro ciò che Federico biasimava nei capitani, pratici del Gius Imperiale tedesco ignari del Gius Comune italico-romano e del Gius Statutario, per cui lagnanze da una parte e dall'altra, ed ozioso ordinarsi dallo Imperatore che i Magistrati osservassero lo statuto. V' era di più, il sistema adottato dopo il 1469 di chiamare forestieri alle Magistrature non solo offendeva il patriziato, che si credeva in debito di servire nella pubblica amministrazione, ma era di pericolo. Perchè vivendo l' ordine patriziale di rendite, il servire era una occupazione che non recava dispendio al Comune, il lasciarli oziosi avrebbe fatto sì che i giovani (entravano in Consiglio a 15 anni e potevano cominciar a servire negli officî minori) si dassero ad altre cose. Il popolo era abituato ai patrizî che ad ogni quatro mesi cangiavano, non amava, geloso come era, vedere funzionarî stabili. E queste lamentazioni facevansi allo Imperatore che le ebbe per giuste così che nel 1491 restituì al consiglio la elezione di tutte le cariche a quadrimestre, dei due Vicari Civile e Criminale ad un'anno, fatta per questi proibizione che fossero sudditi veneti. Federico medesimo nel seguente anno insisteva che lo Statuto venisse osservato, e concedeva al consiglio l' autonomia, però soltanto in casi che non ammettessero dilazione; senza presaputa del Principe, senza bisogno di successiva

ratifica. I Patrizî tornavano al desiderio di avere tutti gli offici imperiali in loro mano, per via di appalto, e li ebbero da Federico, meno il capitanato che durò carica imperiale, discosta dai Patrizî e dal Popolo. Perchè i capitani dopo il 1470 non più abitarono il loro palazzo sulla piazza, ma nella fortezza, presidiata da soldati, nè ritornarono in mezzo ai cittadini che imperando Maria Teresa nel 1749, allorquando venne nominato ad Intendente il conte Niclas de Hamilton cavaliere splendidissimo e ricco.

Così dopo il giro di ventidue anni il Comune di Trieste riaveva la forma antica di amministrazione, le proprie magistrature nella pianta usitata, le proprie leggi statutarie; ma non più l' autonomia completa, non più l' autopolitia così larga e sciolta, che neppure vedevano la facia del Capitano imperiale sempre residente fuor di Trieste; il Principato si mostrava nei suoi poteri; il Capitanato da beneficio e titolo che era, divenne un' officio; la giurisprudenza aveva avuto alterazione nell' innesto del Gius imperiale, nelle massime di Curia imperiale che si cominciarono a seguire; la città ebbe presidio di fortezza e di milizia regolare, la bandiera austriaca non più sventolava sulle aste della città a segno di festa, accanto alle imprese del Comune, ma su aste Arciducali, siccome costante segno di dominazione; la bandiera Civica era per privilegio d' onore la stessa Austriaca. Nè tale cangiamento fu motivo di malumori, era necessità dopo le cose patite di venire a questa. Più sensibile fu il cangiamento nelle persone formanti il Consiglio; i plebei rimpiazzarono i posti lasciati vuoti dai patrizî periti, sbanditi. Il popolo manteneva lo spirito o se si preferisce la precipitazione antica; ci vollero ordini espressi dell' Imperatore medesimo ad impedire che non attaccassero i Veneti, allora in procinto di rompere la pace, a motivo delle strade di commercio che i triestini volevano dirette a Trieste, i Veneti a Capodistria ed a Raspo; i quali ultimi poi le mantennero di assenso dell' Austria.

Ma di perdono ai trenta banditi Federico non ne volle udire, ancorchè venisse da più parti pregato: l' unico che l' ottenne alle preghiere della moglie del capitano, fu Paride Pellegrini detto per sopranome, piccoldito; ma non volle che si facesse spedizione della grazia; soltanto diede ordine alle autorità che nol molestassero. Appena nel 1499 a ripetute inchieste del capitano Erasmo de Brasca, Massimiliano fece grazia; e ritornò a Trieste quell'Antonio Bonomo che Federico aveva condannato a morte, e con lui il figlio, prepotenti ed abbaruffanti come nel 1468; ma pochi degli altri ritornarono, sparuti, distriestinati, invecchiati, così che di loro neppure si si accorse.

Colla restituzione dell' autopolitia municipale (che più non può dirsi autonomia) comincia nuovo periodo; lo spirito patriziale antico sembrava doversi estinguere in mezzo allo irruente popolarismo che ne aveva invasa l' aula, e che agli interessi materiali sembra più inclinato, ma che se aveva l' antico impeto e grande fidanza in se, non aveva la prudenza di reggimento. Lorenzo Bonomo, Bernardo Petazzi, erano uomini da nulla nella cosa pubblica, assai esperti nella privata, nè delle cose della città si diedero gran pensiero. Gli interessi di Trieste non più trattavansi in ultima decisione fra le Porte di Riborgo e Cavana, ma a Vienna, ed alla Corte; cominciava un periodo nel quale non più bastava il conoscere le cose di Trieste ed il volerle, ma il persuaderle

ad alti personaggi, ed il fare che fossero gradite, il persuadere i triestini a camminare per nuove vie; il corpo civico era allora largo e grosso, ma vi mancava l' anima.

Anima del patriziato divenne Pietro Bonomo figlio dell'appiccato Gian Antonio, il quale volle strapparlo da quell' ammosfera burbera, ostinata, isolata, di ruvide virtù, di violento irrompere, di propria autovolontà, per recarlo nell' ammosfera aulica, di modi cortigiani, di arti raffinate. Pietro Bonomo fuggito bambino da Trieste, colla madre Salome, ed altro fratello, riparato a Bologna s' era dato agli studî universitari, di legge civile e canonica. I casi del padre erano noti a Federico, ed a lui senz' altro si volse la vedova, che non sembra essere stata agiata; Lorenzo Bonomo che spiegò frenesia contro gli uccisori del padre di lui, applicò l' ingegno a raccogliere ricchezze ed onori ed a mostrarsi crudele verso pupilli di un suo parente bandito, del quale volle essere erede; per Pietro Bonomo non fe' cosa alcuna.

Federico nominò Pietro Bonomo in suo paggio, e compiuti gli studi passò alla Cancelleria preparandosi ad offici maggiori. Federico medesimo lo fè suo Segretario poi fu Cancelliere, Consigliere intimo di lui e meglio di Massimiliano, e Cancelliere della regina Bianca Maria, principessa lombarda sposa a Ferdinando I. Pietro Bonomo ancorchè amantissimo di patria, non dimenticò il proprio interesse, e giovane ancora e laico, procurò a se un canonicato di Aquileja che era di nomina Imperiale, e la carica di cancelliere che era lucrosa ed importante in Trieste. Non si creda però che si fosse fatto sacerdote, e fosse andato a cantare le salmodie nella veneranda basilica di Aquileja o che fosse venuto in Trieste a far da cancelliere; da antico il canonicato, dal 1470 il cancellierato, come altre cariche civiche, erano *beneficî* non officî, si pagava un'altro a farne le veci; le cariche, in Trieste si cominciarono a dare in benefizio, appunto dal 1470, il Bonomo che era a vita, affittava l'officio, e si riteneva lecito ciò; i triestini pensavano poi alla rovescia, ogni offizio cittadino doveva essere malefizio anzi che beneficio. Agente ed intermediario per le cose di Trieste, iniziato nei misteri di corte, egli pensava doversi adoperare maneggio e destrezza, e quelle arti che giovano a riuscire nell' intento, nè queste cose egli poi faceva gratuitamente come solevano i patrizî, esigeva compenso. Registreremo una lettera sua che abbiamo veduto originale in cui parla assai francamente dei modi che si dovevano tenere in certo affare pubblico, e per lo quale si prevalse di una cambiale, che poi dal Comune fu pagata ed era di 30 zecchini.

Spectales & gñorosi viri majores hoñ: ho recevuto le lettere vostre per la qual mi date noticia quanto havete seguito nel fato del formento apresso el Magco Capitanio di Lubiana. Il che inteso che lo hebi, subito parlai ala M.tà del Re et li narrai el successo; la qual mi rispose che era contenta si replicasse el scriver a dito Capitanio; ma si dubitava che non havendo esso Capitanio formento de sue intrade el scriver saria superfluo & meglio parse a sua M.tà cometer alli Regenti i quali sono degni de loro e quelli che in questi zorni proximi vignerano Commissarii a Lubiana, habiano a ordinar che con esso Capitanio vogliano proveder che vui habiate dito formento, et cossì e sta fato: bisognerà adunque che rivati predicti Commissarii i

quali in breve saranno de lì, mandate alcuno homo apto a sollecitare tal cossa perchè la M.tà del Re e promptissima a volervi servir, purchè si trovi formento de sue intrade: de dinari non bisogna rasonarli perchè se mai sua M.tà havuto di bisogno, ha al presente, et però bisogna ben se informati in qual casse siano formenti perchè essendone nel Capitaniato de Crani tignerano essi commissarii modo che vi sarà dato: quanto alla strada ho letto lo articulo alla M.tà del Re la qual ha etiam comandato alli Regenti che provedano a tal cossa et io son continuo a sollicitarli che con effeto sia fata provisione: et spero etiam che deti Commissarii metterano buon ordene; adeo che non bisognerà più aver affano et io farò fare le lettere necessarie: alli predeti Commissarii se cometerano etiam tutte le cosse dela Communità: et vignerano a Trieste & vui davanti de loro porete monstrare li mancamenti della terra & tuto el bisogno: et se non haverete animo de replicare el tuto: sarà vostro dano ne imputerete più a me. Io vedo che tuti vi fate bruschi per li cantoni, ma dove bisogna non e homo ardisca aprire la bocca. Io vi parlo apertamente & voglio sapiate che se così non saperete provedere alli fati nostri ne mi ne altri de qui indrieto vorranno portare tuto el cargo seti obligati zascuno di vui egualmente a sostenir per el ben pubblico. Io vi ho avisati altre volte che erano alcuni che cercano con summa diligentia che le intrate fussero tolte a la terra: et fino adesso hanno cercato ocultamente ma in questi zorni apertamente hano porrecto una instruction ala M.tà del Re & al suo Conseglio significando che sel se lassa più oltra queste intrade in man vostre la terra ruinerà et apoco apoco la M.tà del Re perderà le sue jurisditione, perchè vui dissipate al tutto: et chi tira in qua chi in la: et non e homo che atenda al ben pubblico, et vui tuti ogni zorno doventati più inobedienti et quasi non volete cognoscere el Re per vostro superiore con altre clausule che longo saria a narrare: ho fatto diligentia che non hanno avuto sua intenzione: ma e sta ordinato che li Commissarii che vigneranno de lì habiano intendere & esaminare el tuto: però li sapereti dire le rason vostre et dimostrarli el governo vostro, et se si troverà tali che siate degni di punitione se receverete vergogna non porete imputar a me perchè per ogni lettera mia vi ho avisato et nunciato el ben vostro. Io altre volte vi scrissi che volesti a Miss Gaspare Novach mandar una vesta de veluto la qual altre volte la havevi promesso o vui o altri per nome vostro, e azo havesti in questa Corte alcuno deli grandi che ali bisogni fusse protectore nostro: perchè haverete di bisogno più de una volta della Corte de la M.tà del Re, ma vui poco considerate el scriver mio et poco fate conto del ben vostro, et volete fare sempre provision all' ultimo quando più non possete: non mi havete dato a zo risposta alcuna: Iterum per utile vostro vi aviso & aricordo che fate pensiero di tal cossa a li bisogni vostri habiate da chi recorere perchè non mi haverete mi dognora: et hauendomi ancora mi, qualche volta no bastaria. Io lo dico perchè intendo horamai questo mondo: Sapientibus pauca: più non vi lo ricordero. Dela casa del Vicario vechio non mi pare tempo di far cossa alcuna perchè quella ha un altra coda che quella di Chersanèr: et voglio che altri pigliano tal imprese: perchè sono deli Citadini nostri che per le piaze et ancora con sue lettere mi riprendono chio mi pona contro Chersaner et altri per la Comunità,

la qual bisognandomi non mi ajuterià de un fia d' acqua, et loro che son gran maistri me pono noser assai: Sicchè io non so a chi io servo. Io mi credea servendo ala Comunità servire a tutti, ma uedo che quelli io credea esser li primi sono mal contenti e adonca gran pacia servire a tal populo ingrato: Quello ho fato fin hora non ho fato per alcuno premio ma per el debito ho verso la patria: ma poi che vedo vui esser homeni di tal sorta: de qui indrieto andero col pie di piombo et azo venite a provar vui quello un' altro sapera fare: poichè le tal concordia fra vui: non manifesto nessuno: ma coloro che son stati fra loro lo intendono: et azo più liberamente parli con vui mi par esser un gran peccato a farui bene, et procurar nesun utele uostro: et voglio habiate questa lettera in testimonio del animo mio azo non possati dire io ho parlato in occulto, quanti più la oldirano tanto mi sarà più grato. Se vui tegnerete tal stilo et seguirete le discordie usate vederete in breve la ruina uostra: però mi conforto immutate tal conditione & unanimi atendete al ben uostro: Il che facendo et io et altri saremo prompti ad ogni uostro subsidio et ad exaltation dela patria nostra: nele cosse che appertieneno alla M.tà del Re monstratiue con quella obbedientia che meritamente dovete: perchè mai avesti tal principe et cossì benigno & clemente: el qual ancora mai ho trovato duro ad ogni vostra richiesta, & liberalissimo e ad ogni vostra necessità. Scriveria più diffusamente ma mi confido che con prudentia supplirete alla prolixita del scriver: Io confidato delle promesse uostre ho tolto a cambio per Venesia duc f. 30 li quali se vi piacerà darete a Hieronimo de Peregrino, over auisaretelo che li pagara deli miei azo io non habia dano: Son sempre alli Comandi vostri.

Li Commissarii che hano a vignire non sono ancora nominati ma presto li sapereti spero saranno homeni degni et integerrimi.

Ex Werdea die 15 Martiis 1496,

Petrus Bonomus *Regius Secretarius.*

Fuori

Spectabilibus ac generosis Viris Dominis Judicibus et Consilio Civitatis Tergesti majorib usHon.

E fu suo suggerimento di offerire alla Regina Bianca Maria cinquanta giovani patrizi (1506) come guardia d'onore, che furono anche accettati; ma veramente perchè si avvezzassero nelle pubbliche faccende in prossimità al Principe, ed apprendessero di udito e vista come vadano le faccende, e trovassero grazia e favore al cospetto dei Principi. E questa ammissione di cinquanta patrizî è a noi indizio che fossero ritenuti e trattati siccome nobili. Nel che poi stava un' antivenire, maggiore che non sembra, Bianca Maria era italiana, ed è molto a dubitarsi che sapesse di tedesco, Ferdinando non parlava tedesco, come neppure Carlo V, almeno non lo amavano, innamorati dello spagnuolo, sapevano l' italiano, che era loro facile.

Bonomo aveva preso moglie da cui ebbe figlio, poi rimasto vedovo si diè alla Chiesa, ed ebbe parocchie ad uso di benefizî d'allora; aggirandosi sempre intorno alla Corte.

Il Bonomo non poteva dimenticare di essere triestino, ed il suo amore alla patria era tale da non credersi facilmente; imperciocchè

vacanti ad un tempo li vescovati di Vienna e di Trieste, ed offertogli quello di Vienna, preferì l'altro che si fece cedere dall'ambasciatore austriaco il Conte Luca de Rinaldis vegliense; intendiamo cedere, perchè Rinaldis che non era prete, rinunciò alla sede di Trieste nel caso venisse data al Bonomo, ed il Sommo Pontefice la diede a questo sulle raccomandazioni dell'Imperatore Massimiliano. Bonomo non istette molto a residenza, andava e veniva, operoso sempre, imperciocchè a lui si devono i privilegi di commercio avuti da Carlo e Giovanna Re di Spagna per lo Reame di Napoli; esso in persona dirigeva coi consigli la guerra nel 1509, a lui è dovuta la conferma dei privilegi e gli elogi dati da Massimiliano e si presentò in consiglio a muovere i patrizî ad imprese ardite, ed in persona diresse l'attacco contro il Castello, di Montecavo che prese sui Veneti e fece spianare da capo a fondo; di sua penna è lo scritto diretto a Massimiliano, nel quale pregando per la costruzione di una fortezza in Trieste, mostrava l'importanza di Trieste; a suo impulso, morto Massimiliano i triestini mandarono ambasciatori a Carlo V in Barcellona, cui fecero comprendere e gradire l'importanza di Trieste, e quando trattavasi di tenere Trieste alla Corona di Spagna, o di ridarlo all'Austriaca, egli era per la Spagna. Dovevano rimanere alla Spagna Gradisca, Gorizia, Trieste, la Carsia, la Piuka, la Liburnia, l'Istria Contea e la Marca Vindica. Nè ciò sarebbe stato smembramento dello Impero Germanico, perchè Gradisca, Aquileja, Gorizia, Tolmino, Flitsch vennero aggregate all'Impero più tardi; gli altri paesi non furono mai incorporati all'Impero, finchè durò, erano sudditi dell'Imperatore soltanto. Ma quel fuoco che animava il Bonomo, e che era l'antico triestino, applicato puramente agli interessi materiali, non ardeva più nei triestini. Nel 1509 movendo guerra i Veneti contro Trieste, la difesa fu fiacca, poche ore di cannonata da mare, e che non fece guasti, persuase alla resa, che si coonestava colla deficienza di armi, colla mancanza di danaro. Ed i patrizî che nel 1463 anzi che rendersi, sofferirono fame orrenda, e morirono sulle mura, nè di spese fecero allora menzione o di mancanza d'armi; nel 1509, all'infuori di pochi che preferirono l'esilio, giurarono fedeltà ed obbedienza a S. Marco, non già con animo di tenerla, ma per evitare molestie che poi non evitarono, dacchè ebbero taglia di guerra di 15,000 zecchini e spogli e vessazioni. Ecco l'albo dei Consiglieri del 1510; però avvertiamo che l'Imperatore e per lui il Capitano, esercitava il diritto di cassare i malveduti, di restituire quelli che il Consiglio espelleva, e di nominare qualcuno.

Cristoforo de Walteri
Antonio de Aldigarda
Bartolomeo de Mirissa
Antonio de Brischia
Francesco de Chiozza
Giovanni de Rubeis
Antonio de Marafono
Servolo de Peterlini
Giovanni de Sainhost
Matteo de Mirissa
Pietro de Wrisingoi
Domenico de Gero
Nicolò de Bajardi
Giov. de Babich

Cristoforo de Coppa
Natale de Cigotti
Stefano de Renck
Aloisio de Marensi
Giov. de Bonomo qm. Giov.
Bartolomeo de Rubeis
Andrea de Ravizza
Omobono de Argento
Battista de Mirissa
Giov. de Longo
Nicolò de Mirissa qm. Bald.
Bitino de Tomici
Giovanni de Chichio
Martino de Babich

Antonio de Mirissa qm. Laz.
Natale de Mirissa
Piero Polo dell'Argento
Antonio de Scussa
Daniele de Basilio qm. N.
Domenico de Chichio
Giusto de Giuliani
Franc. de Mirissa qm. Almer.
Pietro de Bonomo qm. S. F.
Domenico de Rizio
Natale de Rossi
Domenico de Piero
Battista de Permano
Antonio de Castellino sen.

Giov. Dom. de Marcatelli
Cristoforo de Norsia
Giov. Ant. de Peterlini
Tomaso de Peterlini
Giusto de Matteo
Giusto de Goppo
Franc. de Padovino
Franc. de Stella qm. Crist.
Simone de Massari
Boncino de Belli
Pietro de Mirissa
Bertone de Jacogna
Vitale dell' Argento qm.M.
Jacopo de Mirissa
Vitale dell' Argento qm. L.
Ant. de Castellino junior
Baldassar de Salis
Pietro de Tiepolo
Giov. de Pagani
Rizo de Rizio
Giovanni de Ianua
Michele del fu Maestro Prim
Giovanni de Tranner
Bernardino de Mirissa
Pietro de Teofani
Tomaso de Laude
Michele Vrisingoi seniore
Martino de Cigotti
Battista de Cergna
Pietro de Malgranello
Pancano de Pregnacolo
Giusto de Fabrano
Nicolò de Permano
Matteo de Snello
Cristoforo de Smucho
Ginorio de Vrisingoi
Ognibono de Coppa
Cristoforo de Wassermann
Tomaso de Babich
Lazaro de Giuliano
Giusto de Mirissa
Lazaro de Francol qm. Cris.
Giovanni de Goyna
Bartolomeo de Giuliani
Giov. Antonio de Goppo
Florino de Novello
Girolamo de Peregrini
Nicolò de Rossi qm. Giov.
Martino de Tranner
Leonardo de Bajardi
Francesco de Chudavaga
Bartolomeo de Alber
Giusto de Raviza
Domenico de Walteri
Daniele de Blagusico
Domenico de Burlo
Giov. Ant. de Snello
Lazzaro de Francol qm. T.
Cristoforo de Goppo
Nicolò de Rossi qm. Jac.
Domenico de Basilio
Daniele de Teofani
Domenico de Giuliani qm. P.
Antonio de Cigotti
Leonardo de Walteri
Nicolò de Cigoti
Geremia de Leo
Solimano de Valteri
Benedetto de Walteri
Ambrogio dell' Argento
Domenico de Giuliani qm. B.
Nicolò de Brischia qm. M.
Giusto de Aquileja
Girolamo de Burlo
Antonio de Peterlino
Giov. de Marcossa
Pietro de Bajardi
Tiepolo de Brischia
Martino de Pisazo
Stefano de Felsar
Ambrogio da Saurer
Nicolò de Mirissa qm. Mat.
Battista de Stella qm. Jac.
Cristoforo de Francol
Pietro de Tomici
Nicolò de Jurco
Michele de Turina
Giorgio de Wremo
Nicolò de Basco
Castellano de Barbo
Battista de Peterlini
Gian. Pietro de Brischia
Nicolò de Laude
Domenico de Fabiano
Giov. de Orso
Pietro de Peterlini
Giov. de Bertosii
Tomaso de Tomici
Baldassare de Mirissa
Michele de Vrisingoi qm. A.
Cristoforo de Fabiano
Antonio de Argento
Franc. de Mirissa qm. Bart.
Gian Domenico de Mirissa
Jacopo de Rossi
Giovanni de Snello
Bartolomeo de Todero
Gian. Franc. Fortunio
Cristoforo de Civrani
Michele de Rossi
Giovanni de Jurizza
Natale dell' Argento
Lazaro de Cigotti
Domenico de Marafon
Odorico de Bonomo qm. Gio.
Filippo de Jurizza
Antonio de Ravizza
Francesco de Roseta
Giov. de Basilio qm. Ant.
Francesco de Stella qm. J.
Giorgio de Trauner
Fioreto de Longo
Cristoforo de Adami
Dionisio de Teofanio
Pelegrino de Stajer
Girolamo de Adami
Erasmo de Burlo
Matteo de Negri
Tomaso de Quirino
Giov. B. de Bonomo q.m Od.
Antonio de Permano
Pietro de Castellino
Lazzaro de Rossi qm. Franc.
Pietro de Snello
Filippo de Canziano
Vitale de Elia
Prospero de Todeschini
Cristoforo de Stella
Antonio de Mirissa qm. V.
Daniele de Basilio qm. Gio.
Pietro de Paduino
Matteo de Coppa
Bocasino de Lubibrati
Antonio de Spada
Marco de Paduino
Antonio de Francol
Pietro de Bonomo qm. Gio.
Matteo de Permano
Giov. Michele de Bollate
Antonio de Gerseg
Domenico de Rossi qm. G.
Domenico de Pizoldeo
Baldassare de Longo
Matteo de Chuchi
Ermagora de Burlo
Rinaldo de Teofani
Antonio de Chichio
Giov. de Bonomo qm. Bos
Franc. de Tirino
Giusto de Grandi
Giovanni de Elia
Luca de Cilo
Pietro de Gonella
Girardo de Girardi
Michele de Puller
Francesco Stajer
Lorenzo de Durizza
Matteo de Torondolo
Silvestro de Lorenzo
Jacopo Scussa
Bartolomeo de Gero
Castellino de Castellini
Giovanni de Spada
Rantolfo de Bonomo
Bernardo de Petazzi
Pietro de Chichio qm. Gio.
Pietro de Permano
Alessandro de Chichio
Leonardo dell Argento

Pesti frequenti ripetute, diminuirono il numero del popolo. I patrizî diedero maggiore studio alle lettere latine alla poesia, mentre in pria le coltivavano come studî d'infanzia.

Bensì combattettero a tutta possa con reclami, scritture, memorie, contro la soggezione alla duchea del Carnio, della quale non erano certi i titoli di pretensione. Cominciarono col 1469 e sembra venissero dal ricupero di Trieste fatto con armi e denari dati da quella provincia, però imperiali, e perchè Nobile e Magistrato del Carnio il Luogar. Dovettero cedere i carniolici, alli pronunciamenti ripetuti degli Imperatori.

Nel 1546 moriva Pietro Bonomo; dopo lui comincia altro periodo. Figlio di appiccato, perduti i beni paterni, profugo, ramingo, alzatosi a Consigliere, a Cancelliere di Stato, prudente, valoroso, pio, fu l'ultimo dei patrizî di vecchio stampo. Fu detto che fosse dichiarato Principe, ma non fu così; e come Vescovo, quelli soli dell'Impero Germanico ebbero tale onorificenza, quelli di Gorizia e di Lubiana; di Trieste e di Pedena mai.

Il Comune di Trieste supplica l'Imperatore Massimiliano perchè costruisca in Trieste fortezza.

Sacratissimo ac Invictissimo Romanorum Imperatori semper Augusto etc. Domino nostro clementissimo.

Rogavimus per litteras Reverendissimum in Christo Patrem Dominum Petrum dignissimum episcopum et comitem tergestinum ut aliqua Majestati Vestrae Clementissimae parte nostra ac nomine hujus Universitatis Tergestinae accurate exponat pro honore et utilitate Caesareae Majestatis Vestrae et comoditate totius Provinciae, aut potius Provinciarum partium superiorum juxta instructionem ad eum transfusam.

Quapropter placeat Majestati Vestrae Sacratissimae praefato domino Episcopo et Comiti tergestino in exponendis fidem adhibere indubiam tanquam nobis ipsis si praesentes essemus.

Felicissime valeat Majestas Vestra, cujus gratia nos et hunc fidelem populum tergestinum humillime commendamus.

Sacratissimae Caesareae Majestatis Vestrae
deditissimi et fideles,

Nicolaus Rauber Eques Capitaneus,
Iudices, Consilium et Universitas, Civitatis Tergesti.

Datum Tergeste XV Aprilis MDXVIII.

INSTRUCTIO M. D. Capitanei Iudicum Consilii et Vniversitatis Civitatis Tergesti, transmissa Reverendissimo domino Episcopo et Comiti Tergestino etc. in Curia Caesareae Majestatis pro importanti necessitate et provvisione celeri facienda ad hanc ruinam murorum Castri tergestini, qui in dies labunt in maximum periculum civitatis, quae res non patitur moram sed celerem exigit provisionem, prout oculata fide vidit Magister, et *personalis?* edifitiorum Caesareae Majestatis ex Marano cum magna festinatione vocatus propter instans periculum.

Anno Domini 1518 Indictione VI die vero 14 Mensis Aprilis in civitate Tergesti.

In primis narrandum est, quali modo eo anno quo Veneti occupaverunt civitatem Tergesti, magnifacientes situm civitatis, videntes fabricam castri alias inchoatam per felicis recordationis dominum dominum Fredericum Imperatorem et principem nostrum non perfectam, pro qua fabrica Vicedominus tunc imperialis Tergesti exposuit in uno singulo muro versus civitatem qui est passuum LXX, ducati XX milia et ultra, designaverunt dicti Veneti tres turres rotundas fortissimas in triangulo castri, quorum duas inceperunt et cavantes fossas a parte foris castri denudaverunt fundamentum veteris muri ipsius castri, immo valde inferius foderunt et fabricam imperfectam dimiserunt. Debilitati muri castri, in hoc bello per magnificum et strenuum dominum Nicolaum Rauber cum repariis grossis a parte interiori Castri provisum fuit. Muri pars magna Castri annis superioribus lapsa fuit remanentibus repariis. Propter pluvias multas, quae fuerunt in praeterito hieme, ita mota sunt fundamenta ita denudata murorum et reparii ut indies et muri et reparii labuntur et vetus murus dicti Castri dilabitur quare factus est ex lapidibus sine calce, et non sunt hic ligna cum quibus dicti reparii possunt refici et sic indies cadunt, et castrum ipsum in paucis diebus remanebit apertum a parte exteriori civitatis cum maximo periculo castri et civitatis propter hostes vicinos; et pro ut Magister edificiorum de Marano ex litteris et Commissione Caesareae Majestatis explicabit quae scribi non possunt.

Item et Magnificus dominus Capitaneus et populus tergestinus videntes instans periculum incontinenti vocaverunt Magistrum Marani super edificiis ex commissione Caesareae Majestatis qui cum diligentia cuncta examinavit et instantem ruinam totius muri a parte esteriori Castri demonstravit, mensurandoque omnem fabbricam necessario ad Castrum faciendam, consideratis omnibus expensis requisitis et necessariis, calculando omnia dixit velle obbligare se cum sex millibus ducatis hungarorum computatis in his etiam ducatis renensibus 2000 jam pro Caesarea Majestate deputatos et ordinatos elevare illas duas turres rotundas per Venetos inchoatas, et tertiam a fundamentis erigere, et omnia perficere, murumque castri a parte exteriori grossiorem uno passu eque sit illo a parte interiori Castri alias facto per felicium Recordationum D. D. Imperatorum, quae fabrica est necessaria absolute pro conservatione Castri et Civitatis Tergestinae, praeter id quod facta tali fabrica Castrum Tergestinum quo situatum est loco, erit unum de principalibus fortalitiis Italiae, quod quidem Castrum necessarium est pro conservatione Civitatis, quae ex se debilis est, tum propter vetustatem murorum, tum propter commoditatem quam habent hostes ad castrametandum circa civitatem tam per marc quam per terram. Decidit ad hoc quod Civitas tergestina potest dici unum antemurale ad provinciam Carnoliae, et propter portum, qui portus est in sinu maris adriatici, ex quo continue navigatur Venetias, Ravennam, Marchiam Anchonitanam, Abrutium et Apuliam regni Neapolitani per mercatores; hinc inde potest dici verum emporium Carsiae, Carnioliae, Stiriae et Austriae.

Cedit lucri et honori Caesareae Majestatis et successorum Principum Austriae, quibus civitas tergestina semper fuit charissima et eam felicis recordationis Imperator pro solatio suo pluries visit, et volens Sua Majestas peregrinari usque Hierusalem, triremim ex portu

tergestino ascendere voluit, et sic Majestas, principes nostri ..... quod subventio quae fuit data jam annis XV regno Neapolitano ex portu tergestino, fuit causa salutis regni Neapolitani, quia portus tergestinus erat Ceasareae Majestatis, et nunc est etiam magis ad propositum, quia coronae Hispaniae est.

Videat ergo Reverendissimus dominus Episcopus tergestinus prout habet clarum honorem Caesareae Majestatis et pro amore etiam provinciae, omni ingenio industria sollicitudine vehementia opportunitate et si necesse erit importunitate supplicare Caesaream Majestatem pro subsidio et provisione facienda in hac nostra tam periculosa necessitate, quae non patitur moram nec aliquam dilationem, significando Suae Majestati clementissimae quod si unquam praeteritis temporibus fuit utile subsidium Majestati Suae Civitati tergestinae, hoc anno, his mensibus, his diedus necessarium est et sine quo populus tergestinus et civitas salvi esse non possunt; quam Sua dominatio velis invictissimo Domino Imperatori enixe commendare et praedictis ac infrascriptis addere et detrahere, prout melius videbit et placuerit Suae Dominationi. Et etiam Revd. D. Tergestinus explicare et informare digneretur Caesaream Majestatem, qualiter Sua Majestas praeter Viennam et Tergestinam Civitatem non habet duo loca et civitates tantae importantiae; sed haec tergestina civitas est in majori periculo; ratio est quod est apud mare, et hostes fortiores in mari, quam Caesarea Majestas, et dicta civitas Tergestina habet multas finitimas hostium terras et loca quae nocere possunt, nec habet tergestina civitas aliquem locum Caesareae Majestatis prope quod sibi auxilium aliquod praeservare possit, occurente necessitate. Caesarea Majestas etiam non habet hic Tergesti, aliquem stipendiatum, et tergestini qui nullo habentes a Caesarea Majestate stipendio hanc civitatem et die et nocte optime costodiunt, adeo quod in toto hoc veneto bello Caesarea Majestas pro hac civitate non expensavit 2000 renenses, et est propior contra hostes, quam alius locus Caesareae Majestatis de quanto Maranus. Et Capitaneus et tergestini nihil perdedirunt Caesareae Majestati, sed integra aquisiverunt ultra XV millia passum castrum et loca, et pro eorum fidelitate consecuti sunt desolationem et devastationem vinearum suarum.

Item et quia civitas tergestina est ad praesens sine aliquibus militibus et sine bombardariis, dignetur Sua Majestas benignissime providere saltem de uno bombardario qui officium circa artelarias sciat exercere, prout etiam novissimi Commissarii Caesareae Majestatis, qui Goritiae per litteras illud idem significarunt Caesareae Majestati, attente quod hic sunt multae artelariae, et nullus est qui illas sciat gubernare. Item, et si aliquo sinistro cogeremur (quod tum deus avertat) amitteretur haec civitas tergestina Majestas Sua non perderet unum Castrum prout est Maranum, Gradisca et Goritia; sed si perderet Tergestum, amitteret unam civitatem et iterum unam provinciam, ut prius hoc visum est, quum Tergestum fuit captum ab hoste veneto, fuerunt in spatio duorum dierum provincia Charsiae 236 loca et castella fuerunt deperdita usque ad castellum Maligradi praefati magnifici domini Capitanei.

Item, et quum deus corrigere vult aliquem privat eum intellectu, ita factum fuit Venetis, qui castrometati fuerunt circum fortiora loca,

ut Maranum et Gradischam, et illic lassi effecti tempus et laborem perdiderunt, sed si hic venissent Tergestum, cum civitas nec castellum sit forte, et pro decima parte ictibus arteleriarum et bombardarum hic usi fuissent, hanc civitatem solo equassent, et marinam facilius attulissent et advexassent, et haec civitas tergestina multo magis fuisset ad eorum propositum quam alia loca, et habita civitate tergestina, totam regionem Charsiae habuissent, et clausissent passus, et qui fuissent Marani et Gradischae fame perissent. Et rogatur rationibus his Caesarea Majestas amore dei, eam aliis providerit qui decorem conservarunt, dignetur et velit tergestinis occurrere, qui semper fuerunt et sunt parati ea facere, quae ad bonos et fideles pertinet et convenit, et juraverunt omnes Tergestini praefato Magnifico D. Capitaneo se velle potius omnes cum filiis mori, quam unquam amplius ad manus Venetorum pervenire.

Privilegium seu Commissio circa provisiones.

Friedericus Divina Fauente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. Rex: Ac Austrie, Stirie, Carinthie et Carniole Dux etc. Honorabilibus, prudentibus, fidelibus nostris Dilectis Baldassari Durrer, ac deinceps futuris Capitaneis nostris, cum Iudicibus et Consilio Civitatis nostre Tergesti gratiam Caesaream, et omne bonum. Exponi nobis nuper fecistis per oratorem vestrum quemadmodum quum in Statutis urbis istius et presertim circa novas provisiones, quae pro usu et comodo publico statuendae sunt: adscripta sit quaedam additio: qua cavetur, ne quid novi statuatur aut provideatur, nisi nos uti princeps et Dominus loci istius consulti prius, et requisiti fuerimus: vos in multis quae repenter occurunt ubi subito remedio et nova saepius provisione consulendum est: ad conspectum nostrum quandoquidem in remotis longe regionibus absentes sumus, non sine dispendio, ac mora non parvo periculo facile mittere est quamque de re etiam levi consensum requirere potestis: Vobis ideo humiliter supplicantes: Quatenus concedere de benignitate nostra dignaremur: ut vos aut saltem tu Capitaneus noster in hujusmodi occurrentijs in tempore providere absque alia requisitione, non obstante dicta adscripta particula facultatem haberetis honestis vestris precibus attendentes ne propter hoc aliquid detrimenti nostra haec civitas patiatur contenti sumus et volumus ut vos omnes simul, aut saltem tu Capitaneus: tuique successores quandocumque aliquid evenerit: ubi pro comodo urbis, nova aliqua et opportuna provisione opus sit, absque aliqua requisitione consensus nostri, dummodo contra-Nos, et honorem nostrum non fiat non obstante dicto statuto libere providere, et consulere debeatis: nostram in eo voluntatem exhibituri. Datum in oppido nostro Lynntz Die vigesimo nono mensis Augusti Anno Domini M. Quadringentesimo nonagesimo secundo, Imperii nostri quadragesimo primo, Regnorum nostrorum, Romani quinquagesimo tertio Hungarie etc. vero trigesimo quarto.

Commissio Domini Imperatoris propria.

Re Massimiliano insiste che nel Carnio e nella Stiria inferiore non si arrestino i Mercatanti Triestini e le loro merci, per debiti stranieri.

Wir Maximilian von gots genadn Romischer Kunig zu allentzeiten Merer des Reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croacien, etc. Kunig Ertzhertzog zu Oesterreich, Hertzog zu Burgundi, zu Brabanndt, zu Gheldern etc. Fürst zu Swaben etc. Grave zu Flanndern, zu Tirol, zu Görtz etc.

Embietn den Erwirdigen Ersamen, geistlichen, andachtigen, Edlen vunsern liebn getrewe N. den Prelaten, den vom Adel, Stetten, Merckhten, vnd auf dem Land allennthalben in vnnsern Furstenthumben Lanndn auch Grafschafften und Herrschafften Crain Cily, Metling, vnd am Karst, auch allen und yeden vunsern Haubtlewten, Vitztumben, Phlegern, Aufslegern, Zollnern, Mauttnern, Lanndtrichtern, Richtern, vnd gemainiklich allen anndern Ambtsleuten daselbs, gegenworttigen vnd Kunfftigen, so mit diesem vunsern brief oder glaublichen Abschrifften dauon, ermannt werden vnnser gnad vnd alles guet. Vuns habn die Ersame Weysen vunser getrewen lieben N. Richter, Rat und gemainde vnnser Statt Triest, Durch ir erber potschaft, So Sy bey vnns gehabt zu erkennen geben lassen, wie ir euch bisher aus eurem aigem gewalt vnd furnemen vnnderstanden haben sollet, Sy und die Irn, wann Sy Irer notdurfft und hanndeln nach, zu Euch in Euer verwesungen komen oder gefarn seyen, vmb frembd schulden vnd sachn zu verpietn auffzuhaltn und euch selbs phennden, dardurch Sy menigfelliglich an Irn Handlungen gehindert werdn, das gemainer Statt zu nachtayl, schadn vnd abnemen wachse und nach dem solichs wider ain gemaint nutz, vnns auch zu abbrug vnnsers Camerguets in vil weg Komet, darumb vnns das vuns verner zugesehn noch zu gestatten Kains wegs gemaint ist: Darauff emphelhen wir Euch allen vnd yedem in sonnderheyt ernnstlich und wellen das Ir solch furnemen und hanndlung gegen gemelte vnnser Stat Triest vnd den Iren abstellet, vnd abthuet, Sy noch die Iren, noch Ir hab vnd Gueter verr umb frembd Sachen oder schulden, oder ainen fur den Anndern bey euch nicht verhefftet, verpiettet noch aufhaltet sonnder beruehlich vnd unbelaydigt, allenthalben Iren Henndeln vnd Notdurfften nach, wanndln vnd varn lasset. Wo aber Ir oder yemand aus Euch zu Inen oder den Iren zu sprechen zu habn vermainet Sy vor Irem ordentlichen Gericht als sich gepurt darumb furnemen, da soll ainem yeden furderlich verhör und recht wie pillich ist, erdeyhen und eruolgt werden, des Sy sich auch sunderttreuuigklich gegen unns erbotn habn, und thuet hierynn Kain annders, daran tuet Ir unnser ernnstliche Maynung.

Gebn am dreyzehennden tag des Monat Marcii Anno Domini etc. funffzehenhundert ,vnd Im sybennden, vnnser reiche des Romischen im zway vundzwayntzigisten vund des hungerischen im Sibennzehennden Jaren.

Commissio Domini *Regis in Consilio.*

Massimiliano vieta alli Stati del Carnio di far partecipare Trieste alle imposte di quella provincia.

Maximilian &.

Edler vnd lieben getrewn. Sich haben die von Triest von der geistlichait, vnd weltlicheit vor vunser beswert wie gemaine Lantschafft vunser furstenthumbs Krain auf noch vershinen lantag auch In mit leiden vnd betzallung der Summa Err vnd Hilfgelts vns durch gemaine Land bewilligt zuzichen furgenomen auch des halben vmb antzaign vnd ainlegn Irer Gult vnd einkumen angesuecht haben sol, die weil wir noch dabey bericht sein wie die gemeltn von Triest vormals nie in der gleichen Stewer oder Hilfgelten mit vnnser furstentumb Krain mit leiden getragen noch solchs geraicht haben zu dem das Inen umb Irer schoden willem, so sy durch den Krieg auch nicht minder In herten des bestannds geliten haben vnd noch ubersten muessen solch mitleyden vnd betzallung nit muglich vnd Sy fur dergleichen beswarung von alter gestraicht sein, so Emphelhen wir Ew Ernnstlich das ir verordnet vnd dar ob seit da nit die von Triest geistlichait ond Weltlichait berurter Verordnung von vunser lantschafft Krain erlassen vnd vberhabn vnd derhalben verrer nit an gesuecht noch belestigt werden. Daran tuet Ir vnnser Ernnstliche Maynung. Geben zu Augspurg XII Septembris 1518.

An dem Haubtman vnd Kog Mt. Comissari zu Laibach.

VI.

RIFORME DI FERDINANDO I E DI CARLO ARCIDUCA

Restituita dai Veneti all' Imperatore Massimiliano la città di Trieste, e mandato al governo supremo di questa il Nicolò Rauber Cavaliere, fu aperto nuovo Libro d'oro, dal quale abbiamo tratto l'Albo dei Consiglieri inserto nel precedente articolo; l' Imperatore e per lui il Capitano aveva diritto così di nominare qualche patrizio come anche di cassarlo, il diritto di cassar Consiglieri esercitato dal Consiglio medesimo e per lo tempo passato dai Provvisori del Comune, era stato tolto, pel motivo che un pari non ha autorità sovra altro pari, il diritto di cassare era solo del Principe e per lui del Capitano; si è veduto restituirsi in Consiglio dal Capitano quei medesimi che dal Consiglio erano stati espulsi. Il Consiglio si trovò composto, e quindi il patriziato, di elementi non omogenei, delli antichi patrizi sempre in numero decrescente, di plebei aggregati, di persone che in torbidi avevano non solo pescato ma pigliato, di novelli di ogni paese e di ignote derivazioni. La giustizia penale erasi per le riabilitazioni di Federico, ristabilita affatto indipendente, dacchè era legge che il Giudice dei Malefici fosse non solo forestiero, ma straniero, e che durasse in carica un' anno soltanto; per di più erano insigni Giureconsulti che esercitavano la carica per professione, e che avevano bisogno di fama integra. Il numero dei patrizi espulsi per delitti comuni, per lo più di furto, che abbracciava le frodi, è testimonianza che vi prendessero parte persone indegne del maneggio di pubblici affari, nè la cosa si arrestò per le condanne, un secolo più tardi durava il male a segno che l'Arciduca Ferdinando poi Imperatore II di questo nome, lo proclamava solennemente, e l' atto veniva stampato, ed inserito nell'Appendice degli Statuti; e certamente questo stato di demoralizzazione persuase i Principi di alterare le cose del Patriziato. Il che và attribuito a sincera volontà dei principi austriaci, di vedere ristabilita l' onestà e rettitudine nella pubblica amministrazione, essi che pii erano e giusti.

Pietro Bonomo, cui ascriviamo a somma virtù l' avere dimenticato le sanguinolenti ingiurie ed il bando patito, e l' avere applicato l' intenso amore di patria non già all' idolo degli vecchi triestini, ma alle

prosperità possibili, e voluto conseguire ciò che trecento cinquanta anni più tardi vollero altri, Bonomo Pietro che volle far dimenticate le sventure avvenute per gli odî interni della sua famiglia, nobilissima così che l'avo suo Rizzardo ebbe in moglie una Maria Venier gentildonna veneta, affine del Doge di allora; Bonomo destro a navigare fra Corte e patria, ed a provvedere agli interessi di questa mediante gli aulici medesimi, Pietro Bonomo difensore dei privilegi (così li dicevano) della patria, e la cui voce era ascoltata, moriva nel 1546 decrepito, e sulla tomba scrivevasi ancora sinceramente il nome di Patria e s'intendeva Trieste, ed il titolo di Cives, a lui che era Conte di Trieste. Quelli dei patrizi che frequentavano la corte avevano in bocca la patria, ma in significato poetico (intendiamo di confronto col significato attribuito sessant'anni prima), la mente era persuasa di concentrare ogni potere nel Principe, in modi più ampli che il Principe stesso volesse; nè le abbiezioni dei tempi che correvano, potevano far credere alle virtù, burbere, fanatiche, ma pure di convincimento dei tempi passati.

L'occupazione di Trieste avvennta nel 1509 da parte dei Veneziani, ed alla quale presero parte attiva cento piranesi, non aveva tolto la forma di reggimento a patrizi, alla quale il Principe veneto non era avverso, ma erano stati allora tolti a Trieste siccome trofei di guerra, cose che stavano a cuore dei triestini, vasi argentei di antico lavoro, di privata proprietà. pigliati in pegno della taglia di guerra imposta; inscrizioni romane e del medio tempo, e antichi rimasugli della veneranda antichità, che più non tornarono a Trieste; ed i libri in pergamena delle leggi statutarie, che i triestini consideravano quale palladio dei loro diritti municipali; nè questi poteronsi tosto riavere. Si fecero domande a Venezia, suppliche a Massimiliano, offici a diritta ed a sinistra, tutto senza effetto; non pare che i Libri delli Statuti fossero passati nelli Archivi della Repubblica Veneta, ma come li altri trofei, in mani private, forse di Francesco Capello. Massimiliano dovette concedere che si facesse uso di una copia esistente in Trieste, che era di scrittura di Giovanni Daniele Mercatello, e che dopo trecento e più anni capitò per acquisto in nostre mani. Nel 1523 a mezzo di Alonzo Sanchez, ambasciatore di Carlo V in Venezia, furono ricuperati ad insistenza del patrizio Mirissa; ma il modo, lasciamolo raccontare all'Ambasciatore medesimo nella lettera che scrisse al Consiglio dei patrizi.

Spectabiles Viri. M. Nicolao Mirissio Orator vostro alcuni giorni sono me presentò le vostre credenziali. Et amplamente mi espose il desiderio vostro circa la recuperation del Volume de li Statuti di quella città. Onde li offersi fare ogni possibil favore, et così non li sono mancato. Nondimeno mediante la sua buona destrezza et diligentia si è retrovato dicto Volume et con la medicina che avete mandato si è rehavuto; de la qual cosa ne ho auto piacere assai per la satisfactione et Contento de quella Città; Se in altro mi posso operare a beneficio e comodo vostro mi troverete sempre promptissimo come il prefato M. Nicolao per parte mia più amplamente vi referirà et ad Voi me raccomando. Venetiis die VIII Aprilis 1522.

Ali Comandi Vostri *Alonzo Sanchez.*

In questo e le altre cose che ve referirà el predetto Orator Uostro per parte mia li presterete fede.

Foris:

Spectabilibus Dominis Judicibus Consilio et Comunitati Civitatis Tergeste Amicis Carissimis.

Ricuperati i Libri delli Statuti, Ferdinando concedette si si attenesse al loro testo, più tardi li volle riveduti, e come pare non cangiati essenzialmente, lasciò che le cose andassero come camminavano, fino a completa riforma che fece più tardi.

Intorno quel tempo erano nati cangiamenti, Trieste prima ancora che morisse Massimiliano, era passato alla corona di Spagna, alla quale i Triestini s' erano rivolti, per quell' interesse che avevano dei commerci col Reame di Napoli soggetto allora alla Corona di Spagna; Massimiliano aveva chiamato il Vescovo Bonomo per consultarlo sul testamento, non giunse in tempo: divenuto Carlo V Imperatore, Trieste mandava ambasciatori a Barcellona chiedendo, conferma di Statuti, di Privilegi, di facilità mercantili, raccomandazioni alli Stati dell'Austria, col quale paese era necessità rimanere in colleganza; Bonomo veniva destinato a ricevere in nome di Carlo V il giuramento delli Stati tedeschi; si chiedeva a Carlo V, potente sul mare, la depressione dei Veneziani, Carlo V diede buone speranze, differì; già era convocata una Dieta in Gorizia per le provincie a queste spiaggie dell'Adriatico onde unirle in uno Stato spagnuolo, Bonomo dava consigli in lettere che abbiamo veduto; quando, i Carniolini fecero reclami, ricusarono giuramento a Ferdinando, se queste provincie si staccassero, Ferdinando non lo vidde di malocchio; Carlo V da Brusselles cedette; Trieste ritornò alla Corona Austriaca.

Ferdinando I che aveva confermati i privilegi, e lasciati correre li Statuti come erano, dopo la morte del Bonomo, devoto alla Serenissima Casa più che mai altri si fosse, volle rivedute le leggi Statutarie, e nel 1550 proclamava lui solo avere l' esercizio del Principato (del diritto non c' era a dubitare), e tolse ogni autonomia siccome incompatibile col principato. Statuì il numero dei Patrizi che dovevano comporre il Consiglio, e fu di duecento ventiquatro, il numero medesimo che era a tempi di Massimiliano del 1510, però lasciò la nomina al Consiglio dei patrizi.

Ecco il diploma, in quella traduzione italiana che fu stampata, l' originale è in latino.

FERDINANDO, per la Dio Grazia, eletto Re delli Romani, di Ungheria, e Boemia ecc. Infante di Spagna, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna ecc. Marchese di Moravia ecc. Conte del Tirolo ecc. Col tenor delle presenti, ed a perpetua memoria facciamo sapere a tutti quelli a cui tocca ed aspetta il saperlo. Ancorchè le leggi, e Costituzioni delli Divi Romani Imperatori e Regi Antecessori nostri per conservare e mantenere la quiete degli uomini e tranquillità pubblica siano state trovate, e promulgate, nulladimeno la esperienza, maestra delle cose, c' insegna che le medesime leggi non hanno potuto a tutti li casi, e qualità delli negozii in ogni tempo così esattamente provve-

dere, sicchè non fosse bisogno aggiungervi il più delle volte qualche emenda e supplemento alle dette leggi, secondochè le condizioni de tempi, de' costumi e delle cose pare che ricerchino.

Trovandosi dunque la nostra, e dell' Inclita casa d' Austria fedelissima Città di Trieste avere alcuni particolari Statuti e Decreti Municipali, già da molti anni in qua insieme ridotti, ed in un certo gran volume registrati, talmente che parte di loro si trovavano essere oscuri, e parte tra se contrarii; essendo anco molte di quelle cose, per la longhezza de' tempi, e per non usitarle, andati in dessuetudine: Noi i quali per l' utilità delli nostri sudditi molte cure e fastidi ci pigliamo, ne recusiamo punto le continue fatiche per conservar li loro comodi, e quiete, abbiamo giudicato che sarebbe opera buona e degna di Noi, se restringessimo le numerose, e troppo lunghe Constituzioni di detta nostra Città in un breve Compendio, cioè col levar via le contrarietà, che erano nel primo volume col risecar le superfluità, e col lasciar fuori quelle cose, che per non usitarle, erano già ridotte in niente avendo all' incontro poi così chiaramente ed apertamente descritte, ed ordinate tutte quelle, che, secondo la odierna natura è convenienti, in maniera tale che non restasse più luogo all' oscurità e perplessità d' intorno al vero senso, ed interpretazione delle parole. Per tanto abbiamo inviati alcuni delli nostri Consiglieri, tanto della nostra Regia Corte, quanto del Nostro Regimento delle Provincie dell' Austria inferiore, e del nostro Contado di Tirolo, la cui fede, industria e prudenza a Noi è nota e conosciuta e gli avemo imposto che, pigliate le necessarie informazioni tanto dal Capitanio nostro, che per noi in quella Città, risiede, quanto dalli Cittadini di essa fedelissima nostra Città, dovessero rivedere e con diligenza esatta esaminare il volume delli antichi Statuti, e finalmente, giusta l' intenzione del desiderio nostro (inclinatissimo a voler fermare, e stabilire la quiete, e pace in essa nostra Città, ed accrescere il suo commodo ed utile) riformarlo, e ridurlo dentro ad un breve, e facile Compendio; I quali veramente nostri Consiglieri, e Commissarii, inerendo al mandato e comandamento nostro, dopo le molte fatiche per tal causa fatte, alla fine ci appresentarono il Libro delli Statuti riformato, e in quattro libri succintamente diviso, e ristretto il quale dappoi anco da Noi, colla presenza degli altri nostri Consiglieri, è stato revisto, ed esaminato, ed avendole aggiunto, mutato ed emendato quelle cose che a Noi ha parso, abbiamo finalmente, dopo avutone matura considerazione sopra, giudicato di doverla con l' autorità nostra Regia e come Principe della Patria benignamente approvare, confermare e pubblicare nella forma che segue, siccome col tenore delle presenti l' approviamo, confermiamo e pubblichiamo, volendo però che a noi ed alli Posteri e Successori nostri, li Archiduchi d' Austria resti sempre salva, ed espressamente risservata la suprema e principal Autorità, e potestà di mutare, correggere ed alterare questi stessi Statuti, Leggi e Decreti nostri in tutto, ovvero in uno, o più articoli, come richiederà il bisogno delle cose de tempi, e l' utile di detta nostra Città, e come meglio parerà a noi, ed ai Posteri nostri. Laonde fermamente, e strettamente comandiamo ed ordiniamo, tanto al presente, come agli altri, che per tempo saranno Capitani, nostri, al Vicecapitanio, Giudice del maleficio, alli Giudici, e a tutti li altri Magistrati ed Officiali, e a tutto il Comune di essa Città di Trieste, ed ancora a tutti li abitanti in quella, che inviolabil-

mente osservar debbano queste Ordinazioni, Leggi e Statuti amministrando giustizia a ciascuno, ed esercitando li uffizii della Città, nel modo che da noi sono stati riformati. E non ardischino, ne presumino in alcun modo di contravenire, o contrafare a quelli sotto la pena espressa nelli medesimi Statuti, e della nostra disgrazia, nella quale ogni contrafattore sappia di dover immediatamente esser incorso. Ma piuttosto facendo ed eseguendo conforme alla fedeltà ed obbligo che hanno verso di noi, quelle cose che all'officio, allo stato, e condizione loro s'appartengono sforzandosi di vivere quietamente e pacificamente nel Santo timor di Dio, imperocchè se così faranno, non solamente fugiranno le pene da noi imposte ma eziandio si faranno degni di ricevere ogni favore dalla grazia e clemenza nostra, e finalmente proveranno e con li effetti di giorno in giorno, sentiranno maggiori accrescimenti della Città, e delli proprii comodi sotto l'ali della nostra tutela, protezione e difesa. E per segno della verità abbiamo voluto coroborare queste lettere, con l'apposizione del nostro sigillo, e sottoscrizione di propria nostra mano.

Data nella nostra, ed Imperial Città d'Augusta, a di XII del mese di Novembre l'Anno MDL e delli nostri Regni, cioè del Romano nel vigesimo, e delli altri nel XXIV

FERDINANDO

De mandato proprio della Sacra Regia Maestà
J. Jordanis V. V.

I. Jona D. Vicecancelliere.

Carlo figlio di lui, al quale vivente il Padre era stata assegnata in principato l'Austria Interiore; la Stiria cioè la Carintia, il Carnio, Gorizia, l'Istria Contea, la Croazia marittima, e Trieste, decretava che il numero dei Consiglieri da duecento ventiquatro venisse ridotto ad ottanta, e cassati tutti quelli che appartenevano al Consiglio, per quella prima composizione nominava desso i Consiglieri così del Consiglio maggiore, come del minore. E da quel decreto apprendiamo che i corpi amministranti non camminavano pari passo colla comune coltura, perchè mentre nel 1564 si contavano buoni poeti e latinisti (il sommo del sapere di allora) ed i triestini frequentavano celebrate università, si vede che nel Consiglio sedevano persone ignare del leggere e dello scrivere, non già latino, ma neppure italiano, e sotto italiano intendiamo il volgare. E noi che abbiamo frugato alquanto entro le carte di quel tempo, diciamo vero e non nuovo il dichiarare di quel Principe, perchè mentre fino al 1469 vediamo gli atti scritti in latino e con tale conoscenza di lingua dal potervi fare incetto di voci e modi, in quelli che seguirono trovasi tale crassa ignoranza da non sapere neppure delle parole parlate la distinzione da voce a voce che si esige nello scritto; e fa meraviglia che nel 1564, mentre erano poeti latini di conto il Rapicio, il Nicolò Basejo, il Lazaro Giuliani, il Bonzio Leo si dovesse esigere dai Magistrati che sapessero leggere e scrivere; il far conti lo sapevano. Quale decadenza in cento anni, dal gentile Rafaele Zovenzoni, al Giudice ignaro della scrittura e del leggere.

Diamo il diploma di Carlo Arciduca, nel testo italiano che più tardi si vidde stampato.

CARLO per l'Iddio grazia Arciduca d'Austria, Duca della Borgogna, della Stiria, Carinthia, Carniola, ed Wirtimberga, ecc. ecc. Conte del Tirolo, e di Gorizia, ecc. ecc. Ricordiamo, significandolo col tenor delle presenti universalmente a chiunque appartiene, che quantunque la Sacra Cesarea Maestà Signor, e Padre nostro carissimo di Augustissima memoria, l'Anno del Signore MDL avuta primieramente diligente deliberazione, e maturo consiglio, abbi più volte diligentemente, col mezzo d'alcuni suoi Conseglieri, a questo specialmente deputati, riletto, considerato, ed in un ristretto di quattro libri ridotto un certo volume, nel quale erano stati ridotti insieme, ed adunati certi Statuti particolari della fedelissima nostra Città di Trieste, e quello abbia rimandato alla detta nostra Città di Trieste, perchè si abbia per l'avvenire fermamente, ed inviolabilmente osservare: Niente dimeno perchè per la variazione delle cose, e delli tempi, mentre ancora Sua Maestà vivea, occorsero alcuni inconvenienti, dalla gravezza de' quali edotta Sua Maestà avere alla detta nostra Città spediti certi suoi Comissari uomini nel vero qualificati, e ne' maneggi esperti, con ordine che facendo prima una sufficente, e diligente inquisizione, e deliberazione, informassero poi Sua Maestà Cesarea sinceramente, e diligentemente di tutte le cose che appartenessero al stato, ed al comodo della medesima Città nostra di Trieste, in maniera, che la Maestà sua Cesarea potesse finalmente col mostrar la clemenza, e benignità sua verso detta Città, statuir, e determinar più oltre, sopra quelle cose, che in qualunque modo appartenessero per fermar in l'avvenire, e stabilir ivi la tranquillità, e così parimente all'accrescimento in qualsivoglia modo del bene, e comodo pubblico. Dalli quali Commissari avendo avuta Sua Maestà Cesarea un'ampla, e diligente relazione di tutte le cose spettanti alla detta nostra Città, e similmente avendo comesso al Regimento suo Austriaco, ed al Conseglio Aulico, ed in somma anco ad alcuni suoi primari Conseglieri a deliberar sopra quella, ed avendo eglino alla Maestà Sua Cesarea così consideratamente riferito il negozio col voto loro che Sua Maestà Cesarea dinanzi che ne fusse richiamata dal grande Iddio, e restituita nella celeste Patria dichiarasse sopra ciò quel che ella sentiva nell'animo suo, e ne proferisse il suo senso, e parere; Noi avendo nel vero fatta ferma deliberazione di proceder sempremai con ogni accortezza per l'orme, e di fermarci sopra i vestigi di Sua Maestà Cesarea di piissima memoria, e di governar per fin che potremo, e ci sarà concesso di poterlo far comodamente i Popoli, che ci sono stati, e dalla clemenza d'Iddio Ottimo Massimo, e dalla paterna disposizione di Sua Maestà Cesarea concessi, non avemo certamente avuta cosa più a cuore ne che più da Noi si desiderasse nell'incominciar subito ad amministrar, e governar le Provincie nostre, che di mandar alla dovuta esecuzione, ed effetto tal clemente risoluzione di Sua Maestà Cesarea. Per tanto tutte quelle cose, che per tal rispetto erano state alla Maestà Sua riferite, e finalmente, come si dice da diversi suoi Consiglieri, ed anco dall'istessa Maestà Sua diligentemente deliberate, e concluse avendo Noi dovutamente, e sufficentemente esaminate aggiongendovisi il parere de' nostri Conseglieri, con l'autorità nostra Arciducale, accompagnando con quello di Sua Maestà Cesarea il giudizio, e volontà nostra, quanto a' seguenti Capitoli abbiamo

corretto, emendato, e mutato il detto compendio de' quattro Libri de' Statuti di Trieste in questo modo, che segue cioè:

Statuimo, ed ordiniamo che li Conseglieri del gran Consiglio, che fin' ora sono stati al numero di duecento, e ventiquattro siano in l' avvenire solamente ottanta, cioè siano ora da principio:

Dionisio Tofanio
Daniel d' Aquileja
Catherino Burlo
Luigi Marenz
Nicolò di Vital dell' Argento
Giusto di Mathiolo di Snello
Aldrago Piccardi
Bittino de Vitali
Geremia di Pietro di Leo
Giovanni di Giuriza
Daniel de Pietro Bonomo
Christoforo di Mattio Coppa
Antonio Torondulo
Pietro di Bonomi
Bartolomeo Mirissa
Giovanni Snello
Michiel Burlo
Giacomo Babich
Mattia Tiepolo
Giacomo de Luca Miretz
Mario dell' Argento
Mattio di Simon Chicchio
Lazaro di Giovan Bonomo
Michiel Babich
Nicolò Bajardo
Antonio Bajardo
Nic. di Pietro dell' Argento
Franc. di Tomaso Jurina
Zanon Blagusich
Giov. Bat. di Daniel Bonomo
Giov. Giac. d' Ant. Giuliano
Francesco dell' Argento
Leonardo dell' Argento
Lorenzo de Bonomi
Lodovico da Norsa
Pietro di Giovanni Basejo
Silvestro Snello
Francesco Stella,
Giusto di Piet. dell' Argento
Pietro Longo
Rizzo de Rizzi
Bittino di Tirino
Natal dell' Argento
Giovan della Spada
Benedetto Valter
Andrea de Leo
Antonio Francolo
Gabriel Marenzo
Pietro Paolo di Bortolomio dell' Argento
Ricciardo Bonomo
Geremia di Ant. de Leo
Gabriel Giuliano
Boncio dell Argento
Ant. di Franc. Zurina
Pietro di Giov. Perman
Francesco Tiepolo
Andrea di G. d' Aquileja
Christoforo Francolo
Antonio de Tomaso Zurina
Messaldo Basejo
Nicolò Alber
Antonio Snello
Gioseffo Bonomo
Ludovico della Spada
Lazzaro de Peterlini
Tomaso Codoppo
Tiberio Rapiccio
Pietro Piccardo
Almerico della Spada
Aless. Tiepolo
e Leonardo Felsar

Ma quando alcuno de' sopranominati sarà da questa a miglior vita passato subitamente si faccia elezione e scelta da Giudici di Città soli e non da altri di dieci uomini cavati dal resto del corpo della Città che siano idonei, e capaci a pigliar tal dignità, e due di questi siano da loro sortiti, e pubblicati nel gran Consiglio. Il Consiglio poi in luoco del morto ponga qual delli due gli parerà più a proposito, servandosi in tutto ciò quello che non essendo repugnamente a questa nostra determinazione, si contiene nel detto capo del gran Conseglio della Citta.

Questo tuttavia ordiniamo, e vogliamo precisamente, che le proposte, come le chiamano quali si hanno da fare in tal Conseglio, si facciano secondo il consueto debitamente, e legitimamente: ma siano nondimeno esaminate di nuovo nel Conseglio minore, e ridotte in disputa, ed ivi prima si concluda, e sopraciò si statuisca, ed eseguisca quello che parerà esser a proposito, e comodo nostro, e della nostra Città. Dipoi abbiamo al detto conseglio deputate al presente le seguenti persone cioè:

Giovanni Berthos
Domenico Rapiccio
Martino Trauner
Giovanmaria Bonomo
Giovanni Codoppo
Vital de Miretz
Francesco Bajardo
Bortolomeo dell' Argento
Giusto Coppa
Pietro Giuliano
Bonomo de Bonomi
N. Thomice
Vidal di Luca de Miretz
Domenico de Gerro
Giov. Malgranello
Lodovico dell' Argento
Marco de Stefano Paduino
Robba de Leo
Erasmo Saurer
Pietro de Leó
Martino d' Aquileja
Luca de Burlo
Pietro Blagusichio
Francesco de Girardi
Domenico Torondolo
Bernardino d' Aquileja
Antonio della Spada

Giovan Basejo	Domenico Babich	Aless. Tiepolo
Giacomo della Motta	Pietro Chicchio	Giovan Snello
Lazaro de Pelegrini	Mattio de Marcatelli	Giusto Tiepolo
Aless. Francolo	Giovanandrea Pomo	e Giusto de Snello

Di questi se occorrerà col tempo, che alcuno ne muoja, si ponga un'altro in luoco suo nel modo, e con l'ordine da Noi come di sopra statuito.

Dipoi perchè ab antiquo è stato osservato, che in certi tempi si eleggessero sempre tre Giudici e questi siano fin qui stati nell' uffizio loro il spazio di quattro Mesi: E perchè questo ci ha parso per molte ragioni esser stato inconsideratamente fatto, però col tenor delle presenti commettiamo seriosamente e statuimo che da qui in poi il primo di tali Giudici si elegga da quel Capitanio nostro, che di tempo in tempo sarà, il secondo dal Consiglio maggiore, ed il terzo dal minore, ed in tal guisa restino in quell' uffizio per un anno intiero, ed ogni uno abbi dal Comune il salario di Fiorini due al Mese. Ma nessun assunto sia a tal ufficio che non sia letterato, cioè che non sappia scrivere, e leggere, e chiunque sarà una volta asceso a tal dignità, non si promova in lui l'avvenire a modo alcuno a carichi pubblici più vili: E finalmente sia lecito al Capitanio nostro d'abilitar la persona, che così promoverà in nome nostro (se quella peró s'averà portato bene nel suo uffizio) nel secondo, ed anco nel terzo anno: Dovendosi nondimeno il restante delle provisioni in questa materia fatte inviolabilmente osservare.

Oltre di questo essendoci stato fatto conoscere, che i Litiganti in questa nostra Città di Trieste sono non mediocremente gravati nel spender in sportole, voliamo per questo, e determiniamo che per l'avvenire tal sportole non si riscuotino a patto veruno, nè dal Vicario, nè dal Giudice de' Malefici: Ma acciocchè a nessuno sia l'ufficio suo dannoso ed acciocchè la Giustizia a tutti coloro che la domandano si amministri più speditamente, e più efficacemente, comandiamo, e statuimo, che chi in l'avvenire sarà Vicario, colui parimente sia anco Giudice de' Malefici, e termini, e decida tutti i negozi tanto civili quanto criminali insieme col Capitanio nostro, ovvero il suo Luogotenente, e uno delli due Provisori della Città, secondo i Statuti fin' ora osservati. Dipoi acciocchè ad esercitar tal ufficio duplicato si possino in ogni tempo condur uomini atti, sufficienti, e periti in tal maneggio, determiniamo per le presenti che il salario d' un anno sia di ducento ducati in maniera però che sottoggiacciano al sindacato, ed abbiano cura di portarsi nel carico loro sinceramente e diligentemente.

Giacchè anco abbiamo inteso che le cause delle parti litiganti oltre ogni dovere si differiscono, e prolunghino con gran loro spesa, ed incomodo rispetto che in conoscerle, e discuterle si osserva troppo scrupolosamente il tenor dello Statuto, e giacchè per il carico, che teniamo appartiene a noi d'aver sopra ciò considerazione, e di provedere d' opportuno rimedio senza ritardo a tai inconvenienti, graziosamente ordiniamo, e vogliamo che per l'avvenire tutte le cause, e massimamente quelle de' pupilli, di prigioni, di vedove, e d'altre miserabili persone, non ostante qualsivoglia cosa, che potesse far in contrario, siano conosciute semplicemente, e de plano senza alcun strepito, ovvero osservazione di giudizio, o delli detti Statuti, e con debito fine, quanto piùtosto sia possibile, terminate.

In oltre, circa l' amministrazione dell' entrate del Comune, abbiamo giudicato doversi ancor questo statuire, cioè che il Procurator generale sempre resti almeno per un' anno come gli' istessi Giudici in uffizio; ma che abbi l'Esator nostro che sarà di tempo in tempo continuamente per collega, e compagno, talmente che insieme cavino, e raccoglino le dette entrate e le chiudino sotto chiavi, e tali chiavi siano anco differenti; e di sua autorità per se stessi paghino gl' uffiziali, che sono salariati, e faccino convenevolmente le altre spese legittime, che ordinarie sono; ma sopra il tutto straordinariamente non spendino cosa alcuna senza saputa e special mandato in scrittura del nostro Capitanio, o suo Luogotenente, e degli Giudici stessi; e parimente siano tenuti a render conto dell' amministrazione loro, secondo gli Statuti della Città, osservandosi circa queste cose tutto quello che è stato solito osservarsi.

Appresso queste cose è stato da Noi revisto diligentemente quel capitolo, che tratta delle pene delle ferite, e d' altre offese; Ed apparendo da quello chiaramente, che non è lecito al Capitanio nostro, ne al Giudice de' Malefici d' alterar, o accrescer tali pene; laonde alcuni sono, che di quelle ne fanno poca, o nessuna stima ed oltra l'autorità che si diminuisce all' istesso Magistrato, ne succedono anco di giorno in giorno molti inconvenienti, e scandali pensatamente, e dolosamente commessi: Per tanto abbiamo giudicato di rimediare ancora a questo disordine, però ordiniamo, e statuimo, che in l'avvenire possa il Capitanio nostro con maggior pena, secondo che gli parerà castigar tai delinquenti, e malfattori servendosi in ciò del consiglio del Giudice de' Malefici, e quelli per esempio e terror degli altri raffrenar in qualsivoglia modo; eccetto però che colla pena della vita, e della mutilazione de' membri.

Abbiamo ancora presentito che il Cavalier della Città, e gli Birri fin'ora sono stati nell' uffizio loro trascurati, e questo specialmente esser avvenuto per esser nati quelli in questa nostra Città, dove gli sono, o amici, o parenti quelli che dovrebbero, o prender, o con qualsivoglia altra pena affliger: La qual cosa non ci parendo piú di dover tolerare, comandiamo seriosamente al presente nostro Capitanio, ed a tutti i suoi successori che licenzi subitamente li moderni, ed in vece di quelli ne pigli degli altri forestieri, quali però siano nostri sudditti, ed a proposito, e gli costituischi un conveniente salario, da cavarsi dal pubblico erario; E questi anco qualor fa bisogno, per i suoi cattivi portamenti, e trascuragine cacci via, o veramente in altra maniera castighi; e difendi nondimeno seriosamente li medesimi, e li protegga contro chi gli volesse oltraggiar, ed offender, e li offensori punisca ad arbitrio suo.

Similmente concediamo anco piena potestà al Capitanio nostro, ed ai suoi successori di castigar con altre pene maggiori di quelle, che ne' Statuti sono espresse, coloro che in qualsivoglia modo faranno oltraggio al Vicario, al Giudice de' Malefici, ed agli altri Giudici della Città: perciocchè è cosa convenevole che in una ben ordinata Città specialmente questi siano sicuri.

In ultimo abbiamo giudicato doversi anco intender da dovero questo, cioè che nessuno nell' avvenire presuma di caminar per la Città di notte armato senza lume, o sia solo o sia da più persone accompagnato,

dopo che saranno al suo luoco poste le guardie secondo il consueto, nè di eccitar alcun tumulto. Ma se alcuno in tal errore temerariamente incorrerà, sia gravemente castigato dal nostro Capitanio, qual rinovi questa nostra determinazione, due tre o quattro volte all'anno, e punisca coloro che contrafaranno, o con dargli la corda, o con qualsivoglia altro supplizio; e stia in suo arbitrio ogni volta che gli parerà ben fatto di mandar per simil effetto il Cavalier e gli Birri della Città, ed anco i suoi satelliti o soldati attorno per la Città.

Essendo dunque tutte queste cose per risultar se non in comodo, in utilità delli fedeli nostri Cittadini in detta nostra Città di Trieste, imponiamo per ciò, e strettamente Comandiamo così al presente nostro Capitanio, come a quelli, che succederanno, e parimenti al Vicario, ed all'istesso Giudice de' Malefici, ed alli Giudici, ed altri Magistrati, ed Ufficiali, e a tutta la Comunità della detta nostra Città, ed ai nostri fedeli sudditi in quella, che le dette cose tutte, come quelle, che con singolar studio, e fatica per promover l'utile, ed il bene loro sono state determinate ed ordinate dalla sopranominata Sacra Cesarea Maestà, Signor, e Padre nostro amantissimo di Augustissima ricordazione, e poi da Noi, come si è detto osservino inviolabilmente, ed a quelle a modo nessuno contravenghino, sotto pena della gravissima indignazione nostra; ma in tutto, e per tutto, o adempiendole si mostrino obedienti, così però che salva sia sempre, ed intiera a Noi ed a' successori nostri la facoltà di mutarle in uno o più articoli, e di correggerle: La qual facoltà vogliamo che espressamente riservata sia a Noi ed agl' istessi successori nostri i Serenissimi Arciduchi d'Austria. In fede delle presenti lettere roborate col sigillo nostro appeso.

Data in Vienna il di primo del Mese di Settembre l'anno del Signore 1564.

CARLO.

Di Commissione del Signor Arciduca proprio
Giovanni Cobenzel.

Lion Piller,

Ma l'anno seguente Carlo Arciduca recedeva, portando il Consiglio al numero di cento e venti patrizi; poi l'accresceva a cento sessanta, nel 1578 lo restituiva ai duecentoventi di Massimiliano, per quali motivi lo ignoriamo, ma è lecito a credere che fosse per avere non solo a Giudici ma a Consiglieri persone che sapessero leggere e scrivere, e noi che sovente abbiamo con piacere udito le lepidezze di bassa plebe, vi aggiungiamo, — ed avere creanza —. Altra novità ancora aveva voluto nel reggimento del Comune. Imperciocchè essendo alla testa di questo tre Giudici nominati dal Consiglio, Arciduca Carlo voleva che uno fosse nominato dal Consiglio maggiore, l'altro dal Consiglio minore, il terzo dal Capitanio, e che avessero a fungere non comulativamente ma ognuno per quatro mesi, tale cangiamento non venne fatto neppure in questo come neppure in altri organi amministrativi.

Secondo la volontà di Carlo Arciduca, il Consiglio sarebbe stato nominato dai Giudici, il patriziato sarebbe stato schiantato, perchè libero al Principe o più veramente al suo Capitano la nomina dei Consiglieri ristretti a poco numero, questa non sarebbe certamente caduta

nè per la maggior parte sugli antichi Patrizi, nè sui cittadini amanti delle antiche cose e delle proprie, ma o di stranieri o di alieni all' antico; il cassare i consiglieri era diritto del Capitano che lo poteva esercitare con atto di impero, i nuovi aggregati avrebbero partecipato al Patriziato con depressione di questo, che aveva creduto necessario di conservarne la purezza nella Congregazione dei Nobili. Carlo Arciduca aveva restituito l' antico; i triestini avevano invocato l' intercessione dell' Arciduchessa moglie, s' erano rivolti anche all' Imperatore Capo della Serenissima Casa. Inutili sforzi di casta che era stata ferita nelle intime viscere, che non aveva più forza vitale nè di risorgere all' antico splendore e potere, neppure di potersi conservare in quella condizione nella quale era entrata dopo li sconvolgimenti del 1468, il patriziato doveva crollare adonta delle restituzioni dell'Arciduca Carlo.

La morte di Pietro Bonomo che vecchio, era ancor il centro dei Patrizi, e la guida e la speranza, aprì il campo alle dissensioni, i patrizi del Consiglio furono l' uno contro l' altro, i giovani patrizi schiamazzatori, e le contenzioni erano fomentate dalle troppe varietà nella forma di reggimento, che il Principe voleva ridotta tale da ripromettersi effetti sinceri e buoni; i patrizî poi non sapevano essi medesimi cosa precisamente si volessero, il riporre Trieste nelle condizioni del 1400 era cosa impossibile; mancavano le virtù di quel tempo, duravano i vizî, e sebbene Trieste non ancora e per molto tempo più tardi non fosse facilmente compresa quando i Principi Austriaci parlavano dei loro stati, era troppo collegata per interessi materiali coll' Austria interiore per non coordinarsi a quelle provincie; Vienna non era ancora per Trieste la Capitale, non lo divenne che in questo secolo e propriamente dopo il 1814.

Niun meglio che un Patrizio di quell' epoca, colto poeta latino, del quale l' Ughelli nell' Italia sacra diceva essere il fiore degli uomini colti che ebbe quella età (e parlava di tutta Italia) Rapicio di antico casato, Segretario d' Imperatore, poi Consiglier e Vescovo di Trieste, meglio che qualunque altro patrizio può descrivere lo stato in cui era l' ordine patriziale. Di quest' ordine parla certamente nei versi che registriamo, perchè non solamente la pubblica cosa trattavasi dai Patrizî in Consiglio, ma i Patrizî fuor di consiglio erano li schiamazzatori e mormoratori, la plebe era passiva. Poi nello apostrofarli li chiama *Patrii Cives,* alludendo alla intitolatura Patrizî che avevano.

Salve terra parens titulis insignis et armis,
Urbs vetus invicti Regis, quo Principe nullus
Dignior Augustam cingit diademate frontem.
Dii Fernande tuos annos, tuaque optima fata
Fortunent, cui se se moenia Romanorum,
Aureaque auspiciis laetis Capitolia servant.
Intrabis Scythicas felici numine terras,
Euxinosque lacus, merita dehinc morte Tyranum
Afficies, saevo referens ex hoste triumphos.
Africa victrices Aquilas, augustaque signa
Sentient, o foveant nostris pia numina votis.
Pannoniae tandem submotis hostibus orae
Florebunt melius te Principe, te duce regnum

Ausonium, parta demum jam pace, quiescet.
Diffugient olim tristes te vindice Dirae,
Diffugient bellique metus, et amica reduces
Ocia, non vani augurium docuere parentes.
Quin etiam Patrii fines, et litora per te
Optatos capient tandem tutissima portus.
Interea Diis sacra ferunt, et limina templi,
Et patrias cumulant votis ardentibus aras.
Sed mihi vesano rumpuntur corda dolore,
Dum video nostram gladiis civilibus urbem
Bacchari, atque suis jamdudum viribus haustam.
Quando igitur, Patrii Cives, male sarta coibit
Gratia, vosque iterum fraterno junget amore
Concordes, odiis longe civilibus actis?
Has iras alio potius convertite, et istos
Effraenes animos Divini in Nominis hostem:
Et faciles rursus cōeant in pristina mores
Foedera, jam tandem o fessi desistite cives.
Roma vetus, dum te rexit malesana juventus,
Illa tui quondam Majestas nominis in se
Concidit, Imperiumque potens, nomenque, decusque
Defunctis Patribus paulatim cessit, et inde
Dispariit, nulla ut vestigia prisca supersint.
Scilicet infestis volitans discordia pennis,
Eruere una potest dominas a stirpibus urbes.
Te vero ante alios omnes, fortissimus heros
Hispanae gentis sydus, Jane inclite ab Hoyos,
Afflictis Patriae deceat sucurrere rebus,
Et per te sileant tot jurgia, non tibi parvum
Ingenium natura dedit, seu milite cinctus
Bella geras, sive auspiciis melioribus urbem
Tergeste, populumque regas: haec pectora et istos
Heroas voluit Romana potentia, si fors
Divisas traherent partes, Populusque Paterque
Macte animi virtute, cui nova gloria surgit,
Postera jam veniet quae te mirabitur aetas,
Attolletque tuum felix super aethera nomen.

Ma nulla avvenne di tutto ciò; Ferdinando non andò a Costantinopoli, nè in Algeri, nè a pigliar la corona imperiale in Roma; l'Ungheria ritornò tutta all'Austria; nè l'Italia ebbe tranquillità; nè i letterati di Trieste ozi; nè i Patrizî diedero tregua; nè l'Hoyos potè frenarli nè ridonare la pace alla città agitata. Anzi l'Hoyos fu accusato, deputazioni sopra deputazioni si mandarono; a modo che nel 1567 si fè divieto di mandare Deputazioni se non in argomenti di somma importanza. Ma quel continuo lottare contro i Capitani per pretese lesioni di Privilegi e di Statuti, quel continuo spiare e querelare le mosse anche di poco momento, si ritenevano oggetti di somma importanza pella pubblica prosperità, onore e potenza. Ed il romoreggiare e l'assediare fù sempre o quasi sempre tale che i Principi alla fin fine cedettero, come fù dell'Arciduca Carlo colle riforme del Reggimento.

Ed in prova quanto gli animi fossero efferrati, come il Rapicio li disse, narreremo ciò che al medesimo Rapicio avvenne. Esso triestinissimo quanto mai potevasi esserlo, patrizio, esperto negli affari del Comune aveva veduto non solo la piazza, ma anche il palazzo, intendiamo con ciò dire che è assai più facile schiamazzare in sulla piazza ed il fare mostra di rompere vetriate, e romperle, di quello che sedere in palazzo a governo, soddisfare al proprio debito, e contentare tutti; egli sapeva bene che la mostra dell' orologio è semplice cosi che la si crede andare da sua posta, e poterla far andare a sua posta, ma sapeva altresì che per far andare la mostra, occorrevano tali e tanti congegni di ruote e di perni e di pesi e di pendolo moderatore, che ogni spostamento di ruote, ogni sproporzione di assi e di perni portava fermata o rallentamento o precipizio, sempre guasto; aveva veduto che il modo un pò violento che consigliava all' Hoyos, dell' uso di armi (e l' Hoyos aveva avanzato assai la costruzione della fortezza) non giovava. Esso Consigliere dell' Imperatore, Vescovo di Trieste, degno successore del Bonomo, ma non come questo, passato per la scuola delle somme sventure, nè di maneggio si fino, volle colla parola e cogli offici di Vescovo, tentare quelli pacificamenti che laico ancora e poeta aveva desiderato. Ed era giunto a rapattumare i sommi di due partiti, che più piegavano alla veneranda autorità del Vescovo di quello che a persuasione. Ed in detto convitto in segno di pace perfetta, ebbe invito il Vescovo ad esser testimonio della ristabilita fraternità. E vi venne, ma porta al Vescovo una tazza di vino squisito, per isbaglio fù data a lui quella avvelenata, che il pacificato di un partito aveva destinato al pacificato dell' altro partito in arra di perfetta concordia. Così fu detto e generalmente creduto; che morisse di veleno bevuto in pranzo di pace è certissimo; ma di quel fatto se ne parlò il meno possibile, e nulla se ne scrisse in pubblici atti. Ciò avveniva nel 1573. Rapicio moriva dell' età di 40 anni; civilista e canonista, insigne poeta latino, fú anche scrittore della patria istoria, con questa e coi ritratti dei Vescovi fatti dipingere nella sala, intendeva a celebrare Trieste ed a suscitarne in altri l' amore ed il rispetto; gli scritti furono lacerati e dispersi, i ritratti fatti imbiancare non sono molti anni.

Al flagello delle discordie cittadine altri due si unirono, la peste ed i Turchi. Quella in tutto il secolo XV si mostrava non diremo perpetua, ma a periodi sì vicini che era quasi continua, alcune invasioni furono micidiali. In quella del 1497 erano morti 120 di sangue patrizio, l' ultima si fù del 1600; la popolazione scemava a dismisura, la peste non risparmiava i patrizi più che i plebei; perchè sebbene gli agiati andassero a chiudersi nelle campagne, li Magistrati non abbandonarono il loro posto, ed in Magistrati erano soli patrizi; nessun tumulto di plebe si mostrò durante le pesti, molte virtù. Lo spavento dei Turchi era grande, s' erano fatti vedere nel 1470, erano bosniachi che facevano piuttosto scorrerie che guerra, rubbavano uomini, donne fanciulli, animali, quanto capitava loro sottomano. Il Carso da Basovizza a S. Croce venne più volte visitato da costoro e calarono anche a Bogliunz, una volta vennero fino all' odierna piazza Gadolla ove era Chiesa a S. Nicolò, e spaventati ed attoniti li guardavano i triestini dalle prossime mura. Donne di condizione, mogli, furono rapite, nè mai si seppe di loro; alcuni del popolo, piu dei poveri rustici. Frequenti furono i processi

giunti fino allo Imperatore, per successione ai beni di questi infelici ridotti a schiavitù, qualcheduno riuscì a ritornare, ma furono pochissimi. I Turchi, rapiti i bambini, trovatine per via altri, abbandonavano quelli sulle strade, cosi che il Comune di Trieste li dovette raccogliere all' ospitale e provederli di balie.

Il commercio scadeva per le pesti, pei Turchi padroni di parte della Dalmazia, e pei Veneti che andavano allargandosi.

Grandissimo spavento avevano i Triestini dei Turchi, tanto che due patrizi, due poeti latini, il Zovenzoni ed il Rapicio non sapevano raccomandare cosa più calda agli Imperatori che guerreggiare quei barbari e cacciarli fuor di Europa. Il Zovenzoni che curò la edizione principale delle Commedie di Terenzio, s' era rivolto a tutti i potentati con bellissimi versi latini; ma i Turchi resistevano a tutte le poesie esecratorie, ed alle armi cristiane. Del qual timore erano causa non tanto le scorrerie patite ma il timore che avanzassero verso Italia, e cessassero li commercî. Perchè scalo naturale dei prodotti della Bosnia, della Erzegovina, della Croazia, erano le coste dalmatiche, emporî Narona, Salona, Scardona per le grandi strade che mettevano dal Savo e dal Danubio all' Adriatico; i commerci cessarono fra il mare e quelle provincie, i Turchi avevano sempre la peste in casa; quel poco di traffico che era litorale cadeva in mano dei Veneziani. Tutta l' Istria aveva sentito gli effetti del dominio turchesco; Pola, Parenzo, cominciarono a decadere per scendere ad infima condizione, Trieste che avrebbe avuto grandissima tutela dalle flotte spagnuole e napoletane, se fosse rimasta alla Corona spagnuola la quale avrebbe imposto anche a Venezia, dovette accontentarsi di tutelare colle armi il proprio porto e le scarse sue spiaggie di mare, e contentarsi dei privilegi che erano stati concessi ai mercanti triestini nel Reame di Napoli, privilegi che comprendevano pur quello di tenere in quelle città Consoli pei Triestini, che erano insieme giudici delle controversie. Però Napoli non bastava a risarcire la perdita della Dalmazia, colla quale in antico commerciavasi. Vi era di più; i Cristiani fuggivano dinanzi ai Turchi, ripararono dapprima nelle Isole dalmatiche; poi il Principe Veneto ne trasportò in Istria; altri ripararono sul territorio austriaco, e furono mandati a coloni nel Castelnovano, sul Carso medesimo, anche sul triestino; gente povera, rozza, violenta, prona ai delitti, renitente ad ogni freno. Così che Trieste senza avere i Turchi alle spalle (ed i Turchi veduti erano rinnegati bosniaci e croati) ne aveva da presso un campione, salva la Croce e la fede.

VII.

DECADENZA DEL PATRIZIATO, INCENDIO DEL PALAZZO, PORTOFRANCO.

Al cessare della peste del 1600 che fu come abbiamo detto l'ultima, la città di Trieste era depressa più che mai lo fosse stato in precedenza. Il numero del popolo, le di lui fortune, il commercio erano diminuiti; la casta patriziale avvilita, scoraggiata; le antiche tredici famiglie vivevano soltanto nella confraterna dei nobili in S. Francesco, ascoltava assiduamente messe, pregava pei suoi defunti, e ricordava al camminetto le glorie passate, arrostendo castagne e bevendo ottimo vino. I patrizi del secolo XIII e dei posteriori, aggiunti alli antichi, così fieri così ostinati, e così superbi, iracondi al pari di quelli delle tredici casate, erano scaduti pur questi, fatti rari al pari degli altri per le guerre esterne, per le civili, per li disastri. Le turbolenze del 1468 avevano aperta la sala a sessanta plebei che avevano recato in palazzo, l'ignoranza del trivio, l'incostanza ed i vizi; l'interesse personale e materiale era l'unica loro vista; le uccisioni ed i bandi che toccarono ai patrizi, lasciarono vuoti molti scanni, furono rimpiazzati da plebaglia di ogni razza, di ogni paese. Gli ultimi raggi del patriziato antico e medio si erano estinti nel Rapiccio vescovo. I tentativi del Bonomo di raccostare li patrizi alla persona del Principe, mancarono, l'aura di corte non era omogenea alla ruvidezza dei triestini, Bianca Maria che aveva i cinquanta paggi o guardie, morì presto, e quelli ritornarono alle famiglie loro, l'adulare e lo fregarsi intorno non era di gente marina, ruvida, e più franca che non conviene. Le cose precipitavano, l'azienda pubblica capitò in mano di persone per lo più straniere al Comune, le quali considerarono il comune siccome una campagna data loro a vendemmiare. Non noi diremo quale fosse allora lo stato dell'amministrazione, lo disse l'Arciduca Ferdinando poi Imperatore II di questo nome e ripetiamo le parole della sua Monizione che furono stampate, ed inserite nel libro pure stampato delli Statuti.

Monizione Graziosa del Serenissimo Arciduca, Signor Sig. clementissimo sopra l'amministrazione della Giustizia, ed altre cose come in quella.

FERDINANDO per l'Iddio grazia Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, Conte del Tirolo e Gorizia, ecc. ecc. Fedeli diletti. Es-

sendo che nell'Arciducal Regimento dal Supremo di tutti a Noi confidato e concesso, per il passato ed al presente non abbiamo mai avuto altra mira, che (dopo il culto Divino) di amministrar anco rettamente la Giustizia, e promover l'utile, e beneficio comune delle nostre Provincie, Popoli, Città, e luoghi, e dove per qualsivoglia via si fusse scoperta alcuna cosa a ciò contraria, ovvero qualche inventato disordine, ed abuso, rimediarvi con ogni nostro potere secondo le occasioni, ed occorrenze de' tempi; s' appresentano perciò appresso li vostri ordini pubblici, ed usanze delle città anco alcune considerazioni, che per il tempo del nostro Arciducal governo abbiamo conosciute più volte, delle quali per avvertirvi, e ridur gl' introdotti disordini a buon ordine e stato, non abbiamo potuto più a lungo tralasciare di farvi intendere come segue.

E primieramente tra gli altri da Noi conosciuti disordini degni d' esser rimproverati s' aggiunge anco questo che arrivando (come è notorio) l' entrate annuali della città a summa non poca, anzi d' alquante migliaja de fiorini, quelle pero fin' orora non sono state applicate a beneficio della Città, ma sono state spese in altre occasioni di nessun profitto; la cui inconvenienza nell' avvenire non potremo ad alcun modo comportare. E siccome al nostro Arciducal ufficio aspetta il provedervi, così anco è nostro graziosissimo e risoluto ordine di vedere che queste pubbliche rendite si spendino a pubblico beneficio; tralasciando tutte le spese inutili, e non necessarie, e che delle rendite, e spese sia tenuto buon conto come di ciò anco il nostro Capitano conforme alli vostri Statuti, ed alle nostre Comissioni avute nuovamente doverà averne buon occhio sopra, buona cura, ed inquisizione. Poichè in caso che il contrario si facesse, non potressimo far dimeno di non statuir (circa queste entrate) ordini tali, per li quali il mal governo fosse ovviato, ed il tutto ridotto a miglior beneficio.

Siamo parimente per diverse vie ragguagliati del modo che si tiene nelli Processi Criminali, ovvero del Maleficio, nelli quali si sogliono usare, e comportare ogni sorta di disordine, e che li Statuti non vengono intieramente osservati, e contro il tenore di essi più volte vien preterito il nosto Capitanio. Per il che avressimo urgente causa in questo proposito di statuir altrimente. Nondimeno confidando Noi che averete considerazione a questa graziosissima nostra ammonizione, accomodandovi a quella, e provedendo a Criminali conforme ad essa, ed alli Statuti (appresso ai quali vogliamo per ora lasciarvi) comettendovi nondimeno, che quando per l' avvenire s' averà da formare qualche Processo Criminale, e da proceder contro li malfattori, e delinquenti per via di tortura, e di stretto esame, operarete che ciò s' espedisca conforme allo Statuto de *carceribus et tortura*, Item de *sententiis in causis criminalibus* significando, e denonciando prima la cosa al nostro Capitanio, la cui persona, ovvero del suo Luogotenente sia aspettata, ed alla presenza dell' uno, ovvero dell' altro dato principio all' esame, ed alla tortura. Nel che se dal Capitanio, ovvero Luogotenente vi fosse raccordata qualche cosa giovevole, e necessaria per l' amministrazione della Giustizia, ovvero per procedere secondo l' ordine, o per inquirer la verità, doverà il Giudice del Maleficio averne pensiero, ed osservarla pontualmente, ed inviolabilmente, e non contrafare al tenore, o disposizion rimanente delli suddetti due capitoli *de carceribus, et tortura, Item*

de sententiis in causis Criminalibus. Con questa ulterior inibizione, o dichiarazione, che disponendo li Statuti vostri che li Processi Criminali nel statuito, e prefisso termine de soli quaranta giorni debbano esser spediti Noi ratificamo l' istesso. Ma però se il Capitanio, ovvero suo Luogotenente per occasioni rilevanti, e con nostra permissione fusse assente, doverà perciò il negozio per alcuni pochi giorni fino al suo ritorno esser differito, mentre però s' abbia certezza quanto sia per seguire. Ed in caso di tardanza, doverà esserne per lettere ragguagliato, e sollicitato al presto ritorno, il quale non seguendo, ed il negozio non potesse patir dilazione, doverà, per promover la Giustizia, tal Processo, ovvero urgente negozio esser portato a Noi, ovvero al nostro Regimento dell' Austria interiore, e sopra esso aspettare la nostra risoluzione a fine che senz' altra dilazione si possa proceder più oltre.

Intendiamo anco che appresso di voi nell' amministrazione della Giustizia civile non si proceda come si doverebbe, ma lentamente, con trattener in particolare i forastieri. Al che provedere l' ordine nostro graziosissimo è che posposta ogni lentezza, parzialità, e cavilli, sia ad ogn' uno tanto forastiero, quanto domestico, e Cittadino, ricco e povero amministrata uguale, retta, imparziale, e presta ragione, senza allongare i Processi. Ed anco se dal nostro Capitanio (conforme all' ordine nostro che ha) vi fusse in ciò alcuna cosa raccordata, dobbiate in questo, e sempre prestargli ogni debita obbedienza, acciò non abbiamo poi occasione di far altra risoluzione con alterar, e stringer maggiormente li Statuti, secondo la nostra plenaria potestà che abbiamo.

Parimente intendiamo con nostro grave disgusto, come alcuni capricciosi de' nostri Cittadini, ed abitatori ardiscano prosontuosamente di entrar per forza nelle case di gente onorata, sforzar le loro donne, e saziare le loro sfrenate carnalità, commettendo in questo ogni sorta di insolenza non Cristiana, e che voi nel castigarli non usate alcun rigore ma piuttosto, secondo il solito vostro, li comportate, alli quali odiosi delitti, ed insolenze essendo nelle Costituzioni Imperiali proibiti sotto pena della vita, oltre che per se stessi sono misfatti tali, per li quali la giusta ira d'Iddio può esser provocata sopra una città, ed un intiero paese, conviene perciò a noi di usare maggior severità. Statuimo dunque, ordiniamo, e vi comandiamo rigorosamente, che commettendosi, e succedendo per l' avvenire (sia da cui, e con qual mezzo esser si voglia) simili violenze in donne onorate, e di buona fama; quel tal delinquente sia subito preso, e si proceda contro di lui con quelle rigorosità di tortura, e d'altro, che si contengono nelle sanzioni Imperiali, e sia eseguita la sentenza colla pena corporale subito, e senza alcun riguardo, o remissione, e se Noi intenderemo poi, che voi, ovvero il Giudice del Maleficio sarà stato lento in questo, o che abbia avuto rispetto alle persone in eseguire questo nostro ordine, e comandamento; Il nostro Capitanio tiene da Noi Comissione di far il dovere, e debito suo, e rappresentarci tutto il successo, nel quale se scorgeremo in voi alcun (ancorchè minimo) mancamento, ci riserviamo darvi il condegno castigo; del che abbiamo voluto farvi avvertiti.

Ed ancorchè nelli vostri Statuti sia stato provisto, ed ordinato, che tanto il vostro maggiore, quanto minor Conseglio non si possono radunare, ne in essi consultare cosa alcuua senza presaputa, e la presenza del nostro Capitanio, il qual ordine statutario essendo stato per

un tempo tralasciato, ciò non possiamo più tollerare. E però vi commettiamo, e volemo che per l' avvenire conforme a' detti Statuti ogni volta che vorrete far radunare il maggior, o minor Conseglio, e consultare qualche cosa, la facciate prima sapere al Capitanio, e risolver tutto alla sua presenza.

Troviamo anco che voi più volte per cause lievi, e non rilevanti solete mandar qui fuori Oratori vostri spesati, e pagati dalla borsa del pubblico, e causano alla città spese, e danni gravissimi, e si trattengono quivi per sollecitar cause particolari, e private. Vi comandiamo dunque (a fine d' esser bene avvertiti) che con questi Oratori vostri, che mandate fuori, non facciate spese superflue. E se pure vi occorresse mandarne, li dobbiate ordinare che si spedischino quanto prima, con ogni possibile risparmio; e dopo che averanno spediti li pubblici negozi della Città, non si debbano trattenere per li privati, siccome l' anno passato sotto li 15 di Febbraro in questo proposito, o materia vi fu significata la nostra risoluzione, alla quale vi rimettiamo, con raccordarvi d' effettuarla, e vi restiamo con grazia inclinati.

Data nella nostra città di Graz li 14 Aprile l' anno 1612.

FERDINANDO.

Di Mand. del Sereniss. Arciduca proprio.

Sensarot Gen. *Ad. Grebenich*

A tergo.

Alli onesti, e nostri Fedeli diletti N. N. li Giudici, e Consiglio della nostra Città di Trieste.

L' ammonizione giovò, i tristi allora padroni di tutto ed onnipotenti, visto che il Principe conosceva le loro brutterie e le biasimava e le voleva cessate, perdettero di ardire; i buoni ancor che pochi, e paurosi non venisse loro male maggiore per l' opera arditissima e sfacciata dei tristi presero coraggio, chiesero all' Arciduca per prima cosa che volesse ridurre il Consiglio a soli 160 Consiglieri, calcolando che la metà degli onnipotenti verrebbe espulsa dal Consiglio nel quale era indegna per ogni conto di sedere. E l' Arciduca aderiva ed il Consiglio patriziale veniva ridotto al numero di centosessanta, numero che durò fino all' estinzione del Patriziato. Ma convien dire che la depurazione superasse la metà, o perchè usciti volontariamente cangiato che viddero il tempo, e per altre cause che rimasero celate alle nostre indagini; così che quella alterazione recata dalle sommosse del 1468 terminava nel 1613, durata cento trentacinque anni.

Vennero a rimpiazzare le fila mancate dei patrizi, parecchi napoletani, ai quali le accresciute relazioni mercantili col Reame di Napoli, avevano fatto cercare Trieste, o ad asilo, od a rifugio, od a novella patria, dei quali napoletani aggregati al Patriziato furono i Capuano, i Calò, i Bottoni, i Conti, i Brigido d' altre provincie italiche vennero del pari accolti. E quantuque non considerati per veri patrizi da quelli di puro sangue, alli quali erano in fresca memoria le origini e le occupazioni della vita, ancorchè di queste conservassero certe dottrine ed arti dagli altri non avute in istima, quantunque alieni dal conoscere la storia e le condizioni di Trieste, pure alla nuova patria

presero affezione, e seguitene le tradizioni e le pratiche divennero triestini e patrizî.

Il Consiglio liberato così da persone moleste, si alzò a nuova posizione, ed accostatosi piucchè mai al Principe, del quale provò la necessità per frenare le pazzie ed esaltazioni, e sperandolo Custode di moderata libertà, ambì onori più alti, e delli Petazzi uno fu fatto Conte e Barone dell'Impero, i Marenzi Baroni, altri ebbero altro, quelli delle tredici casate pensavano non esservi nobiltà al disopra della loro, e se badiamo all'antichità, poteva perdonarsi loro qualche boria.

Egli è certo che la depravazione così dei patrizi, come dei patrizianti e del popolo era grande, crassa la ignoranza, unica dottrina le tradizioni, del resto tutti i vizi che rimangono al fondo quale feccia di trambusti civili. Un riparo era necessario. L'alto clero, intendiamo i Canonici partecipavano del Patriziato, l'antica dottrina non v'era più, durava la pietà, più sentimento che altro, i costumi lasciavano qualcosa a desiderare; il clero inferiore, pio sì, del resto come i tempi concedevano; il clero non aveva istituzione alcuna preparatoria, il Collegio Germanico di Roma era loro chiuso non appartenendo all'Impero Germanico; solenne sentenza aveva escluso i triestini che volevano aspirarvi. La causa era stata giudicata dalla Rota romana, Areopago di tutte le nazioni, e sono memorabili i motivi. Quia Episcopus Labacensis est descriptus in Circulis et Matricula Imperii Germanici et inter Episcopos Germaniae est connumeratus, quem honorem nullatenus habet Episcopus Tergestinus, quamvis pareat eidem Imperio — Quia Ducatus Carnioliae habet pro suo alumno locum in collegio Germanico a Gregorio XIII pro natione Germanica Romae erecto, in quo nullum locum habet Civitas Tergestina. I Monasteri esistenti non davano soccorso alcuno. I Benedettini erano, due stabili, gli altri di mero passaggio da Venezia , onde fuggire gli ardori estivi delle lagune e ricrearsi. I Minoriti non s'occupavano della educazione nè dell'istruzione. Vennero in soccorso prima i Cappuccini, poco dopo i Gesuiti, questi per educazione ed istruzione così del giovane clero, come della gioventù, e per la parola di Dio che da loro bocca scorreva gradita e potente; quelli per l'abito e la povertà volontaria e l'umiltà e le privazioni ad esempio potentissimo della plebe. I patrizi sì gelosi dei loro privilegi, del loro potere, non ebbero paura di frati, nè dei Gesuiti, nè dei Cappuccini, la severa parola di questi era loro gradita nelle cose di fede e di moralità, nell'azienda politica sapevano muoversi da sè, e non tolleravano impacci; i patrizi protessero i Gesuiti, mentre il popolo portava il soldo a fabbricare il convento e la chiesa dei Capuccini, per li quali il Comune aveva ceduto ampio terreno fuor di Porta Cavana. Il Principe Giov. Uldarico de Eggenberg nuova creatura, sortito dalle convulsioni religiose e politiche della Austria Germanica donava ai Gesuiti 40,000 fior. (quello stesso che poi fu Conte di Gradisca); i patrizi diedero danaro e terreni, anche il popolo, così che ne uscì Collegio, Convitto e Seminario; istriani concorsero; i patrizi educati da quell'ordine non ricusarono inscrivervisi; i popolani, pescatori, marinai, contadini prediligevan i Cappuccini, divenuti consiglieri e confortatori della plebe, assistenti al letto di morte anche dei patrizi, per umiliazione dinnanzi a Dio, in segno di abbandono d'ogni pensiero terreno. Le cose migliorarono e fu veramente provvidenza di Dio che veniva a rimediare ciò

che la stoltezza e superbia degli uomini aveva guasto. La soppressione di queste due case religiose recò tale afflizione che credevasi non dovesse più alzarsi il sole, nè più aversi bene sulla terra.

La dejezione della città e del Consiglio non aveva tolto che i patrizi propensi alle armi servissero ovunque fosse guerra guerreggiata, un Francol moriva sul campo di battaglia sotto le mura di Gradisca, un Petazzi nelle guerre contro Gustavo Adolfo fu alla battaglia di Lipsia; non abbiamo certezza, ma quasi, che alcuni triestini e patrizi non avessero sdegnato di porsi al comando delle bande irregolari tanto diffamate degli Uscocchi che erano poi ladri di mare; siccome abbiamo sospetto che uno dei capi di Uscocchi e che poi finì della morte dei ladri, fosse inscritto al Patriziato di Trieste, così che a ragione lagnavasi Ferdinando della depravazione. Ma queste storie di pirati non abbiamo potuto chiarirle, nè ci preme molto il farlo, dacchè alcune cose che da lontano si magnificano per l'orrore, vedute da vicino si scorge che non fanno poi orrore a tutti come a primo aspetto apparisce, nè sempre macchiano.

Belle pagine nelli Fasti del Patriziato triestino furono gli approdi della Regina Maria di Spagna venuta a sposa di Ferdinando III sopra squadra Veneta comandata dal Prov. Pisani; l'arrivo, all' incontro della sposa, dell'Arciduca Leopoldo da Innsbruck e dell'Arciduchessa Claudia che fu nel 1631, e dell' Imperatore Leopoldo I nel 1660. Gli onori pel ricevimento alla Principessa spagnuola furono fatti dalli patrizi, i quali poi diedero gli alloggiamenti al numeroso seguito. La venuta di Leopoldo fu una specie di trionfo; il palazzo imperiale sulla piazza che erasi allestito per Massimiliano il quale aveva deciso di passare otto giorni a Trieste (a suggerimento del Pietro Bonomo) era andato guasto, il giardino aveva avuto altra destinazione, i Capitani abitavano in Fortezza ed avevano a giardino quello murato sottoposto dal lato di mezzogiorno alla Cappella dei morti; il Castello non offeriva sufficienza, l' Imperatore andò in Vescovato, i patrizi diedero alloggiamento alla numerosa corte di grandi che erano di seguito all'Imperatore ed alla splendida ambasciata della Repubblica Veneta. I patrizi furono ammessi dinnanzi al trono dell' Imperatore e prestarono l' omaggio a lui medesimo da facia a facia, e furono ammessi al bacio della mano; nel pubblico palazzo si diedero festività, sulla piazza si battè la moresca, i giovani patrizi vennero ammessi a servire, le case dei patrizi date al seguito ed agli Ambasciatori, si ritennero per aristocraticamente benedette, i patrizi alzatisi d'un braccio. Altrettanto si ripetè con Carlo VI.

L' Imperatore aggradì le dimostrazioni di fedeltà e devozione, e pare si compiacesse della sua dimora in Trieste, non solo col prendere diletto alle cose che allor potevano offerirglisi, ma datando parecchi diplomi da Trieste non solo per la città, ma per altri ancora. Il che ci pare cosa non peranco avvenuta, non sapendo tanto nè di Federico che fu le tre o quattro volte a Trieste, nè di Duchi che lo precedettero; nè dell' Arciduca Carlo di Stiria del quale abbiamo certezza che vi sia stato. Nè ci è noto che altri Imperatori che vi vennero più tardi, abbiano amato di porre la data di questa città; nè poi crediamo che quei diplomi segnati da Leopoldo fossero proprio redatti in Trieste, e non preparati in anticipazione, o spediti più tardi.

Prima sollecitudine dei Patrizi si fu quella di ottenere dall' Im-

peratore Leopoldo la conferma dei loro privilegi e la conferma delle Leggi statutarie che assicuravano ai patrizi il reggimento della città di Trieste. E Leopoldo la dava piena pienissima, e sembra dal trono e presenti i patrizi, e con promessa che a quelli sembrò giuramento. Ciò almeno dovrebbesi dedurre da inscrizione che era nel palazzo. Il Consiglio decretava a lui colonna con statua sovrapposta, in opera fusoria di bronzo, e con leggenda che porta il Senatus Populusque Tergestinus.

A nessun altro Principe erasi reso tanto onore; a Ferdinando I, aveasi dinnanzi al palazzo alzata colonna con sopra un' aquila, e con leggenda nella quale non il Consiglio parla all' Imperatore, ma l' Imperatore parla alla città; sembra che non si avesse persuasione del suo Statuto 1550. Questa colonna venne tolta alla fine del secolo passato perchè d' imbarazzo ai venditori di polli e di erbaggi, l' aquila se ne andò, Dio sa dove, la colonna fu rizzata sul piazzale del Duomo. Quella alzata a Leopoldo sulla piazza fu pure tolta nel principio del secolo presente, e posta dinnanzi alla Borsa, alla quale mai avevano pensato nè Leopoldo, nè i patrizi di allora. Dove andrà a terminare quella di Carlo VI, lo vedremo.

Nel 1670 i patrizi vennero a gravissime contese col Capitano che era un Giov. Vincenzo Coronini da Gorizia, poi furono composte a mediazione del Vescovo di Trieste, di gravi personaggi mandati dallo Imperatore; il Capitano accusava i patrizi di delitti, diceva che un Capitano nei tempi addietro era stato ammazzato, e lo diceva di sua famiglia (era il Luogar cacciato non amazzato) li incolpava di gravissime colpe, di crîmini, però dei tempi passati, e di abusi nell' amministrazione; i Patrizi accusavano il Coronini di arbitrî, di arrogazione di poteri, di violazione di Statuti, di concussioni e di estorsioni delle quali narravano le più minute e ridicole circostanze. Pettegolezzi figli di animi violenti. Fu composta la cosa, i Patrizi dichiaravano di avere sempre considerato il Capitano come un Cavaliere pieno di onore, e di non aver voluto offenderlo col far pubbliche quelle tacherelle; il Capitano prometteva di astenersi da quelle esigenze che in buona fede credeva a lui dovute.

Ma altra e gravissima sventura e di fatale augurio, avveniva il dì primo delle Ceneri dell' anno 1690. La sera soffiava borino; in un angolo del palazzo in bottega tenuta da certo Gajo, che era di grascia, scoppiò fuoco improvviso per imprudenza, il fuoco allargò per quelle travamenta vecchie ed aride, in tre ore tutto il palazzo fu consunto, rimanevano le muraglie nude, vecchie, calcinate; sopraggiunse pioggia che le ramollì, crebbe la bora e si fe' impetuosa, dicono che vi si aggiungesse moto di terra, le mura crollarono, i due palazzi e la torre che era in mezzo a loro divennero mucchio di macerie. Botteghe, merci, arsenale d' armi, depositi, quadri, mobiglie, campane, tutto andò in fiamme, appena fu tempo di aprire le porte ai carcerati. Lo sgomento giunse al colmo, gli antichi palazzi, monumento dell' antico Comune, le statue, le pitture, le inscrizioni, che attestavano le glorie antiche, la presenza di Imperatori, e le grazie avute, che erano la testimonianza delle sventure; quelli palazzi che narravano la Storia di Trieste, opera dei Patrizi, erano consunti dalle fiamme. Il ricostruirli non era debito del Comune, nè questo ne aveva i mezzi; i Patrizi avevano costrutto l' antico, i Patrizi lo vollero rifatto. Pareva che i Patrizi non potes-

sero stare senza il palazzo, come il privato non può vivere senza la casa che lo alberghi. Il Civrani solo diede 20.000 ducati.

E fu rifatto con tutta sollecitudine, però la metà soltanto dell' antico, dicono sul disegno di Andrea Palladio, ma non è vero, Palladio non viveva a que' tempi. Fu edifizio isolato, il pianterra a porticato da due lati, sotto il porticato botteghe e mezzanini, bische da giuoco, offici minori di frequente convegno. Magnifica scala marmorea metteva all' unico piano superiore in cui dapprima un vestibolo a tre grandi arcate aperte al sole ed all'aria, poi la sala ampia, alta, selciata a marmo. Nè altro fu in quel palazzo, destinato unicamente al Consiglio maggiore, il minore aveva altro edifizio dirimpetto, ove ora è la casa del Magistrato. Non si giunse in tempo di decorarne le pareti più che con leggende o adulatorie, o storiche, che al diroccamento del palazzo furono disperse. L' esterno mostrava sette grandi finestre, con ordine superiore di aperture ovali quasi spiragli, scompartita la faciata a pilastri di ordine simile al jonico.

L' ordine patrizio ebbe grande merito nel promuovere le cose di marina e di commercio ancorchè egli medesimo non trattasse la mercatura considerata allora quale ignobile professione da lasciarsi ai borghesi però la alimentava col danaro, e colle barche che faceva costruire. Si sperava molto da Leopoldo I e più da Giuseppe I: bellissimo documento ci fu conservato nel quale si descrivevano le condizioni della città, e si implorava soccorso, ma quell' Imperatore non regnò tempo sufficiente a provvederví. Carlo VI intento a promuovere i commerci e le industrie di tutti li suoi stati ereditari, voleva capo del commercio marittimo, uno dei non molti porti che i Principi Austriaci avevano sull' Adriatico, ed erano Cervignano, Aquileja, Duino, Trieste, Fiume, Buccari, Portorè, Segna,

Carlopago, Jablanaz. Le intenzioni erano rivolte dapprima al Litorale croato, alle spiaggie ed ai seni di Buccari e Portorè che si credevano atte ad accogliere nuova colonia, ed a divenire centro di setifizio, di manifatture, di tintorìe. Il Consiglio patriziale, si sforzò di porre in tutta luce le condizioni di Trieste, e fù anche invitato a spiegarsi sulla preferenza da darsi all' uno od all' altro luogo. I patrizi Barone Gabriele Marenzi, e Casimiro Donadoni inviati a Gratz ed a Vienna quali oratori, esposero le ragioni (quelle del Donadoni sono stampate) ed usarono di tutti quei modi che la trattazione di affari concedeva allora per vedere data la preferenza a Trieste. L' Imperatore diede moltissime agevolezze, e dichiarò porti esenti da dogana Trieste e Fiume, concedette fiere, immunità. Il Portofranco di Carlo VI era diverso da quello che più tardi si vidde; i canoni di Carlo VI erano: Immunità di dogane sul mare, non sulla terra; immune l' ingresso nel porto, immune la sortita, immune il trasbordo da un naviglio all' altro, eccetto gli articoli di privatitura, il ferro, il mercurio, i vetrami; facoltà agli esteri di vendere entro il porto, e di negoziare, immunità per delitti commessi altrove, immunità di esecuzioni per debiti contratti altrove, purchè non se ne fosse promesso il pagamento in Trieste, però questa immunità concesse soltanto ai negozianti all' ingrosso, ed ai manufatturieri, non ad altri merciajuoli, od ai negozianti che aprissero case stabili; l' estradizione di delinquenti era ammessa. A comodità dei negozianti esteri vennero costrutti magazzini, l' odierno Lazzareto S. Carlo, ed a questi magazzini data l' immunità di Portofranco. Più tardi si concedette una fiera franca detta di S. Lorenzo. Tanto era pei forestieri; per gli indigeni, potente leva del commercio doveva essere la Compagnia Orientale, dotata di amplissimi privilegi. La quale avuto concessione di prendere stanza in Trieste e di avere pressochè il monopolio del commercio, vi mandò suoi agenti, alteri come uno colle saccoccie piene d' oro dinnanzi a mediocre possidente, esigenti come uno che si credeva per privilegio di Principe mandato a salvare altri da miseria. La compagnia aveva comperato presso alle mura e dove ora stanno il Teatro, il Tergesteo e le case intorno alla Portizza, terreno per fare navale, magazzini di merci, abitazioni di agenti, e tosto vennero questioni per poggiarsi alle mura della città coi caseggiati ed il Consiglio dovette piegare, perche si faceva per bene della città, che il Consiglio non comprendeva; poi venne la questione per le giurisdizioni, assai più grave. La Compagnia aveva, o diceva d' avere privilegio imperiale per cui sulli terreni suoi poteva esercitare i diritti di autorità inferiore, specie di Signorìa, e non si voleva tollerare la presenza nè del bargello, nè del daziaro sulli terreni, e voleva punire essa medesima i propri, e far loro giustizia. Del che facevano i Patrizi grande rumore, per la sottrazione alla giurisdizione e per il vino che si beveva senza pagare dazio, non solo dagli abitanti del borgo, ma dai cittadini che vi si recavano in folla, che allora piaceva il bevere ed a buon mercato.

Ma la compagnia fallì, l' Arsenale, i terreni, le case vennero comperate dall' Erario Camerale. Ciò avveniva nel 1722, l' Imperatore subentrato nei diritti di fondalità che erano della Compagnia Orientale li accrebbe dandovi tutte le giurisdizioni maggiori e minori, e si formò *la Borgata detta delle Saline* e quella dei SS. Martiri (lo chiamavano il *Distretto Camerale*) entro il quale tutti i poteri di governo, di giu-

stizia penale, di finanza erano concentrati nel Capitano o Governatore; la giustizia civile nel Tribunale di Cambio e Consolato del mare. Così due corpi politici amministrativi si ebbero in Trieste, stranieri l' uno all'altro; il *Distretto Camerale* in amministrazione di Autorità imperiali, senza condizione di Comune, o di cittadinanza, destinato ad accogliere la classe mercantile; la *Città* in amministrazione delli propri Magistrati e dei Patrizi alla quale Carlo VI aveva confermato gli Statuti ed i Privilegi tutti. Nell' amministrazione Carlo VI volle miglior ordine, e volle che uno dei tre Giudici fosse a sua nomina, a vita, con paga, con titolo di Giudice regio, con precedenza agli altri. E fù primo Giudice Regio il Patrizio Gabriele Marenzi.

Ecco l' Albo dei Consiglieri nel 1727.

Giuseppe Burlo
Antonello Francol
Pietro Giuliani qm. Antonio
Tomà Vidali
Germanico Porta
Dottore Pietro Giuliani
Cristoforo Giuliani
Bonomo de Bonomis
Dottore Stafano Conti
Dn. Pietro Bonomo sacerdote
Gerolimo Fini
Bar. Franc. Antonio Marenzi
Francesco Conti
Felice Bajardi
Geremia Francol
Dr. Giov. Giac. Giuliani
Antonio Francol
Antonio Giuliani qm. Giusto
Ant. Burlo qm. Giuseppe
Don Franc. Bajardi piovano
Prandino Prandi
Bernardo Prandi
Dr. Domen. Dolceti medico
Daniele Calò,
Julio Bonomo
Ludovico dell'Argento
Alvise Capuano qm. Alvise
Francesco Kupfersein
Dr. Aless. Dolcetti can. arch.
Dr. Aloisio Capuano q. Marc.
Francesco Ignazio Bottoni
Saverio Giuliani
Baron Andrea de Fin, capitano Cesareo di Trieste
Ludovico Kupfersein piovano
Dottor Ant. Pietro Giuliani Cesareo Cancelliere
Dn. Alv. dell'Argento sacerd.
Rudolfo Giuliani olim Martij
Dottor Antonio Piccardi
Don Melch. Burlo canonico
Conte Adelmo Petazzi, capitano Cesareo di Fiume e Buccari
Don Pietro Urbani sacerdote
Ant. Giuliani qm. Nicolò
Felice Kupfersein
Cristoforo Bonomo q. Franc.
Baron Giov. Giac. Brigido
Turrismondo dell'Argento
Pietro de Leo
Giov. Battista Bonomo
Dottore Mario Ustia
Dottore Nicolò Burlo
Giov. Adamo Budigna
Fr. dell'Argento qm. Dom.
Pietro Bonomo qm. Pietro
Alvise Jurcho
Guglielmo Bonomo
Baldassare Francol
Saverio dell'Argento
Ant. Civrani qm. Andrea
Antonio Jurcho
Don Corrado Giuliani can.
Felice Caló
Pietro Montanelli
Cristoforo Torondolo
Cristof. Kupfersehein piov.
Don Julio Bonomo sacerdote
Giovanni Marenzi
Conte Giulio Pettazzi
Vitale Giuliani
Lorenzo Francol
Didio Giuliani
Dottor Alvise Giuliani
Baron Antonio Marenzi
Leonardo Prandi
Pietro Francolo
Antonio Ustia
Marzio dell'Argento
Baron Gabriel Marenzi
Andrea Garzarolli
Baron Alessandro de Fin
Giovanni Alvise Giuliani
Francesco Piccardi
Ant. Giuliaui qm. Argentino
Giuseppe Montanelli
Antonio Burlo di Giuseppe
Felice Vidali
Pietro Jurcho
Argentino dell'Argento
Dottor Antonio Kupfersein
Dn. Ferd. Prandi sacerdote
Ignazio Porta
Dottore Saverio Jurcho
Dr. Antonio Giuliani medico
Baron Ludovico Marenzi
Giov. Battista Kupfersein
Franc. Giuliani qm. Nicolò
Francesco Donadoni
Lorenzo Capuano, capitano nel reggimento Marulli
Antonio Saurer
Dn. Giusto Prandi sacerdote
Pietro Giuliani di Cristoforo
Lazzaro Francol
Giovanni Marchisetti
Sebastiano Cechini
Vito Miller
Germanico Giuliani
Giovanni Calò
Cristoforo Bonomo q. Andrea
Raimondo Francol
Don Fr. Giuliani sacerdote
Don Gugl. Francol sacerdote
Francesco Capuano
Giacomo dell'Argento
Maurizio Urbani
Giovanni Woserman
Don Giacomo Marchisetti
Alessandro Snel
Giacomo Camnich
Alvise Capuano sacerdote
Baron Nicolò Marenzi
Giov. Vito Bonomo
Franc. Bajardi qm. Giacomo
Antonio Urbani
Franc. Bajardi qm. Carlo
Giov. Battista Porta
Dottore Daniele Francol
Andrea Paduin
Rodolfo Giuliani di Cristof.
Giacomo Garzaroli
Bernardo Prandi d' Ignazio
Giovanni Ustia
Annibale Giuliani q. Nicolò
Antonio Alber
Fr. dell'Argento q. Antonio
Bar. Fr. Marenzi q. Gabriele
Baron Giac. Girol. Brigido qm. Pompeo
Dottore Leonardo Burlo
Giacomo Dolcetti
Conte Antonio Pettazzi

Gio. Batt. Bonomo di Giulio
Dottor Vito Giuliani
Stefano Blagusich
Nicolò Marenzi
Giov. Batt Giuliani q. Ant.
Giuliano Giuliani
Baron Rodolfo Marenzi
Giuseppe Francol
Geremia Francol di Antonio
Baron Gius. dell'Argento
Giovanni Prandi
Dottor Antonio Marchisetti
Giuseppe Conti
Giusto Vidali
Giovanni Dolzetti
Lorenzo Saurer
Ludovico Cergna
Dom. Francol q. Francesco
Baron Antonio de Fin
Pietro Antonio Ceroni, cancelliere dell'Arcano Consiglio di Gratz
Geremìa de Leo
Giuseppe Saurer

Ed ecco la *Riforma nell' Amministrazione Comunale.*

Dalla vostra umile informazione delli 7 novembre passato, abbiamo diffusamente inteso quello che voi nell' inquisizione di quel Pubblico di Trieste tanto nelli Conti dell' Economia quanto negli altri disordini, contravvenzioni ed abusi abbiate ritrovato, e come voi, per rimediare nell' uno e l' altro preliminariamente, ci abbiate suggerito il buon sentimento.

Noi vogliamo perciò, presa un' esatta ispezione nel riguardevole affare per miglior stabilimento del suddetto Pubblico ed introduzione d' un buon Ordine, con il presente, aver clementissimamente ordinato:

1.° Che il nostro Rappresentante colà, com' anche il nostro Giudice Imperiale ambi uniti, e ciascheduno, nella sua parte, separati debbino insistere nell' avvenire ad una regolata, buona e fedel Economia del Pubblico con serietà e zelo; ed anche procurare che le Entrate della Città di Trieste, non altrove ma solamente in utile del Pubblico, impiegate venghino: mentre questa vigilanza ad un Rappresentante pro tempore vi Statuti Tergestini, e della sua Istruzione senz' altro incombe in guisa tale, che il medesimo anche pro preterito doveva in tal forma osservare, acciocchè sopra le medesime ora potesse parlare e rispondere. Laonde affinchè ciò segua tanto più sicuramente nell' avvenire, così dovrà ad esso Rappresentante in tal forma particolare fedelmente prestarsi la mano, anco il Giudice Imperiale ed in tutto assisterlo, acciocchè nulla dell' Entrate della Città venghi in cose aliene impiegato, ed anco niente senza un giusto e retto rendimento di conti possa esser esborsato. Dovrà il suddetto Rappresentante, e Giudice anco presentemente, per quanto gli sarà possibile pro praeterito definire dove sieno state impiegate, ed acciocchè in tal particolare li peranco a voi non consegnati Documenti, specialmente dell' Entrate ed Uscite; gli Estratti quanto prima, anco in absenza di voi Rappresentante a mano del Nostro Rappresentante e Giudice consegnati, quali poi da loro questi, ed altri di già estratti, Istrumenti, fedelmente cogli originali venghino ripassati, e se sono uno e l' altro veramente concordi sijno autenticati: appresso di ciò doverassi al Pubblico seriamente imporre, acciò quello debba dare distintamente alla luce li peranco non specificati debiti con rendersi in tal forma capaci, per poter in avvenire li Conti dell' Economia ad ogni vostro piacere in virtù anco d' officio con le certificazioni, farvi consegnare.

2.° Noi abbiamo Clementissimo piacere della qualificata esperienza e buono zelo di servizio dell' Imperial Giudice Barone Marenzi, e vogliamo, come che già vi è stato rescritto sotto li 10 corrente, che il medesimo proseguisca in tale suo giudicato ed esercizio sino ad altro ordine; concernente poi la da voi suggerita sostituzione per il suddetto Barone Marenzi, del nostro Capitano di Trieste, ciò vi faremo prossimamente su tal' affare pervenire la Nostra ulterior conclusione.

3.° Vi sarà già noto, si come al presente et quidem sotto li 24 di questo in obbediente esecuzione del rilasciato immediato Rescritto sotto li 10 corrente a quel Nostro Sostituto Capitano di Trieste, Barone de Fin, per questa volta sijno stati creati per Giudici l' Antonio Giuliani e Steffano Conti; di simil ballottazione anche per l' avvenire si deve confidare e nella miglior forma stabilire che sempre s' abbia di mira sopra Soggetti esperimentati e qualificati in affari. — Oltrediciò vogliamo con il presente *pro futura norma* aver stabilito, che il Nostro Giudice Imperiale assieme con li altri due Giudici sijno tenuti per l' avvenire settimanalmente tenere due Sessioni, cioè al Mercordì ed al Sabbato, ed anco ne' altri giorni se la necessità lo richiede; le Cause civili sentire e terminare, e non si debba in alcuna materia sij piccola per quanto si vuole, terminare da un sol Giudice la causa, ma questa deve sempre in pleno ad decidendum essere intrapresa. Quando poi in materia Economica, oppure Mixti Fori si dasse qualche caso, dovrà sempre il Nostro Rappresentante esservi presente, ed in simili circostanze li voti saranno pari del Rappresentante, e Giudice Imperiale sempre dovranno preponderarsi, ed in simili dovrà anteporsi il sentimento del Cesareo Rappresentante, quando anche non concorra il Giudice Imperiale; ma che uno delli altri Giudici s' intenda col medesimo; appresso di ciò in tutte le ballotazioni tanto in Justitialibus che in Gratialibus li Parenti primi et secundi Gradus affinitatis et consanguineitatis inclusive; quelli d' un nome poi, in perpetuum sijno esclusi, ed a tal effetto sempre quelli che sono presenti alla ballotazione dovranno inscriversi con il nome e cognome, acciò li sudetti si possino ritirare; e stantechè sin' ad ora, in virtù dello Statuto, li Giudici e Provisori, hanno poche volte preso sott' occhio l' Inventario delle cose proprietarie di quel Pubblico; il chè ridonda pure in malefizio del Publico; perciò dovranno nell' avvenire esser obbligati dal Nostro Rappresentante con tutta serietà a ciò prestarsi; ed inoltre, dovranno tutte le Proposizioni che si dovranno fare nelli Consigli, comunicarle prima, due od almen un giorno avanti, al Rappresentante per potervi riflettere a Nostro Serviggio. Similmente non dovranno in avvenire ricusare le Cariche Inferiori li già stati Giudici e Provisori, acciocchè il Pubblico possa essere sempre proveduto di qualificati Soggetti.

4.° Stante che voi anco siete di parere, che l' Officio d' un Giudice de' Malefity, possa esercitarsi dal solo Vicario, e che la paga del sin' ora Giudice de' Malefity con ciò possa risparmiarsi, all' incontro il salario del Vicario migliorarsi e ridursi a L. 2060 pari a f. 389:7; così doverassi in tal' affare nel modo premesso regolare; e doveranno a tal fine il Nostro Rappresentante e Giudice Imperiale informarsi di due o più Soggetti capaci per tal Vicariato e Giudicato respective, con proponer li medesimi in Consilio minori, de' quali uno dovrà esser eletto.

5.° Concediamo e Vogliamo Noi ulteriormente anche, acciò in luogo del Cancelliere di Palazzo venghi accettato un' altro abile soggetto versato nelle lingue latina, tedesca ed italiana pro Secretario, oppure conservi l' antico nome di Cancelliere di Palazzo, ed al medesimo sia corrisposto il salario di f. 300 ossiano Lire 1500. Le di lui incombenze devono essere: ch' esso tenga un esatto Protocollo nelle conferenze e consulte, spedisca tutti li decreti alla Procuraria: quelli sempre *cum formalibus decreti et cum datis* prima protocollare; transla-

tare li Rescritti che perverranno; concepire le Relationi dirette tanto a Noi che alli Dicasteri; e finalmente condurre la necessaria corrispondenza; quali spedizioni del Consiglio dovranno all'incontro essere sempre prima rivedute dal Nostro Rappresentante e Giudice. Questo Cancelliere dovrà prestare il giuramento di fedeltà, taciturnità e diligenza; e non potrà esser mutato sino a tanto che dà soddisfazione al Pubblico, appresso del chè il Pubblico stesso a poco a poco nelle spedizioni, però senza minimo sforzo, dovrebbe usarsi al linguaggio tedesco.

6.° Comecchè il suddetto Cancelliere finalmente potrebbe ammalarsi, così è da darsi al medesimo un Aggiunto, quale contemporaneamente adempisca il carico d'un Registratore, ed acciò questo ponga la Registratura in buon ordine ed in avvenire ne abbia buona cura, se li dovranno corrispondere annualmente di salario f. 200 ossiano Lire 1000; all' incontro li sin' ora due Vicedomini ed Interpreti con li loro salarj venghino presi in risparmio. Tanto il Cancelliere come il suo Aggiunto ossia Registratore dovranno dal Nostro Rappresentante e Giudice esser proposti *ad eligendum* al Consiglio minore, e si dovrà con ogni diligenza osservare, acciò venghino promosse Persone esperimentate, quali poi al Pubblico da qui avanti possino promoversi ed instruirsi altri buoni soggetti.

7.° Possa il presentaneo Generale Procuratore restar nel suo Officio, quale almeno avrà da continuare per un' anno, e se serve bene senza ripugnanza sarà da confermarsi; mentre le mutazioni, particolarmente in quelli che rendono conto, mai cadono al Publico in beneficio, specialmente quando un' operato da principio si mette in ordine; coll' elezione di questo, sarà da osservarsi come per il Cancelliere, si dovrà, dal medesimo, anche richiedere una proporzionata cauzione; e se le dovrà corrispondere un' annua paga di f. 200, ossiano L. 1000.

Questo Officio di Generale Procuratore, e la di lui incombenza sarà che: nella sua Amministrazione non solo l'entrata della Procuraria, ma anche quella della Economia et generaliter di tutte le rendite (eccettuate quelle del presentaneo Fontico) debba maneggiare in modo tale, che più non sieno diverse casse ma vi sia una sola; sopra di chè esso consegnerà ogni mese gli estratti dell'Introito ed Esito tanto al Nostro Rappresentante e Giudice, quant' anche agli altri Giudici. Dopo spirato l' anno e quattro settimane poi dovrà regolarmente produrre il Conto generale con tutte le certificazioni; appresso di ciò dovrà essere obbligato tutto questo coi libri corrispondenti di consegnare fedelmente ad ogni domanda a voi qual Rappresentanza. — Esso non dovrà pagare alcun salario od altra assegnazione, quando la quitanza ovvero assegnazione non sii sottoscritta dal Nostro Rappresentante e Giudice, li quali dovranno attentamente osservare se li salariati impieghino bene il loro servizio ed incombenze; in caso contrario sarebbe di sospenderli il salario. Pertanto ad esso General Procuratore, nelli suoi Conti non li dovrà essere passata alcuna partita, se nel prescritto modo, non li sarà stata firmata; ed anco se delle pagate spese estraordinarie non vi sarà aggiunta la Polizza. Al Rappresentante e Giudici stii in libertà di visitare in ogni tempo li di lui libri e scritture come anco la cassa; e se si ritrova qualche Resto di questa disporre (però solamente in bonum publicum). Dovrà esso Procuratore Generale restar obbligato nelli suoi Estratti mensili di dimostrare specialiter et specifice le restanze, ac-

ciocchè le stesse dalli Giudici, senza riguardo a persone, possano farle riscuotere; e quando esso avrà prodotto al Pubblico li suoi Conti con li dovuti documenti; così dovrà questo deputare un soggetto disinteressato, ad justificandum; e come che è giusto che il Procuratore generale dia li suoi Conti, così anche è regolarmente dovuto, che li Conti prodotti, venghino da parte del Pubblico subito revisti; fatti li mancamenti e comunicati per la giustificazione: successivamente dopo seguita la medesima, si dovrà dare ad esso Generale Procuratore l'Assolutorio per cauzione propria e de' suoi Eredi, e così li sudetti Estratti mensili assieme con li Conti dell' anno e prodotte giustificazioni dovranno venire conservati in un sicuro buon luogo et quidem sotto Cassa del Registratore con tre chiavi, una delle quali avrà il Rappresentante; l'altra il Nostro Giudice, e la terza esso Registratore.

In caso che al Pubblico fosse necessario di far qualche debito, questo dinaro dovrà esser depositato alla Cassa del Procuratore generale quale dovrà esser preso per Entrata, e poi formare il suo Conto nel modo predetto *cum documentis*; e quando mancasse un documento, quella partita non si dovrà passare, ma risguardata per un mancamento e mai più giustificata, se non sarà prodotto.

8.° Sarà da darsi ad esso Procuratore Generale, un Contista con l' annuo salario di Lire 500, e verso una uguale proporzionata cauzione da prestarsi, quale per modum d' un Buchhalter ossia Controlore del medesimo, possa rivedere li Conti.

Vienna li 21 Decembre 1732.

Nel 1727 fù addottato di ascrivere fra li Patrizi cospicui soggetti, ancorchè non domiciliati in Trieste, di accordare cioè il Patriziato di onore, cosa non pria veduta, e durò il costume fino al 1809, dal quale tempo fino al 1848 non se ne vidde esempio, anzi fù dichiarato illecito, intendiamo della *cittadinanza* di onore. Nel 1848 rivisse e dura. Non sarà sgradito il vedere come nel 1727 i Patrizi estollessero nei diplomi l' onore e la dignità ed i commercî di Trieste, mentre nel 1848 addottato opposto linguaggio la novella città, rappresentava la Città di Carlo VI quale cenciosa e vile mendica.

Honorificentiori igitur metodo, nostrae subvenire gratitudini perpendentes, ne laudabilis beneficiorum memoria temporis edacitate comminuta decumbat, ea qua par est, animi habitudine aequum duximus, nostrorum Majorum inhaerere vestigiis. Hi etenim si quos summae Amplitudinis Viros, aut Familias cospicuae originis quacumque benemerentiae nota erga se insignitos comperissent, ut inextinctus numeris splendor in posterorum documentum et lumen diutius elucesceret, eosdem Albo Patriciorum inserere, ac sedula prorsus diligentia custodire assueverunt. Non tam belli quam similis providentiae studio longe lateque diffusa et ad summum evecta est, Quiritum Fortuna, quorum ditionem Veteres nostri sortiti quia ad consultum populorum maximum conferre subsidium priscis etiam illis saeculis consultum erat abscitis sibi plurimis ex Equestri Patricio ac Consulari ordine Familiis ad has extremas oras ex Urbe emigratis, Municipii primo, Coloniae paulo post Romanae, classicos scriptores, lapides, columnae, arcus triumphales, Arena, Publici Aquaeductus, Naumachiae caeteraque antiquorum Monumenta in haec usque tempora comperta et observata, fidem amplissi-

mam adstruunt. At id, quod notatu dignum huc magis attinet, non solum splendorem ad aedificiorum ostentationem et luxus, verum etiam aequissimas leges, magnaminos quoque eorum mores sibi et successoribus profuturos ex eodem fonte penitus hauserunt. Occidentis Imperii barbaris direptionibus eversi, licet inter summas illarum rerum vicissitudines quam plurimae deperierint civitates, Tergestini quoque in communi infortunio quamquam saepius dejecti, retenta tamen animi magnitudine, intrepiditate, ac providentia quibus in utroque Fortunae statu sibi semper similes extrema perpessi fortiter constiterunt, ex omnibus periculis et precipitiis exilientes, difractis finitimorum hostium conatibus ad pristinas se se revocaverunt vires et officia, imo nusquam eo felicius quam dum Clementissimis Austriacae Domus Auspiciis se suaque omnia in perpetuum voverunt.

Innumera et amplissima constant diplomata ab Augustissimae Domus Imperatoribus Reipublicae Tergestinae in integerrimae suae Fidelitatis argumentum concessa aut confirmata, unum tamen omnium plane saeculorum admiratione dignum nova et vetera antecellens in summa veneratione prae caeteris est habendum, proximis nempe his editum annis jussu invictissimi Regnantis Caroli VI, quo pro floridissima novi commercii extensione inter universos suos fidelissimos subditos in tot ac vastis suis regionibus, provinciis ac regnis una cum exlegis ex omni natione sive orientali sive occidentali Tergestum emporium unicum ac sedes dicta clementissime ac promulgata fuit. De hac gloriosissima mole jam mirum in modum erecta, et nobiliter de die in diem exaucta Dominationem Tuam Illustrissimam quam optime meritam dudum esse cognovimus. Laudabilibus his proinde motivis adducti, beneficium tam sublime, perenni etiam celebrandum encomio prae oculis habentes, ut quo melius per nos fieri potest unanimiter Clementissimae menti ac fideliter occuramus, et communi gratitudini uno eodemque tempore consulamus, Te Illustrissime Domine N. N. nostris pridie Comitiis propositum cum addito superaddictarum rerum attenta quoque conspecta Tuae vetustae originis Specie Doctrina, Virtute, et summa in rebus agendis Dexteritate, ita ut non solum Augustissimo Principi, caeterisque ejus Excelsis Proceribus ac Ministeriis, verum etiam populis omnibus, et speciatim huic Civitati in quovis se commendabilem manere exhibueris, viva voce, vivisque suffragiis in pleno Consessu formiter convocato Nobilium DD. Consiliariorum nemine poenitus dissentiente inclytis Tergestinae Reipublicae Consiliis inscribi, ac inscriptum conclamaverunt, cum facultate Tibi Tuisque legitimis descendentibus, ut de more, utendi fruendi Privilegiis, Gratiis, Favoribus honoribus, caeterisque indultis ac obventionibus, quibus reliquis ve tustissimae ac praecipue Familiae Patriciae uti ac frui licet. Publicam quapropter hanc consiliarem determinationem sub.... habitam, notam omnibus et singulis facere volentes, has motu proprio ex certa scientia majori nostro sigillo munitas fieri curavimus in quorum fidem etc. etc.

A chiusa dell' articolo registreremo il testo della domanda che i patrizi di puro sangue, quelli delle XIII Casate ebbero a presentare nel 1734 allo Imperatore Carlo VI. Il Vescovo Miller, crediamo nel 1712, aveva instituito una fraterna di ventiquatro intitolati *Cavalieri di Maria Santissima,* i quali portavano alla bottoniera un nastro dal quale

pendeva uno scudo accuminato dorato, fraterna che piu tardi non troviamo; nel 1733 altra Fraterna quella di S. Francesco di Paola aveva ottenuto da Carlo VI le insegne imperiali (non ci riuscì di sapere in cosa consistessero); queste due fraterne erano aperte a tutti. La Fraterna dei nobili, chiusa a chi non fosse di antichissimo e purissimo sangue volle essa pure qualche distintivo.

Sacra Cesarea Real Cattolica Maestà Signore
Signore Monarca Clementissimo!

La città di Trieste che vantando una distinta antichità di natali porta anco seco per impareggiabile conseguenza d' aver avuto uomini di virtù insigni e celebri di nobiltà, poichè governatasi già secoli con massime democratiche diede sufficiente motivo agl' istorici di rifletterla d' origine antica e per riferirla tra le colonie più celebri della romana grandezza, ora poi con più gloriosi applausi vive sotto li felicissimi auspicii et Austriaco Dominio della Maestà Vostra, verso il quarto secolo; nè vi voleva altro Sovrano, ch' un Carlo VI Invittissimo Monarca per fargli riavere qualche fregio de' suoi antichi splendori, e qual Fenice rinascere al fuoco del di lei paterno Imperial amore, che giornalmente va dimostrando a questa fedelissima patria.

Alimentata per molti secoli dalle false dottrine della cieca gentilità hebbe la sorte, ch' appena pubblicata la fede cattolica, restò l'anno 46 condecorata con le gloriose insegne del Crocefisso Signore, restando felicitata da S. Ermacora che circa tal' anno dopo la morte di Cristo le diede il primo Vescovo e Pastore.

Un secolo e mezzo pria della nostra fortunata soggezione all'Augustissima Casa d' Austria, seguita l' anno 1382, ritrovandosi questa città desolata per le tante patite disgrazie, dovette in ristretto Civico Governo farne scielta di soggetti rustici ed artigiani, ed arrolarli a Consegli per compir il numero primiero, come di ciò si trova qualche piccola memoria ne' archivj della Città.

Ritrovavansi in tempi sì calamitosi tredici famiglie distinte di nobiltà per li meriti ed azioni illustri proprie, e de loro antenati quali considerando avvilirsi il consiglio per l' aggregazione ed introduzione di simili persone estere, rustiche ed artigiane, e volendo conservare il fregio de' loro natali, per massime temporali ed anco profitto dell' anima instituirono nel 1246 un' assemblea di quaranta Fratelli aggregati sotto gli auspicii del Glorioso Serafico S. Francesco nel Convento de' PP. Minori Conventuali, che poco pria fuori delle mura della Città era stato fabbricato, titolandola il *Congresso de' Nobili*, e fu composta dai membri delle prescielte 13 famiglie discendenti da legittimo e nobile ceppo, di quali famiglie nel corso in circa di cinque secoli rimasero estinte sei, restandone solo sette superstiti che vivono.

Quest' assemblea come umilmente di sopra dissimo, fu ancor l'anno 1246 li 2 febbraio istituita appena fondata in Trieste la Franciscana Religione, e vedendosi nel corso del tempo mancante qualche famiglia s' invogliarono taluni che venisse aggregata qualche altra delle più purgate nobiltà, ma li nostri Maggiori institutori della medesima previdero che aggregandosi altra nobiltà che non sii delle XIII famiglie verrebbe ad oscurarsi il splendore antico delle medesime, onde con saggia antivedenza e con special legge determinarono che:

Nessuno possi essere admesso in questa Congregazione che non sia nato d'una delle XIII famiglie infrascritte con pene di L. 100 alli Camerarii senza admetterli alcune eccezioni, e l' admesso o proposto sii nullo irrito e casso; et ciò si è avverato con diversi Cavalieri Paesani anco in questa generazione, che fecero ricorso in scritto, affine le loro fossero incorporate nelle XIII famiglie, ma temendo li Camerarii li rigori dell' Instituto non hebbero spirito nè di proporli nè tam meno d' accettarli.

Grande fu invero il zelo de nostri maggiori per conservare l' antico decoro della nobiltà, ed acciò la memoria delle medesime fosse distintamente considerata hanno provveduto che nelle pubbliche processioni del Corpus Domini e Venerdì Santo, nelle quali tiene la nostra Assemblea il primo luogo dopo il Magistrato, in loco di torcie ch' anticamente si portavano, per distinguersi dalle altre congregazioni si sono surrogati candelotti di libbre IV l' uno, e perciò siamo chiamati volgarmente *Nobili del Mocolo* con obbligo ai Camerarii pro tempore di non ceder a veruno la preminenza fuorchè a qualche cavaliere foresto, a cui presentandosi un candelotto s' accetta nel mezzo di essi due Camerarii, e così quelli costringono a dispensar vino e denari ai poveri delle città, benchè l' entrate delle medesime assemblee sieno assai diminuite per l' antichità della stessa, le di cui memorie in parte svanirono.

Li Cavalieri forastieri che curiosi d' investigar l' antichità de' paesi informati della fondazione ed instituto di questa Congregazione antica di nobili, restano ben perplessi nel non aver procurato dall'Austriaca Sovranità qualche distinto fregio per far maggiormente risplendere la sua Stella che con tredici raggi ed armeggi delle famiglie riduce a memoria l' antica nobiltà preservata dalle disgrazie ch' in tanti incontri abbatterono questa città.

Tutte queste famiglie che vivono, oltre che per il corso di cinque secoli in circa hanno potuto far un purgatissimo sangue nobilitato dal tempo, nulla di meno tengono da' Reggi ed Imperatori e particolarmente da Augustissimi Austriaci Regnanti Clementissimi, privilegii con fede Imperiale d' averli trovati Nobili, e perciò fregiati d' alte prerogative, e resi meritevoli per il fedelissimo servigio prestato con le sostanze e con la propria vita prontamente consacrata in sostegno dell' Imperial Trono.

Sapendo dunque che la Maestà Vostra sii amante de' suoi fedelissimi sudditi e vassalli e della nobiltà, qual secondo il sentimento del gran filosofo Cassiodoro abbellisce le Città e Repubbliche, così questa Nobiltà delle XIII famiglie prostrata implora dalla Maestà Vostra un Clementissimo Austriaco contrassegno di Grazia di poter con special privilegio li confratelli legittimi della prenominata Assemblea di nobili che vivono nobilmente e secondo le regole, e li successori di legittimo Toro in perpetuum portare al petto una simile picciola Stella d' oro di raggi tredici allusiva alle XIII famiglie da quali fu eretta, con la figura del Serafico Santo da una parte, e dall' altra l' armeggio della casa col motto: *Car. VI. Rom. Imp. sic condecoravit 1734.* senza che possa dai fratelli essere ampliata, ingrandita, ma tutte consimili da distribuirsi e dispensarsi a' legittimi e fratelli buoni con clementissimo Placet della Maestà Vostra dalli Camerarii pro tempore della suddetta Congregazione.

E quando della nobiltà rappresentata cadesse in ombra che que-

ste ossequiose nostre rappresentanze non fossero di tutta verità (il che mai non osaressimo) si degni la Maestà Vostra informarsi.

Tal grazia s' implora dalla Maestà Vostra, e questa sarà una memoria eterna per lasciar tra le gesta memorabili di sì invito e Clementissimo Sovrano l' amore intenso verso li suoi fedelissimi Vassalli e li nostri Posteri havranno a cuore per debito indispensabile di tener illeso l' onore di loro nascita ed esser in ogn' incontro pronti col proprio sangue alla difesa dell' Augustissimo Austriaco Trono, che l' Altissimo conservi, et esalti sino gli ultimi periodi del mondo, e noi genuflessi con profondissimo triplicato inchino si glorieremo di vivere e morire

Della Sacra Cesarea Real Cattolica Maestà Vostra

Umilissimi Fedelissimi Vassalli
Gio. Guglielmo de Bonomi
Vito Modesto de Giuliani
Camerarii dell' antica Assemblea de' Nobili in Trieste.

Ed ecco in disegno la decorazione proposta.

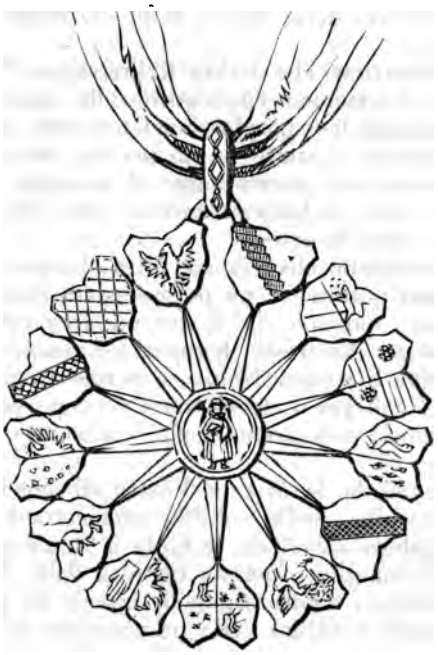

VIII.

RIFORME DI MARIA TERESA E GIUSEPPE II

RESTITUZIONI LEOPOLDIANE

Al NOME dell'AUGUSTA IMPERATRICE ci sentiamo compresi da riverenza e gratitudine per la gran donna che fù MADRE a Trieste, del qual nome è fregiata una parte precipua della odierna città, il molo maggiore, il porto chiuso delle contumacie sanitarie, l'aquedotto. Nè segno nè memoria pose a lei la città, il di lei ritratto decorava le stanze dei vecchi patrizi fino a che durò l' uso di tenere le imagini dei Principi; la vecchia città fù a lei devota e riconoscente, la nuova ne fù poi siffattamente compresa che non trovò modo di esprimerlo con monumenti, come non lo fece ai sucessori di lei; lontana come si teneva allora da ciò che non fosse lucro materiale.

Nelle trepidazioni di Carlo VI non venisse tolto alla figlia il patrimonio avitico fu chiesto ai Patrizi di riconoscere il passaggio di quello nella linea femminile, lo promisero con parole, che volentieri riportiamo:

Die 9 Septembris Tergesti in Palatio Majori Communitatis congregato Consilio Rogatorum ad sonum campanæ juxta tenorem Statutariæ dispositionis et prout de more etc.

Astante Illustrissimo et Excellentissimo Domino Domino Martio Sacr. Rom. Imp. Comite de Strassoldo Sacrae Caesareae Catholicae Majestatis ab Arcanis Consiliario, Cubiculario, et Civitatis ac Arcis Tergestinae Capitaneo et nec non Illustrissimis Dominis Iudicibus et Rectoribus Civitatis notificatum fuit in dicto Consilio, ut sequitur.

Havendo Sua Sacra Cesarea Real e Cattolica Maestà nostro Gratiosissimo et Amatissimo Signore, et Principe per il bene universale de' suoi fedelissimi sudditi coll' alto suo intendimento, per prevenire ad ogni male, e disordine, che potesse nei tempi futuri succedere trovandosi per hora senza prole mascolina, sull' orme de' suoi Gloriosissimi Predecessori disposto, che in caso (che Iddio per sua infinita misericordia non permetta) mancasse la linea masculina dell' Augustissima

Casa, alla quale questa Città sino dall' anno 1382 volontariamente si è soggettata, et ha sempre sin hora mantenuta, et è per mantenere a costo anche del Sangue de'suoi Cittadini perpetuis temporibus inviolata la fede non ostante guerre, et devastationi molto deplorabili del Paese per tal causa dopo avvenute, succeder debba in primogenitura la Linea Femenina, che però havendo con Clemenza in data ancora delli 8 Luglio mediante l' Eccelso suo Reggimento dell' Austria Interiore, fatto graziosamente comunicare a questa sua Fedelissima Communità di Trieste (sono parole espresse nel Gratioso Ordine) tutti i principali Instromenti et dispositioni per il passato, et presentemente successi al N. 11, che qui si vedono, a fine se ne dimostri per la grande protetione, difesa, et beneficj ricevuti grata, et humilmente si dichiari in scritto d' havere sempre a petto questa sua Augustissima, Clemente, et Paterna Providenza. L' onde Sua Eccellenza Signor Conte Capitanio, et l' Illustrissimi Signori Giudici e Rettori il tutto notificano a questi Nobili Consegli da i quali non hanno alcun dubbio, come imbeuti dalla fedeltà de' suoi Maggiori, che in primis saranno per renderle più humili, rassegnate, et distinte gratie alla Sacra Cesarea Real e Cattolica Maestà per la Clemenza havuta di far qualche capitale di questa povera sua città, che gli sij sempre racomandata; secondariamente d' augurare alla Maestà Sua, come non si mancherà di porgere incessanti voti al cielo la tanto da tutto il mondo Amico sospirata prole masculina, come non si diffida per avverarsi che domus Austriaca Erit In Orbe Vltima tanto più che ore Divino fu promesso all' Agustissimo Ferdinando di gloriosa memoria: „Ferdinande nunquam te deseram". Et per terzo, che saranno sempre tanto questi Consegli, quanto tutto il Popolo, et distretto per vivamente uniformarsi alli Clementissimi voleri del suo Adorato Sovrano; in caso (che Iddio non voglia) fosse tale mancanza, sottoscrivendosi tutti con prontezza a quanto ci venne gratiosamente et paternamente imposto riconoscendo adesso per all'ora la proposta Augusta successione.

Quibus una cum Gratiosissimis Caesareis Resolutionibus die 8 Juli 1720, Gratij emanatis, in praefacto Minori Consilio huiusmodi notificatis Illustrissimi Nobiles Domini Consiliarij electi ad effectum respondendi nomine totius Consilij, infrascripti videlicet:

Dominus *Petrus de Leo Provisor Communis*
Dominus *Alosius Juliani I. V. D. Provisor Communis*
Dominus *Thomas Juliani I. V. D.*
Dominus *Aloisius Capuano I. V. D.*
Dominus *Stephanus de Comitibus I. V. D.*
Dominus *Christophorus Bonomo olim Dni Francisci.*

Qui unanimiter praefati Minoris Consilij nomine responderunt ut sequitur.

Rende questo fedelissimo Pubblico le più sommesse gratie, che far si possino a Sua Sacra Cesarea Real e Cattolica Maestà per la Clemenza, ch' ha havuto di parteciparli le di lei benignissime Sovrane Dispositioni in ordine alla Successione alli Stati, Provincie, Paesi e Città ereditarie nell' Augusta Linea feminina in deficcenza della Masculina, che Iddio per sua infinita misericordia e consolatione del Mondo

Christiano Amico, e de' fedelissimi sudditi non permetta. E già che questa Città come in ogni incontro ha dato saggio con profonda rassegnatione, et incontaminata fedeltà verso l' Augustissima Casa, così presentemente si dichiara prontissima d' incontrare le Clementissime Sodisfationi, Voleri, Comandi e Providenze della Maestà Sua, havendo per indubitata fiducia, che per voler del Cielo, a cui è già disposto da questo Pubblico porgere incessanti preghiere publiche e private rimarrà consolata per la tanto, et in più numero sospirata Augusta Prole masculina; et essendo suficientemente spiegata nella proposta l' humile rassegnatione di questa Città alla Cesarea Paterna e Sovrana Providenza, si vede superflua ogni ulteriore espressione, per ciò s' eseguirà in tutto et per tutto dovendosi tanto dalli Magistrati, quanto da ogni particolare Consigliere si a nome proprio che de' Loro Successori, et respective figlioli, et descendenti sottoscrivere la presente humilissima risposta, et espressione a perpetua momoria. Sarà incombenza di me Cancelliere Cesareo di far seguire tali sottoscrittioni di modo, che siino fatti quattro originali, uno da consegnarsi a sua Eccellenza Signor Conte Capitanio, l' altro da trasmettersi dall' Illustrissimi Signori Giudici alli Eccelsi Consegli, il terzo da registrarsi nell' Officio di questa Cesarea Cancellaria, et il quarto da essere conservato nella Publica Vicedominaria.

Quae omnia viva voce unanimiter fuere per Illustrissimos Nobiles Dominos Consiliarios Minoris Consilij in forma amplissima ecc.

Et illico, Loco ut supra, Convocatum fuit maius Consilium iuxta formam a Statuto praescriptam, quo ad sonum Magnae Campanae Palatij (ut de more) comparuerunt omnes, qui in Civitate reperiebantur, Consiliarii, quibus, Astante Illustrissimo et Eccellentissimo Domino Comite Capitaneo antedicto, nec non Illustrissimis Dominis Iudicibus et Rectoribus Civitatis, praevia notificatione Gratiosissimarum Caesarearum Resolutionum, tenore ut in eis, per me Cancellarium Caesareum publicatum fuit in senatu praemissum Minoris Consilij humilimum responsum quod uniformiter in eodem Maiori Consilio ea qua decet reverentia replicatum, ac concordibus animis viva voce affirmatum remansit, et successive propriis subscriptionibus, ut sequitur ratificatum.

Confermiamo noi sottoscritti la premessa humilissima risposta, et espressione fatta et datta a nome di questa Communità nel Consiglio di quaranta, et ratificata nel Consiglio Maggiore, et la stessa ratifichiamo da essere humilmente eseguita tanto a nome nostro quanto de' nostri successori, et respective figlioli et descendenti, non solo nel sudetto modo, ma in ogni più ampla forma etc.

(seguono le firme).

Maria Teresa salita al trono avitico, assalita da ogni parte, sostenne quelle guerre che tutti sanno per mantenere integro il patrimonio avuto dal Padre; i Patrizi diedero uomini d' armi, contribuzioni e prestito di 20,000 fiorini. Ristabilita la pace l' Imperatrice volse suo pensiero a Trieste, all' incremento dei commerci, all' ordinamento della pubblica cosa municipale in modo che secondasse l' opera divisata, al che facevano ostacolo le giurisdizioni imperiali nel *Distretto detto Camerale;* e le giurisdizioni municipali o piuttosto la forma reggimentale della città. I Patrizi mal tolleravano entro il territorio di Trieste, ed

in limine della città, dall' un lato e dall' altro di questa, un distretto sul quale non avessero giurisdizione alcuna nè personale nè territoriale, di vedere entro il territorio altro corpo politico si diverso per indole per condizioni, (i patrizî avevano dato al Comune di Trieste, forma perfettamente municipale, e nell' atto di dedizione avevano chiesto non mai fosse data la città in feudo, o che di simile); le rendite dei dazi sofferivano sottrazioni; le questioni erano frequenti ed impari; i carichi pubblici tutti, di militare, di guardie, di imposizioni gravavano sulla città, niuno sul Distretto Camerale, se si eccettui il canone fondiario mitissimo. Si venne a concordio, l' una parte e l' altra rinunciando a qualcosa.

All' Imperatrice furono dati i 20,000 fiorini che doveva a titolo di prestito, ed alcuni dazj entro tutta la città, che in complesso si calcolarono, compreso il prestito, a 100,000 fiorini. L' Imperatrice concesse al Comune le giurisdizioni politiche, criminali, non cedette però la proprietà nobile del Distretto Camerale, cioè l' alto dominio dei terreni da fabbrica, nè il canone fondiario, rimasti all' Erario Camerale alcuni obblighi pubblici: quali lastrico, fontane, illuminazione notturna, canali, e certi diritti pubblici quali il tenere balli pubblici, trattenimento che si dava in appalto. Ma il Distretto Camerale doveva tenersi immune da imposte, da milizia e da guardie, e moderatamente trattato coi dazi di consumo. I Patrizi furono lieti della cessione, ed in onore della Imperatrice, diedero al Borgo delle Saline nome di CITTÀ TERESIANA, però non la posero in condizione di città, nè la fecero partecipe della cittadinanza, o l'ammisero al Patriziato, ma tennero il distretto in condizione di borgo, gli abitanti in condizione di borghesi, anzi di uomini senza alcuna condizione politica o civica; di che poi i borghigiani non avevano desiderio, nè potevano comprendere l' importanza, idioti ed avveniticci come erano, ed intenti soltanto al lucro di danaro. Registriamo l' atto di cessione delle giurisdizioni, del quale non potemmo risapere se sia stato convertito in diploma e ne dubitiamo.

Nobili Signori!

Essendo che Sua Sacra Cesarea Reggia Maestà avesse presa, la Clementissima Risoluzione di sottopore questa fedelissima Città di Trieste, al supremo Direttorio del Commerzio, tanto nel politico ed ecconomico, quanto in tutta l' estesa di Sua giurisdizione,

Quindi è, che avendo fatto Gratiosissimo riflesso all' umilissime suppliche da cotesto Publico alla Maestà sua avanzate, acciò il fondo delle Saline (già con il Cesareo Reggio Erario da meri particolari aquistato per Comodo del Commercio, fosse con Fabriche di Case, e Magazeni ed altre comodità occupato) venisse loro con la Città unito, ed alla giurisdizione della medema sottoposto.

Sua Sacra Cesarea Real Maestà dunque verso la cessione da questo Publico stata fatta di fiorini 20,000 che investiti teneva appresso il Cesareo Erario, coma anco delli tre dazj cioè del nocchiero, pesce, e quarantesimo dell' oglio, ha voluto con Clemenza condescendere all' umilissimo petito di questa Città, approvando l' unione delli sudetti fondi delle Saline, con la già detta Città, e sua giurisdizione, con le seguenti condizioni:

Primo, che il publico non abbia parte alcuna nella proprietà, et utile Dominio di detti fondi delle Saline, ma si lasci quietamente godere a coloro. che da questa Intendenza verano in nome di Sua Reggia Cesarea Maestà per fabricarsi, e stabilirsi asssignati in conformità della Sua Augusta Intenzione.

Secondo, che gli abitanti, non possino venir aggravati dal detto Publico, con alcuna contribuzione, così pure quelli che nell' avvenire fabbricherano, volendo la prefatta Maestà Sua che tutti godano delli privileggi statti alli mercanti forastieri, ed arteggiani concessi.

Servirà però il presente di notizia, e regolamento alli Magistrati della Città al quale li viene debitamente intimato a fine venghi fatto nel publico Archivio registro per direzione e contegno.

Dato li 6 Gennaio 1750 dal Cesareo Reggio Castello di Trieste.

FRANCESCO del S. R. I. Bar. WISENHÜTTEN
di Sua Maestà l' Imperatrice Regina d' Ungheria e Boemia effettivo Cons. dell'Aulica Camera e del Colleggio Dirrettoriale sopra la Zecha, e minerali, Supremo Intendente del Comerzio nel Littorale Austriaco Capit. Civile della Città e Commandante militare della Fortezza di Trieste,

Giacomo de Schroeder, Secretario.

Ad intelligenza della condizione apposta di conservare nel Borgo i Privilegi di Portofranco ai negozianti ed agli artieri, dobbiamo avvertire che nel 1747 Maria Teresa aveva esteso al Borgo delle Saline, il privilegio del Portofranco che prima era del Mare e dei magazzini nel Lazareto S. Carlo. Il corpo della città non aveva siffatto privilegio lo ebbe intorno il 1770; e temevasi che incorporando il Borgo alla Città, il Magistrato togliesse il Privilegio; e quando nel 1797 si aprì il Borgo Francesco, si concedette a questo il Portofranco, cioè ai soli Negozianti e Manufattieri. Maria Teresa diede poi mano a cangiare il Reggimento di Trieste.

Il quale deviava in molte parti dal precedente. Coi distretti di Aquileja, di Trieste, di Fiume, di Buccari, di Portorè, di Segna, di Carlopago, si formò provincia marittima che ebbe nome di *Litorale Austriaco,* questa provincia fù sottratta alla giurisdizione delle Autorità Provinciali, fossero regie od altrimenti, cui prima erano sottoposte, e posta sotto unica giurisdizione del Supremo Direttorio del Commercio residente in Vienna, cui era stato preposto il Conte Rodolfo de Choteck; pel Litorale erasi creata una *Intendenza commerciale* presieduta dal Barone de Wisenhütten assistito da due Consiglieri, il Barone Antonio de Marenzi, ed il portoghese Lopez de Vega, ammessi a voto due negozianti; i Consiglieri vennero più tardi aumentati, e bel nome ebbe tra questi il livornese Ricci. L'Intendenza ebbe gli offici ausiliarî occorrenti, ed in questi anche il genio civile, alla di cui testa eravi un belga, ignaro di altra lingua che non fosse la francese. Come si intendessero fra loro tedeschi, portoghesi, italiani, francesi non è si facile a dirsi; di Maria Teresa, abbiamo veduto decreti e diplomi in tedesco, in italiano, in latino, in francese, in illirico, e l'autentico ora in una lingua ora in altra. In questo nuovo reggimento Teresiano le giurisdizioni patriziali ebbero cangiamento; le cose dette *economiche della città* non furono più in mano del Consiglio o dei Giudici, ma di *Commissione economica* la

quale componevasi di Consigliere Intendenziale, dei Giudici, dei Provisori, del Procuratore del Comune, dei Contabili del Comune, e di un pajo di Consultori, otto o dieci persone all' intutto; al Consiglio rimase la nomina delle cariche, e qualche atto di solennità; la parte che si potrebbe dire legislativa se non fosse stata piuttosto di ordinanze, era passata all' Intendenza; gli interessi mercantili che erano in rappresentanza del Consiglio patriziale furono concentrati nella Intendenza che poteva valersi del voto consultivo di due Commercianti; non solo il potere di Principe era nella Imperatrice (dapprima la dicevano nel volgare discorso la *Regina* poi prevalse l'*Imperatrice*, comunemente dicevano *Maria Teresa*, pensando che questo solo nome abbracciasse tutto) ma in lei fù ogni potere di governo; quel perpetuo contrastare più puntiglioso che giovevole alla pubblica felicità, non ardiva mostrarsi dinnanzi a tale Principessa, che tanta affezione tanta sapienza aveva mostrato negli ordinamenti della pubblica cosa. Maria Teresa nel 1749 sopra consigli del Conte Rodolfo de Choteck da lei inviato a conoscere delle condizioni e dei bisogni di Trieste, aveva unito in un decreto diretto al Wisenhütten tutte quelle cose che dovevano farsi per Trieste, leggi, opere, instituzioni, reggimento, pulizia, in minuto dettaglio, che avrebbero dovuto eseguirsi in progresso di tempo e che furono anche eseguite. Il divisamento era veramente degno di MARIA TERESA; nè ci accadde nelle nostre indagini della storia di vedere decreto di Principe, il quale annunci e si prefiga un piano ordinato e completo di ciò che si propone di fare, e dei modi con cui non nel precipitar del comando, non nella fortuna dei casi futuri, vuole progressivamente sia eseguito, e che anche abbia avuto compimento in periodo di tempo che non fu lungo. Volentieri accoglieressimo in queste pagine il decreto Teresiano, ma è tale che farebbe opuscolo da se, senza calcolare che i tempi moderni troverebbero a ridire sulle minuziosità, e sulla forma familiare degli ordinamenti; non intendiamo di quelle persone che esperirono in pratica l' amministrazione, ma di quelle che pensano doversi tutto fare a vapore (e vi aggiungiamo: per andare in vapore). Ma noi ci siamo proposti di scrivere la storia del Consiglio dei Patrizi, non della città o dell' Emporio; ed al Consiglio ci limiteremo.

Abbiamo motivo di credere che il Comune di Trieste avesse fatto abdicazione verso l' Imperatrice, l' atto non lo abbiamo potuto vedere; però non sapressimo dubitare; Maria Teresa ancorchè imperatrice usò modi blandi, a lei principessa in tanta venerazione nulla potevasi ricusare; ebbe adesione ad ogni riforma che volesse. Ed in ricambio l' Imperatrice sapendo che ai Patrizi rincresceva vedersi tolto il diritto di nominare a quadrimestre i tre Giudici, ridonava questo diritto al Consiglio dei Patrizi, e lo faceva annunciare di viva voce al Consiglio dal Barone de Wisenhütten suo Luogotenente, ed in parole di tale benignità, che rispondevano alle affezioni mostrate dai Patrizi nel riconoscere la successione austriaca nel ramo feminino. Possiamo registrarle perchè le parole furono lette in consiglio da carta che il Wisenhütten lasciò al Consiglio, e che propagata potè giungere fino a noi.

Nobili Signori!

Fu da voi presentata una humilissima supplica all' Aulica Commissione, che Sua Maestà la Nostra Sovrana inviò quì nel mese d' Ot-

tobre Anno corrente per rappresentare a tal Aulica Commissione il bene, ch' apporterebbe a la buona Città di Trieste, nel vedersi rimessa questa cara Patria nella pristina libertà di creare non solo li tre Giudici, ma anco tutti gli altri offizii a norma del vostro patrio Statuto, durabili tutti per soli quattro mesi, come ab antiquo fu praticato : Voi vi spiegaste nella mentovata vostra humilissima supplica, Signore Barone, e Nobili Signori che li riflessi e raggioni, che voi potreste addurre fossero moltissime, e forti per fare vedere questa durazione d' offizii non essere di buon Cesareo Regio servizio, dannosissimo al pubblico e privato bene, d'aggravio a tanta Nobità meritevole e sufficiente d' esercitare queste cariche; che da questa durazione d' offizii germogliano odii, invidie, e pessime conseguenze, che non accaderebbero, quando ogni quattro mesi fossero preposti al governo altri soggetti, nel qual caso tutti si chiamarebbero contenti, e con unanime zelo e diligenza concorrerebbero a dar incremento a tutto l' essere pubblico; la gioventù vedendo li genitori nelli governi sarebbe per tempo istrutta dalli medemi nelle massime di governare, non regnarebbe l' ignoranza, ed ozio che sono il scoglio ove si frange ogni città e ogni stato.

Portò tal humilissima Rappresentazione la Cesarea Regia Commissione alla suprema conoscenza dell' Augustissima Nostra Sovrana, e appogiò fortissimamente le vostre humilissime Rimostranze, si che l' Imperiale Regia Maestà Sua havendo sentito tal humilissimo Raporto è stata per un movimento di Sua clemenza e Matterna tenerezza, ch'esercita con tanta gioja, e piacere in ogni occasione verso li suoi fedelissimi sudditi, nella Risoluzione, come Clementissimamente ha rissolto d' accordarvi tal vostra Umilissima domanda; con certe condizioni però, che la giustizia non meno, che la salute della Sua fedelissima Città di Trieste lo richiede. Mi ha perciò graziosissimamente ordinato di notificare Nobili Signori tale benignissima Rissoluzione, per la quale ingenuamente confesso, che mi sento svegliare una delle più pure, e particolari Allegrezze nel darvene parte in quest' oggi di tal detta Sovrana Risoluzione, per la quale sospiraste con tanto ardore, e della quale a Sua sudetta Imperial Regia Maestà frutti cotanto salutari havete promessi.

In conseguenza dunque di dette Supreme Risoluzioni, Vi feci oggi convocare Nobili Signori, acciò Voi in mia presenza passiate all' Elezione de' nuovi giudici, che li statuti hanno in questo giorno fissata. con le formalità prescritte, che dalla Benignità delli Sovrani dell' Augustissima Casa d' Austria sono state accordate e nelli statuti confirmate.

Li meriti e il zelo che il Cesareo Regio Giudice Signor Barone Giulio de Fin ha fatto comparire per l' Augusto Servizio di Sua Imperial Regia Maestà sono li mottivi e raggioni, che resti confirmato nella sua carica ancora per un Anno.

Spero che Voi Signori farete degli altri, siccome di tutti li successivi uffizii una tal Elezione, che io non proverò il dolore di darne l' esclusiva ad alcuno, nel rimanente sono persuaso che Voi Nobili Signori adempirete esattamente tutte le promesse, ch' havete fato a Sua Imperial Regia Maestà Augustissima Sovrana per le quali havete impetrato l' effetto delle Vostre umili suppliche, non restandomi in oltre che dirvi che solo sommo piacere lusingarmi, che conspirate per vicen-

devolmente inspirarvi l'amore della Virtù, e detestare con horrore ogni sorte di vizio.

Così mi trovarete pronto in ogni tempo ad accordarvi tutta l'assistenza, che da me potrà dipendere.

Trieste nel Consiglio li 24 Decembre 1749.

Francesco Barone de Wiesenhütten,
Intendente del Commercio nel Litorale austriaco,
Capitanio Civile e Commandante militare della città
e Fortezza di Trieste.

Ed il Consiglio volendo da sua parte deferire alla benignità imperiale lasciò primo Giudice col titolo di Regio e colle precedenze fissate da Carlo VI quello stesso che era in carica, e fù il Patrizio de Fin e durò in carica per lunghi anni fino a che fu cangiato il reggimento creato da Maria Teresa.

Maria Teresa concedeva privilegi ai Greci di Levante, i quali veramente furono i primi esteri a prendere stanza fissa; registreremo i Privilegi dati a questa nazione, dacchè troppo sarebbe il dare anche quelli che furono concessi agli Armeni ed alla nazioni Orientali.

NOS MARIA THERESIA, Divina Favente Clementia Romanorum Imperatrix, Regina Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Stiriae, Carinthiae, Mantuae, Parmae et Placentiae, Limburgiae, Lucemburgiae, Geldriae, Wurtembergae, superioris et inferioris Silesiae, Princeps Sueviae et Transylvaniae, Marchio Sacri Romani Imperii Burgoviae, Moraviae Superioris et inferioris Lusatiae, Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritiae, Gradiscae et Artesiae, Landgravia Alsatiae, Comes Namurci, Domina Marchiae Slavonicae, Portus Naonis, Salinarum, Mechliniae et Tergesti, Dux Lotharingiae et Barri, Magna Dux Hetruriae.

Universis et singulis Nostras has literas inspecturis, lecturis aut legi audituris, gratiam nostram Caesaream Regiam et Archiducalem ac omnem bonum.

Cun nihil Nobis magis curae cordique sit, quam subditorum populorum prosperitati, quantum penes Nos est consulere, prosperitas autem isthaec tam ab eorum secura quiete, quam ab Artium et Commerciorum incremento et flore potissimum dependeat, hinc est quod Nos post restauratam divino favente Numine amatam Pacem utrique salutari scopo promovendo indefesse et quam jugiter maxime sumus intentae, sicuti proinde Augusti Genitoris nostri piissimae Memoriae gloriosis vestigiis insistentes, Tergesti Civitatem et Portum ampliorem in dies et praedicto scopo aptiorem reddere studiose sumus sollecitae, ita lubentes intelleximus exteros quoque, et inter illos Graecos imprimis Orientalis Ecclesiae, ritui addictos, et cum catholica Romana haud unitos, mercaturae exercendae gratia, domicilium ibidem figere et in numerum subditorum nostrorum ac Civium adoptari velle. Ne ergo tam justis modo memoratorum Graecorum desideriis quicquam absit, Nos toti Nationi benigno affectu alias propensae specialem omnium, quotquot vel jam Tergeste habitant vel eo sese in posterum, qua supra dictum est mente conferent tutelam et protectionem in Nos suscipere, eorum-

que praecibus quoad liberum Religionis usum per Directiorum Nostrum Commerciale decenter Nobis porrectis benigne annuere constituimus, Nostro et Successorum Nostrorum nomine, quamdiu in fide et obsequio Nobis debitis perstisterint, praesente Caesareo Regio ac Archiducale diplomate, quo fieri potest meliore et firmiore modo sequentes articulos illis indulgendo ac perenniter asserendo.

Primo. Nimirum permittimus Graecis Orientalis Ecclesiae, cum Catholica Romana non unitis, ut Tergesti in loco jampridem destinato, suis sumptibus Templum extruant, ac in illo vel etiam in propriis aedibus suis liberum habeant religionis exercitium, ejusque cultum, et munia sacra juxta dictae Orientalis Ecclesiae ritus libere possint obire et celebrare. Quod ut tutius et absque ulla molestia aut turbatione fiat, Praefecto nostro Commerciali et Civili ibidem constituto jam antea mandavimus et iterum ad omnia futura tempora mandamus et praecipimus ut praedictos Graecos quippe singulari ejus curae et inspectioni subjectos ubi opus fuerit defendat, protegat atque efficaciter tueatur patrocinio.

Secondo. Concedimus, juxta ritus suos procedendi et alias ejusmodi functiones religiosas palam celebrandi ita tamen ut intra proprii Templi circuitum sive septum maneant, nec extra liceat ejus generis functiones instituere.

Tertio. Liberum quoque esto Orientalis Graecae Religionis Sacerdotibus ejusdem Religionis aegrotos aut moribundos adire et modo id sine solemni quem vetamus comitatu fiat, illis sacramenta administrare quin imo mortuos more suo exequiis prosequi et ducto ad sepulturam funere, eos tumulo mandare.

Quarto. Nec impeditum, aut ullo modo impediendum erit Graecis Romanae Ecclesiae non unitis Tergesti habitantibus cum quibusvis suae aut diversae adeoque etiam catholicae fidei addictis personis libere sponsalia contrahere, nubere et matrimonium inire. Si vero alterutra contrahentium pars catholicae, vel saltem non Gracae Religionis fuerit; consecratio nuptialis uti etiam Baptismum infantum, et omnes ejusmodi functiones sacrae, non nisi a Sacerdotibus Ecclesiae Romanae Catholicae peragentur, omnisque sine distinctione sexus ex tali matrimonio progenita proles in religione et fide catholica romana educabitur.

Quinto. Licebit insuper saepenominatis Graecis Tergesti commorantibus, inter se coetus sive sodalitates agere, et ad componenda, seu Religionis seu rerum profanarum negotia conventus celebrare.

Sexto. Hujusmodi autem Conventibus qui antequam instituantur, Praefecto nostro Commerciali et Civili indicandi sunt, semper et ubique aliquis ab eodem delegatus Curator sive Commissarius praesens adesto.

Septimo. Pari modo penes Comunitatem Graecorum erit Congregationes sive Conventus indicere ad eligendos assumendosque suae Religionis Antistites, aut si quum isti in culpam inciderint, ad puniendos amovendosque eosdem nec tamen nisi praesente etiam in his Congregationibus Commissario a Praefectura nostra Commerciali nominando. Quae atque alia cultum et ritus Religionis spectantia, si altioris fuerint momenti, superiorisque Sacerdotis Auctoritate decernenda, ad eum quem Nos urgente casu adsciscendum reservamus Episcopum, Archiepiscopum, aut alium Graecae Religionis Praesulem, harum rerum mandabitur consulendum.

Octavo. Quotiescumque Graeci qui se Tergesti in Civitatem dica-

verunt, vi hujus Privilegii de idoneo Ecclesiae suae Antistite sibi prospecturi, electionem hanc susceperint, ad Majestatem Nostram pro confirmatione ejus supplicando recurrent, et siquidem hoc tempore jam aliquem nomine Damascenum Homerum pro tali Praefectura sacra elegerunt, eundem Nos etiam Presbyterum Communitatis Graecae quae Tergesti est, declaramus et vigore praesentium confirmamus.

Proinde nos omnia quae hisce continentur amplissima Clementiae nostrae testimonia, praememoratae Graecorum Communitati in sempiternum grati animi monimentum cessura, eosdemque in rebus seu religionem seu alia quaevis negotia attingentibus, ita se esse gesturos confidimus, nec ullam incurrant in culpam vel incusationem ob quam Privilegiorum hactenus illis delatorum et gratiae nostrae Caesareae et Regiae imminutioni se reddant obnoxios.

Quin imo ejusmodi privilegia immunitates et indulta, dilectae Nobis Graecae Genti clementer concessa, tamdiu illaesa persistere et dictam nobis devotam Graecae Gentis Communitatem, quae Tergesti consedit, in eorum quieta et pacifica possessione usu et fruitione sine omni impedimento et molestia conservare volumus ac jubemus, quamdiu eadem in debita erga Nos et Augustam domum Nostram fide et obedientia illibate persititeret et permansura est.

Quapropter omnibus et singulis Nostris Tribunalibus, tam Ecclesiasticis quam Civilibus, et cunctis demum Regnorum Nostrorum Incolis, Magistratibus et Ministris, cujuscumque gradus, ordinis, dignitatis et nominis reliquisque subditis Nostris fidelibus et dilectis, precipue autem Tergestensi Praefecto Nostro Commerciali et Civili hisce severe mandamus et praecipimus, ut saepe designatam Graecae Gentis et Religionis Communitatem, omnibus et singulis supra allegatis Privilegiis, Immunitatibus, Facultatibus, Gratiis, Indultis, et Juribus per hasce patentes Litteras Nostras approbatis et confirmatis quiete et absque omni molestia, impedimento et turbatione, uti, potiri ac gaudere sinant in eisque et quibuscumque aliis, quae civibus et subditis Nostris Tergestensibus competunt, quatenus nimirum Graeci in isto Emporio sedem fixam et domicilium collocantes se pro talibus gesserint, eosdem quoque omni ratione sustineant ac tueantur, nihilque in contrarium attentent aut faciant vel ab aliis quovis modo attentari fierique permittant, secus in Nostram Successorumque Nostrorum gravissimam indignationem poenasque pares noxae incursuri.

Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum, et sigilli Nostri Caesareo Regii et Archiducalis appensione munitarum. Quae dabantur in Civitate Nostra Vienna, die vigesima mensis Februarii Anno Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo primo, Regnorum Nostrum Undecimo.

MARIA THERESIA

Rudolphus Comes Chotek

Ad mandatum Sacrae Caesareo Regiae Majestatis proprium
Antonius Maria Stupanus ab Ernstein.

Fra i borghigiani ed i patrizî non passava armonia, questi davano agli altri il titolo di *canaglie malvenute;* ed alludevano al privilegio del Portofranco quasi di asilo, e ne avevano in ricambio l' epiteto di

spiantati, e di *parrucconi*, alludendo alla misuratezza delle rendite, ed all'uso delle parrucche patrizie. Maria Teresa non voleva poi il Portofranco al modo come in Trieste lo si pensava anche dalle Autorità, abbiamo veduto molti decreti di quella imperatrice, che manifestavano non dovere essere Trieste l'asilo dei malfattori, di debitori fuggiaschi, non essere partecipi del Portofranco che i soli negozianti venutivi a fiera, non i merciajuoli, non gli industrianti, non gli avventurieri, anzi diede legge severa di sfratto contro gli sprovveduti; ammetteva la estradizione di reclamati da esteri governi; voleva che ogni mercante che aprisse negozio o cancello stabile fosse sotto la legge comune e divenisse austriaco, increpava l'abuso come quello che avrebbe tolto o scemato il credito al commercio; ma l'abuso era sempre maggiore. Al che contribuiva anche la sconoscenza delle leggi medesime del Portofranco, le quali mai raccolte in corpo, nè ristampate all'infuori dell'Istruzione data ai Magazinieri del Portofranco sparvero, rimasto quell'unico testo che poi veniva interpretato astrazione fatta da ogni legge sia politica, sia civile sia d'altra indole; e si interpretava la voce Portofranco da ognuno nel senso più lato di libertà, che si credeva espressa nella voce *franco*, il che volevasi: franco da imposte, da servigi pubblici di qualsiasi categoria, da ogni vincolo di comune e di stato, da ogni autorità che non fosse per tutelare la libertà e la immunità mercantile. Il borgo parea inclinare a germanizzarsi, tedeschi erano i nomi delle vie del borgo, i libretti tavolari, tedesca la lingua della chiesa cappellaniale, molti degli abitanti tedeschi, ma la colonia greca diveniva numerosa, numerosi li serblici, da ogni parte d'Italia, da Napoli, da Venezia, da Genova, da Livorno venivano a Trieste per cui cominciato il Cosmopolitismo, e garantita la lingua italiana ai Greci, agli Orientali, agli Armeni, agli Ebrei, la lingua italiana che era quella della città vecchia e della marina e la ufficiale di tutte le Magistrature, divenne cosmopolitca perfino nella stessa Borsa, ove tante erano le favelle.

A brandelli potemmo sapere qualcosa delle condizioni di questo borgo, nel quale io scrittore sono nato da famiglia borghese. Il Borgo delle Saline godeva del portofranco, dell'esenzione dalla milizia e dalle guardie, vi si potevano esercitare le arti sordide e romorose, però nelle parti più discoste dal fitto dell'abitato, potevansi esercitare sulle strade e piazze, manipolando le mercanzie, esercitando le operazioni di mestiere, nelle strade e piazze potevasi accendere fuochi ad uso delle arti, negli orti e cortili o larghi depositare letame; nè aveva quelli apparecchi per gl'incendi, per la pubblica nettezza, che aveva la città, nè lastricate le vie. Non era lecito tenere balli o bagordi senza licenza speciale o senza tassa. Nessun israelita poteva abitarvi. Non vi era casa pubblica di Magistratura.

Grande diversità c'era fra il borghese ed il cittadino. Cattolico questo fino a credere non altri poter trovare grazia e misericordia dinanzi a Dio, amante delle pratiche religiose anche entro le domestiche pareti, amico dei Conventi e delle fraglie, amante di rito pomposo, non avrebbe ommesso di andare a messa grande a piena orchestra e canto di esperti ed ai vesperi cantando i Salmi e le Litanie in falso bordone, vestendo cappe e cilici; il torgli Vescovo, Capitolo e processioni, quella sovra altre del Venerdì Santo sarebbe stato a lui insopportabile. Il borghigiano, teneva queste cose quai spettacoli da teatro,

in chiesa avrebbe cantato insieme a tutti con canto tumultuario, lacerante; messa semplice e breve, non frati, non fraglie, non monache; volentieri ascoltava in lingua volgare la lettura del Vangelo, e diceva le orazioni in volgare. Al letto di morte brevi ed all' infretta le preghiere pei moribondi.

I borghesi tenevano in dilegio il patriziato, la nobiltà, l' incolato, nè altro bramavano che essere lasciati tranquilli ai traffici, alle speculazioni, indifferenti agli ordinamenti di città, colla quale null' altro aveva comune che il Principe. La legge li costringeva dopo il decorso di alcuni anni a divenire austriaci, nè a ciò avrebbero dato importanza alcuna, se Carlo e Maria Teresa nel dare libero a chiunque il commercio, non avessero riservato agli austriaci la esclusiva navigazione colla bandiera austriaca.

Il cittadino amava il frastuono, il solazzo, li clamori, amava i convegni pubblici sia allo scoperto, sia in luoghi chiusi, amava il darsi spasso, amava le celie, il dire spiritoso, arguto, la poesia, gli spettacoli scenici; il borghese preferiva il parlare poco, lo starsi da sè, unico piacere il muovere alla domenica per le vie del borgo; per lui un telajo aveva più merito che non l' Eneide, neppur conosciuta di nome.

Il cittadino amava le glorie patrie, le origini romane, le tradizioni storiche, la nobiltà, la milizia, i dotti, i sapienti; le Cronache del P. Ireneo della Croce erano per lui un quinto Vangelo; il borghese poneva queste cose in canzone, ignaro di sè medesimo non curava origini, non curava ordini sociali, un buon sensale valeva più che tutto il patriziato, la milizia, le lauree, le storie; ostentava ignorare tutto di sè, fuorchè i lucri, pensava dovere con lui cominciare la Storia di Trieste, non amava poi che la venisse scritta.

Il cittadino voleva scuole, ginnasi, filosofie, studio all' università, chi sapeva di latino era qualcosa, chi di greco era molto, un po' di libri era suppellettile indispensabile; il borghigiano non voleva di siffatte cose, leggere. scrivere, fare conti erano le tre facoltà della sua università degli studi, e chi vi arrivava aveva tale presunzione e superbia che mai più. La grammatica ed un dizionario di lingua erano per lui insuperabile sapienza e ne menava pompa; i cittadini ridevano al vedere come quelli credessero di sapere una o più lingue.

Il cittadino era superbo di questo titolo, al quale facevano omaggio il nobile, il magistrato, il clero, così da non ommetterne mai l' indicazione; il borghese nulla voleva di tutto ciò, non ambiva, non usava l' indicazione di borghese, non ne usava alcuna, la sua vanità era più tardi quella di scriversi *proprietario di casa e campagna con pozzo*, di che gli altri facevano le risa più grasse.

Il patrizio davasi volontieri agli impieghi civili, di foro e di curia, davasi alla chiesa, davasi alla milizia così che nessuna famiglia mancava di prete, nessuna di giovane che per tre anni almeno non avesse servito al militare, non nelle guarnigioni o caserme ma sul campo di battaglia, non importa in servizio di qual Principe, purchè fosse in guerra; tutti dai 15 anni in su dovevano servire qualche tempo nelle magistrature urbane; il borghese trovava inutili e pazze tali cose, pazzo il darsi alle colture dei campi; il militare, il magistrato, il clero, erano mestieri nei quali c' era poco da guadagnare; la *morale* era il danaro, e quello non era il mezzo di farlo. Ad ogni costo se ne esimevano,

chi ha danaro, pensavano, ha tutto e trova tutto, anche la sapienza e la saggezza.

Ma il borghese fuori delle astuzie, e disinvolture del mestiere era freddo, modesto, costumato, sobrio nei giorni di lavoro, diligente, attivo, alieno da turpitudini, alieno dal sangue; il cittadino, era impetuoso, pronto alle mani ed all' armi, nè eccedente alla domenica, nè lontano durante la settimana da un buon bicchiere di vino, amante di donne e del bel tempo, seguente l' impeto del cuore più che la freddezza del calcolo; inferiore all' altro nelle virtù private. Nè sede alcuna di giudizi o di offizî era nel borgo, nè le processioni di chiesa toccavano quel terreno, né scuole vi erano, nè teatri, nè poteva esservi più che Cappellano, che poi neppure questo fu che tardi, perchè nessuno voleva costruire la chiesa; non vi abitavano i nobili, non gli onoraziori (come allor dicevano) gli stessi negozianti preferivano abitare entro la città. Di che durano ancora testimonianze in ciò che la Borsa prima, la Dogana erano entro la città; i soli Greci presero stanza nel borgo e vi alzarono la loro chiesa. Il borgo era tale, materialmente e legalmente.

Se i movimenti e le cadenze dei balli favoriti potessero dare indicazione delle abitudini della vita, diressimo: il borghese amava il Walz a suono di stromenti da fiato, quel doppio sollecito incessante roteare ora roteare della vita mercantile; il cittadino amava la Monferina al suono di stromenti da corda, anche del mandolino, ilare incedeva a passo, festante fino a sguajatagine, saltava nelle figure; il patrizio incipriata la parrucca a coda lunga, raso ogni pelo della faccia, coi pizzi al seno ed alle mani, in abito tondo, spada, e cappello a punte piumato, con mazzetto di fiori all'occhiello, voleva il Minuetto a suono di violini e viole, prolungando gli inchini prescritti e misurati, facendo pompa di grazie inseparate da compostezza.

Il borghigiano non usava cantar per le vie; il cittadino voleva serenate, fossero a chitarra e flauto od a mandolino soltanto, cantava per le vie, a tempi di M. Teresa: *E Malbrug se va t an gher*, cui per facezia ponevano il *refrain*: *Rosina tocchime el piè.*

Intendiamo per borghiani le classi inferiori della popolazione del borgo delle saline, superiori alle quali stavano i Mercanti ed i Fabricatori numerosi ed agiati questi ultimi, ed ancorchè poco amanti della città vecchia, pure a questa si acostavano, e datisi a vivere agiato, amavano le piacevolezze della società, curavano qualche poco le lettere, la musica, avevano in pregio la pittura, e parecchi vissero in tuono dignitoso, e non sarebbersi tenuti alieni dall' entrare in cittadinanza e patriziato, se non avessero avuto ripugnanza di amalgamarsi coll'antica città, di portare i pesi cittadini, di assumere offici cittadini che ritenevano sconcordanti dalla Mercatura: ma le fortune mercantili furono instabili così che niuna Casata giunse fino ai nostri giorni con patrimonio tratto dal commercio, i novelli sorvenuti in maggior numero recavano idea sempre più impaziente delle strettoje di ordinamenti sociali.

Maria Teresa cangiò in progresso di tempo quella pianta e quel reggimento che aveva dato nel 1749; già nel 1767 riformava gli Statuti di Trieste e creava una Magistratura giudiziaria la quale abbinava le mansioni di giudice civile e di Autorità amministrativa politica, i due giudici comunitativi dovevano anche in futuro eleggersi dal Consiglio, non però a quadrimestre, sibbene a triennio, più tardi dichiarava

che alle cariche avrebbero avuto preferenza i triestini, i patrizi s' intende, ma che anche altri e non triestini e non patrizi, purchè atti, vi sarebbero ammessi. Nel 1776 il Litorale austriaco veniva sciolto e cassata la Intendenza Commerciale, Aquileja ritornava a Gorizia, Fiume dato agli Ungheresi, supponendo che vi avessero pretensioni; gli altri porti ridati od alla Croazia civile, od alla militare, Trieste ritornò alla condizione antica, restituita la carica di Capitano con nome aggiuntovi di governatore del porto, al cui fianco fù lasciato il Barone Ricci, fu creato un Magistrato politico che dissero *Regio Magistrato Provinciale,* il Consiglio dei Patrizi ebbe rango di *Stati Provinciali* ed abito di onore come l' usavano le altre provincie di Stati, al Magistrato passarono le Tavole Provinciali, registri cioè di proprietà e di ipoteche, tenuti prima dalla Intendenza; la cura del commercio che era prima del Consiglio patriziale, che nel 1749 passò alla Intendenza fù data ad un collegio di mercanti, specie di Patriziato mercantile e di autorità in cose di commercio. Diamo il testo di un Decreto di Maria Teresa per lo scioglimento del Litorale; così potessimo dare altri, e quello dell' Instituzione primitiva della Borsa, non come luogo di convegno per gli affari mercantili, ma come corporazione chiusa.

In Verfolg der allerhöchst bestimmten Vereinigung des vormaligen Hofcommerzienraths mit der Bömisch. und österr. Hofkanzley, dann der weiters allergnädigst beschlossenen Untergebung einiger ehemaligen Commerziallitorals-Beziercke theils dem Consilio Regio in Kroatien, theils dem Carlstadter General-Comando, haben Ihre k. k. Apost. Majestät sich auch veranlasset befnnden mit der Triester Commerzial-Haupt-Intendenza eine Abänderung zu treffen.

Allerhöchst dieselben haben demnach kraft eigenhändig unterschriebenen Hofrescripts von 13. labentis ersagte Intendenza aufzulösen, statt dieser die künftige Leitung der sämentlich Comerzial-politischen Städtischen-Sanitäts, und resp. Justiz-Geschäfte in dem freyen Seeplatze Triest, und dem dazu gehörigen Territorio einem besondern Gouverneur anzuvertrauen, dann den Hochwürdig Hoch- und Wohlgebohren wirklich geheimen Rath und Kammerer Karl Graf und Herr v. Zinzendorf und Pottendorf des deutschen Ritterordens Comandeur allergnädigst zn bestellen, und anbey zu erklären geruhet, dass diese Stelle bey Ankunft des neuen Herrn Gouverneurs demselben alle Archiven, Akten und überhaupt all dasjenige, was bishero in ihre Wirksamkeit sowohl als Intendenza, so wie in jene des Capit. civile angeschlagen hat ordnungsmässig übergeben, und sammtunterstehenden Behörden mit der künftigen Aufsicht Gehorsam, und Achtung um ihrn Herrn Gouverneur anweisen solle, wie auch ferners, dass der bisherige Herr Intendenzarath v. Ricci in der Eigenschaft eines k. k. Gubernial-Raths noch hier in Triest zu verbleiben, und ad latus des neuen Herrn Gouverneurs, seine bisherigen Dienstleistung fortzusetzen, auch die Leitung der hiesigen Geschäfte einsweils, und bis zur Ankunft des neuen Hrn. Gouverneur zu übernehmen habe.

Franz Xav. v. Königsbrum.

Per Sup. Ces. Reg. Com. Intend. univ. litor. austr.

Triest am 30 April 1776

Kappus v. Pichelstein.

Fù allora ordinato l'emporio in modo certo. Secondo le idee novelle apparteneano all' emporio i Negozianti all' ingrosso, i Sensali, i minutisti, i botteghieri, gli industrianti, gli armatori, i Capitani, gli spedizioneri; fra i negozianti all' ingrosso, quaranta formavano la Consulta; alla testa della Consulta Seviri con titolo di deputati, fra i quali la Presidenza alternava in ordine di vicissitudine fra i Sei. Il tipo di Comune patriziale vi si vedeva chiaramente. I quaranta rappresentavano tutto l' emporio ed erano i patrizi mercantili; i negozianti all' ingrosso insinuati erano il popolo, i negozianti non insinuati i marini, i mercantelli, i botteghieri erano la plebe contribuente e passiva; i Seviri erano la Magistratura, officiali erano i sensali gli impiegati, l' officio subalterno e dipendente ed Esattore insieme il Gutter Bestätter Amt, instituzione che nata di necessità per provvedere al movimento delle merci, durò forzosa, anche quando tale ramo sembrava poter caminare colle proprie gambe. La Borsa teneva anche il proprio Fiscale, sotto titolo di Consultore legale. Le rendite pubbliche formavansi dal prodotto del Gütter-Bestätter Amt, dalle tasse, dalla capitazione che dicevano Canone di Borsa.

Le due città la nuova cioè e la vecchia, si unirono in quel tempo erano senz' altro unite nel 1780. In questi tempi nel 1776 comincia la aggregazione al Consiglio di persone della città Teresiana; però le due città non si fusero tosto, troppo diverse per fisiche condizioni, per indole, per abitudini, per pensamenti. Per quante diligenze avessimo usate per rilevare se a quel borgo mentre era soggetto alla città fossesi dato qualche basso Magistrato, non potemmo saperlo, ma non conviene maravigliarsene, la nuova città di Trieste è terreno da fare scoperte.

I patrizî non mossero lagno alcuno di siffatte innovazioni anzi vi si prestarono di tutto animo e di prontissima volontà, ed anco i puntigli facili in loro, cedevano alla saggezza del reggimento; bensì altro e clamoroso avvenimento diede loro gravissimo colpo, la soppressione della Compagnia di Gesù, che fù del 1773, e più che questa le cose che la susseguirono. Chiusa la casa e le scuole e tenuta la città senza scuola alcuna neppure per lo leggere e lo scrivere per tre anni interi, il Patriziato si vidde tolto ogni modo di educazione e di preparazione sia per lo stato ecclesiastico che pel civile, tanto cominciava già a sentirsi in Trieste la voce di partito che abborriva ogni educazione e coltura; la stessa scuola di nautica erasi trasferita a Fiume, indi in Graz, indi in Lubiana; luoghi ai quali i Patrizi titubavano a mandare i loro giovanetti; l' Accademia Gesuitica di Gratz, specie di Università, alla quale i Gesuiti di Trieste poggiavano i giovanetti triestini erasi chiusa; la lingua latina che era lingua dotta universale, cedeva il luogo alla tedesca, fattosi rimprovero ai Gesuiti di occuparsi dell' educazione e della coltura in lingua morta, e di non dar mano a diffusione di lingua vivente, che quei padri ritenevano insufficiente ove non fosse propria. I Patrizi ebbero tolto il modo di prepararsi alla chiesa ed allo stato; il borgo delle Saline vedeva inutile anzi fatale ogni coltura, a progredire nelle ricchezze e nella estimazione. Ciò non era nelle intenzioni della Imperatrice, che anzi volle creati stipendi coi beni dei Gesuiti, e conservò la chiesa loro a pubblico culto; ma era nelle intenzioni di altri, ed è vecchio il proverbio „Dio è alto, l' Imperatore è lontano.“ Nel 1775 si decretò scuola elementare popolare, ma si

ebbe in disistima, anche pei modi alquanto maneschi adoperati nelle scuole medesime, adoperati da persone tutt'altro che preparate ad educare e guidare giovanetti, e ben opposte ai modi usati dai Gesuiti i quali pensavano doversi agire sull'animo con modi persuasorî, anzi che sul corpo con modi battitori, ai quali ribellavasi l'animo degli indigeni; chi potè fare a meno di mandare giovanetti alla scuola, lo fece; ma ne fù conseguenza che i Patrizi non preparati ad impieghi di stato o di chiesa dovettero scendere a condizione di braccianti o se abbennati a condizione di idioti, e così fù.

Maria Teresa fece altra concessione al Patriziato. Nel 1779 minacciando guerra si ordinò la formazione di cinque compagnie uniformate di milizia, origine della milizia civica e teritoriale, ed erano: di *scrivani* (i quali non potevano partecipare alle esenzioni del Portofranco) di *botteghieri*, di *artieri*; di *servolani e pescatori*; i Consiglieri si composero essi pure in compagnia. Facevano servigio di guarnigione, poi furono ridotte a tre sole. I consiglieri erano nell'assisa di Patrizio; ma gli officiali delle altre compagnie dovendo essere patrizi, naque dubbio se in servigio militare potessero i patrizi portare quell'assisa che vestivano come patrizî. L'Imperatrice risolse così:

All'I. R. Magistrato pubblico, politico, economico.

Sopra Rapporto avvanzato all'Augustissimo Trono, accompagnante le Instanze di esso I. R. Magistrato Civico tanto rispetto al permesso implorato per la Compagnia di Patrizi di portare la Divisa militare con li fiocchi alla Spada ed al Cappello, quanto per gli altri oggetti in detto Ricorso contenuti, si è compiacciuta l'I. R. A. Maestà di notificare con Sovrano suo Rescritto, segnato li 2 corr.; che: sentito in tale proposito il parere del C. R. Aulico Consiglio di Guerra, siasi indotta a clementissimamente placidare che tanto la Compagnia di Patrizi, quanto quella di Scrivani possano servirsi nelle Processioni ed altre solennità delle Uniformi che si sono prescritte, con portare le suddette munite di fiocchi; ben inteso però che questi siano tutti d'oro, senza che framischiato vi sia il color nero: all'opposto non possa essere placidato alli Signori Giudici e Rettori il rango d'offiziali Stabali; e finalmente, che siccome in vigore del Diploma stato accordato a questa Città all'occasione che si sottomise alla Serenissima Casa, stato confermato da tutti gli Augustissimi Successori, il Consiglio grande di questa Città viene riguardato come una Nobile Radunanza così veruno degli Individui del medesimo, non deve essere riguardato come Nobile: a meno che esso non sia decorato da altro particolare Diploma di Nobiltà. Ciocchè viene intimato ad esso I. R. Magistrato Civico per sua notizia e direzione.

Carlo Conte de Zinzendorf.

Ad Mandatum Exccell. D.ni D.ni Comites,
Urbis et Portus Gubernatoris.

Trieste 28 Ottobre 1779.

Wassermann.

Maria Teresa mai vidde Trieste, ancorchè vi fosse passata in vicinanza, e si fosse trattenuta in Gorizia. Dicono che non vi venisse

perchè la Maestà del Trono non comportava in Principessa di scendere ad albergo; nè persuasa che i Patrizî di Trieste fossero nobili, nè i nobili di altra categoria essendo in tuono di gran Signori, neppure volesse prendere stanza in casa privata. Vero o nò, non vidde l'opera di sua saggezza, dicono di più che avesse ribrezzo del mare, il che vogliamo registrato siccome singolarità di Principessa che tanto fè avanzare la marineria austriaca e che tanto providde alle cose di mare in Trieste.

Giuseppe II inteso a rifare lo Stato fu avverso ai Patriziati ed agli Stati provinciali agli Statuti alle forme complicate di Corpi deliberanti, predileggendo le forme dicasteriali siccome quelle che piú sollecitamente e più saviamente dovevano giovarlo nelle riforme. Abbracciò con calore di legislatore che vuol vedere i frutti del suo operare, la causa mercantile, e diede impulso potentissimo ad accrescere l'emporio triestino, tenuto in somma estimazione dagli uomini instituiti alla scuola della quale fu sinceramente seguace; se sia stato secondato dai nuovi dicasteri inferiori, se in questi non nacque piuttosto quel sistema di materiale esecuzione di ordini anche minimi che si attendevano unicamente dall'alto, noi nol diremo. Certo si è che la cosa pubblica cittadina fu sottoposta a forme così imperiose e minuziose che ai Consigli civici non rimaneva che il nome. Giuseppe II abbinò Gorizia a Trieste, formandone un territorio governativo, creò Governi, Tribunali che dicevano Civico Provinciali, diede a questi in governo le tavole ipotecarie, ridusse il Magistrato politico ad amministrazione locale, fra questa ed il Governo, pose in maggiore attività il Circolo che ristretto al territorio di Trieste faceva tutto per questo, restrinse il Consiglio a semplice corpo di comparsa, dacchè le cariche ned erano più riservate ai Patrizî, ne di nomina del Consiglio. Egli propendette a fare di Trieste un' asilo all'ombra del Porto franco, ed abbiamo veduto come allora persone che mai ebbero intenzione di recarvisi, chiedessero il privilegio dell' asilo per un' anno per sei mesi, onde evitare costringimento di creditori, importuna curiosità di Giustizia penale. Le riforme in tutti gli ordinamenti sociali l'avevano tratto a fare altrettanto della Chiesa, ordinò la chiusura del Convento dei Minoriti di Trieste, opera dei Patrizi che amavano tenervi tombe, del Convento dei Cappuccini amati da ogni ordine, la soppressione del Vescovato e del Capitolo, lo diroccamento del Duomo antichissimo, lo sparpaglio degli altari; la chiusura dei Misericorditi che tenevano l'ospitale, il Monastero di S. Cipriano sfuggì a grave fatica al destino dei Conventi. Abolite tutte le confraterne, anche quella delle XIII Casate, si disse di queste che non provedevano alla pubblica carità, vi si sostituirono una così detta Congregazione detta dell'amore del prossimo, la loggia dei Liberi Muratori al segno dell'Ancora, poco dopo interdetta, ed alla sciolta carità del prossimo, convenne sostituire una Casa dei Poveri a stipendio del Comune. La mendicità, prima contenuta dalle leggi sui vagabondi, provveduta dalle Fraterne, irruppe come torrente che scende da nude e povere montagne. Due sole Chiese si lasciarono sussistere pei cattolici, le altre tutte chiuse e poste a vendita, anche S. Silvestro venerando per essere stata la prima Chiesa cristiana in Trieste fino dal IV secolo, anche la B. V. del Rosario frutto della pietà degli antichi mercanti, e queste vennero date agli Evangelici Augustani e Svizzeri; i

camposanti cassati e venduti; rimasta la Chiesa di S. Francesco alle intercessioni dei Patrizî che diedero in cambio altro terreno ed edifizio già sacro. Credute queste soppressioni mere operazioni di finanza, fu offerto l'amplissimo fondo ed il Convento dei Cappuccini, verso permesso di aprire convento in altro sito, fu ricusato. S'offersero i Patrizi di comperare S. Silvestro, fu loro interdetto. E contro l'intenzione dello Imperatore, gli esecutori degli ordini imperiali si mostrarono così incuranti di ogni riguardo che le pietre preziose e le perle dei vasi sacri da scassarsi, vennero vendute all'ebrea Dobrusckka ed a suo figlio Tommaso; il chiostro dei Cappuccini affittato per bettola, i quadri, le librerie, gli Archivi, sperperati, distrutti; del che tutta la vecchia città rimase scandalezzata, i Patrizî dolentissimi. Ne avevano ragione; al patriziato tolti i Gesuiti, il Capitolo, le fraterne, gli impieghi, non rimaneva che il Palazzo, e questo pure fu convertito in teatro; la antica città crollava; la nuova cui erano gradite quelle novità (ed i modi di ludibrio trovavano facile scusa nell'avversione alle antiche instituzioni) cresceva in possanza e credito. La fusione delle due città erasi operata, e non potendo stare senza borgo, se ne disponeva uno che più tardi ebbe nome dall'Imperatore Francesco I. La fusione delle due città non operò che il borgo delle Saline divenisse città, si fu la città che divenne borgo, intendiamo delle condizioni politiche. L'abolizione del Notariato, rigido custode oltrecchè dei nomi anche delle condizioni politiche, nelle indeclinabili indicazioni di *cittadino* ed *abitante*, di *incola* di *distrettuale*, di *nobile* aveva portata disuso di queste indicazioni, le autorità non più nè fecero ricerca o registramento; gli Albi dei cittadini secondo quartieri andarono in disuso; le coscrizioni non curavano patria o condizione politica, non v'era coscrizione militare che facesse conoscere le condizioni delle persone; i borghigiani le avevano in avversione, però non ricusanti a darsi titolo, usavano quello di Negoziante oppure di Possidente. Le parti s'erano cangiate, il patriziato era passato nella Borsa, il corpo mercantile erasi formato a casta, cui si diede nome di *Ceto*, il patrizio era persona da porre in canzone, le leggi sulla cittadinanza rancide carte venute in dessuetudine, cittadino divenne nome di quelli che erano in misera condizione economica, e che dovevano lasciarsi arrolare nella Civica; ogni concetto di cittadino era svanito, il titolo mera indicazione da prendersi e gettarsi secondo che meglio conveniva ai propri affari, e così della sudditanza. Il pubblico reggimento rimaneva indifferente a tali contenzioni, bensì lasciò che tutti i privilegi del portofranco, anche li doganali si stendessero ad ogni classe di persone. Trieste fu in condizione di borgo mercantile.

Morto Giuseppe II, venne la reazione, ma il Principe che subentrava, riformatore egli stesso della Toscana, sapeva che vecchi alberi già infraciditi, svelti che sieno non possono ripiantarsi, altre cose seguite erano di suo convincimento, nè tutto respinse nè tutto concesse quanto a lui con grande strepito si chiedeva. Gorizia fu staccata da Trieste, Trieste riebbe il Capitano Civile e Governatore, durò il Circolo abbinato alla Direzione di Polizia: ritornò il Magistrato in più larga attività, non più in condizione di Provinciale; al Consiglio dei Patrizî parve di essere ricondotto nella posizione di Stati provinciali, le assise patrizie tornarono in voga. Il vescovato venne restituito, restituito il Capitolo, mantenuta Cattedrale l'antico Duomo, ricusato il Seminario,

assicurata la nomina del Podestà (aveva titolo di Preside) in triestino che fosse abbenato, restituito al Consiglio la nomina delle cariche, perfino della metà dei Consiglieri del Tribunale, e di due assessori, concesso l'uso della lingua italiana, che Giuseppe, ancorchè la parlasse benissimo, ed in Trieste esclusivamente la usasse, voleva non fosse officiale, le imposte furono regolate.

Trieste ritornò Provincia da se, di Stato e patriziale. La reintegrazione ancorchè non perfetta, dava speranze in quelli che non volevano vedere la incapacità dell'albero a rifiorire mentre l'aria il sole la pioggia fecondatrice erano cangiate, e la terra che fu posta intorno l'albero e che andava sempre aumentando non era confacente a quel vecchio troncone, entro il quale il verme rodeva il fusto, sulla scorza pullullavano innesti di altre piante.

Lo ristabilimento del Patriziato civico in miglior condizione fu susseguito due anni più tardi da nuovo regolamento per la Borsa mercantile.

Ambidue i Corpi procedevano allo sviluppo delle loro attività; ma sopraggiunsero disastri di guerra, occupazione di nemico, taglie, agitazioni, nelle quali il Patriziato, associatosi parecchi negozianti, e cittadini che non erano di Consiglio, sostenne tutto il peso di quella pubblica calamità, di rimpetto a repubblicani quali erano allora i Francesi. Non appena rientrati gli Austriaci si mossero querimonie con grande clamore di alcuni che volevano intorbidare le acque, fu prodotta accusa allo Imperatore, chiedendosi inquisizione del contegno tenuto dalla città di Trieste durante l'occupazione nemica, l'Imperatore soprafatto dall'audacia di tanto atto, nè potendo a primo aspetto crederlo mendace segnava la domanda, e mandava a Trieste il Vice Presidente direttoriale Barone von der Mark a prendere informazioni, ciò che poi non era nelle intenzioni degli accusatori. L'atto in odio ai patrizi ed ai cittadini era segnato da otto, i di cui nomi non volle il governo denunciare alla pubblica esecrazione.

Il Generale Conte Klenau cui erano note quelle vigliaccherie e l'intenzione nello esercitarle aveva tosto fatto proclama in nome del Generale Conte de Merveld, che registriamo.

MANIFESTO. Meritevoli di una speciale lode, non che della Sovrana clementissima approvazione e compiacenza l'esemplare contegno del Magistrato della Città di Trieste, la segnalata fedeltà e lo zelo singolare de' Cittadini, degli Abitanti, e della Milizia urbana e suburbana della medesima nelle ultime circostanze dell'accadutovi ingresso delle Truppe francesi, e del felice ritorno delle Austriache, il sottoscritto Comandante di questa Guarnigione; testimonio oculare dell'edificante Patriotismo, e dell'affettuosa Sudditanza di ciascheduno de' preaccennati Corpi, si crede in dovere di darne loro, anche per sentimento del ces. reg. General Maggiore Conte di Merveld la presente publica, onorevole, ed insieme giusta testimonianza.

Egli in oltre li assicura generalmente ed individualmente, che il da essi dimostrato sincero attaccamento al legittimo graziosissimo Sovrano nostro à avuta tanta forza sull'animo del prelodato signor Generale Conte di Merveld, ch'egli é partito commosso da queste felici Contrade, ed insieme determinato di farne alla Maestà Sua il più vivo e penetrante

rapporto; ben sicuro di riscuotere dal di lui cuore paterno li più veraci sentimenti di tenerezza a favore di chi seppe tanto bene meritarseli.

Trieste il dì 25 maggio 1797.

Conte Klenau, General-Maggiore

L' Imperatore assicurava la città della sua grazia e soddisfazione; il che si pubblicava colle stampe a quiete degli abitanti.

Il Ces. Reg. Magistrato politico-economico di questa Città e Porto-franco di Trieste rende noto al Publico il seguente governiale Decreto.

In occasione di una Supplica, sovranamente segnata, di otto di questi Se-dicenti Negozianti N. N., a fine d' impetrare la destinazione di una Commissione Aulica per esaminare il contegno della Città di Trieste nel tempo della dimora fattavi da' Francesi, Sua Ces. Reg. Apostolica Maestà, sopra una Relazione presentatagli sul proposito dal Supremo Aulico Direttorio, si è compiaciuta di benignissimamente risolvere che li degni Abitanti di Trieste (la cui Fedeltà e patriotico Contegno durante la permanenza del Nemico, ed il comprovato giubilo nel ritorno delle Ces. Reg. Truppe sonosi autenticati medianti le informazioni personalmente prese *in loco* dal Sig. Vice-Presidente direttoriale *Barone von der Mark*) vengano per loro quiete assicurati della Sovrana Grazia e Soddisfazione; e che quindi sia superfluo ogni ulteriore esame.

Quale graziosissima Risoluzione viene col presente fatta nota al Magistrato, in seguito di Supremo Aulico Decreto del dì 10, ricevuto il dì 19 del corrente per notizia, ed insieme per quiete, tanto propria, quanto di questi probi meritevolissimi Abitanti.

Trieste. il dì 21 ottobre 1797.

Pompeo Conte de Brigido, Governatore.

Francesco Conte de Guicciardi, Consigliere del Governo.

L' atto ardito d' accusa ancor che senza effetti, lasciò grave impressione e portò conseguenze; quelli di calmo sentire lo giudicarono più che atto di cattiveria momentanea, lo zelo per la pubblica cosa si moderò.

IX.

ONORI A CORTE. INFORNATA LOVACZIANA. DISCORDIE. FINE DEL PATRIZIATO.

Il Consiglio Patriziale traeva sua vita tranquilla, pacifica, modesta circoscritto come era nella sua composizione alle vecchie famiglie, a qualche distinto pei titoli o cariche, ed a pochissimi negozianti aggregati all'ordine; quando nel 1807 avvenne tale caso da suscitare le ambizioni di molti. L'Imperatore Francesco aveva chiamato a compagna l'Arciduchessa Maria Lodovica della Casa degli Este, ed il Consiglio aveva deliberato di mandare loro deputazione a recare le felicitazioni ed un presente alla Sposa. La deputazione fu ricevuta dagli Augusti sposi, seduti in trono, in mezzo a splendida corte; i deputati di Trieste furono trattati quali deputati di Provincia Stato, ebbero gli onori di stato, gli equipaggi di corte, e comparvero in gran montura che era quella dei Patrizi, accordata da Maria Teresa, però foggiata a modo di quella di altre Provincie Stati. L'Imperatore benigno come tutti i Principi Austriaci, anche quando in corte usavano il sussiego e le grandezze spagnuole, con affabili parole, diede alla deputazione maggior importanza di quello che potessero naturalmente avere i Deputati di piccolo comune, che riconoscevasi Stato; per poco non si tennero quei Deputati ed il Consiglio che li aveva inviati, quali membri del Principato, almeno in quella e qualche altra sperabile solennità o straordinaria pubblica letizia.

La Deputazione avente alla testa il Governatore Conte Sigismondo de Lovacz, formavasi dal Vicario Capitolare barone Vincenzo dell'Argento, dal Preside del Magistrato Ignazio de Capuano, da due Patrizî che recavano in ricca busta centomila fiorini alla Augusta Sposa. Alla Deputazione s'erano associati due negozianti. Il Capuano ebbe la croce dell'ordine di Leopoldo instituito appunto per occasione delle nozze, e fu questo il primo caso di distinzione che toccasse ad un triestino e fu attribuito bensì a meriti di lui, ma più all'occasione ed alla benignità che l'Imperatore volle mostrare alla sua fedelissima città. La croce di Commendatore venne in tale occasione data ad altro patrizio e triestino; al Conte Pompeo de Brigido, Consigliere intimo di Stato, Governatore emerito di Trieste. Prima di questi ordini, non s'erano

veduti che qualche croce di Malta, o di Calatrava, ordini che erano religiosi. Venne desiderio di aggregarsi a Consiglio tanto fortunato e sì onorato, e di portare le splendide insegne; ma difficile il Consiglio alle ammissioni di persone non qualificate (così dicevano allora) il Conte Lovacz, subitaneo così che non risparmiava il frustino nell'anticamera d'udienza, e pochi riguardi usava alli stessi subalterni suoi, buono fuor d'impeto e compiacente, ne prese l'impiccio.

E lo eseguì convocando pel dì 7 Gennaio 1808 Consiglio di Patrizi e recatovisi in grande assisa seguito dai Consiglieri di Governo e dal Preside del Magistrato, vi fece narrazione della benigna accoglienza che le loro Maestà avean fatto alla deputazione dei Patrizi, ed in nome Sovrano assicuratili della soddisfazione di Sua Maestà, e della Grazia Sovrana che sarebbesi continuata, data intuonazione agli Evviva irrompenti, ascoltate le grazie che a lui si rendevano, all'infretta e così mezzo in piedi proponeva o decretava l'aggregazione di quarantanove patrizi. Dei quali dieci appartenevano ad altissima nobiltà, e collocati in somme cariche auliche, non ammettevano che neppure si esitasse ad accoglierli; di altri sarebbe stato ingiuria il discutervi; per trenta poi, mancava il tempo ed il modo di ballottarli secondo le forme volute dallo Statuto, in tanta commozione di animo, in tanta sorpresa, in seduta chiamata a tutt'altro oggetto che a prendere determinazioni, fra gli evviva clamorosi; si ritennero dagli uni siccome ammessi, dagli altri siccome decretati, e sull'istante venivano i loro nomi registrati nel Libro dei Patrizî. Quelli che stavano per l'aggregazione proclamavano unanimità di voti, quelli che stavano contro dicevano che non era votazione, ma imposizione.

Registriamo i nomi dei Consiglieri:

Brigido conte Paolo
Praun Carlo
Hohenwart vescovo di Vienna
Trautmannsdorf principe Ferdinando
Wrbna conte Rodolfo
Althan conte
Zichy conte Carlo
Ugarte conte Luigi
Rosenberg principe Francesco
de Fechtig Ferdinando
de Baldacci Antonio
della Torre conte Giovanni Battista
de Marchesetti Lorenzo
de Rossetti Carlo.
de Zach barone Antonio
Selvatico conte Silvio
de Koller barone Francesco
de Maurizio Giuseppe
de Scaletari Giuseppe
de Brenner Francesco Saverio
de Cattanei Carlo
de Raab Antonio
de Kaschniz Ignazio
de Franul Giuseppe
Riedl Giuseppe
de Schmiedegg conte Tomaso
Hanappel Teodoro
Dottor Gobbi Andrea
Reyer Francesco Taddeo
Förschl Giuseppe
Romano Pietro Antonio
de Weittenhiller Michele Federico
Dumreicher Giovanni
Sartorio Pietro
Förschl Ignazio
Platner Giorgio
Pillepich Giorgio
Gadolla Ignazio
Mayer Giovanni
Vender Giovanni Giacomo
Romano Francesco Santo
Vico Antonio
Pontini Giovanni Battista
Eisner Dottor Carlo Leopoldo
Gerolini Dottor Mattia Martino
Pitteri Dottor Giovanni Battista
de Coleti Giuseppe
de Garzoni Giuseppe
Probst Vincenzo

La nomina di questi quarantanove portò la scissura in Consiglio (meno gli Eccelsi e lontani), non sappiamo se fra questi vi fossero persone non suddite all'Imperatore, ma l'esempio di aggregare persone

non suddite era stato già dato: certo che i più non avevano i requisiti di legge voluti, ma anche su di ciò erasi altrevolte sorpassato; i più erano di altre patrie neppure nati in Trieste, nè per Trieste o per l'Ordine dei Patrizî potevano avere affezione; non sappiamo se avessero prestato giuramento, ma siamo propensi a credere che da questa formalità si fossero altravolta allontanati; come avvenne più tardi nel 1839, il Consiglio del quale tempo mai prestò giuramento, come la Guardia Civica dopo il 1814 non lo prestò, nè i Deputati di Borsa.

Si fecero grandissimi romori contro il Conte Lovacz, e lo si accusava di abuso di potere; ma in verità secondo le pratiche di più secoli, non si sarebbe potuto accusarlo che di eccesso riguardo al numero troppo grande qualora li avesse decretati, giacchè i Capitani che agivano pel Principe avevano altre volte esercitato questo potere di nomina; e la troppa lacuna nel Consiglio che doveva essere di 160 membri, e che con tutti i 49 recati dal Lovacz non arrivò a tale numero, veniva a far credibile l'accusa che il Consiglio pensasse a concentrarsi entro numero inferiore a quello voluto dalla legge, mentre appunto il numero accresciuto di popolo, avrebbe fatto attendere che la cifra dei Patrizî venisse recata alla antica di 220. E li due partiti si accusavano mutuamente l'uno di voler oligarchia, l'altro di voler capovolgere l'instituzione e soppiantare i Patrizî, e tutte queste accuse avevano qualcosa di vero.

Il D. Domenico de Rossetti, Consigliere dal 1802 si fe' centro dei reclamanti, e si era già stesa e da più segnata petizione alla persona medesima dell'Imperatore chiedendo nulla meno che la espulsione dal Consiglio di tutti e quanti eransi nominati dal Lovacz, poi si ebbe riguardo agli Eccelsi e Incliti, e si voleva l'espulsione di trenta e più, ma neppure sul nome di questi andavasi d'accordo, dacchè ve ne erano di rispettabili per ogni conto; poi non si volevano assolutamente esclusi, ma sottoposti alle forme di elezione volute dallo Statuto del Comune. Ardua oltre ogni dire era la cosa, perchè la teoria dei fatti compiuti non è dei tempi moderni soltanto, e per fatto compiuto intendiamo la montura già fatta, indossata e mostrata a pranzi solenni; lo Statuto non escludeva due modi di espellerli, quello cioè per decreto dello stesso Consiglio, ma questo decreto non sarebbe passato, per il numero degli espellendi cui doveva aggiungersi quello delli amanti di pace e di quelli che erano convinti, tornare tutto inutile; e se il Lovacz sapeva che all'esempio dei suoi antecessori poteva nominare Consiglieri, poteva anche sapere che ad esempio delli antecessori, aveva diritto di cassare le espulsioni, adducendo l'antico motivo: Quia par in parem non habet imperium; cioè nessuno ha autorità sopra eguale. L'altro modo sarebbe stato, l'esercizio del potere dei Provvisori, i quali senza addurre motivi potevano volere l'espulsione, ma era domanda a farsi se questo diritto non fosse antiquato, ed in dessuetudine, se poteva esercitarsi contro nomine fatte dal Governatore, e contro tanti. Non occorre poi chiedere se nei Provvisori fosse tanto coraggio, seppure è coraggio; giacchè e allora e poi, in grande contrarietà e contrasto di opinioni, si è veduto occorrere assai più coraggio a lasciar andare le cose come volevano andare, di quello che voler arrestarle. E allora e poi vi furono uomini che credevano talmente al destino, da sentirsi in coscienza impediti di contrastarvi; v'erano allora e vi sono ancora di

quelli che per istinto presentono l' andamento che piglia una cosa, e credono opera sprecata l' arretrarlo od il volerlo dirigere altrove. La supplica non venne presentata, i vecchi Patrizi non vollero firmarla, dei novissimi non occorre dire; i nuovi soli rimasero in ballo, come si suol dire.

Ma come avviene di corpo che contenga tali opposti, ricusavano i vecchi di intervenire al Consiglio, i nuovi si trovavano impacciati per la totale sconoscenza in cui erano della città, di provvedere entro la legge all' amministrazione; nè avevano poi trovato sì dolce il pane che avevano bramato, tra per le facili accuse degli amministrati sempre inclinati al biasimo, e che veduto operarsi un cangiamento, facilmente ne desideravano altri, almeno non pagare imposte, e fare tutto e quanto talenta. Non credevasi allora di poter amministrare secondo buon arbitrio.

Al Lovacz fu sostituito altro Governatore il Conte Goess, il quale savio come era, vedeva pregiudicato il pubblico servigio da tanta scissura, ed impossibile richiamare ciò che erasi fatto dal suo antecessore; tenutosi lontano dai partiti, credette buon temperamento il ritenere siccome imperfetto ed antiquato l' antico Statuto, ammise che se ne proponesse riforma, e ne ebbe incarico il Consigliere Dott. Domenico de Rossetti. Ed a preservazione del diritto di nomina, il Consiglio elegeva dieci consiglieri e furono

de Conti Annibale, triestino
Pietragrassa marchese Antonio, pavese, segretario del Magistrato
Novack Carlo, capitano militare
Franul Dr. Vincenzo, avvocato, istriano
de Garzoni Giuseppe
de Schimmelpfennig barone Carlo
i tre fratelli Probst, Giovanni Michele, Giuseppe Felice, Giovanni Pietro, negozianti
ed il Dr. Gelussig Luigi, istriano, i. r. consigliere; che fu l'ultimo ad essere chiamato al Consiglio dei patrizî, e ne chiuse la serie e l' Albo.

Il Consiglio lasciando gli antichi rigori, aveva ammesso Negozianti, ma non ammise altri che cattolici; il suo liberalismo forzoso non giunse a riconoscere capaci di diritti politici, nè quelli di altro culto cristiano, nè quelli di culto mosaico.

Il nuovo Statuto non era poi cosa alla quale si potesse credere facilmente. Grossa parte di Europa era stata agitatissima a causa delle nuove forme che si volevano darle; il dare fuoco era facile cosa perchè l' edifizio era vecchio, malconcio, incomodo, il darvi fuoco era veramente un gusto matto da cui i più erano presi, i pochi custodi del vecchio edifizio erano vecchi essi pure, e l' udirsi dire da ogni parte che erano scimuniti aveva fatto loro credere di esserlo; essi operavano non per principî, nè per convincimento, ma per abitudine; come la forza, così l' intelligenza veniva loro meno. In Trieste i Patrizî credevano di essere in grazia del Principe, come sempre credettero di esserlo e ne avevano prove, non così del Governo, presentivano che il tempo loro era passato, un nuovo Statuto sarebbe stata morte per loro. Ed i più savi sapevano bene che l' antico edifizio era sì vecchio che il rinnovarlo per parti tornava impossibile; la pressa di demolirlo era grande; i materiali del diroccato sarebbero spariti senza sapere ove cercarli, il nuovo edifizio sarebbe stato argomento di tali questioni e lungagini come il futuro Palazzo del Comune che vuolsi surrogare al distrutto, nè avrebbero mancati pretendenti al fondo stesso. La vecchia città ali-

mentata soltanto dalle tradizioni e dalla sapienza tradizionale ridotta a proverbi religiosi, morali, filosofici e medici, e così via; ignara di altra lingua che non fosse l'italiana; credente ed obbediente ai canoni di S. Chiesa cattolica, inorridiva ai casi di Francia e d'Italia, e li credeva quali udivali dal pergamo, e dall'Osservatore triestino (per bocca di quei pochi che lo leggevano). Ma la città nuova era ben diversa. La plebe, gente aveniticcia uscita da ogni paese, e come attestano i coetanei, molti macchiati di reati gravi, viste altrove e rivoluzioni e rovesci di troni e di Principati, e di Chiese, sapeva molto bene che in tali trambusti non c'era per lei, che nulla aveva, a perdere. Quelli di buona condizione, pratici di più lingue, presenti essi medesimi a rivoluzioni, vissuti in paesi di ogni forma di governo, di ogni culto, abituati a libero vivere, non inorridivano tanto di novità, e senza scrupolo e ribrezzo ogni genere di scritti e giornali leggevano, e ne avevano licenza, le relazioni mercantili davano loro facilità.

La Rivoluzione sociale francese, ancorchè dimesse le insane ferocie, ancorchè vestita in forma di Impero, avanzavasi; il Codice francese, i principî di libertà di eguaglianza, avanzavano coi prestigi delle mode di Francia.

Il nuovo Statuto avrebbe senz'altro portato cangiamento totale, e prova ne sia che dal 1808 al 1850 nel giro, non di 42 anni, ma di soli 26 anni (durata Trieste 16 anni senza Consiglio) ben sei volte ha cangiato di Statuto, e questo che vige non è da tutti creduto stabile.

Rossetti in breve tempo, come era suo stile, compilò il nuovo Statuto e corredatolo di documenti d'appoggio lo presentò, poco dopo, ma per quante diligenze avessimo fatte per vederlo, non ci venne fatto possibile, e dalla bocca dell'autore udimmo ripetute volte che fosse andato smarrito con tutti i pezzi di appoggio. Nè fra le carte del defunto si rinvenne altro che un'embrione non portato a compimento più che nello scheletro intero ed in alcune parti. Del che non sappiamo renderci ragione, perchè quell'illustre e benemerito tutto faceva da sè, e le sue bozze sono nitide così da sembrare calligrafia antica, nè usava allontanarle da sè, ma ne estradava copia, e le sue bozze attentamente univa a quaderni che amava tenere uniti con fettuccie.

Pure da quel che se ne può desumere, ecco ciò che il Rossetti pensava del futuro Municipio.

Rossetti figlio della città nuova e di negoziante, educato fuor di Trieste, e straniero alle tradizioni della vecchia città, aveva della nuova, del Commercio, del Portofranco, della Borsa e di tutto ciò che costituiva l'Emporio, grandissima e dirò così religiosa venerazione; alla città ed all'Emporio portava svisceratissimo sincero affetto, devoto ai Principi Austriaci ed alla scuola Gioseffiana alla quale fu educato e per lungo tempo credette, pensava potersi conciliare benissimo Emporio e Città ed unirsi in un tutto, non già per la prevalenza di quello. ma per la comunione di interessi ed affezioni, e sperava che l'Emporio darebbe le ricchezze, darebbe gli onori, la civiltà; sperava che l'Emporio darebbe vita alla Città. Alla sua mente, Emporio e Città, Patriziato e Borsa, cittadini e forestieri, cristiani e non cristiani, sarebbersi affratellati per operare, non per la casta loro, ma per la patria comune; Municipalità e Governo Imperiale ancorchè distinti per mansioni e per origine diretta di autorità, sarebbersi tutti compresi nel Codice delle

leggi Statutarie, dalle quali rimanevano esclusi soltanto il Gius Civile ed il penale, non già perchè il Rossetti li credesse prodotto di universale sapienza legale, chè anzi li credeva prodotto di impero, ma li riguardava nella essenza come emanazione del Principato.

Dalla prefazione si vede che Rossetti prendeva le mosse dallo Statuto del 1550, quello stampato del quale se ne hanno due edizioni l'una di Trieste l'altra di Udine; dalle Riforme dell'Arciduca Carlo di Stiria; dalle derogatorie degli Arciduchi successori, e dalla riforma di Maria Teresa dell'anno 1767, (cose tutte che furono stampate) e dalla conclusione del Consiglio del 9 Novembre 1808 di riformare lo Statuto. Rossetti allora non conosceva quegli Statuti in pergamena, che poi furono da lui illustrati bibliologicamente, venuti a sua conoscenza assai più tardi, chè altrimenti avrebbe senz'altro tratto quelle dottrine e quei precetti dei quali fu ammiratore, allorquando prese ad illustrare alcuni argomenti siccome la coltura dei boschi, delle saline, del porto ed altri rimasti nel suo portafoglio. Le Riforme di Ferdinando del 1550 furono fatte fuor di Trieste, da persone che non potevano apprezzare le cose anteriori al 1550, ned erano quelli i tempi di darvi attenzione. Mancavano poi al Rossetti, nè mai li vide, li Statuti fra il 1365 ed il 1550.

Egli voleva spartito lo Statuto in quatro Libri come il vecchio che si proponeva di rifare, ed in questi quatro collocava li argomenti.

Nel primo Libro trattava della città, della provincia, della popolazione, delle Autorità e delle Dignità Statutarie. Nel Libro secondo trattava dell'Annona; nel terzo della Pubblica Sicurezza; nel quarto della Pubblica Prosperità. Scorreremo questi quatro Libri in che si doveva contenere tutto il governo di Trieste.

LIBRO I. Capo I. Distingue Città, Portofranco e Provincia, con propria costituzione, variante da quelle di altre provincie austriache.

3. Limita la città alla estensione della città tavolare, espellendone tutte le Contrade esterne o Corpi Santi, che da antico appartenevano al corpo della città.

4. Di queste Contrade esterne e delle Ville, fa una *Provincia*, cosa affatto sconosciuta in precedenza, poichè Trieste non pensò mai di essere più che una città con ville soggette; e la provincialità del medio Evo in Istria, tutta al mare, non lasciava più traccie.

5. L'Officio tavolare (allora non era solo libro di possesso e di ipoteche) avrebbe tenuto Tavole per la città, Catastico per la Provincia.

Capo II. *Dei Forestieri.* — La popolazione sarebbe stata divisa in cinque caste: forestieri, che hanno domicilio sia nella città, sia nella provincia, ed hanno i privilegi del Portofranco; possono divenire incoli e cittadini, però soltanto a titolo di benemerenza; rimanendo forestieri o come oggi si direbbe *esteri*, non possono giungere al Patriziato.

Incoli, che hanno domicilio senza essere nè patrizî, nè cittadini, nè provinciali. E questi pure sono partecipi del Portofranco; possono esercitare così la mercatura come il traffico, le scienze e le belle arti, non però professione o mestière, se non ottengono cittadinanza; possono arrolarsi alla milizia urbana ed alla provinciale.

Cittadini, nati da padre cittadino, per domicilio di dieci anni in città, o di cinque unito a possesso di stabili, o moglie triestina, però che abbia figli, o per benemerenza. Il cittadino esercita col permesso

del Magistrato il traffico, le arti, anche il commercio col permesso della Borsa o del Tribunale del commercio.

Provinciali, nati da padre provinciale, per domicilio di 10 anni in provincia, per 5 anni di domicilio e proprietà, o per moglie provinciale; abilitati soltanto alle arti agronomiche. I provinciali sono tenuti al servigio della milizia provinciale.

Negozianti, matricolati od abusivi, fabbricatori, sensali, non i bottegai che appartengono alla categoria dei cittadini. I mercanti che non sono di Borsa devono servire nella Milizia civica. I diritti dei mercanti sono regolati dalle leggi politiche e civili; di diritti civici non v' ha parola.

(Il Rossetti che certamente conosceva i borghi di Trieste, dacchè la famiglia da cui venne era in prima origine borghigiana dal borgo delle Saline, tacque interamente di questi, e sembra che volesse aboliti i borghi, ed equiparati alla città.)

Capo VII. *Dei Privilegi della Città, Porto franco, Provincia e Popolazione di Trieste.* Rossetti voleva posti insieme tutti i privilegi così della città come dell' Emporio, e tutti farli comuni a tutta la Città ed alla Provincia.

Capo VIII. *Dello Stato patrizio*:

1. Allo stato patrizio appartengono tutti gli individui che discendono da padre Patrizio, e quelli cui è stato conferito il Patriziato.

2. Il Patriziato può conferirsi a persone benemerite di Trieste o distinte nelle scienze e belle arti, nella milizia; per cariche politiche e civili con notorio e provato zelo e celebrità.

3. Negozianti di Borsa che godano di universale estimazione e fama, di specchiata illibatezza, che abbiano in proprio nome esercitato per quindici anni la mercatura, possono divenire patrizii.

4. Nè l' uomo benemerito nè il negoziante qualificato possono aspirare al patriziato, se non giustificano che il loro avo paterno sia stato cittadino, oppure che sieno nobili dell' Impero Austriaco, o di estero Sovrano, riconosciuta la nobiltà in Austria.

5. Il fallimento, la conclusione di patto pregiudiziale coi creditori, fa perdere il patriziato, ed impedisce di conseguirlo.

6. È lecito chiedere il Patriziato.

7. Il Patriziato non attribuisce nobiltà, ma dà diritto di venir aggregato al Consiglio, e di avere la preferenza in certi impieghi.

L' ordine patriziale è rappresentato dal Consiglio, il quale è insieme rappresentante di tutta la popolazione e della provincia di Trieste. L' Emporio non è rappresentato dal Consiglio, sibbene dalla Borsa.

Capo IX. *Del Capitano*:

1. Il Capitano è carica civile e militare, inseparabile da quella di Governatore.

2. Vigila alla osservanza dello Statuto.

3. Presiede all' Ordine Patriziale ed al Consiglio dei Patrizi.

4. I Reclami contro il Capitano si fanno prima alla persona di questi, indi all' Imperatore.

5. Deputazioni a S. Maestà non si possono inviare se non avuto permesso, sopra inchiesta di tre anziani e di cinquantun patrizi.

Capo X. *Del Magistrato*:

1. È la seconda dopo il Capitano o Govcrnatore, delle Cariche Statutarie.

2. Il Preside del Magistrato è Vice Presidente naturale dell'Ordine patrizio e del Consiglio.

3. I Consiglieri del Magistrato votano in precedenza ai Patrizi.

4. Il Magistrato propone di libero moto i Patrizi, senza che li proposti lo chiedano.

5. Il Magistrato ad eccezione del Preside e di un Consigliere è nominato dal Consiglio.

6. I patrizi, i Consiglieri, hanno preferenza passiva.

Capo XI. *Del Giudizio Civico Provinciale*:

1. Tre Consiglieri fra i sei del Tribunale e tutti gli impiegati inferiori sono di nomina del Consîglio.

2. Il Giudice Pretore è nominato dal Consiglio.

3. Così il Registratore e subalterni delle Tavole.

Capo XII. *Del Procuratore Generale:*

E Amministratore dei beni e delle entrate dell'Erario, delle pie fondazioni e del fondo di Religione, ha cura della dignità, delle ragioni, dei privilegi della città, è Consigliere nato così del Consiglio come del Magistrato ancorchè non patrizio; non può avere altre occupazioni, deve avere per lo meno 30 anni, ed è eletto dal Consiglio.

Capo XIII. *Del Saltuario e del Daziaro:*

Il Saltuario provvede alla conservazione e coltivazione dei boschi, della Caccia, delle miniere di carbon fossile o di quelle di altri metalli che si scoprissero. È eletto dal Consiglio.

Il daziaro è l'amministratore delle rendite dei dazi.

Capo XIV. *Dei Provvisori*:

Sono sei, tre intendono all'annona, uno agli incendii, il quinto alla pulitezza delle strade e vie, all'illuminazione, il sesto alla pubblica sicurezza.

Sono eletti dal Consiglio.

Capo XV. *Dei Vicedomini*:

Sono due, hanno la custodia dell'Archivio, l'uno ha titolo di Archivista l'altro di Cancelliere.

Il Cancelliere riferirà in Consiglio e terrà i protocolli, spedirà i diplomi.

Devono prendersi fra i Consiglieri.

XVI. *Del Consiglio Patrizio*:

1. Si compone di 224 membri — prestano giuramento.

2. Devono Contare 25 anni di età, di famiglia patrizia o figli di patrizio aggregato da cinque anni almeno.

3. Devono avere domicilio in Trieste.

4. Chi manca tre volte alle sedute, s'intende abbia abdicato al munere di Consigliere.

5. Nel dì di ricorrenza della dedizione alla Serenissima Casa d'Austria, vi sarà seduta in grande uniforme, e si faranno le elezioni.

6. Le Sedute non possono tenersi che nell'antica grande Sala del Palazzo. Vi devono essere presenti cento Consiglieri.

7. Le proposte si devono fare per iscritto e lo scritto consegnarsi in precedenza al Consiglio od al Presidente del Magistrato.

Si tengono arringhe formali.

(Seguono poi minuziose disposizioni di disciplina del Consiglio; quello che ci parve nuovo si è che, se mai Trieste venisse occupata militarmente da oste nemica la reggenza della Città e provincia si devolve al Magistrato ed all'Ordine, non al Consiglio dei Patrizi. L'ordine dei mercanti manderà 12 deputati. L'autorità risederà nel Magistrato, nel Consiglio ed in questi dodici, si nominerà un capitano provvisorio ed una provvisoria Reggenza; la Reggenza si terrà allo Statuto. Però il proponente sottopone questi provvedimenti alla possibilità che il nemico non voglia far lui, od altrimenti.)

Capo XVIII. *Degli onori e decorazioni della città e dello Stato Patrizio*:

1. Il titolo della città è *inclita e fedelissima.*
2. Lo stemma è l' odierno.
3. La bandiera è bianca collo scudo della città.
4. La bandiera delle milizie è modificazione della precedente.
5. Il Sigillo piccolo ha lo scudo della città, il grande l'Aquila con in seno lo scudo.
6. La Città e Provincia hanno il rango di Stato, le deputazioni hanno alla Corte solenne ingresso cerimoniale e pompa.
7. Tutti i Patrizi, consiglieri o no, portano l'uniforme.

Capo XVIII. *Delle tasse Statutarie.*

Capo XIX. *Della Milizia civica rustica e provinciale:*

1. La milizia Civica è composta di cittadini ed abitatori della città, provvede all' interna sicurezza, alla guarnigione della città e del castello.
2. La rustica è composta dei provinciali ossia della campagna, e provvede alla guarnigione della campagna ed alla sicurezza.
3. La provinciale è presa dalla città e dalla campagna e serve contro esterni nemici in caso di guerra. Questa sola è di volontari.

(A chi credesse che i Triestini rifugissero dal portare l'armi, basti il vedere *quattro* battaglioni, servienti anche in casi di guerra, ed anche fuor di provincia. Sostenevano di essere esenti dalla coscrizione, cioè non volevano essere messi nei reggimenti, il che è ben altro che non voler servire).

Poi segue ampia parte che riguarda l' Erario Civico, l' Amministrazione, e così chiudesi il primo libro.

Nel SECONDO trattasi dell'Annona suddivisa nei seguenti capi:

Biade e legumi — Erbaggi e frutti — Foragi — Vino, olio, torchi — Carni — Pesce — Selvaggiume — Salumi.

Poi dell'ufficio dell' Annona nei capi:

Regole e tariffe del traffico — Trafficanti — Minutisti botteghieri — Minutisti triviali — Sensali.

Poi dei pesi e misure nel traffico:

Pesatori e pese pubbliche — Misuratori — Revisione dei pesi — Mercati generali.

Nel LIBRO III si tratta della pubblica sicurezza, e prima della sicurezza morale (così la si dice)

Educazione e Scuole — Religione — Chiese, Comunità religiose — Censura.

Divertimenti pubblici:

Teatro — Spettacoli — Balli — Musiche e Serenate — Caffetterie e biscaglie — pubblici passeggi.

Sicurezza personale:

Guardie notturne — Illuminazione — Innondazioni — Incendi, e pericoli — per Legna — Carbone — Combustibili — Conservazione e traffico di siffatte cose.

Sicurezza politica:

Incolato e cittadinanza — Vigilanza sui forestieri — Coscrizione civica e provinciale — Visitazioni generali della città e provincia — Guardie di Polizia — Casa di correzione e carceri — Milizia civica— Milizia provinciale — Decani pei villagi — Regolamento per la Servitù — Strade pubbliche.

Della pubblica salute:

Aquedotti, pozzi e cisterne — Ospitali — Cimiteri — Veterinaria — Nettezza pubblica — Canali e fogne — Magistrato di sanità.

Ultimo LIBRO e IV degli Statuti è dedicato alla pubblica prosperità e contiene:

Commercio — Navigazione — Polizia del Porto — Fabbriche commerciali — Arti e mestieri — Agricoltura — Coltura forestale e della caccia — Pescaria — Piscatoria.

Pubblica Beneficenza:

Mendici — Istituto dei Poveri— Istituto di lavoro — Pubbliche elemosine e collette — Pie Fondazioni.

Il Rossetti desiderava così formato il Comune di Trieste, nell'anno 1808; per riguardo alle altre provincie dell' Impero, provincia da sè; nell' interno dei confini del Comune, città impiccolita fino alli confini segnati nel Libro del possesso e delle ipoteche; le contrade esterne colle ville in condizione di provincia; divisa la popolazione in ordini patriziale, cittadino, provinciale, (ommessi i borghigiani) mercantile; ordini che dicevansi anche *Ceti* (ed ancora oggidì i mercanti volendo indicare la loro condizione si considerano ordine, e lo dicono *Ceto*, il che dagli altri è dismesso da lungo, la voce e la cosa), Consiglio Patriziale unico Rappresentante della città e provincîa e dell'ordine o ceto patriziale; però l'Emporio considerato corpo distinto e con propria Rappresentanza; Emporio e Città abbinati in alcune gravi contingenze, siccome di invasione nemica, di grandi sollennità.

Mentre bollivano le discordie tra patrizî e patrizianti, tra code e folte basette, tra nobili e plebei, tra città vecchia e nuova, tra Lovacziani e statutarî; mentre il nuovo progetto di Forma Municipale si compilava, si presidiava con documenti che dovevano poggiare il diritto storico, tradizionale; mentre si sollecitavano ed attendevano le superiori deliberazioni se il vecchio patriziato dovesse trionfare delle nuove velleità popolari; mentre gli inverniciatori davano l' ultima mano ai ritratti dei nuovi patrizi in abito rosso: romoreggiare allegro di tamburi, insolito, però udito altre volte; concenti di musica non lieta nè sonora; passi misurati di moltissimi, più solleciti delli noti; silenzio perfetto nelle vie, spingevano a chiedere cosa fosse. Era il Reggimento LXXIX di linea, dai ciakô rossi, che prendeva possesso di Trieste in nome dell' imperatore Napoleone per diritto di guerra fortunata.

CONSIGLIO DEI PATRIZI DI TRIESTE

nel Maggio 1809.

I. *Consiglio dei Pregadi o Quaranta.*

ivrani Andrea
aurer Ferdinando
urlo Giuseppe
rigido barone Vencealao
randi Giacomo
ajardi Antonio
onti Stefano
icardi Francesco
arzarolli Antonio Daniele
so Pietro
hurn conte Raimondo
iuliani Antonio
alò Francesco
ivrani Giusto Vincenzo
de Cumnich Andrea
de Conti Antonio
de Giuliani Pietro
de Francol Domenico
de Marenzi barone Giuseppe
de Capuano Ignazio
de Bonomo Cristoforo Pietro
de Calò Giovanni Bonaventura.
de Costanzi Giovanni Battista
Guadagnini Francesco Antonio
Schiavuzzi Giuseppe Maria
de Jurco Antonio
de Burlo Leopoldo
de Marchesetti Alessandro

II. *Consiglio Grande.*

igido conte Pompeo (Governatore)
ajardi Antonio
vrani Andrea
iuliani Antonio (lo Scrittore)
uliani Francesco
uliani Pietro
igido barone Vencealao
aurer Ferdinando
iuliani Saverio
ancol Domenico
rancolsberg Pietro cavaliere
iuliani Antonio qm. Germanico
onti Stefano
urlo Giuseppe
urlo Ignazio
iuliani Giuseppe
randi Giacomo
rancolsberg Giuseppe cavaliere
iuliani Bernardo
icardi Francesco
apuano Ignazio (Preside del Magist.)
ich Andrea
alò Giulio Antonio
arzarolli Antonio Daniele
so Pietro
apferschein Francesco
ger barone Federico
nadoni Francesco
vrani Leopoldo
onti Antonio
ancolsberg Lazaro cavaliere
urlo Leopoldo, Capitano
hurn conte Raimondo
vuzzi Giuseppe Maria
effei Carlo
de Rossetti Antonio
de Pellegrini conte Pietro
de Garzarolli Giovanni Nepomuceno
de Jurco Antonio
de Ustia Mario
de Giuliani Francesco Saverio
de Marenzi barone Giuseppe
de Rossetti Giuseppe
de Marenzi barone Antonio
de Jurco Dottor Matteo
de Marenzi barone Girolamo
de Francolsberg Luigi cavaliere
de Bajardi Giacomo
de Saurer Giuseppe
de Costanzi Giovanni Battista
de Burlo Pietro barone
Praun Giovanni Giorgio
de Saurer Antonio
de Bonomo Cristoforo Pietro
Crobath Matteo Zacheo Doganiere
de Calò Giovanni Bonaventura
de Zucconi Giovanni Battista
Guadagnini Francesco Antonio
de Marchesetti Alessandro
de Montanelli Giuseppe
de Francolsberg Pietro cavaliere
de Chichio Francesco
Guadagnini Giacomo
Bellusco Francesco
de Ricci Giovanni Nepomuceno, barone
de Civrani Giusto Vincenzo
de Civrani Giuseppe
de Francol Daniele
de Pascottini Giovanni Battista, Presidente del Tribunale

de Fratnich Francesco, Eccellenza
de Milost Giovanni Ignazio
Dolcetti Alessandro
de Civrani Luigi
de Calò Francesco
de Kupferschein Giovanni Dottore
Sticotti Antonio
de Bajardi Francesco
Pancera Domenico
de Guicciardi conte Francesco Giuseppe
de Longo Floriano barone
Spinola don Camillo, Marchese
de Lellis Carlo Alessandro
de Costanzi Giuseppe
de Garzarolli Dottor Pietro
de Francol Geremia
de Fecondo Gennaro
de Calò Giuseppe
de Enzenberg Francesco conte
de Jurco D. Matteo
de Flamio Pietro Giuseppe, cavaliere
de Maffei Carlo di Carlo
de Pittreich Giuseppe nobile
de Potoschnig Giuseppe nobile
de Jenner Michele
Dell'Argento Vincenzo barone
de Rossetti Dottor Domenico
de Roth Francesco
de Lovacz Sigismondo conte
de Buset Giovanni Nepomuceno barone
de Rinna Giovanni Battista
de Sardagna Benedetto
de Nemeth Alessandro
de Marenzi Gaetano barone
de Buset Giuseppe nobile
Reuss Ignazio
Jelussig Giuseppe
Cratey Antonio
Brunner Luigi
de Brigido Paolo conte
Praun Carlo
de Hohenwart arcivescovo di Vienna
de Trautmannsdorf Ferdinando principe
de Wrbna Rodolfo conte
de Althan Francesco conte
de Ugarte Luigi conte
de Zichy Carlo conte
de Rosemberg Francesco principe
de Fechtig Ferdinando Eccellenza
de Baldacci Antonio Eccellenza
de Thurn conte Giovanni Battista
de Marchesetti Lorenzo
de Rossetti Carlo
de Zach Alessandro barone
Selvatico Silvio conte
de Koller barone Francesco
de Maurizio Giuseppe
de Scaletari Giuseppe
de Brenner Francesco Saverio
de Cattanei Carlo
de Raab Antonio
de Kaschnitz Ignazio
de Franul Giuseppe
Riedl Giuseppe
de Schmidegg Tomaso conte
Hanappel Teodoro
Gobbi Andrea Dottor
Reyer Francesco Taddeo
Förschl Giuseppe
Romano Pietro Antonio
de Weittenhüller Michele Federico
de Dumreicher Giovanni
Sartorio Pietro
Förschl Ignazio
Platner Giorgio
Pillepich Giorgio
Gadolla Ignazio
Mayer Giovanni
Venier Giovanni Giacomo
Romano Francesco Santo
Vicco Antonio
Pontini Giovanni Battista
Eisner Carlo Leopoldo Dottor
Gerolini Mattia Martino Dottor
Pitteri Giovanni Battista Dottor
de Coletti Giuseppe
de Garzoni Giuseppe
Probst Vincenzo
de Conti Annibale
de Pietragrassa Antonio marchese
Novack Carlo
de Franul Vincenzo Dottor
de Schimmelpfennig Carlo barone
Probst Giovanni Michele
Probst Giuseppe Felice
Probst Giovanni Pietro
Gelussig Luigi Dottor *ultimo agreggato*

X.

CESSAZIONE DEL PATRIZIATO. CONSIGLIO NAPOLEONICO

Nel 1814, allo ristabilirsi del Governo Austriaco colle leggi antiche, si credeva che del tempo napoleonico fossero sopravanzate tre cose soltanto, l' imposta prediale, il modo di riconoscere la capacità di un'bastimento marino, ed il Gabinetto di Minerva. Più tardi assai si credette fra queste l' abolizione del diritto ereditario ed alienabile di fare lo speziale, sia da se, sia mediante appaltatore; ma debito di storico ci impone di dire che tale diritto in Trieste non fu mai, e ce ne provochiamo a tutte le leggi dal 1300 in poi, (e le si hanno tutte raccolte) le quali anzi avversavano quell' ibridismo. Il dominio francese che durò quasi cinque anni, va ripartito in due periodi, il primo dall'occupazione militare fino al 1 Gennaro 1812, nel quale durarono le leggi e le instituzioni austriache a quel modo che potevano sotto l'influenza e la pressione di governo conquistatore; il secondo dal 1 Gennaro 1812 al 15 Agosto 1814, in cui imperavano leggi francesi, ancorchè negli ultimi mesi la città fosse ritornata austriaca.

Noi volentieri ci saressimo dispensati dal toccare questa epoca che fu interpolata nella vita naturale di Trieste, se altri e ben maggiori cangiamenti non avesse recato quel breve interregno, nelle condizioni del Comune di Trieste, spostandole tutte, altre alzandole, altre abbassandole, altre cancellandole, facendo dominanti canoni e principî che dapprima od erano latitanti, od appena sbuccianti, quali appunto l'eguaglianza politica, la libertà di culto, l'emancipazione degli israeliti.

Il Governo napoleonico aveva svelto dalle radici ogni legge ogni instituzione precedente, anche quelle che erano di mero provvedimento locale, e prodotto di legislazione municipale, ogni legge di qualunque ordine fosse, anche di prima costituzione sociale; le sole leggi di chiesa furono eccepite a quel cataclisma politico. Il che fu operato mediante un decreto del Governatore Generale nel quale, ripartite in materie, vanno collocandosi tutte le leggi che venivano allora attivate, e gli articoli dei Codici che nelle Provincie illiriche non avrebbero avuto attività; decreto accompagnato da un opera in XIV volumi nella quale

si trovavano registrati i testi di queste leggi, all' infuori dei Codici generali. Questa opera la dicevano il *Bollettino*, dacchè non tutto intero il voluminoso Bollettino della Repubblica e dell' Impero Francese erasi attivato, e quei XIV volumi si riducevano a sette, fatto calcolo che le leggi erano in due lingue nell' italiana e nella francese, stampati a Parigi in nitida edizione, in formato di ottavo. Mirabile opera, tale da poter servire anche senza esposizione di dottrine a libro di dottrina; tanto la simultanea presenza di tutte quante le leggi che regolavano lo stato d' Illiria apriva la mente a chi vi donava studio, per giunger a sollecita conoscenza dei principî dall' intera legislazione, alle massime del Governo. Ma in Trieste che non è città propensa a cercare nelle leggi i pubblici interessi da promuoversi, piuttosto propensa agli interessi pecuniarii individuali, quel decreto del Governatore, quei quattordici volùmi ed i Codici, furono libri che pochi o nessun lesse, e rari. Noi non possiamo persuaderci che quella collezione fosse opera del Maresciallo Marmont, del quale intesimo dire mancasse di talento amministrativo, e le sue Memorie postume avvertono chiaramente che egli ne fu alieno, dacchè mostra chiaramente di non avere conosciuto che pochissime cose, e queste militari soltanto o quasi. La sapienza amministrativa fu di altri, di chi, l'ignoriamo; forse fu del Commissario di giustizia Confinhal.

La nuova legislazione fu in odio alla casta dei vecchi patrizî, all' antica popolazione di Trieste, e cosa singolare perfino agli uomini di legge della scuola vecchia, i quali nel 1814 in gioconda brigata, simulando e celiando, compostisi a Corte di giustizia pranzante, dei Codici che non avevano letti e delle toghe e dei beretti fecero un auto da fè, tanto sdegnavano lo apprendere da un libro che venisse da Francia. Nè poi questi erano della vecchia scuola austriaca, ma della nuova, della Gioseffiana; la quale al pari della francese proclamava i diritti innati imperscrittibili naturali dell' uomo e del cittadino, l' avversione alle forme di feudalismo, l' avversione alla nobiltà ed a tutto ciò che somigliava a questa, l' avversione alle instituzioni tramandate dal medio tempo, la credenza che il Principe sia il primo impiegato dello Stato (credenza dalla quale i Francesi eransi scostati) e più in là dei Francesi andavano in affari di cattolicismo e di reggimento di chiesa. Imperciocchè in Francia erasi sinceramente ristabilito il Cattolicismo, in piena libertà di culto cattolico, eccettochè le processioni in pubblico nella città ove altri culti avessero esercizio; il governo napoleonico aveva bensì imposto i così detti capitoli della Chiesa Gallicana, ma erano solo parole, e lo mostrarono i tempi più moderni; in Trieste la Città nuova andava ben più in là, dacchè non solo si escludeva nel Papa ogni primato di autorità, ma i Canoni stessi si rifiutavano; il culto volevasi ridotto a forme che dicevano razionali, e ripudiata nella chiesa ogni indole di Società Cristiana, volevasi la Chiesa che è Congregazione, semplice accidentalità di culto uniforme. In Francia tutte le case religiose erano state chiuse durante la rivoluzione; nell' Italia napoleonica un decreto imperiale le volle chiuse, tolti i Benefizi i Capitoli ed i Conventi. Marmont conservò nell' Illirio Capitoli, Benefizi, Conventi (quelli che sopravanzarono alle soppressioni Gioseffiane) e corre voce che fosse propenso ai Conventi di Francescani.

La novella città non era si avversa a quella foggia di reggimento

come poi lo si disse, nè a quelle massime di libertà civile e politica, e sopratutto a quella massima che tolte le municipalità e le serrature di queste, di tutti i sudditi faceva altrettanti Municipalisti, fossero del Municipio o nò. C' era da guadagnare in ciò, ed il canone sfaciatamente allora proclamato, *Argent fait tout*, ancorchè non nuovo, piaceva. Più che leggi espresse, dominavano massime, e queste avevano nemici meno numerosi di quello che potrebbe sembrare. Marmont, di origine nobile, non odiava la nobiltà neppure la decurionale, anzi vi dava la preferenza nei posti di officiali della Civica da lui rifatta, ma erano pensieri individuali, che non operavano contro le massime opposte prevalenti.

Nè quel Governo era poi diffidente, imperciocchè all'infuori dei Sommi Capi di Governo politico, e del Corpo delle dogane, tutta la giustizia, tutta l'amministrazione primaria fu lasciata a quelli che si trovarono nella provincia. Ed alcuni si cacciarono assai innanzi prendendo aspetto di entusiasti, negli scritti, nei discorsi, negli atti, nelle dimostrazioni; ma i francesi usciti allora dalla rivoluzione erano assai più destri, che siffatti destrissimi, per credere alle loro arti e simulazioni, ed erano troppo intelligenti in fatto di pubblica amministrazione per non accorgersi come questi declamatori ignorassero poi l' amministrazione. Per lo che offerivano al Dr. de Rossetti ancor che avverso al sistema francese, officio importante e distinto, che egli austriacissimo sdegnava, ed all' invece ponevano al giustiziale un tale destrissimo che fu il primo secretario di Intendenza, e calavano ad Aggiunto di Municipalità altro che assunte le vesti di fanatico francese (così allor si diceva) erasi alzato fino a Presidente del Magistrato politico, quando Trieste venne in mano di Napoleone.

Gli alti funzionarî napoleonici fecero bene qualche passo verso le persone distinte per sapere e per titoli, volendo se non amicarsele, dare testimonianza di governo tollerante e sapiente; ma i patrizi e gli sviscerati austriaci si tennero sul broncio, mentre di altre classi prevalenti ingombravano le scale ed i saloni dei nuovi dominatori e facendo loro risolino, speravano rifarsi coll' insistenza e destrezza, dello scadimento in che era venuto il commercio.

Il Governo francese lasciò assai traccie di sè nei tempi successivi, l' indifferenza alli municipali indigeni, la depressione anzi annichilamento dei Comuni, la concentrazione del Litorale in un solo dipartimento amministrativo, l' avversione alla nobiltà antica, l'eguaglianza.

Il tamburo che primo suonò la marcia francese per le piazze di Trieste fu campana di morte per l' ordine dei patrizî. Altre volte all' approssimarsi del nemico soleva il governo deferire i suoi poteri alla Municipalità di Trieste, incaricandola di provvedere ad ogni ramo di governo civile, ed autorizzandola a trattare col nemico. Nel 1809 il Governatore Austriaco ebbe ordine ed annunciò colle stampe che sarebbe rimasto al posto, e tutti gli impiegati, fino a che il nemico non avrebbe loro impedito di esercitare gli ufficî. L' interdizione fu data, e ritrattosi il Governatore in prossima villetta, ivi convenivano secretamente i capi degli officî, ed i notabili, a concertare dell'amministrazione ed a ricevere le istruzioni, di che avvertito il Governo francese da confidente, il Governatore Austriaco fu allontanato, i capi officio fecero altrettanto, il patriziato incarnato precipuamente in una persona,

compartecipante a quelle congreghe serali, finì in lui, lentamente deposto, la Municipalità ridotta agli officianti soltanto rimase senza capo Le ne fu dato uno nella persona di straniero fanatico napoleonista nè il Consiglio in corpo, nè i singoli membri ebbero mai decreto che li avvertisse di loro deposizione, procedimento che fu di poi imitato in due altri incontri; tanto le esaltazioni facevano dimenticare ogni riguardo. Non abbiamo trovato, nè udito citarsi, atto pubblico alcuno che dichiarasse sciolto il corpo, prima che uscisse il decreto di Napoleone che nominava altro Consiglio Municipale; il Magistrato non lo convocò più, nè i patrizi divisi come erano in partiti mutuamente odiantisi, desiderarono o vollero radunarsi, in tempi sì torbidi, nel timore che avevano delle imperiosità e delle armi del nuovo dominatore; sì, delle armi; la fama di fucilazioni, e di arresti, li aveva preceduti, e credevasi ogni renitenza venir punita con polvere e piombo.

E queste credenze crebbero, visto che vi ebbe il modo di esigere la taglia di 50 milioni di Franchi imposta per castigo alla città di Trieste. Allorquando minacciava guerra, non sappiamo per quale fatale insania, comparivano in Trieste atti detti e scritti in odio ai Francesi che agli indigeni rincrescevano, fra le altre cose davansi o promettevansi fiorini, talleri a chi avesse ammazzato un francese, sfaciatamente e sulle piazze e vie si esigevano e chi ricusava era sgridato Giacobino; per le frequenti comunicazioni, sapevansi tali brutalità che è brutalità l'assassinio di soldato che adempie il dovere. Entrati i Francesi fu posta multa di castigo di 50 milioni; gli autori ed applauditori di quelli eccessi non avevano avuto pazienza di attendere, toccò la botta ai pacifici e sembrando impossibile tanto pagare (fu ridotto alla metà) nè prestandosi immediatamente, furono presi ventiquatro ostaggi dai moschettieri e portati a Palmanova in fortezza, minacciati di fucilazione ove la multa non venisse pagata. Senonchè i rimasti e minacciati adoperarono ogni astuzia e si manifestarono ai moschettieri francesi siccome tale dei tali e si arrestarono persone che non erano quelle. Erano altre che per un tallero al giorno si dissero tali e si lasciarono arrestare. Ma non i più usarono di queste astuzie e temettero polvere e piombo, ancorchè quelli fossero spauracchi soltanto, ed ancor vent' anni più tardi si ratava.

Cercando fra gli atti di quei tempi, qualcuno col quale si iniziasse il nuovo ordine, crediamo ravvisarlo in un proclama partito dalla Municipalità, per festeggiare la pace di Vienna che toglieva Trieste all' Austria, come fosse avvenimento da averne grandissima consolazione e speranza d'avvenire; ne riportiamo alcuni brani perchè in questi troviamo sostituito il calcolo alle affezioni di sudditi; l'adulazione sostituita al franco parlare, l'ipocrisia alla verità, non potendoci persuadere che i due firmati, l'uno patrizio di ultima nomina, stranieri ambidue alla città di Trieste, l'uno già impiegato austriaco, l'altro figlio di militare austriaco, potessero parlare a quel modo della città, nè che avessero, d'uno ne siamo certissimi, quell' entusiasmo che affettavano. Noi sappiamo bene che le firme apposte a proclami non sono testimonianza che sieno usciti dalla penna dei firmati, o che siano manifestazioni di loro pensamenti; non pertanto registriamo alcune parole di quel proclama, perchè fu cosa affatto nuova per Trieste, con quello si iniziò nuovo genere di oratoria, e si cominciò ad adoperare queste

arti per imporre persuasione. Non esitiamo a manifestare il nostro giudizio; la lingua, le frasi, il periodare, lo stile bombastico, i pensieri, danno a noi certezza che il proclama non uscì dalla penna di triestino, nè di alcuno che fosse stato in rappresentanza o servigio; è scritto di persona venuta da fuor di Trieste. — Una nuova epoca assicura alla nostra città il riposo e la gloria sotto li auspicî rigeneratori del Massimo, innanzi a cui la guerra non osa di comparire che per gettarle corone ai suoi piedi. — Noi andremo incontro alle brillanti speranze con quella vivacità di sentimento che degna del grande oggetto, mostrerà nel popolo di Trieste lealtà virtuosa di principî e ci farà conoscere al nuovo Sovrano in un' aspetto di carattere degno dell'augusta sua approvazione. Ci faremo vedere *un popolo calcolatore* elettrizzato dalle vittorie, ammiratore della grandezza, adorator dei diritti, e sicuro del genio del suo Monarca.

E terminava quel Proclama coll' esprimere la speranza = che Napoleone sì profondo conoscitore degli uomini, parlando di *noi* possa chiamarci — *la sua buona città di Trieste.*

Questo proclama discordava alquanto da altro, precedente d' un solo anno, nel quale i Commissarî di Sua Maestà Austriaca dichiaravano che *mal conoscerebbero le intenzioni* degli abitanti di Trieste, se promuovessero una formale ripartizione dl milizia (per marciare contro i Francesi) e se non si aspettassero con tutta fiducia che gli abitanti della città di Trieste (non dissero *nostra*) e del di lei territorio di ogni classe e condizione, si affretteranno a prendere parte in questa disposizione ordinata dalla paterna premura di Sua Maestà per il proprio loro bene. E così fu.

Nè meglio concordava colla lettera che il duca d' Abrantes scriveva da Gorizia nel di 29 Settembre 1813 al Comune di Trieste, che il Proclama del 1809 celebrava *quale profondo calcolatore.*

"L'ennnemi menace pour la seconde fois la ville de Trieste. Maintenez avec fermeté l'ordre et la calme parmi vos administrés. Que l'exemple de ce qui se passe a Fiume ne soit pas perdu. Conservez votre union, on cherchera a vous diviser; vous êtes tous *Français* par honneur et par devoir, ne souffrez pas que le nom de français, que chacun de vos concitoyens doit etre fier de porter, devienne un sujet de troubles. Les denominations de Français et d'Autrichiens seraient aussi dangereuses pour vous, que l'ont été, dans le Revolution, celles de Patriotes et d'Aristocrates. Rapellez vous le sang qu' elles ont fait verser, et ne perdez pas de vue que la moralité des hommes est ce qui il y a d'estimable dans tous les siecles et chez tous les peuples„.

Dalla qual lettera chiaramente apparisce che Junôt non avesse grande fiducia nella *bonne ville de Trieste*, se occorreva ricordare gli aristocrati ed i patriotti, il sangue versato; nè pare che la guarnigione francese fidasse troppe nelle armi se si ricorreva a quella eterna massima, che la moralità sia sovra ogni altra cosa stimabile, in tutti i secoli e presso tutte le nazioni. Il Maresciallo Marmont aveva ancor lui fatto calcolo delle propensioni della città di Trieste ed il suo argomentare era tale:

Considerant que l' attachement e le devouement que les habitans de Triest ont montré dans tous les temps a leur ancien Souvrain est

un gage de celui que S. Majesté a droit d'attendre d'eux aujourdhui, et voulant leur donner un temoignage de notre confiance la plus grande. Avons arreté et arretons ec. ec.

E questo argomentare del duca di Ragusi ci pare ben migliore che non le finzioni dei proclami, Marmont argomentava su fatti veri, ed il suo argomentare faceva l'elogio del patriziato e della città tutta, manifestando come altamente convinti della necessità dell'ordine, sentendo altamente l'onore e le affezioni al Principe antico, in questi ei trovava arra di buon servigio pubblico. Questa testimonianza uscita da bocca di un Maresciallo straniero, fu il migliore elogio pel Patriziato, la migliore confutazione delle accuse fatte ai Patrizî nel 1797, quasi avessero tenuto allora coi francesi. Marmont aveva preposto le parole che abbiamo registrato, al decreto di riordinamento della Guardia Civica, del quale riordinamento molto si compiacque nelle sue Memorie postume; egli faceva allora appello ai Patrizî per averli officiali nella Guardia; ancorchè sapesse bene che i due battaglioni di milizia provinciale fatti nel 1809 appunto contro i Francesi, erano comandati da due patrizî triestini, dal Conte Pompeo Brigido e dal Conte Raimondo della Torre; battaglioni sciolti e richiamati da Napoleone sotto minaccia di trattarli siccome briganti, e di incendiarne le case.

Ripigliando le vicende del Comune di Trieste, diremo che il Principe Eugenio Beauharnais dal Campo di Villacco nel 2 Novembre 1809 dichiarava che tutti gli impiegati del precedente Governo rimanessero al loro posto, comprese anche le Municipalità e prestassero giuramento al nuovo Principe, giuramento che poi era breve assai e concretato nella formola: *fedeltà allo Imperatore, obbedienza alle leggi;* ciò era per quelli che non s'erano allontanati. Di Consiglio municipale non vi fu parola.

Napoleone col decreto Imperiale del 26 Marzo 1812 componeva la Municipalità; la quale seguiva in conformità all'altro decreto Imperiale dei 15 Aprile 1811 Sezione VI. §. 1. art. 107 e seguenti:

Il y aura, dans chaque ville chef-lieu de province (e Trieste era Capoluogo della Provincia d'Istria) un Maire et quatre Adjoints, si la ville à plus de cinq mille ames de population.

Il y aura dans chaque ville ou commune un Conseil municipal composé de vingt membres pour celles qui auront quatre adjoints.

Delle molte leggi di Francia che regolavano l'azienda delle Municipalità, ne citeremo quanto basti per farci nozione delle Municipalità d'allora.

Le premier Consul nomme et revoque a volonté, les membres des administrations locales (Acte Constitutionel de l'an VIII).

Les Maires et Adjoints doivent etre pris indistinctemente en cas de vacance parmi les membres des Conseils Municipaux. (Avis du Conseil d'Etat 14 Nivose XI).

Les Maires seront renouvelès de cinq en cinq ans.

Le Maire est chargé seul de l'Administration; il a seulement la facultè d'assembler ses adjoints, de les consulter lorsque il le juge a propos, et de leur déléguer une partie de ses fonctions (Arretê du 2 Pluviose IX 4 Juin 1806).

Les fonctions propres au pouvoir municipal sont:

De regir les biens et revenus communs de la ville.

D'acqitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs et qui ont été regleés par le Conseil municipal.

De diriger et faire executer les travaux pubblics qui sont a la charge de la Commune et reglées par le Conseil municipal.

D'administrer les Etablissemens qui appartient a la Comune qui sont soutenus de ses deniers, ou qui sont particulierment destinés a l'usage des citoyens dont elle est composée.

De fair jouir les habitans des avantages d'une bonne police, notamment de la proprété, de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

De constater l'etat civil des citoyens (Loi du 14 Dec. 1789).

L'assemblée de Canton presente deux citoyens pour chacune des places du Conseil municipal (S. C. 16 Th. X).

Le Conseil Municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitie (Senatus Consult du 16 Thermidor an X).

Le Maire de chaque Commune entre seul de droit au conseil Municipal, et le preside, sans pour cela compter dans le nombre des membres.

En cas d'absence, maladie ou autre empechement, les Maires sont remplacès dans la presidence par l'un des leurs adjoints, suivant l' ordre de leur nomination.

Lorsque les Comptes de l'adminstration du Maire sont presentès au Conseil Municipal, le Maire quitte la Presidence et est remplacé par un membre de ce Conseil, choisi d' avance par ses collegues au scrutin secret, et à la majorité absolu des sufrages.

Le Conseil Municipal choisit, par le meme mode un de ses membre pour remplir les fonctions de Secretaire, hors le cas du remplacement du Maire dans les fonctions du President, les Adjoints n' ont point entrée au conseil Municipal.

(Arretes 2 Pluviose X. 4 Iuin 1806.)

Un Corps constitué ne peut prendre de deliberation que dans une Seance ou les deux tiers au moins de ses membres se trouvent presents,

(Act. Constitutionel de l'an VIII.)

Les Conseils Municipaux s' assemblent chaque anné le 1. Mai et peuvent rester assemblés quinze jours. Ils peuvent etre convoqués extraordinairement par ordre des Prefets.

(Loi du 28 Pluviose an VII.)

Ils entendent et peuvent debattre les comtes de recettes et depenses, Municipales qui est rendu par chaque Maire aux Sous-Prefet, le quel l' arrête definitivement.

Le Conseil Municipal commence par arreter les comptes du maire, et après cette operation, les membres de la Municipalité (le Maire ont seance et voix deliberative avec ceux du conseil.

(Decret 14 decemb. 1789.)

Le Conseil Municipal regle le partage des affouages, pature, recolte et fruit communs.

Il regle la repartition des travaux necessaires a l' entretien et reparations des proprietès qui sont a la charge des habitans.

Il delibère sur les besoins particuliers et locaux de la commune, sur les emprunts sur les octrois ou contributions en centimes additionels qui peuvent être necessaires pour subvenir a ces besoins, sur les proces

qu' il convient d' intenter ou de soutenir pour l' exercice et la conservation des droits communs.

Toutes les deliberations pour les quelles la convocation du Conseil est necessaire, ne pourront être executée qu' avec l' approbation de l' administration du Departement, qui serà donnée, s' il y a lieu; du Prefet sur l' avis du Sous-Prefet.

(Loi 14 decembr 1789.)

Abbiamo posto insieme tutte le disposizioni di legge che allora regolavano i Comuni nelle provincie illiriche; non solo ad oggetto di presentare ai lettori la forma e la attività dei Comuni di allora, ma perchè la memoria di quei Comuni durò anche poi che furono sostituiti gli antichi, Dovressimo registrare anche il Decreto Imperiale di S. Cloud del 1811, ma temiamo di recare troppo materiale; e ci limitiamo alla forma di Comuni, quale le leggi da noi registrate, avevano data.

Tale doveva essere e tale fu il Consiglio Municipale di Trieste, capoluogo dell' Intendenza o dipartimento dell' Istria che abbracciava l' Istria veneta e la Gorizia, Pisino e quanto dal Montemaggiore versa le sue aque verso ponente. Era allora Intendente l'Auditore al Consiglio di Stato Arnault giovane ventenne, e prese residenza nell' edifizio oggidì Accademia di Commercio e Nautica, di nessun ordine insignito; a lui subentrò più tardi il dalmata Calafati già avvocato poi Sindico in Capodistria durante il governo austriaco primo, entusiasta per Napoleone dal quale era stato fatto Barone; in Parigi alla festa data dal principe Schwarzenberg per festeggiare il matrimonio di Napoleone con Maria Luigia figlia dell' Imperatore d'Austria Francesco, aveva veduto ardere nell'incendio del palazzo di festa, la moglie figlia di un Medico di Capodistria e la figlia, riuscito a scampare la vita con tali ferite di fuoco, che mai più potè riaversi. Caduto il Governo napoleonico, Calafati restò in provincia, e ricusato avendo di fare la segnatura, che riuscì sì facile a tanti altri, a carta che diceva, avere operato durante il Governo napoleonico per obbedienza a quel Principe, non per proprio convincimento; egli che operato aveva di cuore, preferì la povertà a novello impiego oltre mare, od al ritorno nell'ordine degli avvocati, ed esperita la ingratitudine dei beneficati mentre era in carica, la pietà di quelli che aveva severamente trattato per creduto debito di officio, visse il restante degli anni in povertà, morì in miseria in quella stessa città a benefizio della quale aveva speso (altri dissero dilapidato) i civanzi dell'avvocatura, e chiamati al letto di morte quelli che sapeva essergli stati avversi durante il Governo napoleonico, chiese ed ebbe il perdono di cristiano moriente. Fu recato alla terra dei poveri, senza onore di corteggi che a persona rivestita già di suprema Magistratura potevano farsi. Privo di discendenza, nella sua tombà da plebeo, scesero il nome del suo Casato, il Baronato, l' Aquila della Corona di ferro; alzato repentinamente da moti impetuosi che somigliavano a rivoluzione, fu ludibrio del caso e di fortuna. Quelli che il conobbero lo dicevano ornato di grande facondìa avvocatesca, alla quale nobile professione aveva profondi studî ed amore; lo dissero mancante nella scienza e nel gius amministrativo, quella credutasi supplire con impeti improvvisi di estro e di facezie, questa coll'impetuoso decretare, contro il quale non sofferiva reclami. A noi in tempi più tardi assai accadde di udire che avrebbe avuto altra de-

stinazione; godeva i favori del Principe Eugenio Beauharnais. Ma noi usciamo da via.

Napoleone adunque nominava il Maire, la Municipalità, ed il Consiglio di Trieste, entrato in carica il dì 27 Maggio 1812.

26 Mars 1812, a l'Elisée.

Napoléon Empereur des Français, Roi d' Italie, Protecteur de la Confederation du Rhin, Mediateur de la Confederation Suisse ecc. ecc.

Sur la proposition de notre Ministre de l'Interieur, nous avons nommé et nommons

aux fonctions de *Maire* de la Comune de Trieste:

Le Chevalier Maffei Charles, membre de la Legion d'honneur, Proprietaire

Cronnest Joseph, Avvocat	*Adjoint.*
Ossezky Frideric, Ex-Presid. du Magistrat	"
Pietragrassa Antoine, Ex-Secret. du Magist.	"
Rusconi Ambroise, Proprietaire	"

Bajardi François, Ex-Conseiller du Magistrat	*Membre du*	*Conseil.*
Cassis Joseph Michel, Proprietaire	"	"
Luchese Joseph, Avocat	"	"
Gadolla Ignace, Negociant Proprietaire	"	"
Bellusco François, Proprietaire	"	"
Catraro Ciriaque, Negociant Proprietaire	"	"
Risnich Etienne, Negociant Proprietaire	"	"
Marenzi Cajetan, Proprietaire	"	"
Griot Philippe, Negociant Proprietaire	"	"
Rondolini Laurent, Medecin	"	"
Carciotti Demetre, Negociant Proprietaire	"	"
Minerbi Graziadio, Negociant Proprietaire	"	"
Hierschl Philippe, Negociant Proprietaire	"	"
Zampieri Antoine, Apotecaire	"	"
Chioggia Charles Louis, Negoc. Proprietaire	"	"
Kohen Philippe, Negociant Proprietaire	"	"
Plastarà Jean Drosso, Proprietaire	"	"
Hagenauer Ignace, Negociant Proprietaire	"	"
Fister André, Arpenteur	"	"
Vicco Antoine, Negociant Proprietaire	"	"

Notre ministre de l'Interieur est chargé de l'execution du present decret.

Napoleon.

Par l'Empereur
Le Ministre Secretaire d'Etat
Le Conte de Daru.

Siffatta nomina è per più conti memorabile, manifestando il nuovo sistema. Tutti i nominati erano sudditi francesi, su di che quel Governo era severissimo, ed avendo introdotta la coscrizione militare, non era sì facile il giuocare le sconderuole, e quel Governo aveva persone che sinceramente gli manifestavano le condizioni legali precedenti

secondo le quali riconoscevasi la sudditanza; per quanto abbiamo saputo uno solo dei ricusanti fu riconosciuto estero, altro per simulazioni sfuggì. La pace di Vienna lasciava libero a chiunque di emigrare entro certo periodo convenuto lungo, svincolando i beni anche fedecommessarî e trasportandone il ricavato. Fu per la prima volta che il Comune di Trieste vidde ammessi gli Ebrei alla rappresentanza del Municipio, se tale poteva dirsi quel Consiglio; si viddero ammessi Greci, Illirici, Calvini e Protestanti, si viddero ammesse persone di ogni ordine, di qualunque occupazione di vita, fuorchè contadini e di professione secondaria o vile, esempio che ebbe poi lunga imitazione e divenne canone, ritenendosi di dover chiamare in ogni consorzio individui di ogni religione, esclusi i preti, i militari, gli impiegati dello Stato; vi si aggiunse poi, di ogni professione.

Il Podestà, o come allora lo dicevano, il Maire venne scelto tra i Patrizî, e fu Carlo di Maffei, non di antica famiglia triestina, di bella nobiltà, patrizio di Gorizia, aggregato al Consiglio nel 1776, che era stato Console Pontificio. Fu fatto Cavaliere della Legion d' onore.

Di vecchi Patrizî entrarono in Consiglio il Francesco Bajardi, il Gaetano Marenzi, ambedue ex-impiegati austriaci, ed entrarono come possidenti. Degli ultimi Patrizî furono Vicco Antonio negoziante, Pietragrassa Antonio ex-impiegato, Secretario del Magistrato; Bellusco Francesco, Gadolla Ignazio, entrati come Negozianti; ma veramente nel Consiglio entrarono solo cinque Patrizî; il Podestà, gli Aggiunti non facendo parte del Consiglio. Vi entrò un'avvocato il D.r Lucchese, un medico il D.r Rondolini, uno speziale l'Antonio Zampieri, un agrimensore il Fister, quatro possidenti; dieci, possidenti insieme e negozianti; nessuno che fosse soltanto negoziante; dodici cattolici, tre israeliti, tre greci-orientali, un greco-illirico, un calvino, e crediamo che uno degli Aggiunti fosse calvino. Secondo luogo di nascita, nè il Podestà, nè tre degli Aggiunti erano triestini, del Consiglio tre soli, e forse quatro soltanto; un'arabo, due svizzeri, il rimanente friulani, genovesi, greci, tedeschi, istriani, veneziani.

Il Consiglio napoleonico era ben diverso nella composizione, nelle attribuzioni, dal precedente Consiglio dei Patrizî. Abbiamo recato le leggi dei Municipî, le quali tutto affidando al Podestà, togliendo poi a questo ed al Consiglio ogni debito di provvedere alla pubblica felicità, lo limitava alla economia del patrimonio del Comune, e alla polizia di materiale sicurezza, salubrità e pace interna. Una sol volta poteva radunarsi il Consiglio ed al più sedere 15 giorni, a fare i preventivi, ed esercitare l' officio di contabilità. Durò lungamente la memoria del Maire e degli Aggiunti, e degli abiti gallonati, e delle sciarpe a frangie, tricolori, e degli onori militari che loro si rendevano; pochi o nessuno ricordavano il Consiglio, e noi registriamo il decreto Imperiale che lo nominò, affinchè ne faccia testimonianza degna di fede; imperciocchè a noi medesimi che apersimo gli occhi dell' intelletto dopo questi tempi, non accadde di udir parlare del Consiglio napoleonico di Trieste anzi neppure di sapere che mai ne avesse esistito alcuno, siccome non ci accadde di udire di una Convocazione di Circondario.

XI.

RESTITUZIONE ALL' AUSTRIA. SPERANZE DEL PATRIZIATO

In sulla fine del 1813 il generale austriaco di artiglieria barone de Lattermann, sembrava dichiarare di prendere possesso di queste provincie per l' Austria, però correvano voci e timori che Trieste passerebbe alla Corona Britannica, e brulicavasi che l'Austria avrebbe rinunciato a divenire potenza marittima, lasciando agli Inglesi le Isole Ioniche, la città di Venezia; Malta, Lissa, i Brioni dinnanzi Pola erano già in mano di loro, i quali così avrebbero avuto facilità di custodire l' Adriatico; quanto ai commerci essi ne erano maestri. Fossero vere o no quelle voci, certo fu grande l' affrettarsi ad imitare le mode *inglesi*, così gli uomini come le donne, ad adottarne il sussiego e le stravaganze, a balbettarne la lingua, ed a fare il buon viso alli soldati inglesi, che insieme alli austriaci e siciliani presidiavano la città; quando si diceva *inglese* era il non plus ultra di bellezza, di sapere, di valore.

A quelle voci subentrarono tosto altre che si credevano giustificate da Proclami.

Il primo Manifesto del Governatore generale Barone de Lattermann, aveva parlato di provincie conquistate:

MANIFESTO dell' I. R. provvisorio Governo Generale nell' Illirio.

Sua Imp. Reg. Ap. Maestà FRANCESCO PRIMO, Imperatore d'Austria, si è graziosissimamente degnata di affidare alla mia amministrazione, e di far trattare provvisoriamente sino al ristabilimento della Pace, come conquistate, le Provincie che co' prosperi avanzamenti delle sue armi sono state prese in possesso. In conseguenza di ciò, tutte le pubbliche Autorità politiche, ecclesiastiche, giustiziali e di finanze, gli Intendenti, Mairs, Controlori, Ricevitori e Percettori finora costituiti presso il Governo Illirico, proseguiranno ulteriormente, sinattantocchè non siasi in particolare od in generale, altrimenti risoluto, ne' rispettivi loro obblighi di servigio a' quali sono stati obbligati con giuramento sino al punto del reingresso delle Imperiali Austriache Truppe: particolarmente poi li Capi d' Ufficio dovranno prestare immediatamente nelle mie mani il Giuramento di ubbidienza, ed in egual modo riceverlo dagli Ufficianti loro subordinati, e rimetterlo a me con la propria sottoscrizione rispettiva di ognuno di essi.

Quindi è, ch' io rendo perciò risponsabili gl' Intendenti de' Circoli, od i loro Suddelegati, affinchè gli Ufficianti impiegati ne' loro Circoli, li quali erano incaricati di esazione, conteggio ed estradazione aventi qualunque siasi categoria d' esazioni, sì dirette che indirette, delle Amministrazioni che furono in, o fuori di appalto, o che tuttavia vi si ritrovano, siano pressati all' immediata presentazione della chiusa de' loro Conti. In questa deve essere esattamente spiegato, nominando tutte le rubriche di esazione, l' obbligazione individuale, ciò che è rimasto da esigersi, ciò che non è ancora esatto od estradato, e per conseguenza ciò che resta da esigersi dalle Parti, ovvero ciò che, come già introitato in cassa, deve essere avanzato al suo ulteriore destino; li contamenti già incassati, detratti prima li Percento dovuti agli Ufficianti, a norma di prescrizione, o per deduzioni altrimenti accordate, devono essere consegnati senza ritardo; e proseguiti ulteriormente gli affari e le riscossioni colà dove hanno cessato, di modo che le quote scadenti di mese in mese, ovvero in rate altrimenti fissate, vengano fatte introitare nel modo e secondo il tempo che, medianti espresse preventive istruzioni e sotto comminazione del personale arresto, era stato al renditore di conti per ineccettuabile esecuzione prescritto.

Quanto perfettamente si giustifica questa procedura coll' esempio di tutti li tempi, e delle Potenze belligeranti in simili circostanze di conquiste; altrettanto certamente Sua Maestà coglierà il primo momento del totale allontanamento de' pericoli della guerra e della ristabilita Pace, per rimettere le Provincie strappate per tanto tempo dai Suoi Stati in una costituzione, in cui li popoli soggetti allo Scettro Austriaco sonosi in ogni tempo gloriati della sorte d' esser Sudditi del Benignissimo Monarca.

Lubiana, 17 ottobre 1813.

Queste voci — *Imperatore* — *conquista* — rammentavano le conquiste napoleoniche, ricordavano contribuzioni, coscrizioni, creazione di cosa pubblica all' intutto nuova; alla notissima voce *conquista*, opponevano nei troppi discorsi la voce *postliminium* che pochissimi poi comprendevano e citavano le parole latine di un diploma di Massimiliano dopo il ricupero di Trieste del 1509; e tutti credendosi chiamati a parlamento, ne sortì un clamore da assordare, tutti concordi contro *conquista*, ognuno poi voleva il *postliminio* a proprio modo. Gli avanzi dello scomposto e paralizzato Consiglio patriziale del 1808 raunatisi in privato credettero mezzo opportuno il raccogliere quelle che allor si dicevano Franchigie di Trieste, ed assunse il carico di comporne libro quello stesso che fu autore del progetto di Statuto del 1808, (e fu poi data alle stampe la prima parte), coll' intenzione di deviare gli effetti di quella che temevano conquista e venire al *postliminio*. Non fu nè conquista, nè postliminio; ben altre cose vi stavano frammezzo.

L' Imperatore aveva con armi giuste ricuperato tutto quel corpo che aveva nome di *Provincie illiriche*, e che (all' infuori di Ragusa) tutto era stato di sua sovranità; e mentre queste Provincie stavano in dominazione francese eransi fuse in un solo corpo di Stato, tolte tutte quante mai erano le antiche condizioni; ed aveva avuto uniformità di leggi, di instituzioni, di magistrature, di procedimenti, abolita ogni baronalità, esonerato (come si direbbe oggidì) il suolo colla abolizione dei

canoni a titolo pubblico, colla redimibilità dei censi terrenari dovuti a titolo privato. Questa uniformità di condizioni era tutt' altro che avversata dall' Austria, la quale anzi col formarsi fino dal 1804 ad Impero che prese il nome dall' Augusta Casa regnante; e colle massime proclamate dal Codice Civile, con giubilo accolte dai sudditi, si disponeva a quella unità che poi ebbe, e la di cui esecuzione conveniva affidare al tempo. Nelle provincie illiriche per impeto di governo la cosa era già fatta, e quanto è fatto capo ha; il tempo fu breve a consolidare il nuovo sistema. Poi, le circostanze erano tali che non concedevano preconcepire piano; perchè la guerra del 1813 ancorchè di tanti popoli alleati, non permetteva previsione nel futuro, e la guerra assorbiva ogni cura. Le Provincie illiriche comprendevano il Circolo di Villacco, Lienz, la Duchea del Carnio coi Paesi annessi, quali la Carsia, la Piucka, la Liburnia, l' Istria Contea (che si pretendevano parti del Carnio, mentre erano annessioni, appendici amministrative soltanto) la Contea di Gorizia di quà dell' Isonzo che era prima abbinata al Carnio; Monfalcone che era Friuli, Trieste che pensava essere provincia di Stato, da sè; l' Istria ex veneta, la Dalmazia ex veneta; Ragusa; l' Albania ex Veneta o Bocche di Cattaro; il Litorale Ungarico; la Croazia civile al di quà del Savo; quattro Legioni di Limitanei o soldati confinarî, nati e possidenti.

L' Imperatore Francesco I nel dì 23 Luglio 1814 dichiarava incorporate le provincie illiriche all' Impero Austriaco, e lodandone la fedeltà conservata, annunciava i principî che sarebbersi seguìti dal Governo Imperiale. Ed erano: religione e culto, giustizia imparziale, eguaglianza nei pesi pubblici, sicurezza, industria; nè altro si manifestò. Il Governatore generale Lattermann aveva fatto cenno di una futura *costituzione*, ma questa voce non aveva allora il significato, che assai più tardi le venne dato, era soltanto di una *forma provinciale* che si intendeva parlare; il principio puramente monarchico non era alterato dalla forma provinciale, nè altro principio desideravasi; e ben presero equivoco quelli che confusero i desiderî di forma patriziale, baronale, o municipale, con avversione a principio monarchico. Ecco il Proclama Imperiale:

NOI FRANCESCO PRIMO, per Iddio Grazia Imperatore d'Austria, Re d' Ungheria, Boemia, Gallizia e Lodomeria; Arciduca d' Austria ecc. ecc.

Appena avevamo incominciato di concerto colle Potenze alleate a prender parte alla Santa lotta, che aveva per scopo la liberazione e sicurezza dell' Europa, ed il conseguimento d' una pace durevole, che l' Altissimo ha benedetto le nostre armi, ministre della giustizia, e ci ha sottomesso la maggior parte delle Provincie, che durante il Dominio francese erano comprese sotto la denominazione di Provincie Illiriche, il possesso delle quali ci viene assicurato da contratti conchiusi colle Potenze alleate per ristabilire l' ordine in Europa, e basati sopra un' equa ripartizione di forze.

Quindi dichiariamo colla presente, che d' ora in poi tutte queste Provincie formano una parte integrante del nostro Impero, al quale vengono per sempre incorporate.

Noi accoglieremo tutti gli Abitanti di queste Provincie come sudditi con quell'amore, di cui la maggior parte d'essi ebbe già tante prove nei tempi passati. Noi avremo cura di procacciar loro tutti quei vantaggi che mai possono attendersi dall'osservanza della santa Religione e del Culto divino, da un amministrazione di giustizia imparziale, da un' equa ripartizione di tutti gli aggravj publici, dalla manutenzione della publica sicurezza, e dai diversi rami d'industria: vantaggi, che vengono maggiormente favoriti da un clima temperato, dall'industria personale degli abitanti; e dalla vicinanza del mare.

In conseguenza Noi eccitiamo tutti gli abitanti delle Provincie, che durante il Dominio francese erano comprese sotto la denominazione dell'Illirio, a prestarci il giuramento di fedeltà nella forma, che verrà loro prescritta dal nostro Commissario Aulico a ciò specialmente autorizzato, ed attendiamo con fiducia, che tutti riconosceranno, con gratitudine le Nostre premure per la loro prosperità, e felicità, e che ci saranno addetti con quell'istessa immancabil fede, che per costante conforto del Nostro cuore hanno dimostrato gli altri sudditi del Nostro Impero in ogni occasione, e con luminosa resistenza a tante prove, innanzi agli occhi del mondo intiero.

Dato nel Nostro Palazzo Imperiale di Schönbrunn il dì venti tre luglio nell' anno mille ottocento e quattordici e del Nostro Impero nell' anno vigesimo terzo.

Ma l'impazienza ed il repentino zelo di quelli che credevansi depositarî delle vere intenzioni del Governo Austriaco, fecero precipitare le cose, cangiando l'esistente.

Fiume fu la prima città occupata dagli Austriaci, e tosto veniva abolito il sistema francese, poco stante ristabilito dagli Austriaci medesimi cui non poteva gradire quell'improvviso diroccare senza attendere ordini da chi soltanto aveva potere di darli. La cosa cominciata si propagò; prima fra tutte le frazioni si separò l'Istria ex veneta, nominando Commissione Provinciale, restituendo quanto era del tempo austriaco più prossimo, e facendo da sè; le Provincie illiriche andarono repentinamente in fascio; la Dalmazia si fè regno da sè, la Gorizia fu data al Carnio; la Croazia civile si tenne unita, Trieste dùrò Intendenza d'Istria, come in Lubiana durava Governo generale delle Provincie illiriche, mentre il più delle Provincie illiriche se ne erano staccate; Gorizia aveva antiche dipendenze di là dell'Isonzo che si volevano rivendicate. Non facile cosa era il ricomporre queste Provincie formate da sì svariati elementi. Un impeto di zelanti (fossero poi sinceri o no) le aveva dissestate e portava inciampi non leggeri al Governo Imperiale, che fatto diffidente anche degli antichi suoi fautori dava facile ascolto a chi senza conoscenza di cose e senza incarico si diceva latore dei pubblici voti e desiderî; gli errori poi di questi e le stranezze ponevano esse medesime nuovo inciampo. Lattermann non credette opportuno di tener fermo l'ordine esistente fino a che fosse cangiato completamente, e surrogato altro stabile; i *Nasoni* gli avrebbero dato per lo meno del *Giacobino;* lasciò che si abolissero tutte le leggi francesi, surrogando non le austriache del 1814, ma quelle del 1809, e promulgò la nuova forma che intendeva data all'Illirio. Terminò con ciò che Dalmazia fu Regno da sè, ancorchè col rimanente

della spiaggia austriaca avesse comuni le acque, il clima, le lingue, le occupazioni, le abitudini della vita, e fosse ben piccolo regno. Col rimanente delle Provincie, e con più tutta intera la Carintia e la Croazia Civile, comprese le isole dalmate del Carnero si compose un Regno d' Illirio ripartito in due Provincie di Governo, all' una delle quali si diè nome di Governo illirico, quasi Illirio per eccellenza, all' altro di Litorale (veramente in origine dicevano *il Governo delle Coste*). A quest' ultimo vennero date Gorizia e Gradisca, la Carsia, le due Istrie, la Liburnia, la Croazia Civile fino al Savo, le isole del Carnero, surripartito in tre, poi quattro Circoli, Gorizia, Trieste, Fiume, Carlstadt. Il Governo illirico ebbe la Carintia, il Carnio, la Piucka, (Lienz era stato restituito al Tirolo). Diamo le Sovrane Lettere Patenti che formarono il Regno d' Illirio.

NOI FRANCESCO PRIMO, per la Grazia di Dio, Imperatore d'Austria; Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, della Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Slavonia, Gallizia e Lodomeria; Arciduca d' Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, della Slesia superiore ed inferiore; Granprincipe di Transilvania, Margravio di Moravia; Conte principesco di Habsburgo e Tirolo ecc. ecc,

Abbiamo trovato opportuno di risolvere quanto segue: Le qui appresso accennate provincie, che sotto la denominazione d' Illirio furono da Noi riacquistate in conseguenza dei trattati conchiusi colle Potenze alleate, cioè la Carniola, il Circolo di Villach, Gorizia, il territorio situato lungo la costa del mare, nonchè il Litorale, che per l' avanti faceva parte dell' Ungheria, e quella porzione di territorio, che prima apparteneva alla Croazia provinciale, conserveranno il nome di Illirio.

A questa saranno incorporati i Distretti, che erano dipendenti dal cessato Regno italico, di Cividale e di Gradisca, come anche il Circolo di Klagenfurt appartenente finora all' Austria Interiore.

Le provincie ed i distretti suddetti, che costituiscono il NUOVO ILLIRIO vengono da Noi eretti in Regno.

In conseguenza di questa Nostra risoluzione determiniamo:

1. Il Regno d' Illirio sarà amministrato da due Governi particolari, all' uno dei quali restano assegnati i Ducati di Carintia e Carniola, ed all' altro il Littorale, la Contea di Gorizia e Gradisca, come anche quella parte della Croazia provinciale, che apparteneva finora all' *Illirio*.

2. Per quel che riguarda l' Arma di questo nuovo Regno, ed il luogo, dove questa dovrà essere inserita nel Nostro Austriaco Imperiale Stemma, e qual posto avrà da prendere fra gli altri Nostri titoli il nuovo titolo reale, Ci riserviamo a far note le Nostre determinazioni,

Dato nella Nostra Capitale e Residenza di Vienna il 3 Agosto dell' anno Mille ottocento sedici, e Vigesimo quinto del Nostro regno.

Ma queste stesse ripartizioni non furono stabili, or si parlò di abbinare il Litorale al Veneto, ora al Carnio; nel 1825 la Croazia Civile, Fiume, furono ridate alla corona ungarica.

Le quali combinazioni manifestavano, a nostro vedere, l' intenzione del Governo Imperiale di comporre nuovi corpi di Provincie Stati, tolti

gli antichi, frazionarî, incerti nelle origini, nelle estensioni, nella indole, impaccio di reggimento, anzichè modo di promuovere la pubblica felicità. Conveniva dare a questi territorî un corpo amministrante che provvedesse alla vitalità nella sfera che ned era riservata al Governo centrale, ned era semplice esecuzione amministrativa dicasteriale; e vi provvide il Lattermann con Ordinanza che a noi piace di segnare col suo nome, siccome di quello che erane rivestito di pieni poteri a farla.

L' ordinanza *Lattermann* è dupplice, l'una porta la data del 23 Giugno 1814 ed era pel ducato del Carnio, per Villacco, per Gorizia per Adelsberg; l' altra porta la data del 13 Settembre 1814, ed era per l' Intendenza dell' Istria compreso Trieste, e per l' Intendenza di Fiume, per lo Litorale Austriaco; di questa seconda soltanto ci occuperemo, siccome di Ordinanza memorabilissima nella storia, e perchè dava forma a provincia novellamente composta, e perchè dà bella luce sulle cose di quei tempi.

Rileveremo dapprima come la forma pel Carnio, Villacco, Gorizia fosse data con annuncio che sarebbe stabile; mentre la forma per l' Intendenza d' Istria e di Fiume si dava interinale, fino a che Sua Maestà fosse per disporre; la forma pel Carnio e per Gorizia era la germanica vecchia; secondo la quale i *Dominî* (così chiamavansi i grandi Baroni, le Signorie) esercitavano il potere politico e giudiziario entro i distretti assegnati, sistema che nella legge si diceva *alt oesterreichisch* — vecchio austriaco; era quel sistema che solitamente si diceva *feudale*. Il potere amministrativo era dato soltanto ai Baroni; però l' antica questione se questi esercitassero il potere per diritto proprio, o per delegazione di Principe, quella questione che erasi perfino recata nel Concilio di Trento per riguardo ai Vescovi, era stata risolta dal Lattermann, dichiarando che la avevano ex delegatione Principis.

Per l' Intendenza di Istria e per quella di Fiume fu invece addottato il principio di dare forma possibilmente simile a quelle di altre *provincie tedesche ereditarie*, senza citare *l' alt oesterreichisch* o di altra precisa provincia. Il principio baronale o feudale (come lo dicono) non venne generalizzato, quasi eccezione venne data l' amministrazione ad alcuni Dominî, non a tutti quelli che altra volta e fino al 1806 avevano esercitato simili poteri.

Nè già fu intenzione come a primo aspetto si potrebbe credere di abbinare Gorizia al Carnio, anzi voleva darsi questa Contea al Litorale, e solennemente lo si proclamava il dì 9 Ottobre 1814, ed entrava in vita il Litorale col dì 1 Novembre 1814. La diversità della forma aveva fondamento in altre condizioni più antiche. Imperciocchè la Gorizia del Lattermann non comprendeva Monfalcone, nè Duino, comprendeva Vipacco; nè il Carnio comprendeva Castua, Pisino, Bellai; e Lattermann medesimo nel di 3 Nov. 1814, ordinava la conformazione del Litorale, levando ad Adelsberg, Sesana, Castelnovo, Fünfenberg, per incorporarli al Litorale. Il che poi non era smembramento del Ducato delCarnio, col quale non furono mai fuse in corpo di Stato nè la Liburnia (Castua e Fiume) nè l' Istria Contea, nè il Castelnovo, nè Duino ma erano semplici annessioni come erano la Croazia e la Slavonia, al Reame di Ungheria.

La legge Lattermann fissava i canoni:

Ogni potere di Governo risede nel Principe, da lui solo proviene ogni giustizia.

Il Litorale è ripartito in Circoli, i Circoli in distretti, i distretti in Comuni.

Il Litorale è amministrato da *Governo Provinciale* i Circoli da *Capitanati*, i distretti da *Commissari*, i Comuni da *Podestà*.

La città capitale del Litorale ha *Magistrato* che sottostà al *Governo*, le città capitali di Circoli hanno Magistrati che dipendono dai *Capitanati* Circolari, ogni altro Comune dipende dai *Commissariati*.

Il potere di giustizia penale maggiore è del Principe soltanto e lo esercita mediante sue Autorità.

La giustizia civile, la giustizia penale minore, l'amministrazione politica inferiore è esercitata mediante Autorità Imperiali, e mediante quei Baroni che il Governo designa per qualche distretto; nella Gorizia esclusivamente mediante Baroni.

Nella città capitale del Litorale o di Circolo la giustizia civile è separata dall'Amministrazione politica; la Giustizia civile è esercitata da Tribunali Imperiali, la politica ed il penale minore da Magistrati.

I Comuni saranno quelli formati dal Governo francese.

I Comuni non hanno poteri pubblici; il Podestà solo è organo ausiliario del Commissario distrettuale.

I Comuni hanno rappresentanza in due delegati, che ogni frazione comunale (o sotto comune) elegge.

La legge Lattermann nel pronunziare che nel Goriziano tutto era baronale, che nel rimanente vi erano e Baronîe e Distretti imperiali, operò che i distretti fossero riconosciuti quali imperiali quali dinastici, ma riguardata la delegazione del potere amministrativo siccome grazia data ad alcune famiglie, non come un diritto proprio di Signoria, ne venne che l'esistenza di Baronìa sia nei Dominî esercenti poteri, sia in altri, fu lasciata alle contenzioni delle parti, alle quali poi mancava ogni punto fisso. Perchè la Gorizia Contea (Flitsch, Tolmino, Gorizia, Gradisca, Aquileja) ancor che aggregata da antico alla Germania, non aveva Signorie, bensì Giurisdicenti; Duino Castelnovo, deducevano la condizione di Signoria dalla annessione al Carnio, credendola incorporazione; nelle altre quanto più si risaliva a tempi addietro, tanto più sparivano le caratteristiche di Signoria, ed ove il terreno si credeva libero, si trovavano traccie di enfiteusi favorite da speciali dipositive politiche. Le contenzioni interminabili entravano ad ogni tratto in nuove fasi, or contrarie ora avverse; la giurisprudenza or si pigliava al Codice Civile, or a qualche legge di altre provincie, or al fatto, sempre incerta, sempre ottenebrata.

E adonta di siffatte altercazioni che giungevano fino al miscredere che cessati gli antichi corpi sociali, nuovo corpo si fosse composto col nome di Litorale; fino a credere che questo fosse semplice territorio amministrativo, il Governo Imperiale teneva fermo alla unità della nuova provincia, frazione del Regno Illirico, e pensava a darvi forma così provinciale come municipale, il che poi non era si facile ad effettuarsi. Quanto alla forma provinciale sembra si avesse propensione a quella, appunto allora, attivata nel Lombardo Veneto; della municipale non giunsimo a conoscere l'indole che si ebbe in mente, ma facilmente potrebbesi supporre non diversa da quelle usitate in

quella Provincia. Il Governo Imperiale ordinava si raccogliessero Carte, Diplomi, Leggi, che regolavano le forme precedentemente usitate, e si convocassero quelli fra gli abitanti che ne avessero conoscenza, il che poi non era agevole a farsi. Perchè gli antichi Patrizi tenevansi sul broncio, alla restituzione del patriziato non credevano, l'antica forma era tradizionale; la massa non curava punto tali cose, quelli che avevano come si suol dire voce in capitolo ad altri interessi miravano; gli esperti nella precedente amministrazione non si consultarono.

Registriamo i decreti del Governo Imperiale

An den k. k. Herrn Gubernial-Rath und Magistratspraeses Ritter von Capuano in Triest.

Es ist Seiner Majestät allergnädigster Wille, dass die unter dem Namen Illirien begriffenen Provinztheile ständische Verfassungen, in so weit sie eine vorhin gehabt, wieder erhalten, und jene, welche vorhin in diesem Falle nicht waren, oder zu Hungarn gehörten, ersteren angepasst werden. Ueber die Art, wie und unter welchen Modificationen dieses auszuführen sei, haben Seine Majestät der Centralorganisirungs-Hof. Commission laut hohen Decretes vom 18. Juni d. J. N. 7478 über Einvernehmung der Länderstellen den Vorschlag zu erstatten, und bei Entwerfung des Vorschlages, wie die wegen der ständischen Verfassung, und wegen der Provinzial-Auslagen zu bestimmende Bedeckung hereinzubringen sei, vorzüglich darauf fürzudenken befohlen, damit diese Bedeckung nach einem gerechten Masstabe gleich vertheilt werde.

In Folge dessen wird dem H. Gubernialrathe aufgetragen, über folgende Fragen erschöpfende Auskünfte und wohlerwogene Vorschläge zu erstatten:

1. Welche ständische oder solchen gleich kommende Verfassung hat es bis zum Jahre 1809 in dem Ihrer Leitung anvertrauten Gebiete gegeben.

In wie ferne wäre diese Verfassung, und unter welchen Modificationen wieder herzustellen, und wie liesse sich für diesen Fall in jenen Theilen, welche vorhin zu Ungarn gehörten, oder wo vorhin keine Stände existirten, eine gleichartige ständische Verfassung errichten, oder wäre der ganzen gegenwärtig unter dem Namen des Küstenlandes constituirten Provinz eine gemeinschaftliche ständische Verfassung, oder vielmehr eine Repräsentation in der Art zu geben, wie sie in dem lombardisch venetianischen Königreiche durch die Errichtung von Provinzial- und Central-Congregationen eingeführt wurde.

3. Welche Wirksamkeit wäre den einzelnen ständischen Körpern oder den für das ganze Küstenland in einen Körper zusammen gesetzten Ständen, oder den nach Massgabe der Italienischen Provinzen errichteten Congregationen einzuräumen.

4. Worin hätte in einem oder dem andern Falle der Personalstand des ständischen oder Repräsentations-Körpers und der untergeordneten Hilfsbeamten zu bestehen.

5. Wie wären die damit verbundenen Kosten zu bedecken. Bei Bestimmung der verschiedenen Classen der Stände oder Repräsentanten wird vorzüglich auch eine gleichmässige Repräsentation sonderheitlich der Gutsbesitzer, dann auch die Festsetzung der zu dem Stimmen- und Wahlrechte erforderlichen Eigenschaften Rücksicht zu nehmen sein.

In Beziehung auf die den ständischen oder Repräsentationen-Körper einzuraümende Wirksamkeit, wenn solcher die Repartation, Einhebung und Evidenzhaltung der directen Steuern zuzuweisen, angetragen werden sollte, solche Modalitäten zu beobachten, welche der gegenwärtigen oder überhaupt einer noch arrondirten Gemeinde eingerichteten Catastral-Verfassung entsprechen. In Ansehung des Kosten-Erfordernisses ist sich an den Grundsatz zu halten, dass dasselbe ohne Abbruch der Stadtfinanzen ausgemittelt werde. Wegen richtiger Darstellung der vorigen ständischen Verfassung, werden sich der H. Gubernialrath an einige der vorzüglich Unterrichteten unter den Einwohnern ihres Gebietes, um die erforderlichen aktenmässigen Aufklärungen wenden, und die bezüglichen Urkunden, Gesetze, Diplome in Abschrift anher vorlegen. Um den anscheinend sehr wünschenswerthen Vorschlag, die Repräsentatiou in diesem Gouvernements-Bezirke ganz auf jenen Fuss zu stellen, wie sie im lombardisch-venetianischen Königreiche besteht, näher zu würdigen, wird man dem H. Gubernialrathe demnächst die darauf Bezug habenden Patente mittheilen.

Da das Repräsentationssystem in der engsten Verbindung mit der Catastral-Verfassung steht, so ist diese letztere Verfassung ebenfalls umständlich darzustellen, ihre Gebrechen zu bemerken und zu entwickeln, in wie ferne aus der vorhandenen Catastral-Verfassung eine gerechte und billige Repräsentation hervorgerufen werden könne.

Triest am 5. Juli 1817.

An den pol. oek. Magistrat in Triest.

Nächst der dem Küstenlande zu gebenden ständischen Verfassung handelt es sich auch darum, Munizipal-Repräsentationen zu constituiren, welche den dermahligen städtischen Obrigkeiten theils an die Seite zu setzen, theils dieselben zu ersetzen hätten.

Dieses Objekt umfasst demnach die städtische Verfassung im Allgemeinen, und umschlingt wegen der vielfältigen Berührungspunkte zugleich auch die Gemeinden-Verfassung.

Die hohe Hofkanzley hat hierüber wohl erwogene Vorschläge dem für die Einführung des städtischen Repräsentations Systems erstatteten Berichte anzureihen befohlen.

Der Magistrat hat demnach den Auftrag, mit thunlichster Beschleunigung folgende Fragen befriedigend zu lösen:

a. welche Städtische und welche Gemeinde Verfassung besteht gegenwärtig im dortigen Amtsbezirke; auf welche organische Verfügungen ist dieselbe basirt;

b. welche Städtische und Gemeinde Verfassuug bestand unter den vorigen Regierungen; hierüber sind die Constituirungsackten der früheren Regierungen beyzubringen;

c. welche neue Organisirung der Städtischen und der Gemeinde Verfassung wäre dermahls nach den Forderungen des wahren Interesse der Städte und sonstigen Gemeinde nothwendig;

d. welche Nachtheile ergeben sich bey der dermahligen Städtischen und Gemeinde Verfassung.

Triest, am 9. März 1818.

Le persone chiamate a consultazione si mostrarono onninamente avverse alla forma provinciale, ed alla municipale; il tipo patriziale ancorchè dilavato e scomposto volevasi preferito: preferito lo isolamento di Trieste, con insistenza ignota ai tempi di Maria Teresa che prima di altri compose un Litorale, ai tempi di Giuseppe II che unì la Gorizia a Trieste, allo stesso 1804 di recente memoria che vidde unita l'Istria Veneta (l'altra più volte aveva chiesto la fusione con Trieste). Nella mente di quelli che ebbero ad essere consultati, anzi che benefizî, comparivano sagrifizi l'incorporazione a territorio maggiore, l'assimilazione ad altre provincie, la certezza di leggi amministrative, la giurisprudenza sicura e sapiente che ne sarebbe uscita, la uniformità dei procedimenti che dà certezza del diritto. Così che se non avessimo convincimento della sincerità de' loro pensamenti, si sarebbe potuto credere che libero arbitrio di casta volesse tenere luogo di instituzioni dimenticate, di leggi vaghe, antiquate, mai raccolte a corpo, senza neppure certezza che valessero per Trieste; perfino la conoscenza della materia da governarsi mancava, dacchè nè libro alcuno fu mai stampato che manifestasse le condizioni di Trieste, e li atti officiosi non erano alla portata dei municipali.

Il Governo Imperiale non volle insistere oltre, rimise al tempo l'attivazione di quelle instituzioni che ogni altra provincia aveva o per antica o per nuova legge; e considerati siffatti interessi siccome scaduti nella opinione degli abitanti fino ad interessi meramente ideali, tenne ferma l'unità del Litorale quale corpo sociale, siccome saremo a vedere nel progresso dei racconti; e condiscese come era possibile a quella pianta che si voleva per Trieste, ancorchè fosse specialissima e disaccordante da quel principio di unificazione e di eguaglianza, che a passo lento sì, ma sicuro, andava seguendo.

La Municipalità stava concentrata nel Magistrato composto di tre Assessori nominati dal Governo Imperiale, e da un Preside la cui nomina era di S. M. I., però limitati alle cose di amministrazione economica, cui all'invero provvidero bene, anche quando con patto vantaggioso il Comune fece acquisto di quell'alto dominio della Cittanuova, che nel 1749 Maria Teresa aveva riservato al proprio Erario Camerale. Ne produciamo il documento, il quale nelle storie di Trieste è memorabile, più che dal testo non appaja; perchè con quello il Comune ricuperava il dominio territoriale, di che erano gli antichi sì gelosi, e che fu rinunciato a Carlo VI appunto perchè vi formasse l'Emporio con propria giurisdizione indipendente dal Comune. Strano avvicendare delle umane cose! il Comune ricuperava il dominio territoriale, nel tempo medesimo in cui non più disponeva di sè medesimo.

REZESS.

Welcher zwischen der k. k. Staatsgüter-Administration zu Triest einerseits, und dem Stadtmagistrate von Triest im Namen der Stadtgemeinde anderseits in Folge der A. h. Entschliessung am 17. Juli 1818, und des h. Auftrags des k. k. Küst. Guberniums vom 12. Jänner 1819 Z. 188 über die Bestreitung der Herstellungs- sowohl als auch Unterhaltungskosten des Pflasters, der Brücken, Kanäle und Brunnen in der sogenannten Neustadt allhier unter Vorbehalt der h. Geneh-

migung am heutigen unten gesetzten Dato auf folgende Bedingungen abgeschlossen worden ist.

1. Verbindet sich der Triester Magistrat im Namen der Stadtgemeinde, die Kösten der Herstellung des Pflasters in der Neustadt sowohl als auch in der Josephs-Stadt; dann der Herstellung der Brücken, Kanäle und Brunnen daselbst für ewige Zeiten aus Eigenem zu bestreiten, und erklärt insbesondere, dass das h. Aerarium bei der gegenwärtig bevorstehenden und zum Theil bereits angefangenen neuen Herstellung obiger Gegenstände von aller Beitragsleistung vollkommen enthoben bleiben soll. Da jedoch

2. unter den obgenannten Kanälen und Brücken der grosse Kanal in der Neustadt nicht begriffen werden kann, da die Stadtcasse davon keinen Nutzen zieht, es der Seefahrt eigends gewidmet ist, und die betreffenden Gefälle davon blos von dem Hafenamte bezogen werden, so wird hiemit ausdrücklich erklärt und bedungen, dass die Unterhaltung, Reinigung, Herstellung, und was immer für andere erforderlichen Baulichkeiten dieses grossen Schiffahrtskanals in der Neustadt, so wie die Erhaltung der dermaligen und aller künftig zu errichtenden Brücken über demselben, der Stadtcasse nie zur Last fallen sollen.

3. Der Stadtmagistrat macht sich ferner verbindlich, die Erhaltung und Reparatur des Pflasters der Brücken, Kanäle uud Brunnen in der benannten Neustadt und Josephsstadt gleichfalls für immer auf sich zu nehmen, und wider das h. Aerarium zu keiner Zeit, und unter keinem wie immer Namen habendem Vorwande hinsichtlich einer Beitragsleistung irgend einen Anspruch zu erheben. Dagegen tritt

4. die k. k. Staatsgüter-Administration der Triester Gemeinde auf immerwährende Zeiten nicht nur den Genuss sowohl der Grundzinskreuzer in der Neu- und Josephstadt, als der Schuttfuhrentaxen, sondern auch das vollständige Eigenthum aller in der Josephstadt mit Ausnahme des 642 Q. Klaft. betragenden, zwischen dem Meeresgestade und dem Hause des Santo Francesco Romano liegenden Quadrats N. VIII am gedachten Meeresgestade angeschütteten und gegenwärtig noch unveräusserten Baugründe, so wie gedachte k. k. Staatsgüter-Administration der nämlichen Stadtgemeinde auch die noch in der Josephsstadt nach der bereits schon bezeichneten geraden Linie anzuschüttenden Plätze in das volle Eigenthum und gegen dem abtritt, dass sie die Anschüttung derselben auf eigene Kosten und ohne je deswegen von Seite des Aerars irgend eine Beitragsleistung ansprechen zu dürfen besorgen müsse.

Indem die contrahirenden Theile den Inhalt des gegenwärtigen Recesses mit dem obgenannten Vorbehalte der h. Genehmigung bestätigen, und denselben zu beobachten sich verbinden, haben sie ihn in 4 gleichen Parien in Gegenwart den mitgefertigten Zeugen unterschrieben. — Triest am 18. Jänner 1819.

I. B. Capuano — Joh. Michelli — L. D.r Miniussi.

Luigi Zenari — Giovanni Lerchenfeld testimonî alle sottoscrizioni.

Gegenwärtiger Recess wird von Seite der k. k. allgemeinen Hofkammer hiemit bestätiget. — Wien am 30. September 1819.

J. J. Almasy

Alois Genso Adjunkt.

Però, mentre gl' interessi materiali della città miglioravano, scadevano i virtuali, scadevano le ragioni civili, le pubbliche, per difetto di organo che le facesse valere, dacchè privo il Comune di rappresentanza, ogni ragione era patrocinata dal Fisco Imperiale e vi erano collisioni frequenti. Nel 1819 instituivasi la Procura Civica, nella quale si concentrava la rappresentanza del Comune, e fu Procuratore il Dr. de Rossetti; alla quale instituzione il Comune rimase alieno; essa fu opera del Governo imperiale, decretata dalla Maestà dell' Imperatore. Ma di questa lasciamo parlarne al Rossetti medesimo in lettera confidenziale del Novembre 1818. " Il Procuratore fiscale consigliere d'Angeli, trovandosi molto affollato di affari tanto pel Governo quanto per la nostra comunità; sia che volesse alquanto allegerirsene, sia che conoscesse egli stesso le continue collisioni nelle quali veniva avendo da patrocinare e consultare le ragioni del Governo e del Municipio quando stavano in opposizione, propose la instituzione di un Procuratore fiscale della città, al quale dovessero essere devolute esclusivamente tutte le funzioni che per essa fin allora incombevano al Procuratore Camerale. Ed anzi nella sua proposta dei 15 settembre 1817 suggerì a dirittura tre individui da lui reputati qualificati a quell' incarico, cioè me ed i . . . . . Il Governo ne chiese informazione dal Magistrato, il quale la rassegnò affermativa, e dichiarando che io debba essere preferito agli altri. L' Imperatore con sovrana Risoluzione dei 27 decembre 1817 concedette questa rinnovata civica Magistratura sicchè io fui formalmente costituito nelle mie funzioni col titolo di Procuratore Civico„.

Il Dr. de Rossetti (e lo diciamo a confutazione di quelli che pensavano essersi egli lasciato muovere soltanto da ingenita insistenza), presentiva che gli sarebbe tornato impossibile di spingere, di dare alla pubblica azienda quel movimento che egli improntava alle instituzioni patriziali. In quella lettera proseguiva " veggio chiaramente l' estensione e l' importanza del mio ufficio, e forse meglio che non la videro quelli che l' hanno instituita. Anzi credo che verrà tempo ed occasione in cui penseranno che questo officio od almeno chi ne è rivestito, è loro di grave impaccio. — Io certamente non mi sgomento, e se finora mi affaticai quale uomo privato, ora che ho veste per intervenire, per consultare e per dire francamente la verità necessaria ed utile al bene della patria nostra, lo farò vieppiù senza rispetti e senza timori. Infinite sono le riforme occorrenti alla municipale nostra amministrazione. Pochissime e tarde saranno le occasioni che opportune si presentano a proporle; ma se la morte od il congedo non verranno a troncarmene il filo che andrò a poco a poco intessendone, spero che molte ne conseguirò e che quelle le quali per una o più volte verranno ricusate o forse ancora sprezzate o biasimate, saranno (quando io più non sarò) meglio apprezzate ed accolte, sebbene sarà passato il momento della maggiore loro utilità„.

Di lui riporteremo ancora alcune linee di sue lettere, anteriori alla nomina in Procuratore Civico. "So che ad uomo senza carica e senza esserci chiamato, non tocchi di dare consigli a chi governa, ma so altresì che ad ogni cittadino incomba il dovere di amare la sua patria ed il suo Sovrano; e che perciò non possa mai farsi giusto rimprovero nè a voi nè a me se desideriamo di promuovere il bene di questa e

mal soffriamo che a questo si ascrivano tendenze non conformi al bene medesimo. Noi dunque finchè non perdiamo ogni speranza di vedere compiuti i voti nostri, dovremo secondo le opportunità e dietro ogni nostro sapere e potere procurare di conseguirne il compimento; e lo dobbiamo appunto perchè l'amor patrio ce lo impone e perchè i voti nostri non sono nostri soltanto, ma lo sono di tutti i nostri concittadini che sia per vero civismo sia per mero loro interesse, sono pel bene della patria e del Sovrano sinceramente attaccati.

„Se troverete chi presti orecchio alle mie considerazioni non vi stancate di ripetergliele, perciocchè egli non sarà certo uno di coloro che odiano la verità perchè la temono, nè di quelli che la schivano per non avere la noja di ascoltarla. Se io in qualche parte delle mie considerazioni vado errato, chi vorrà ascoltarle saprà anche giudicarle, e quindi correggerne pure gli errori; ma ciò facendo egli, avrò io tuttavia conseguito il mio scopo, che è quello di fare non già che altri ciecamente approvi ciò che io penso per lo bene della mia patria, ma bensì che seriamente operi per essa.

„Questo, questo a me preme, e semprecchè lo promuova, non mi spiacerà anzi godrò, che altri meglio di me riesca ad averlo di mira„.

Ed or che abbiamo mostrato come Trieste alla restituzione di queste provincie venisse a far parte del Reame d'Illirio, e fosse amalgamato colla Provincia del Litorale, vediamo quali fossero le condizioni del Patriziato e le probabilità sue. Mentre questo concentrato in pochi capi, mostravasi retrospiciente più che nol fosse nel 1808, (e noi crediamo meno per intima persuasione di quello che pel disgusto provato dalla sovversione patita), altra corporazione alzavasi per senno, per pensieri, per modi, per fiducia in se medesima, la Borsa dei Mercanti, corpo quasi patriziale. La ricordanza di negozianti idioti così che appena lo scrivere conoscevano andava svanendo, rimasti pochi e vecchi a testimonianza dell'antico stato di cose; la legge di Maria Teresa che ammetteva il caso che un capitano di nave fosse ignaro dello scrivere muoveva ad incredulo riso. Erano entrati in mercatura persone cui non diffettava coltura di mente; la gioventù commerciale non più preparavasi al commercio passando pei gradini di scopascrittojo, di copialettere, di tienilibri, ma preparavasi con ogni modo di coltura e colla frequenza di emporii lontani, e di capitali; il concetto di mercante che seduto su scanno di pietra stava contando i facchini che entravano nel suo magazzino racogliendone le tessere che infilava su filo di ottone, per tutta sua contabilità, era ormai storiella per rallegrare la brigata; il negoziare non era più l'attendere il sensale che venga a fare inchiesta, non era più un impeto senza calcolo previdente; il commercio era entrato in quello stadio che cerca il lucro individuale nel movimento commerciale da nazione a nazione, nell'incremento della prosperità di provincie e di città. La pubblica moralità mercantile progrediva, ne in questi ultimi cinquant'anni si viddero quelle cose contro le quali Maria Teresa sgridava, e delle quali durarono le tradizioni che il Besenghi increpando aggrandiva; e senza escludere i peccati inseparabili dalle individualità, ce ne appelliamo ai registri dei Tribunali Penali e di Concorsi, ben più brevi che non quelli degli anni anteriori al 1809. Il commercio da occupazione pressochè meccanica, era salito a professione nobilitante, capace di onorificenze, matura

a posizione sociale decorosa; gli interessi del comune divennero frazione degli interessi mercantili, subordinati a questi, ed il corpo dei mercanti chiamato naturalmente a far udire sua voce.

Al restituirsi del Governo Austriaco erasi annunciato che tutte le cose sarebbersi riposte come lo erano nel 1809; rivisse la Borsa che durante l' interregno militare fu Camera di Commercio, il Consiglio dei Patrizi non ebbe fiducia in se, non ebbe coraggio di riporsi in Sala; preferì la via di supplicazioni e lamentazioni e reclami; il Patriziato era colpito di ridicolo nelle menti dei più; nè il Governo Imperiale era propenso a concederne la restituzione; non venne ricusata la domanda, non venne accordata; frattanto il patriziato facevasi sempre più sottile nelle file diradate, e perdeva di terreno, qualche abito rosso mostravasi in rarissime occasioni, ma era come le insegne dei veterani di un armata già sciolta e che aveva cangiato di coccarda.

Già manifestavansi sintomi non fallaci che il Comune veniva subordinato all' Emporio, in ciò che le imposte sui commercianti alle quali l' Erario non poteva rinunciare, si ponevano a debito del Comune perchè aveva i mezzi a pagarle, e l' Emporio si faceva estraneo ai Fabbricatori, per lo innanzi privilegiati e ricchi; usavasi per lo passato di abbinare ai rappresentanti del Comune nelle solenni deputazioni, alcuni rappresentanti del Ceto mercantile, siccome ceto. Ora avvenne che l' Imperatore venuto a Venezia, era per ammettere innanzi a se una deputazione della Borsa per alcune supplicazioni, ed erasi traspirato che si sarebbero fatte inchieste anche di cose comunali. Fu scritto alla Borsa chiedendo che fossero associati alcuni deputati del Comune, almeno il Dr. de Rossetti che in se concentrava il Patriziato. La Borsa tenne fermo, ammise di ascoltare il Patrizio, non perchè tale, ma perchè fornito di conoscenze della città, e solo per suggerimenti da darsi alla Borsa, il che poi non fu.

Quella frazione di patrizî e patrizianti che aveva promosso lo stampato di cui dicemmo, e che si arrestò alla prima parte, aveva in precedenza alle manifestazioni del Governo di voler forme provinciali e municipali, espresso i desiderî e le supplicazioni per la restituzione dell' antico sistema; la supplica rimasta in sospeso ebbe esaudimento nel 1819, e succintamente ne registriamo il contenuto, a comprovazione che quello stato di cose, con tanta insistenza desiderato, era tale da non poter reggere stabilmente dirimpetto ai generali ordinamenti dell' Impero Austriaco, del quale Trieste dal 1804 impoi non era più parte annessa, sibbene parte integrante.

= Sua Maestà l' Imperatore con Risoluzione data in Schönbrunn il dì 30 Agosto 1819 ha trovato di ricordare sulla domanda fatta nel Maggio 1816 per la ripristinazione delle antiche Franchigie e Privilegî, ciò che segue:

I. Quanto al Patriziato ed alle prerogative unitevi, seguirà in separato la Sovrana Risoluzione; quanto al titolo di *città fedelissima*, l' armeggio e la bandiera civica, fu già provveduto colla Risoluzione 7 Luglio 1818.

II. Quanto alla parificazione di Trieste con altre Provincie in ciò che riguarda posta, tabacco, sali, fu digià accordata la possibile facili-

tazione col ribasso di queste regalie, specialmente colla concessione del commercio dei sali.

III. L'immunità da leva militare e da alloggiamenti militari fu di già accordata col *Portofranco,* ed il dispendio degli alloggiamenti fu assunto dall' Erario dello Stato.

IV. Quanto all' immunità da nuovi Dazi Civici, seguirà Risoluzione, in seguito a rapporto che si attende.

V. Quanto alla immunità da dogane di importazione ed esportazione a titolo di consumo, ed all' immunità modificata per dogane di transito, fu già accordata la facilitazione doganale che il porto franco di Trieste godeva anteriormente al 1809 pel proprio consumo; quanto al transito furono già accordate le facilitazioni con ciò che dal 1.° Agosto 1816, la tariffa di transito sia uniformata a quella che vigeva nel 1788, e con ciò ripristinate le antiche agevolezze doganali. Quanto alle franchigie godute nella importazione di manufatti triestini in altre provincie austriache, non può farsi parola in sussistenza della Sovrana Risoluzione 12 settembre 1817.

VI. Quanto alle franchigie personali, rimane ferma la Risoluzione dei 20 Settembre 1815, però viene accordato che le tasse pei passaporti dei Negozianti che viaggiano in affari di commercio, vengano parificate a quelle pei Fabbricatori.

VII. Quanto al bollo della Carta, rimane ferma la Risoluzione 27 Giugno 1817.

VIII. L' immunità da ogni imposta sulli immobili, non può avere luogo; quanto al percento seguirà altra Risoluzione.

IX. Quanto alle franchigie commerciali, Trieste è di già dichiarata Portofranco.

X. Quanto alle franchigie di gius civile, nessuna nuova domanda essendosi fatta, rimane fermo che il censo convenzionale del 6 per cento, regge anche per le ipoteche, e del 6 per cento in caso di mora.

XI. Quanto al ripristinamento del Vescovato, sussistendo la Risoluzione 28 Ottobre 1815 non può essere fatta parola, tanto meno quanto che le disposizioni per la ripartizione delle Diocesi e per lo Studio teologico in Gorizia, sono già entrate in attività. =

I patriziali altra mossa avevano fatta, la quale a loro pensare sarebbe stata decisiva; avevano chiesto allo Imperatore che con sollenne diploma, in segno di aggradimento della fedeltà mostrata volesse conferire alla città il titolo araldico di libera e fedelissima, gli armeggi antichi, un' uniforme ai patrizi i quali cosi sarebbero riconosciuti, ed una propria bandiera. Questa ultima domanda suffragavasi con ciò che la bandiera altra volta usata che era l' austriaca con in seno lo stemma della città, erasi voluta adoperare od adoperata dai Francesi per trarre in inganno non sò quai bastimenti, che credendo sventolasse l' austriaca sarebbero entrati in porto e presi di buona preda. Prima di accordare fu chiesto se tali onorificenze fossero tenute in gran conto e se stimassero molto l' esserne fregiati. E detto che sì, l' Imperatore dava il titolo araldico di *fedelissima*, confermava lo stemma Fridericiano, accordava bandiera propria, taceva del *libera* e dell' uniforme. Ma la grazia passò inosservata, la bandiera non fu mai proposta, nessuno vi pensò, l' armegio Fridericiano era cosi noto, che in più incontri fù

mosso dubbio sullo stemma, e chi lo faceva un' ancora, chi un giglio; li stessi colori erano argomento di dubbiezza, e non è molto lo stemma argomento di scritturazioni del Comune (se vera è la fama). Nel 1808 si pensava a bandiera bianca; allorquando nel 1816 la si chiese, non furono indicati o proposti colori: nel 1818 si desiderava nera; l' antichissima era rossa, ma non lo sapevano; trent' anni più tardi quando con tante cose del medio evo spirante tornarono in voga le tavolozze dei pittori, si parlò di giallo e celeste. Tanto dai novelli conoscevasi il precedente!

Il titolo di fedelissima fu usato in atti pubblici siccome araldico (e lo ebbe anche Fiume) ma il popolo lo credeva epiteto o semplice cortesìa e non dava peso nè all' araldico nè all' epiteto.

Il Diploma fu ignorato, e non sappiamo che altri prima di noi vi si richiamasse e lo desse alle stampe, ed a noi medesimi sarebbe rimasto ignoto, se non ci legasse debito di avere conoscenza delle cose del Comune.

Tanto le glorie patriziali e triestine erano divenute indifferenti e straniere alla popolazione!

Divenuto raro ed impossente il Patriziato, passata l'azienda virtuale del Comune nella Borsa, rimaneva la cittadinanza e la plebe; ma di quella neppure il nome durava, ed era fatta indifferente, battuta come fu dalle contribuzioni belliche; la plebe nè allora, nè lungo tempo da poi fu curiosa delle pubbliche faccende; la gioventù educata fuori trasportava altre massime altri desideri che non i patriziali o triestini; le armi erano impari, il rivolgimento era compiuto.

Inutile lottare! Ed il Rossetti che era virtuoso, giudicava il popolo di Trieste nel 1814 severamente; calcolava che un terzo fosse affatto e scandalosamente avverso ad ogni cosa, che non interesse individuale pecuniario; altro terzo tratto bensì all' interesse, ma che senza quel primo starebbe su altra via; un terzo avrebbe conservato pubbliche virtù, ma erano poveri; nonostante amava, sperava e credeva, ed il caldissimo affetto alle vecchie cose lo faceva persuaso che non fossero in disistima. Ed erano in dilegio!

XII.

CONSIGLIO FERDINANDIANO

L'assunzione al trono di Sua Maestà l'Imperatore Ferdinando fu occasione la quale mostrò come ogni possibilità di Patriziato fosse spenta. Le Provincie-Stati, inviavano deputazioni a fare l'atto di omaggio al novello Imperante, ed era costumanza che in tale incontro si chiedesse al Principe conferma dei Privilegi (così dicevano allora) o come in Trieste dicevano: Franchigie. Alla restituzione del Governo Austriaco, erasi inviata deputazione al Luogotenente di Sua Maestà in Lubiana, e si era prestato il giuramento, però Trieste non fu ammessa da sè, ma insieme ai deputati dell'Istria, siccome deputati di una sola ed unica Provincia. All'occasione di che abbiamo detto avrebbe Trieste mandato deputazione da sè, come fosse provincia, ed in ciò le opinioni generali non discordavano, ma i patrizianti avrebbero in quell'incontro chiesto lo ristabilimento dell'ordine, ed è ciò che la generalità non desiderava. Tutto il Litorale comparve come Provincia-Stato; una sola fu la Deputazione, quella del Litorale, alla cui testa fu collocato il Vescovo di Trieste, i deputati di Trieste si fusero cogli altri; con blandi modi fu evitato che comparisse assisa di patrizio, si addusse il lutto, e l'esempio di altra provincia; il solo Vescovo parlò in nome della Provincia, ed a lui solo per tutta la Provincia fu dato responso. La Deputazione ebbe gli onori e cocchi di Corte, come li aveva avuti la Deputazione dei Patrizi del 1807. Però in privati colloqui fu toccato del Patriziato triestino, senza averne parola alcuna che desse speranze, senza parola alcuna che assolutamente le togliesse; corsero memoriali, non vennero risposte; migliori speranze si ebbero per una prossima forma municipale ed in seconda prospettiva sembrava vedere una forma provinciale. Il Governo imperiale propendeva nel 1817 a quelle del Lombardo-Veneto, e meglio giudicava dell'avvenire prevedendo lo scadimento della aristocrazia possessionata, e dei ceti, per fondersi nella universalità dei cittadini. Signorie, come dicevano, Patriziato, Caste privilegiate andavano a fascio, non in Trieste soltanto ma in tutto il Litorale, il puntellarle era inutile; neppure occorreva distruggere, il tempo operava.

Nelle condizioni sociali di Trieste il cangiamento era già consumato. Il 1809 aveva lasciato in Trieste, ceto di Patrizi, ceto di Mer-

canti, ceto di Borghesi, università di Ebrei quale corpo politico da sè corpo nazionale di Greci, di Illirici, di Armeni ed Orientali, ognuno con proprie condizioni e proprî diritti, poi vi erano villici. Queste caste e ceti eransi tolti delle leggi di Francia; si sarebbe creduto che fosse rivisse col ritorno del Governo austriaco, ma non fu così. Il Codice austriaco attivato nel 1815 sembrava proclamare la libertà dei culti l'eguaglianza degli uomini, la parità dei nazionali agli esteri, e questi canoni erano graditi in Trieste ancorchè non nuovi. La parificazione fra austriaci ed esteri pei diritti civili privati, fu creduta parificazione di diritti politici, perchè consideravasi il Codice come corpo universale di leggi, di qualunque indole fossero, nè fuor del Codice cercavasi. Il quale dicendo aboliti li Statuti, unicamente quale fonte di diritto civile, si ritenne li abolisse anche per li diritti pubblici, e si disse e credette che mancasse del tutto quella cittadinanza che è di luogo. Le leggi francesi avevano tolto i corpi politici che dicevansi città, ed i borghi, e li villaggi; città non aveva altro significato che architettonico, villico era una professione, e così durarono le cose nella mente dei più, dopo il 1814; poi camminarono siffatti concetti, tutti, s'attraversarono, si contorsero così che vi fu città senza cittadini, senza incoli, la sola condizione di uomo durava e da questa deducevasi ogni diritto civile, politico, in tutti eguale, il cosmopolitismo era al sommo punto, a tale che la sola presenza bastava, neppure si richiedeva dimora di qualche mese. Ogni concetto di sudditanza, di patria, di domicilio, di dimora, andò sossopra; e venuto ciò in moda e vezzo, il titolo di cittadino fu assunto da chi voleva, dato e negato a piacere, così quello di concittadino, null'altro esprimente che il trovarsi fra mezzo quelle case che per necessità di corografia si dicevano città.

Fino dal 1826 aveva il Governo Imperiale decretata deputazione Comunale di tre civili da lui scelti e di tre negozianti mandati dalla Borsa e di altrettanti sostituti, senza riguardo a sudditanza, a religione a condizione sociale, affinchè consultassero delle precipue cose del Comune; nel 1839 Imperatore Ferdinando dava Statuto al Comune di Trieste, ed una Rappresentanza, la quale venne fornita di abbondanti poteri; tali, da credere che il Comune fosse uscito dalle troppe strettoje della tutela dicasteriale. Il che poi non fù, non per volontà del Governo, ma per abitudine e quasi religiosità alle forme finallora osservate; chè la Rappresentanza venne a porsi fra il Magistrato ed il Governo, accrescendo di una le istanze amministrative inferiori, lasciando illesa la azione delle superiori al Governo. Al Consiglio (assenziente il Governo provinciale) vennero ammessi di ogni culto ancorchè non tutti per la legge esplicita politicamente abili, di ogni nazionalità e sudditanza.

Lo Statuto Ferdinandiano toglieva ogni speranza così al Patriziato come alla cittadinanza, il cosmopolitismo era completo. Sennonchè accortosi il Governo sommo, di ciò, che non era sua intenzione, volle esclusi dal Consiglio quelli che non erano austriaci, e volle ristabilita la cittadinanza, il che non ebbe a maturarsi. Diamo il testo dello Statuto, il quale è memorabile nella Storia del Municipalismo di Trieste. Gli antichi Statuti furono opera dei Consigli municipali di Trieste, preso a base quel gius pubblico che secondo i tempi era, ci si permetta l'espressione, di moda generale. Dello Statuto di Ferdinando I la materia

era triestina, la locuzione, la quale concentrava la troppo estesa e minuziosa materia dei precedenti Statuti, fu di altra città, e di altre persone che non triestine. Lo Statuto Teresiano, ossia le Modificazioni a quello di Ferdinando I, siccome anche altre leggi di Maria Teresa furono od impastate, o ridotte a forma col consiglio di triestini; quello del 1808 fu di triestino e da Consiglio triestino discusso. Le leggi durante l' interregno Napoleonico furono tratte da Francia e furono leggi generali per tutto l' impero; lo Statuto Ferdinandiano del 1839 fu la prima legge comunale apposita per Trieste, così che dee porsi in serie colle leggi antiche. A quelli che delle cose municipali di Trieste si occupavano, al Rossetti che era l' incarnazione del Municipalismo antico, ed era membro nato, siccome Procuratore Civico, della Rappresentanza, fu ignota la preparazione di quella legge così, che mentre da Vienna dava speranze di riavere l' antica forma reggimentale, in Trieste pubblicavasi la nuova, si diversa dall' antica e tale da togliere a quelli pochi che desideravano reintegrazione dell' antico, ogni anche lontanissima speranza; la legislazione municipale entrava in altro stadio, essa subordinavasi alle convenienze generali dello Impero, ed alle convenienze di altri abitanti che non gli indigeni; cessando così ogni possibilità di un troppo spirito di municipalità e di proprie convenienze, supposto che esistesse in parecchi o molti. Ecco il testo dello Statuto Ferdinandiano.

I. Disposizioni generali.

§ 1. All' I. R. Magistrato pol. econ. viene aggiunto un corpo municipale consultivo esercente la rappresentanza del Comune.

§ 2. È d' istituto della rappresentanza comunale:

a) il prendere parte all'amministrazione del patrimonio della città di Trieste e del di lei territorio, formanti un Comune solo ed indiviso;

b) il consultare circa le proposizioni, e ricerche interessanti il bene del Comune.

§ 3. L' I. R. Magistrato pol. econ. conserva la qualificazione di Autorità politica; la di lui organizzazione in tale riguardo il trattamento degli affari presso lo stesso, le sue relazioni e dipendenza da altre Autorità non vanno soggette ad alterazione e non spettano alla sfera della rappresentanza comunale.

II. Composizione della Rappresentanza.

§ 4. La rappresentanza comunale si suddivide in Consiglio maggiore e minore.

§. 5. Per la prima formazione del Consiglio maggiore, composto di quaranta membri, ossiano Consiglieri comunali, si uniranno l' intiero consesso dell' I. R. Magistrato constituito dal Preside, e da quattro Assessori, con intervento del civico Procuratore, e di tutta l' attuale rappresentanza provvisoria di dodici membri, e conseguentemente quel complesso di Rappresentanti che già attualmente in forma legale si compone di diciotto individui, e sarà questo il consesso elettorale. Ad esso incombe di eleggere con scielta conscienziosa dal complesso dei più ragguardevoli abitanti, noti agli elettori, ed aventi stabile domicilio nella città ovvero nel territorio di Trieste, il numero di ottanta individui, che godano notoriamente la fiducia pubblica, e riputazione di onestà ed idoneità alle mansioni di Consiglieri comunali.

Tre quarte parti degli individui da eleggersi, e conseguentemente almeno 60 di essi apparteranno alla classe dei principali possidenti di beni stabili con annua rendita approssimativa e notoria di almeno mille fiorini, ed a quella dei principali commercianti, o possessori di qualche stabilimento d' industria col capitale di almeno ventimille fior., e potranno anche appartenere ad entrambe classi insieme.

Gli altri venti potranno essere eletti dalla classe degl' individui rivestiti di gradi accademici, oppure distinti per intelligenza e sapere, per meriti e qualità personali; la circostanza ch' essi siano anche possidenti, ovvero esercenti la mercatura, o qualche ramo d' industria, però con mezzi inferiori a quelli voluti per la prima categoria, non sarà di ostacolo ch' essi possano essere comtemplati nella categoria degli ultimi venti.

La distinta totale di ottanta individui costituisce la proposizione in forma di dupla per la prima elezione, riservata all' Eccelso Governo provinciale, il quale procederà alla nomina dei quaranta Consiglieri comunali con speciale riguardo agl' individui proposti in primo luogo, ossia con voto di preferenza, ed a quelli che esercitarono fin' ora in modo soddisfacente le funzioni di membri della rappresentanza provvisoria, di più con esatta osservanza della proporzione preavvertita di tre quarti, ed un quarto, fra le due prime, e la terza categoria.

§ 6. I proposti deggiono, oltre le suaccennate, possedere le qualità seguenti:

a) non appartenere allo stato Ecclesiastico, nè all' I R. Militare in servigio attivo, nè alla classe degl' impiegati regj, ovvero civici;

b) che non sia stato aperto concorso sulla loro facoltà in conseguenza del quale i creditori avessero perduto più di 12 per cento;

c) essere di età maggiore, e non soggetti a tutela nè a curatela;

d) non essere stati sottoposti ad inquisizione criminale, in seguito della quale non fosse stata pronunziata sentenza d' innocenza;

e) non essere stati condannati per titolo di grave tragressione di polizia motivata da avidità di lucro, ovvero diretta contro la pubblica costumatezza, o provocata da imputazione calunniosa.

§ 7. Quaranta membri del Consiglio comunale esercitano tale carica in regola per il corso di sei anni, in guisa tale che ogni anno escono sei di essi, e vengono rimpiazzati con sei nuovi, eletti dal Consiglio maggiore dal numero di dodici individui, al medesimo proposti dal Magistrato in unione al Consiglio minore, per mezzo di duple: l' elezione viene soltanto sottoposta alla conferma dell' Eccelso Governo per mezzo dell' I. R. Magistrato.

La conferma verrà negata solamente nel caso, che per qualcuno degli eletti si verifichi una delle eccezioni legali indicate nel presente regolamento, ovvero subentrino altri rilevanti motivi di eccezione dei quali l' Eccelso Governo ovvero il Sig. Governatore della provincia avessero uffiziosa conoscenza.

Gli usciti possono essere rieletti ovvero confermati. Ogni qualvolta abbiano luogo delle nuove nomine, gli eletti dovranno appartenere alle istesse categorie delle quali fecero parte quelli che da essi vengono rimpiazzati, ed in conformità di ciò si regoleranno le duple di proposizione.

§ 8. L' uscita si determina in ogni anno secondo l' anzianità. Nei primi cinque anni viene però determinata per estrazione a sorte.

§ 9. Il Consiglio comunale nomina dal proprio grembo per maggiorità di voti il Consiglio minore, composto di dieci Membri, che rimangono in carica per un anno.

Tale nomina ha luogo in una delle radunanze del Consiglio comunale, venendo da ogni membro presentati in iscritto i nomi dei dieci da essi proposti. Raccolte le schede dalla Presidenza, vengono proclamate le nomine di coloro che hanno ottenuto la maggiorità de' voti. Nel caso che per il decimo Membro non vi fosse la maggiorità di voti, si compete alla Presidenza la decisione fra quelli che avessero ottenuto il maggiore numero relativo di voti; i dieci Individui favoriti dal maggiore numero di voti dopo gli eletti saranno i loro sostituti per li casi di temporaneo impedimento.

Il Consiglio comunale nomina egualmente per maggiorità di voti il proprio Preside, per un anno, e per le occasioni di radunanze separate dal Magistrato civico di che si farà in appresso menzione.

§ 10. Viene a cessare il carattere di membro del Consiglio comunale;

a) per la morte;

b) per uscita volontaria;

c) per la cessazione di uno dei requisiti prescritti dai §§ 6, 7.

d) allorquando un membro del Consiglio non fosse per tre volte intervenuto alle radunanze dopo averne avuto l' invito, e senza che sia stata debitamente giustificata la cagione dell' assenza.

§ 11. I posti, che rimangono vacanti prima del tempo prefisso per l' uscita periodica, devono essere rimpiazzati a norma dei §§ 5 e 7.

III. Attribuzioni della Rappresentanza.

§ 12. Il Consiglio comunale viene convocato dal preside magistratuale annualmente ad una radunanza ordinaria, e se l' occorrenza lo richiede anche ad una radunanza straordinaria, che potrà comprendere parecchie sedute.

§ 13. Nella radunanza ordinaria il Consiglio comunale si raduna col Magistrato civico sotto la presidenza del Preside magistratuale, o del di lui facente funzioni, e forma un aggiunta al gremio magistratuale.

In questa radunanza si trattano i seguenti oggetti:

a) l' elezione del Consiglio minore e del Preside speciale, a senso del § 9, per l' anno prossimo, che comincia col dì 1.° Novembre.

b) L' esame del conto consuntivo della Cassa civica per l' anno amministrativo decorso.

c) La discussione del conto preventivo dell' amministrazione civica per l' anno amministrativo prossimo seguente:

d) Proposizioni di suppliche al Sovrano Trono, per oggetti interessanti il Comune.

e) Affari di altro genere, che per disposizione Superiore fossero rimessi al Consiglio comunale.

§ 14. Le esigenze delle finanze dello Stato verso l' amministrazione civica, le spese sistemate per l' amministrazione e gestione politica, e quelle determinate per oggetti e stabilimenti pubblici, che per le vigenti leggi cadono a carico dei Comuni, deggiono essere coperte

prima di ogni altra cosa nel preventivo civico con analoghe dotazioni e non vanno soggette ad eccezione, potendo soltanto dare motivo a rimostranze per l' avvenire, come fu osservato nel § 13 ad *d.*

§ 15. Qualora, dopo dedotte tutte le spese neccesarie per gli oggetti preaccennati, gl' introiti della civica cassa si dimostrino insufficienti a cuoprire l' occorrenza per altri oggetti desiderati dal Consiglio comunale, questo è in dovere di proporre i mezzi, onde coprire il deficit che fosse per risultare negl' introiti.

§ 16. Il Consiglio minore si raduna ogni qualvolta viene convocato dal Magistrato, e discute circa i seguenti oggetti:

a) Opere comunali da mandarsi ad esecuzione entro i limiti segnati dal preventivo;

b) Metodo di amministrazione dei singoli rami d' introito comunale;

c) La domanda, se il Comune abbia ad impegnarsi in qualche lite giudiziaria, eccettochè questa sia conseguenza necessaria di contratto civile vigente;

d) Permute od abbuoni meno importanti di terreni per il regolamento di pubbliche vie e piazze; ma se si trattasse di alienare una realità immobile, fruttante, di ragione del Comune, l' oggetto deve essere portato alla discussione del Consiglio maggiore;

e) Proposizioni alle Autorità dello Stato sopra affari del comune.

§ 17. Tutti gli oggetti enumerati nel § 16. dovranno inoltre essere rimessi alla discussione del Consiglio comunale, ogni qualvolta fossero discordanti i pareri del Consiglio minore, e del Magistrato civico. Per motivo di speciale importanza di uno, ovvero dell' altro affare potrà anche determinarsi di sentire il Consiglio maggiore, quantunque le opinioni siano concordi.

IV. Trattamento degli affari presso la Rappresentanza.

§ 18. L' I. R. Magistrato determina le radunanze del Consiglio comunale maggiore e minore, e vi invita i membri con indicazione dell' ora e luogo dell' unione.

§ 19. Nelle radunanze ordinarie, come fu detto al §. 13, la Presidenza del Consiglio comunale spetta al Preside del Magistrato, ovvero al di lui sostituto. Ogni Consigliere comunale ha voto decisivo; essi votano dopo gli Assessori magistratuali ed il Preside determina l' ordine nel quale abbiano da trattarsi gli affari.

Nelle radunanze straordinarie si osserva lo stesso metodo, eccettuato il caso che dall' Eccelso Governo provinciale, ovvero dalla Presidenza magistratuale venga disposto espressamente, che un determinato oggetto abbia da trattarsi in seduta separata del Consiglio comunale, nel quale caso questo si raduna da per sè sotto la presidenza del proprio Capo.

§ 20. La relazione circa gli affari proposti al Consiglio comunale viene fatta dal rispettivo Riferente magistratuale, ovvero da quell' altro impiegato, cui la Presidenza ne commette l' incarico, eccetto che il Consiglio si raduni sotto il Preside eletto dal proprio consesso, nel quale caso dovrà eleggersi anche il proprio Relatore.

§ 21. Siccome il Consiglio comunale non è un' Autorità, così non possono dirigersi immediatamente allo stesso proposizioni ne istanze,

ma queste devono presentarsi nella via regolare al Magistrato, il quale le esaurisce conforme lo trova opportuno e le rimette al Consiglio comunale nei casi preveduti dal presente regolamento.

§ 22. Il Processo verbale di ogni seduta del Consiglio comunale viene tenuto da un Impiegato a scelta della Presidenza magistratuale facendosi riportare in esso l' oggetto della proposizione, ed i pareri dei membri presenti, che vengono dalla Presidenza invitati a votare.

Qualora nella votazione sia stata proposta qualche emenda della proposizione primitiva, può questa divenire oggetto di apposita deliberazione. È libero eziandio ad ogni membro di esporre il proprio voto in iscritto, e d' inserirlo addizionalmente nel processo verbale, ritenuto che perciò non rimanga arrestata la discussione.

§ 23. Nella chiusa del processo verbale è da indicarsi succintamente il conchiuso risultante dalla maggiorità dei voti, con osservare, se abbia avuto luogo la maggiorità assoluta o relativa, ovvero parità di voti; in quest' ultimo caso il voto della Presidenza è decisivo.

Il processo verbale viene sottoscritto dal Preside, dai Consiglieri comunali presenti, e dall' estensore di esso; se è composto di più fogli dovranno questi essere uniti, ed assicurati col sigillo civico, in fine lo si rimette all' I. R. Magistrato per l' ulteriore esaurimento.

L' estesa del concluso può anche essere assegnata ad una redazione apposita.

§ 24. Avenendo la convocazione del Consiglio minore, esso si unisce in regola egualmente in seduta coll' I. R. Magistrato i membri del medesimo votano dopo gli Assessori magistratuali, con voto decisivo, in guisa che formano soltanto un aumento del coleggio magistratuale.

§ 25. Il Magistrato può peraltro anche rimettere per iscritto un oggetto al Consiglio minore, il quale in tale caso si raduna separatamente sotto il Preside eletto dal Consiglio comunale.

La votazione e tenuta del Processo verbale hanno luogo analogamente a ciò che fu di sopra indicato per il Consiglio comunale.

§ 26. Il membro della rappresentanza che lasciasse d' intervenire alle radunanze del Consiglio comunale senza addurre ragione bastevole per giustificare la sua assenza, verrà per la prima e seconda volta ammonito dall' I. R. Magistrato, in caso di terza recidiva si procederà riguardo al medesimo con applicazione al §. 10. litt. *d.* Il membro del Consiglio minore, che lasciasse in simile guisa d' intervenire per tre volte alle rispettive radunanze, perde soltanto la qualità di membro del Consiglio minore, non quella di Consigliere comunale.

§ 27. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio comunale si richiede la presenza di almeno trenta membri. Nella votazione non si ha riflesso agli assenti.

§ 28. Le disposizioni di minore entità concernenti il maneggio, e l' ordine degli affari spettano alla Presidenza, il Consiglio comunale non avrà peraltro uffizj propri, nè sussidiarj.

Furono allora eletti a membri del Consiglio i seguenti

de Baseggio Dr. Giovanni
Bazzoni Gracco
Biasoletto Dr. Bartolomeo
Bousquet Giuseppe
Brambilla Giuseppe
de Brigido conte P., PATRIZIO

Eckhel G. G.
Brucker L. M.
Coen Matteo
Cozzi Pietro
Falkner Francesco
Fontana Carlo
Gadina Agostino
Goracuchi Dr. Alessandro
Grazia Avv. Pietro
Hagenauer Giovanni
Hierschl Moisè
Holzknecht Francesco
Ivanovich C. Matteo
Karis Antonio
Millanich Carlo
Marenzi B. G. (non accettò)
Napoli Luigi
Panzera Cav. Pompeo
Parente A. I.
Pertsch Nicolò
Pico Dr. Bernardino
Platner Dr. G. Corr., PATRIZIALE
de Prandi Giacomo, PATRIZIALE
Ralli Ambr. di Stefano
de Reyer Fr. Tad., PATRIZIO
de Rossetti Dr. Domenico, PATRIZIO, cav. della Corona ferrea
de Rosmini Dr. Giov. Battista
Rusconi G. Antonio
Sartorio Giov. Gugliel., PATRIZIALE
Schwachhoffer Cristiano
Stecher Francesco
Valle Valentino
Vicco Antonio, PATRIZIALE
Wram Antonio

Rossetti, in omaggio al caldissimo amore per Trieste, onestissimo come era, fu nominato a Preside, rieletto in ogni anno fino a che visse. Nel quale officio, ancorchè non consentaneo alli suoi convincimenti si tenne alla nuova legge e ogni sforzo usò a completarla, volendo ordinata la cittadinanza, ed introdotta disciplina e forma interna; nel che ebbe lo sconforto di vedere le sue proposte se non ricusate, deviate.

Entrarono nel Consiglio Ferdinandiano tre Patrizi intendiamo tali i membri del Consiglio patriziale; quattro patriziali, cioè di famiglie state patrizie.

E qui dovressimo deporre la penna, compiuta avendo la narrazione delle vicende del Patriziato; sennonchè ci sembra udire la domanda da quelli che in Trieste non vivono, cosa avenisse degli individui Patrizî, e quali vicissitudini avesse il Municipalismo dallo Statuto Ferdinandiano in poi, e sembra naturale in noi il debito di appagare si ragionevoli domande.

I Patrizi visto che il tempo loro era compiuto (e lo viddero fino dall' ultimo scorcio del secolo passato), vistasi sbarrata la via degli impieghi, e dei benefizi di chiesa, si rassegnarono della rassegnazione di chi vede inevitabile la morte; la milizia, loro gradita occupazione, lasciava sempre aperte e non contrastate le fila, ed in questa entrarono. Abbiamo potuto contare fra i patrizi militanti un maresciallo, il Bonomo, tre generali, sei colonnelli, molti officiali graduati nella marina di guerra, nella cavalleria, nel genio, nella fanteria; pochi negli impieghi civili, nessuno nell' alto clero.

Il Consiglio Ferdinandiano durò fino al di 23 Marzo 1848, rovesciato dalle irruenti precipitose novità; il Preside ancorche deposto di quel Consiglio recavasi inviato dalla popolazione in Innsbruck a manifestare di viva voce nel 21 Maggio 1848 allo Imperatore la fedeltà e le affezioni del popolo triestino.

Al Consiglio Ferdinandiano venne surrogata Commissione costituente, eletta a voto universale. Nessun patrizio, nessun patriziante, due soli triestini vi vennero ammessi. La quale poi ristabilì lo Statuto ul-

timo, introdotta l'elezione di popolo dei Consiglieri, alzato il numero dai 40 ai 48, come crediamo in memoria di quell'anno.

Il Consiglio dei Quarantotto durò anche entro il 1850.

L'Augusto FRANCESCO GIUSEPPE dava lo statuto segnato il dì 12 Aprile 1850, portando il numero di Consiglieri a cinquantaquattro, aggiunti sei distretti del territorio. Del quale statuto è memorabile che ammettesse in Consiglio soltanto gli austriaci, dasse al Comune il titolo araldico di città, designasse futura cittadinanza, introducesse la cittadinanza d'onore, e pronunciasse la emancipazione di Trieste del Litorale, che fu il desiderio dei Patrizi.

Nel Consiglio ricomparvero genti patrizie, e furono il Barone de Reyer, il nobile de Platner, il Cavaliere de Vicco, il Cavaliere de Sartorio; mentre scriviamo, vi entrava il Barone de Burlo. In questo Consiglio entrarono cinque che furono del Ferdinandiano, sette della Costituente, dicianove del Consiglio popolare. Nessun Consiglio ebbe mai in Trieste, onori maggiori, in nessuno il numero dei nobili fu in proporzione maggiore, in quello del 1808 ogni quarto consigliere, in quello del 1850 ogni terzo; nessuuo dei cognomi di nobili del 1808, figura oggidì, se ne eccettuiamo il Barone de Burlo.

Nel 1850 scioglievasi la Borsa, instituzione durata ottantaquattro anni, calcolandola instituita nel 1776 in forma di patriziato mercantile, che ebbe breve sospensione durante l'interregno, modificazione nel 1848. In suo luogo venne la Camera di comercio, arti, industria, ma il nome di Borsa fu conservato in frazione della Camera.

Abbiamo dato i nomi dei Consiglieri municipali che nei varî tempi sedettero nei Consigli; ci corre debito di dare anche di quelli che al Comune presiedettero, però ci limiteremo a quelli che nel Magistrato tennero presidenza a vita, dacchè i triumviri che duravano quattro mesi in carica, esigerebbero fogli interi di stampa.

Giudici Regî ed insieme Vice-Presidenti del Consiglio patriziale (il Presidente era il Governatore).

1732. Gabriele barone de Marenzi.
1743. Giulio barone de Fini.

Presidi del Magistrato.

1768. Giulio Cesare dalla Porta.
1771. Aldobrando de Stanchina.
1776. Carlo Lodovico conte de Soardi.
1791. Ferdinando barone dell'Argento.
1803. Giovanni Battista de Pascotini, poi barone.
1805. Ignazio cavaliere de Capuano.
1809. Federico de Ossezky, *interinale.*
1812. Carlo de Maffei, maire.
1814. Francesco de Costanzi, *interinale.*
1814. Floriano barone de Longo, *interinale.*
1814. Ignazio cavaliere de Capuano.
1826. Dr. Pietro de Buzzi.
1831. Miniussi Dr. Lorenzo.
1839. M. cavaliere de Tommasini, podestà.

La sera del dì 30 Novembre 1842 corteggio funebre moveva dalla penultima isola di case a mano diritta del Canale grande, e traversando la città tutta dirigevasi al duomo. Era la bara portata a mano da bassi officiali della Civica, sulla bara stavano un cappello piumato a bianco, la decorazione della Corona di ferro, le insegne di consigliere di Governo, gli stemmi nobili del Casato. Seguivano la bara il Preside del Magistrato, gli Assessori, il Consiglio Municipale, l' officialità della Civica, la Minerva, persone distinte per nascita, per ricchezze, per condizione sociale, per dottrina, per virtù; faceva codazzo popolo numerosissimo. Le vie ove passava il corteggio erano parate a mestizia, la residenza della Minerva parata a pieno lutto, epigrafi ne manifestavano il dolore. Entro quel feretro riposava uomo di media statura, di nobile faccia, di alta rilevata fronte, calva la sommità del capo, pendenti a chioccie i bianchi capelli rinversati all' indietro; sotto abbondanti palpebre stavano chiusi modestamente gli occhi al sonno eterno, composta la bocca a tranquillità; non però così che celasse antico profondo dolore, non di morte; la bocca sembrava voler esprimere le parole che ultime aveva scritte nel testamento: — *rassegnato alla volontà di Dio, tranquillo nell' animo, abbandono il mondo, implorando ed augurando ai posteri età migliore di questa in cui io vissi.* Ed all' attitudine della bocca composte erano le braccia, giunte le mani in atto di uomo che prega, e fra le mani, quel segno benedetto nel quale sperava e speriamo eterna salvezza. Indossava abito rosso a pettorina bianca, bianchi il collare e le rivolte, all' estremità dell' abito l' arma della città; spallini d' oro agli omeri, calzoni bianchi corti, calze, scarpe con fibbie d' oro.

Quel corpo esanime era la spoglia mortale di Domenico Rossetti, l' abito posto indosso era quello di Patrizio di Trieste, con lui scendeva nella tomba in S. Anna l' ultima speranza, l' ultima insegna del Patriziato triestino.

Mentre era in vita desiderava di essere sepolto nel vecchio cimitero presso al duomo, ma nol concedendo le leggi, nè per modestia avendo voluta chieder esenzione ad altri concessa, si era addattato a riposare in S. Anna, sperando che le ossa verrebbero quandochessia trasferite a S. Giusto.

Deposto che fu, ebbe gli onori di ripetute laudazioni, fu a lui decretata la corona civica e medaglia, prosaisti e poeti lo celebrarono. I vecchi patrizî laudandone l' intenzione deploravano che tanta fatica tante cure avesse speso per rifare un corpo che aveva sorvissuto a se medesimo, che da lungo era morto nella pubblica opinione, che se anche avesse avuto il coraggio, non aveva le forze a lottare contro il sistema di reggimento pacificamente attivato.

I novelli lo laudavano per lo operare continuo diretto a preservare le antiche franchigie (pecuniarie e doganali s' intende), e gli perdonavano ridecchiando la volontà di ripristinare il Patriziato. La plebe alla quale, ove non sia aizzata, sono sempre in grandissima estimazione il sapere e la virtù, pregava pace a lui, e faceva lagni per la perdita di un grand' uomo.

Nella tumulazione del Rossetti tutti piansero il caldissimo amatore di patria, il probo, l' operoso, il sapiente, nessuno pianse il patriziato che con lui seppellivasi. — Per non mai più risorgere? — Ai venturi la sentenza.

CONCLUSIONE. I FRAMMENTI

Ci corre obbligo or che della vita del Consiglio dei Patrizi abbiamo compiuta la narrazione, di indicarne i frammenti tuttora duranti.

E primo fra questi diressimo essere quella alabarda che antica credenza ritiene caduta dal cielo sulla piazza maggiore per opera miracolosa di S. Sergio protettore di Trieste; quell' alabarda che custodita fra le sante reliquie nel duomo, si vuole per virtù sovrumana esente dalla ruggine; sovrapposta ai pinacoli delle chiese e dei palazzi pubblici; quel segno che ai fanciulli davasi a baciare, tanto sacra e santa doveva essere la patria; quell' alabarda che Federico III. in premio di fedeltà accordava aurata da ferrea od argentea che era dapprima; che si colloca ancora al seggio del Podestà e lo precede nelle pubbliche ambulazioni, che fino a poco si vedeva sui suggelli dei Tribunali e dura nei suggelli della Magistratura, e degli Offici e degli Instituti urbani, sulle bandiere della territoriale, sull' elmo dei vigili; passata poi a segno di livrea del Tergesteo e del Teatro; quel segno che il 1848 gridò di ribellione, poi per dilegio sovrappose ad un mellone; quell' alabarda che per omaggio all' Emporio si volle ancora rovesciata, quell' alabarda la cui origine era senz' altro romana, come l'Aquila di Aquileja, ed il Dragone di Lubiana; ma l' alabarda non era segno esclusivo dei Patrizi, lo era della città intera e dei cittadini.

La Cappella di S. Pietro, già sala di radunanza e di giustizia conserva ancora dall' un lato e dall' altro dell' altare gli stalli per li quaranta Pregadi che intervenivano alle Sacre funzioni; a questa era addetta l' Orchestra ed i Cantori che a dispendio del Comune sono ora al Duomo; il Predicatore, ancor oggi pagato dal Comune, privilegio questo che era di Principe; il Cappellano ancora oggi stipendiato dal Comune. Ed anche cessato il corpo Patriziale, anche dopo il 1814, i Governatori vi venivano a Messa ad ora che dessi assegnavano, ed a disposizione

del Principe ponevasi la Cappella, quando fosse presente. Oggi è sussidiaria per cura di anime.

In S. Francesco, (S. Maria del Soccorso) l'altare maggiore è opera dei Patrizî Petazzi, gli altri di altri; l'altare sul quale oggi si onora la Beata Vergine è della Congregazione dei nobili, sul quale veggonsi scolpiti gli armeggi delle XIII Casate, stemmi ripetuti su marmo ricuperato da prossima chiesetta da lungo atterrata. Il Duomo, S. Maria Maggiore hanno altari per liberalità di famiglie.

Il Monastero delle Benedettine in S. Cipriano è per la maggior parte opera della pietà patrizia, ed ancor oggidì nell'Educandato vi sono piazze dotate ed assegnate da Patrizî, siccome ancora vi hanno allunnati conferiti o da famiglie patrizie, o dal Comune e che riservati erano a cittadini; ma la cessazione della cittadinanza, e la confusione di questa col luogo di nascita, recò alterazioni.

La statua in bronzo di Leopoldo I trasferita con poco felice consiglio dinnanzi l'Edificio di Borsa, alla quale l'Imperatore non pensò; la statua di Carlo VI autore dell'Emporio, rimasta al sito antico, sono opere monumentali dei patrizî, e così pure la Fontana sulla piazza maggiore, con bel pensiero simulante rupe dalla quale sgorgano acque; le statue si fecero scolpire dal Mazzoleni.

Le campane sulla sala dell'odierno Consiglio, ora destinate esclusivamente alle ore, riparate su quel coperto dopo tante vicende, le campane che cessato il Consiglio suonavano per raunare le guardie e gli accendilanterne; che suonavano allorquando si leggeva sentenza o di berlina o di morte o di lunga prigionìa (così che persona in carica dopo il 1814, soleva per dilegio udendo il loro suonare dire — fanno un patrizio triestino) erano le campane per raunare i patrizi a consiglio, per convocare il popolo; più tardi per dare il segnale alle radunate della Borsa mercantile.

Monumento patriziale si è la Biblioteca che dicono civica, la quale nacque per impulso precipuo di patrizi, breve tempo dopo la soppressione dei Gesuiti, e la dispersione dei loro libri, ed in momento in cui appunto preparavasi la dispersione delle librerie di altri ordini monastici. La Biblioteca erasi formata per cura della colonia Sonziaca dell'Arcadia, poi fu offerta in dono al Consiglio patriziale che l'accettò, la collocò nell'edificio di sua residenza, alzò a Segretario di Magistrato il Bibliotecario, e fattala servire siccome mezzo di saggia amministrazione, diede non tardo esempio di Biblioteca ad uso di corpo amministrante.

Ed a chiusa dei frammenti diamo i nomi gentili delle XIII Casate. Belli. Leo. Baseio. Padvino. Petazzi. Bvrlo. Stella. Cigotti. Toffani. Peregrini. Bonomo. Givliani. Argenti. Delle quali durano oggidì i Burlo, di cui un ramo sono Baroni, i Peregrini Conti ora in Asolo, i Bonomo, uno dei quali in Trieste, altri nella Padovana ed in Lombardia; di genti patrizie ve ne erano in Muggia, in Capodistria, in Isola, in Bologna, in Pordenone, in Venezia tutte fuoruscite del 1468; di donne vivono in Gratz l'Anna figlia del colonnello e ciambellano conte Adelmo ultimo dei Petazzi, ed una dama di casa Argento che era Baronale.